

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII) .....	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII) .....	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	15
GIUSTIZIA (II) .....	»	33
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	34
DIFESA (IV) .....	»	45
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	46
FINANZE (VI) .....	»	52
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	64
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	84
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	104
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	110
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	182

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE  
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 57.**

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia-Partito Liberale Italiano: Misto-Noi Sud LA-PLI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling; Misto-Repubblicani, Azionisti, Alleanza di Centro: Misto-RAAdC.**

AFFARI SOCIALI (XII) .....	<i>Pag.</i>	191
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	210
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	259
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	298
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	301
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE .....	»	305
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	306
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	307
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA .....	»	309
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI .....	»	310
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	312

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in merito all'opzione tardiva formulata dal deputato Marcello Tagliatela .....	3
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	4

#### GIUNTA PLENARIA

*Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.*

#### **La seduta comincia alle 9.05.**

#### **Comunicazioni del Presidente in merito all'opzione tardiva formulata dal deputato Marcello Tagliatela.**

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, comunica che, con lettera in data 20 settembre 2010, il Presidente della Camera ha rimesso alla Giunta, ai fini dell'acquisizione dell'orientamento della Giunta medesima in merito al relativo seguito procedurale, copia della lettera dell'onorevole Marcello Tagliatela, pervenuta in pari data, con la quale lo stesso ha esercitato tardivamente, rispetto al termine all'uopo assegnatogli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta, l'opzione per la carica incompatibile di componente della Giunta regionale della Campania, rassegnando conseguentemente le dimissioni dal mandato parlamentare.

Ritiene al riguardo che, in conformità ai precedenti relativi ai deputati Antonio Verini e Luciano Ciochetti verificatisi, rispettivamente, nella XV e nella XVI le-

gislatura (sedute della Giunta delle elezioni del 13 settembre 2006 e del 15 settembre 2010), pur trattandosi di una opzione tardiva, di essa – in quanto comportante le dimissioni del deputato Tagliatela dal mandato parlamentare – l'Assemblea, in base al principio di economia procedurale, debba limitarsi a prendere atto, con la conseguente cessazione dal mandato parlamentare del deputato Tagliatela, senza, dunque, procedere, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta, ad una deliberazione concernente la decadenza, considerato che il venir meno della situazione di incompatibilità con la cessazione dal mandato parlamentare è comunque già assicurato dalle dimissioni spontanee.

Se non vi sono obiezioni, provvederà pertanto a comunicare al Presidente della Camera l'orientamento della Giunta favorevole a dar corso al sopra indicato seguito procedurale.

La Giunta concorda.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che, in vista della presa d'atto da parte della Camera delle dimissioni dal mandato parlamentare del deputato Tagliatela, si rende necessario procedere all'accertamento del candidato che gli

subentrerà per la lista n. 9 Popolo della Libertà nella XIX circoscrizione Campania 1.

Al fine di procedere all'attribuzione di tale seggio, propone che la Giunta, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, accerti che il candidato che, nella stessa lista, nell'ambito della medesima circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Domenico De Siano.

La Giunta concorda.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che dell'accertamento effettuato dalla Giunta in data odierna provvederà a dare immediatamente comunicazione al Presidente della Camera, ai fini dei con-

seguenti adempimenti a norma dell'articolo 17-*bis*, commi 2 e 3, del Regolamento della Camera.

**La seduta termina alle 9.10.**

**COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE**

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.40 alle 14.50, ha proseguito l'esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare, proponendo, in particolare, alla Giunta l'accertamento della incompatibilità della carica di consigliere regionale delle Marche ricoperta dal deputato Roberto Zaffini; ha, inoltre, esaminato le cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati Deodato Scanderebech e Roberto Zaffini ai fini del giudizio sulla ineleggibilità.

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

Esame di una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del deputato Pietro Lunardi (Doc. IV-bis, n. 1) (Seguito dell'esame e rinvio) .....	5
---	---

*Mercoledì 22 settembre 2010. – Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Esame di una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del deputato Pietro Lunardi (Doc. IV-bis, n. 1).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente e relatore*, fa presente che l'interessato nei giorni scorsi ha fatto pervenire della documentazione che oggi è parte in distribuzione parte a disposizione. Si tratta di un copioso incartamento costituito da una memoria, da copie di planimetrie, da perizie ed esemplari di provvedimenti ministeriali nella materia rilevante per il caso. Ieri egli ha preannunziato la sua intenzione di presentarsi all'audizione e quindi la dispone senz'altro.

*(Viene introdotto il deputato Pietro Lunardi).*

Pietro LUNARDI (Pdl) per la prima volta è coinvolto in un procedimento penale e la sua prima intenzione era quella di affrontare il processo a viso aperto. Viceversa, ha dovuto constatare che nel corso della procedura la verità è stata

manipolata e che il contenuto delle indagini è stato dato in pasto alla stampa. Chiede pertanto ai membri della Giunta di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione. Come ha più ampiamente esposto nella memoria distribuita ai componenti, il reato che gli viene contestato è la corruzione, la quale si basa su tre assunti. Il primo consisterebbe nella sproporzione del prezzo d'acquisto del palazzo da *Propaganda Fide*; il secondo nell'illegittimità del finanziamento corrisposto dall'ARCUS al predetto organismo ecclesiale; il terzo nella sua collaborazione all'emanazione del decreto ministeriale che ha disposto il finanziamento.

Sul primo elemento, contesta che il prezzo corrisposto sia stato di favore. L'architetto Zampolini, nel cui interrogatorio è emersa la stima di 8 milioni di euro, non ha evidentemente tenuto conto della circostanza che si trattava di immobile occupato da locatari, in pessime condizioni e caratterizzato da una superficie il 42 per cento della quale è senza finestre. Data lettura di uno stralcio di una lettera del cardinale Sepe – dalla quale si evince il valore ridotto dello stabile – precisa che al catasto di Roma esso è classificato come popolare.

Sul secondo elemento, sottolinea che il finanziamento non era illegittimo. Sul terzo, deve precisare che la sua sottoscrizione era solo in qualità di ministro che

concedeva il concerto e non già come titolare del procedimento amministrativo. È noto al riguardo che il ministro che dà il concerto è in posizione secondaria, tanto più quando il provvedimento non riguarda solo un'iniziativa amministrativa specifica ma un elenco nutrito di finanziamenti. Del resto, la Corte dei conti ha invitato a dedurre non lui né il Ministro Buttiglione che chiedeva il concerto (e che non è oggetto di indagine penale), bensì soltanto i funzionari dell'ARCUS. Ribadisce di essere oggetto di persecuzione politica e ritiene che l'autorizzazione debba essere negata.

Pierluigi MANTINI (UdC), osservato preliminarmente che è ben possibile che questa fase iniziale del procedimento presenti delle aporie, rimarca che la Giunta si deve attenere al tema del *fumus persecutionis* e per la ricerca di tale elemento potrebbero non essere sufficienti gli elementi tutti di merito sinora esposti dall'ex Ministro. Chiarito che la sede debita per i suoi rilievi (di cui a prima vista non disconosce la sensatezza) sul valore del bene e sulla legittimità dell'atto emanato non è la Giunta ma è verosimilmente quella giudiziaria, gli chiede se sul punto specifico della persecuzione giudiziaria voglia offrire alla Giunta altri elementi.

Pietro LUNARDI (PdL) chiarisce che elemento comprovante il *fumus persecutionis* è da un lato l'inesattezza del riferimento a Balducci quale suo capo di gabinetto e, dall'altro, la pervicacia con cui l'autorità di Perugia ritiene radicata la sua competenza per connessione con riferimento alla posizione di Achille Toro.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) gli domanda se abbia già rassegnato all'autorità giudiziaria di Perugia le considerazioni appena svolte.

Pietro LUNARDI (PdL) risponde di no, avendo ritenuto doveroso e rispettoso delle competenze della Camera rimetterle prioritariamente ai suoi organi.

Marilena SAMPERI (PD) gli domanda se ritenga di illustrare ulteriori inesattezze oltre a quella relativa al ruolo formale di Balducci.

Pietro LUNARDI (PdL) espone che negli atti risulta che Anemone e Zampolini erano presenti al rogito. Si tratta di dati non veri, giacché Zampolini era presente nel luogo della stipula ma non nella medesima stanza ed era meramente pronto a intervenire, ove richiesto, su aspetti tecnici. Anemone invece aveva svolto dei lavori sullo stabile ben prima dell'acquisto da parte sua.

Federico PALOMBA (IdV) gli domanda se non trovi contraddizione tra l'asserita posizione di secondo piano del ministro che presta il concerto rispetto al ministro procedente e la documentazione agli atti. Questa reca alcune note dalle quali si evince, da un lato, che il cardinale Sepe si rivolse direttamente a lui per sollecitare il finanziamento; dall'altro, che il direttore generale del ministero da lui diretto provvede « per ordine » del ministro stesso.

Pietro LUNARDI (PdL) chiarisce che il cardinale Sepe inviò analoga nota al Ministro Buttiglione e che tutti i capi di gabinetto usano la formula « per ordine del ministro » in chiave stilistica.

*(Il deputato Pietro Lunardi si allontana dall'aula).*

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente e relatore*, rammentato che la Camera dei deputati deve deliberare sulla domanda in titolo entro 60 giorni dalla ricezione degli atti, rinvia il seguito dell'esame a una prossima seduta, che propone si tenga mercoledì 29 settembre 2010 alle ore 9.15, al termine della quale occorrerà pervenire a una proposta di merito.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), intervenendo anche a nome del rappresentante del gruppo PdL, concorda.

**La seduta termina alle 16.05.**

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	7
---	---

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 22 settembre 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14 alle 14.10.

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. C. 54 Realacci ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	8
ALLEGATO ( <i>Nuovo testo adottato come testo base</i> ) .....	9

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del vicepresidente della VIII Commissione, Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, il territorio e il mare, Roberto Menia.*

#### La seduta comincia alle 14.

##### Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. C. 54 Realacci.

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato il 25 giugno 2009.

Roberto TORTOLI, *presidente*, avverte che, in esito ai lavori del Comitato ristretto nominato per lo svolgimento dell'attività istruttoria sul provvedimento in esame, è stato elaborato un nuovo testo della proposta di legge n. 54 (*vedi allegato*).

Massimo VANNUCCI (PD), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del

relatore per la VIII Commissione, illustra sinteticamente il contenuto del nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto, proponendo che le Commissioni lo adottino come testo base.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di adottare – secondo quanto prospettato dai relatori – il nuovo testo della proposta di legge in titolo, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Le Commissioni deliberano, quindi, di adottare il nuovo testo della proposta di legge n. 54, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Roberto TORTOLI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo base testè adottato alla data del 25 ottobre 2010.

Le Commissioni concordano.

**La seduta termina alle 14.05.**



ALLEGATO

**Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (C. 54 Realacci).****NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE****ART. 1.***(Finalità).*

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, ha lo scopo di promuovere e di sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, di garantire l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni e contrastandone lo spopolamento, nonché di tutelarne e valorizzarne il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge favorisce, altresì, l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali, in modo da incentivare e da favorire anche l'afflusso turistico.

2. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori interventi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 3, nonché, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, alla definizione di interventi destinati alla realizzazione delle finalità della presente legge.

**ART. 2.***(Ambito di applicazione).*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, la presente legge si applica ai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi in una delle seguenti tipologie:

a) comuni collocati in aree territorialmente dissestate o in zone caratterizzate da situazioni di criticità dal punto di vista ambientale;

b) comuni in cui si registrano evidenti situazioni di marginalità economica o sociale, con particolare riguardo a quelli nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento effettuato nel 1981;

c) comuni caratterizzati da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;

d) comuni siti in zone, in prevalenza montane o rurali, caratterizzate da difficoltà di comunicazione ed estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni, ovvero il cui territorio è connotato da particolare ampiezza e dalla frammentazione dei centri abitati;

e) comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle

lettere a), b), c) o d), nei casi di cui alla presente lettera gli interventi previsti dalla presente legge sono riservati alle predette frazioni.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è definito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei comuni ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

3. L'elenco di cui al comma 3 è aggiornato ogni tre anni con le medesime procedure previste dallo stesso comma 3.

4. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

#### ART. 3.

*(Disposizioni concernenti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).*

1. Nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti non si applicano le seguenti disposizioni:

a) articolo 128, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

b) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

c) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2005.

2. Nei comuni di cui al comma 1, le funzioni di valutazione dei responsabili

degli uffici e dei servizi sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche a un organo monocratico interno o a un soggetto esterno all'ente, che le svolge in conformità ai criteri e ai parametri stabiliti dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. Al fine di favorire, nei comuni di cui al comma 1, il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio, può essere utilizzata, per l'attività di incasso e di trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze o con soggetti terzi, la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

4. I comuni di cui al comma 1, anche in associazione o partecipazione tra loro, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e per il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, per la salvaguardia e per il recupero dei beni di cui al primo periodo del presente comma nella disponibilità delle rappresentanze medesime. Le convenzioni possono essere finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro una quota non superiore al 20 per cento delle medesime risorse. A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi.

5. I comuni di cui al comma 1 possono acquisire al valore economico definito dall'ufficio tecnico erariale territorialmente

competente, o stipulare intese finalizzate al relativo recupero, le stazioni ferroviarie disabilite o le case cantoniere della società ANAS Spa, al fine di destinarle, anche ricorrendo all'istituto del comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e di salvaguardia del territorio, ovvero, anche d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per altre attività comunali.

6. Per favorire il riequilibrio anagrafico, il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche e le integrazioni necessarie affinché le nascite registrate, ai sensi del predetto articolo 30, comma 7, nel comune di residenza dei genitori o di uno di essi, siano considerate, ai soli fini statistici, come avvenute in quest'ultimo comune.

7. All'articolo 135, comma 4, lettera *d*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, dopo le parole: «alla salvaguardia dei paesaggi rurali» sono inserite le seguenti: « , del territorio dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti ».

#### ART. 4.

*(Attività e servizi).*

1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei comuni di cui all'articolo 2, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti e ai servizi postali, con le modalità previste dal presente articolo.

2. Per i fini di cui al comma 1, presso i comuni di cui all'articolo 2 possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, sociali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Le regioni e le province possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.

3. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento, nei comuni di cui all'articolo 2, di centri per la prestazione dei servizi di cui al comma 2, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.

#### ART. 5.

*(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali).*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può favorire, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, la promozione e la commercializzazione, eventualmente anche mediante un apposito portale telematico, dei prodotti agroalimentari tradizionali, che utilizzano in particolare prodotti primari tipici locali dei comuni di cui all'articolo 2, anche associati, di cui al decreto del direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 2000, e successive modificazioni.

2. I comuni di cui all'articolo 2 possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tipici o locali, preceduti dalla dicitura: « Territorio di produzione del ... » posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.

3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali, per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della fauna selvatica locale, nonché per il sostegno della promozione e della commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare, i comuni di cui all'articolo 2, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

## ART. 6.

*(Programmi di e-government).*

1. I progetti informatici riguardanti i comuni di cui all'articolo 2, in forma singola o associata, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti a legislazione vigente per la realizzazione dei programmi di e-government. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici dei centri multifunzionali di cui all'articolo 4, comma 2, e le iniziative che prevedono l'associazione nei Centri di servizio territoriali (CST).

2. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti i comuni di cui all'articolo 2, in forma singola o associata.

## ART. 7.

*(Servizi postali e programmazione televisiva pubblica).*

1. Il Ministero dello sviluppo economico può provvedere ad assicurare, me-

dante un'apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale, l'effettivo svolgimento del servizio postale universale nei comuni di cui all'articolo 2.

2. L'amministrazione comunale può altresì stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, e i pagamenti dei vaglia postali nonché le altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni e frazioni non servite dal servizio postale.

3. I comuni di cui all'articolo 2 possono affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa a Poste italiane Spa.

4. Il Ministero delle comunicazioni può provvedere, altresì, ad assicurare che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei comuni di cui all'articolo 2 e di garantire nei medesimi comuni un'adeguata copertura del servizio.

## ART. 8.

*(Istituti scolastici).*

1. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero della pubblica istruzione per finanziare il mantenimento in attività, in deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, degli istituti scolastici statali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 2, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. In ogni caso all'accorpamento non si procede per la scuola dell'infanzia

e nel caso in cui l'accorpamento determini un tempo di percorrenza tra l'istituto scolastico chiuso o accorpato e quello di nuova destinazione superiore a 20 minuti per la scuola secondaria di primo grado e a 15 minuti per la scuola primaria.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono cedere a titolo gratuito a istituzioni scolastiche insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 personal computer o altre apparecchiature informatiche, quando siano trascorsi almeno due anni dal loro acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione. Le cessioni sono effettuate prioritariamente in favore delle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane.

#### ART. 9.

*(Servizio idrico nei piccoli comuni).*

1. Le regioni possono prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei comuni di cui all'articolo 2 in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi.

2. All'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « 1.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « 3.000 abitanti ».

#### ART. 10.

*(Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni).*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato indice con proprio provvedimento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la lotteria ad estrazione istantanea denominata « Piccoli comuni » i cui utili confluiscono in un Fondo per l'incentiva-

zione della residenza nei piccoli comuni, destinato al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per l'accertamento degli utili di cui al comma 1 e per il loro riversamento al fondo di cui al presente articolo.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, in osservanza del Regolamento della Commissione dell'Unione europea n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Unione europea legge 379/5 del 28 dicembre 2006, sono destinate ai seguenti interventi da realizzare in favore dei comuni di cui all'articolo 2:

a) misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili relativamente agli immobili destinati ad attività economiche;

b) misure agevolative concernenti l'imposta di registro per l'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche;

c) incentivi e premi in favore dei residenti che intendono recuperare il patrimonio abitativo dei comuni di cui all'articolo 2 ovvero avviare in essi un'attività economica;

d) misure agevolative in favore della persona fisica o giuridica che acquista a qualsiasi titolo immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio.

3. Alla individuazione degli interventi da finanziare, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 1, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è inviato alle Camere per l'acquisizione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da acquisire entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine di

cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

ART. 11.

*(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni).*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2012, un fondo per la concessione di contributi statali destinati al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale nei comuni di cui all'articolo 2 e all'incentivazione dell'insediamento di nuove attività produttive e alla realizzazione di investimenti nei medesimi comuni.

2. All'individuazione delle tipologie degli interventi che possono essere finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, provvede a individuare gli interventi destinatari dei contributi.

4. Lo schema di decreto di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programmi « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 1 negli anni successivi al 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ART. 12.

*(Clausola di neutralità finanziaria).*

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 11, all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 13.

*(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).*

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 236 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	16
Sull'ordine dei lavori .....	19

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. C. 3572 Reguzzoni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	19
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	21
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali. Testo base C. 3351 Rossa e C. 197 Murgia ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	21
Sui lavori della Commissione .....	21

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province. Atto n. 240 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	22
---	----

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. Nuovo testo C. 2774 Barbieri (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	27
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	30
Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all'Italia. Nuovo testo C. 3472 Paolo Russo (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) ....	28
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	31
AVVERTENZA .....	29

##### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplifica-

zione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 236.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 settembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri la Commissione ha ascoltato in audizione i rappresentanti delle diverse associazioni di categoria interessate dal provvedimento e che il parere al Governo dovrà essere espresso, secondo quanto convenuto con il Governo stesso, entro giovedì 30 settembre.

Carlo NOLA (Pdl) rileva come i rappresentanti delle diverse associazioni di imprese produttrici e di utilizzatori di armi per usi sportivi ascoltate nella giornata di ieri abbiano manifestato l'impressione che lo schema di decreto in esame nasconda un intento punitivo nei loro confronti. Si tratta senza dubbio di un'impressione priva di fondamento e per questo invita il Governo a rivedere le disposizioni del provvedimento che determinano a carico dei destinatari appesantimenti burocratici non giustificati dalla finalità della direttiva europea, che è quella di incrementare la sicurezza pubblica e di limitare i rischi derivanti dall'uso illegale delle armi.

In particolare, ritiene necessario rivedere l'articolo 3, comma 1, lettera g) dello schema di decreto, che assoggetta l'attività di ricarica delle munizioni all'obbligo di acquisizione di uno specifico provvedimento abilitativo: premesso infatti che si tratta di un'attività che quasi tutti coloro che impiegano armi per usi sportivi compiono da sé, imporre l'acquisizione di una licenza per la ricarica di munizioni a soggetti che sono già in possesso di titoli abilitativi per l'uso delle armi e che hanno quindi comprovata dimestichezza con le

munizioni, appare non solo inutile, ma vessatorio; senza contare poi che la materia degli esplosivi non è oggetto della direttiva che il decreto legislativo è chiamato a recepire.

Richiamato quindi l'articolo 5, comma 1, lettera f), che vieta la sostituzione della parte, compresa la canna, su cui è apposta la marcatura, anche qualora inservibile per rottura o usura, fa presente che – come sa chiunque abbia una dimestichezza anche solo superficiale con le armi da fuoco – la canna è una parte normalmente soggetta ad usura e quindi bisognosa di sostituzione periodica; la sostituzione della canna è peraltro una pratica già regolamentata dalle normative vigenti al fine di assicurare la sicurezza dell'arma.

Quanto all'articolo 5, comma 1, lettera c), che impone di ridurre del 20 per cento le dimensioni degli strumenti riproducenti armi, comprese le scacciacani, e vieta l'utilizzo di metalli per le parti essenziali dei *soft-air*, fa presente che si tratta di disposizioni che, senza un'apprezzabile utilità in termini di incremento della sicurezza pubblica, minacciano di distruggere le imprese italiane che producono questo genere di merci, le quali sono destinate per la grande maggioranza all'esportazione: scacciacani ridotte del 20 per cento rispetto agli originali che imitano sarebbero infatti prive di interesse e il mercato si rivolgerebbe quindi a produttori di altri paesi; lo stesso dicasi per i *soft-air*, dal momento che sul mercato mondiale i più apprezzati e ricercati sono proprio quelli che contengono parti in metallo.

Un'altra disposizione che ritiene necessario rivedere è l'articolo 6, comma 7, che prevede che per i fucili da caccia in grado di incamerare le munizioni delle armi corte non si possano detenere più di duecento cartucce cariche.

Parimenti, occorre a suo avviso rivedere la previsione dell'obbligo di licenza per l'esercizio dell'attività di intermediario nel settore delle armi. Premesso che il testo inglese della direttiva parla di *broker*, ossia più propriamente «mediatore», e di *weapons*, ossia di armi militari, va detto



che non ha senso assoggettare all'obbligo di licenza anche il semplice rappresentante di commercio che propone o tratta la vendita di partite di armi per usi civili. Parimenti insensato, a suo avviso, è l'obbligo di licenza per il vettore che trasporti parti di arma.

Infine, ritiene necessario rivedere l'articolo 3, comma 1, lettera *i*), che prevede l'acquisizione della licenza del questore anche per i poligoni abilitati ai sensi della vigente normativa all'addestramento al tiro: si tratta infatti di poligoni la cui attività è già vigilata dal Ministero dell'interno e dal Ministero della difesa.

In conclusione, auspica che il relatore vorrà tenere conto di queste osservazioni nella formulazione della sua proposta di parere per il Governo.

Gabriele CIMADORO (IdV) si associa al deputato Nola, del quale condivide interamente le osservazioni.

Luciano ROSSI (Pdl) osserva innanzitutto che lo schema in esame demanda la disciplina di numerosi punti a successivi provvedimenti del Governo, attribuendo così a quest'ultimo, e quindi alle amministrazioni competenti, il potere di innovare, senza neanche il vincolo di criteri direttivi o principi stabiliti per legge, materie di grande rilievo per i cittadini e per la sicurezza pubblica. Si tratta in sostanza di un'ampia delegificazione che sottrae al controllo parlamentare e al contraddittorio con i cittadini, una larga parte della disciplina in materia di armi. Per limitare questo eccessivo potere del Governo, è necessario, a suo avviso, prevedere quanto meno che nella fase di formazione dei provvedimenti attuativi le amministrazioni competenti abbiano l'obbligo di confrontarsi con i rappresentanti del settore, dei tiratori e dei cacciatori, direttamente e attraverso i rappresentanti presenti negli organi consultivi.

Venendo quindi al merito delle norme proposte, premesso che le direttive comunitarie tendono ad unire l'Europa armonizzandone le normative, non si possono condividere quelle norme dello schema in

esame che non sono attuative di disposizioni contenute nella direttiva e che pertanto differenziano l'ordinamento italiano dagli altri: per esempio quelle che riguardano l'autorizzazione alla ricarica delle munizioni; il divieto delle armi corte calibro 9 x19 parabellum; la qualificazione dei caricatori come parti d'arma ai fini dell'obbligo di avviso per il trasporto; le armi a salve; i *soft-air*. Su queste disposizioni il relatore dovrebbe, a suo avviso, proporre un parere contrario.

Per quanto riguarda, in particolare, il divieto delle armi corte calibro 9 x 19 parabellum, osserva che esso non solo non è previsto dalla direttiva, ma produrrebbe una diversità dell'Italia rispetto al resto dell'Europa comunitaria, impedendo la libera circolazione di merci e tiratori. Tale norma non appare inoltre fondata nella delega legislativa, in violazione dell'articolo 76 della Costituzione.

Parimenti non prevista dalla direttiva comunitaria, che si occupa solo degli oggetti trasformabili in armi da fuoco, è la disciplina delle *soft-air*, che andrebbe pertanto espunta dal provvedimento.

Sono invece apprezzabili quelle norme che, sebbene non specificamente previste nella direttiva, possono contribuire all'armonizzazione delle legislazioni: è il caso, per esempio, delle norme sui laser da puntamento di classe 3A, che sono comunque accessori d'arma in quanto coadiuvano le mire metalliche nel puntamento.

Peraltro le norme contenute nella direttiva devono essere attuate tenendo presente la loro funzione e finalità. Per quanto riguarda la norma sull'autorizzazione dell'intermediario – o per meglio dire, del mediatore – di armi civili, previsto dalla direttiva e dal Protocollo ONU con la finalità di prevenire il traffico di armi, è stato detto nelle audizioni di ieri che la figura del *broker* è sconosciuta per le armi non militari, ed è vero. Non è peraltro impossibile che vi siano professionisti che operano l'intermediazione al fine di facilitare il trasferimento di armi non militari – in particolare pistole – per esempio destinate alle forze di polizia di

altri Paesi. La norma sull'intermediario ha pertanto una sua ragion d'essere, a condizione tuttavia di escludere dalla sua applicazione i rappresentanti delle aziende operanti nel settore e di precisare che il mediatore, come è disposto dal codice civile, non deve avere rapporti di dipendenza o di collaborazione con le parti. Non escludere i rappresentanti delle aziende significherebbe operare una restrizione della libertà dei cittadini e delle imprese che non potrebbe non risolversi in maggiori costi e diminuzione di competitività del sistema-Paese; tanto più che tale previsione non comporta alcun incremento della pubblica sicurezza, dal momento che le armi civili sono perfettamente tracciate dalla fabbricazione fino alla distruzione e i dati che le riguardano sono sempre disponibili alle forze dell'ordine.

Un altro punto su cui vale la pena di riflettere è quello della definizione di parte d'arma con riferimento alla distinzione tra semilavorato e parte. Occorre che sia stabilito con chiarezza che un semilavorato, a prescindere dalle lavorazioni meccaniche operate o da operare, è una parte inidonea ad essere utilizzata in un'arma, proprio perché non finita. Mancare di chiarezza su questo delicato punto rischia di determinare gravi conseguenze per le aziende, costrette a chiedere autorizzazioni per la movimentazione di alcuni milioni di pezzi l'anno e un corrispondente aggravio di lavoro per gli uffici amministrativi competenti.

Conclude auspicando che il relatore intenda formulare una proposta di parere concepita nell'ottica della rappresentanza dei cittadini e della difesa dei loro spazi di libertà.

Alessandro NACCARATO (PD) intende sottoporre al relatore alcuni elementi di riflessione che, a suo avviso, andrebbero tenuti in considerazione nella elaborazione del parere della Commissione.

Rileva come alla base della normativa comunitaria e, quindi, del provvedimento in esame vi siano le condivisibili esigenze di tutelare, da una parte, il principio di

libera circolazione e, dall'altra parte, la sicurezza pubblica ed una maggiore incolumità dei cittadini.

Al contempo, viene introdotto nell'ordinamento italiano il principio della tracciabilità applicato alle armi da fuoco, da accogliere positivamente. Ugualmente, alcune misure previste dallo schema di decreto in esame sono da considerare un importante passo in avanti verso una sempre maggiore tutela dell'incolumità pubblica. Tra queste, in particolare, la certificazione medica ogni sei anni per i detentori di armi e quella sulla non assunzione di sostanze stupefacenti e il non abuso di alcool.

Concorda inoltre sulla formulazione prevista nel testo per assicurare che chi detiene armi ne dia comunicazione al coniuge ed ai conviventi che abbiano raggiunto la maggiore età, così come la parte che riguarda le armi giocattolo.

Si sofferma, quindi, su due aspetti che a suo avviso necessitano di maggiori chiarimenti, anche alla luce di quanto emerso nel corso delle audizioni svolte nella seduta di ieri. In primo luogo, occorre evidenziare nel parere della Commissione il fatto che parte della delega è rimessa all'adozione di provvedimenti governativi di cui, oltretutto, non si specifica la natura e la procedura. Al contempo, occorre sottolineare l'opportunità di evitare procedure ed eccessi burocratici non previsti dalla direttiva comunitaria.

Raffaele VOLPI (LNP) evidenzia l'opportunità che sul provvedimento in esame la Commissione tenga conto di tutte le sensibilità espresse nel corso dell'audizione svolta nella seduta di ieri. Va infatti considerato che il settore delle armi costituisce, per un paese come l'Italia, un ambito importante di attività, che consente di dare molti posti di lavoro, soprattutto in alcune province come quella di Brescia.

Occorre pertanto evitare di introdurre nell'ordinamento italiano appesantimenti burocratici, che non siano direttamente previsti dalla normativa comunitaria, così da evitare di danneggiare un settore che

ha dimostrato una buona capacità di rimanere sul mercato nonostante la crisi economica internazionale.

Il rischio è che venga penalizzato il ruolo dell'Italia nell'esportazione di armi da fuoco in tutto il mondo.

Michele BORDO (PD) si sofferma sulle previsioni della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3, che introduce l'obbligo di licenza rilasciata dalla autorità di pubblica sicurezza per l'apertura o la gestione di campi di tiro o di poligoni privati. Per i poligoni rientranti tra quelli abilitati all'addestramento al tiro ai sensi della normativa vigente, è invece richiesta la licenza del questore.

Al riguardo, è necessario a suo avvio che si tengano distinti i campi di tiro che già sono sottoposti a specifici controlli rispetto a quelli privati.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, si riserva di presentare una proposta di parere nel corso della prossima seduta, tenendo conto di quanto emerso nelle audizioni svolte e di quanto evidenziato dai colleghi nella seduta odierna, oltre che di quanto già sottolineato nella proposta di parere elaborata dal relatore presso la 1<sup>o</sup> Commissione del Senato

Mario TASSONE (UdC) si riserva di intervenire dopo aver letto la proposta di parere che il relatore presenterà.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno e di passare ora all'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 3572 Reguzzoni (Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato), in modo da non trattenere oltre il sottosegretario

Viale, che deve raggiungere il Senato per altri impegni istituzionali.

La Commissione concorda.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.**

**C. 3572 Reguzzoni.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 settembre 2010.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che il disegno di legge in esame possa essere valutato in due modi, a seconda che lo si consideri come un primo passo in direzione della dispersione dei Ministeri e quindi della disgregazione delle funzioni di governo statali annunciata dalla Lega Nord Padania e rispetto alla quale il Capo dello Stato ha espresso preoccupazione ovvero come una proposta tendente alla razionalizzazione di alcune specifiche funzioni amministrative statali.

Nel primo caso, la sua valutazione del provvedimento sarebbe negativa, dal momento che, a suo avviso, le funzioni di governo statali non potrebbero essere disperse tra città diverse senza con questo minare l'unità dell'azione di governo, atteso che il Consiglio dei ministri è un organo collegiale, e quindi l'unità della

Repubblica. Nel secondo caso, invece, il provvedimento potrebbe essere valutato nel merito e forse anche condiviso. Non c'è infatti in linea di principio una ragione per la quale le sedi di tutte le pubbliche amministrazioni debbano essere nella capitale: vi sono Stati nei quali non è così ed anche in Italia è previsto che alcune autorità amministrative indipendenti abbiano sede fuori Roma, nello specifico si tratta dell'Autorità per l'Energia elettrica e il gas (Aeeg), che ha sede a Milano, e dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (Agcom), che ha sede a Napoli.

La scelta di stabilire la sede di un'amministrazione fuori della capitale va peraltro ponderata con attenzione, alla luce delle specifiche funzioni attribuite ad ogni singola amministrazione, per evitare effetti perversi sul bilancio pubblico: è evidente infatti che se un'amministrazione con sede decentrata deve per la natura dei compiti che le sono affidati intrattenere rapporti fitti con enti o amministrazioni site nella capitale, essa dovrà avere una sede secondaria a Roma e si saranno quindi raddoppiate le spese.

Ciò premesso, ritiene che, prima di procedere nell'esame della proposta di legge, si debba valutare se sussistano ragioni di carattere funzionale per le quali possa essere utile trasferire la sede delle due amministrazioni richiamate, la Consob e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. A tal fine ritiene che sarebbe senz'altro utile audire i presidenti delle due Autorità.

In generale, per quanto riguarda la Consob, il trasferimento della sua sede a Milano potrebbe non essere irragionevole, atteso che qui hanno sede i principali referenti della Consob, a cominciare dalla Borsa. Va però tenuto presente che l'operazione ha un costo, dal momento che le strutture e i dipendenti della Consob sono attualmente a Roma e andrebbero pertanto in qualche modo trasferiti.

Quanto invece all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si occupa della regolazione di un mercato che è nazionale ed anzi europeo e che ha come referenti imprese operanti su scala molto

grande, il suo trasferimento fuori della capitale potrebbe non essere vantaggioso sotto il profilo dell'efficienza, dal momento che questa efficienza dipende anche dalla possibilità di interloquire rapidamente con enti ed organismi, anche pubblici, che di fatto hanno sede a Roma.

In conclusione, ritiene che si possa essere favorevoli al principio del decentramento delle sedi, salvo però valutare caso per caso la utilità e convenienza funzionale di questo decentramento. Invita pertanto la relatrice a valutare separatamente il caso della Consob e quello dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, alla luce delle rispettive specificità.

Gianclaudio BRESSA (PD) concorda con la proposta formulata dalla collega Lanzillotta relativamente allo svolgimento di talune audizioni sulla proposta di legge in titolo. Tale provvedimento, infatti, può essere oggetto di approfondimento se viene depurato dalla propaganda politica che ha recentemente accompagnato il tema della delocalizzazione delle sedi istituzionali

Mario TASSONE (UdC) prende atto della richiesta di svolgere talune audizioni, testè formulata dalla collega Lanzillotta. Certamente la proposta di legge richiede un'ampia riflessione e potrebbe anche trovare una sua ragion d'essere per quanto riguarda un organismo come la Consob; tuttavia, occorre a suo avviso valutare l'opportunità di affrontare, in questa fase, il tema politico che essa pone, anche alla luce della recente proposta di delocalizzare le sedi dei ministeri.

Evidenzia come ci si trovi di fronte ad una proposta di legge che ha un sapore di strumentalizzazione. Ricorda che il suo gruppo ha espresso un orientamento contrario rispetto al tema del federalismo e la proposta di legge in esame fa parte di tale disegno politico.

Invita pertanto tutti i gruppi a svolgere una serena valutazione sulla proposta di legge in esame.

Raffaele VOLPI (LNP) valuta con favore l'apertura che ha colto nell'intervento

della collega Lanzillotta rispetto alla proposta di legge in esame. Chiede quindi alla relatrice di svolgere uno specifico approfondimento riguardo alla possibilità di trasferire da Roma eventualmente anche le sedi di altre amministrazioni, fermo restando che la Lega è dell'avviso che più enti pubblici potrebbero essere trasferiti.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta, sospesa alle 15.05, riprende alle 15.25.**

**Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.**

**C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 settembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali.**

**Testo base C. 3351 Rossa e C. 197 Murgia.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 settembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono pervenuti il nulla osta della V Commissione, il parere favorevole con condizione della VII Commissione, i pareri favorevoli della VIII e della X Commissione e il parere favorevole con un'osservazione della Commissione parlamentare per le

questioni regionali sul testo risultante dall'esame degli emendamenti. Preso quindi atto che il relatore non intende presentare nuovi emendamenti, propone di concludere l'esame del provvedimento in sede referente, conferendo il mandato al relatore, salvo poi verificare la sussistenza dei presupposti per la richiesta di trasferimento alla sede legislativa.

Gianclaudio BRESSA (PD) rileva che manca il tempo perché il provvedimento diventi legge entro il prossimo 9 ottobre, ma ritiene che sarebbe comunque significativo se entro tale data il provvedimento fosse approvato almeno dalla Camera dei deputati. Preannuncia pertanto che il suo gruppo è favorevole a chiedere il trasferimento alla sede legislativa.

Mario TASSONE (UdC) dichiara che anche il suo gruppo è favorevole al trasferimento alla sede legislativa.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) dichiara che anche il suo gruppo è favorevole al trasferimento alla sede legislativa.

Pierguido VANALLI (LNP) dichiara la contrarietà del suo gruppo al trasferimento alla sede legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Sui lavori della Commissione.**

Giuseppe CALDERISI (Pdl) sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione delle proposte di legge Piantetta C. 2375 (Istituzione della Commissione parlamentare per la tutela e la promozione dei diritti umani) e Di Virgilio

C. 3538 (Istituzione della Commissione parlamentare per la promozione e la tutela dei diritti umani) e della proposta di legge Gregorio Fontana C. 1320 (Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona).

Donato BRUNO, *presidente*, prende atto della richiesta, che sarà valutata dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province.**

**Atto n. 240.**

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame costituisce attuazione di previsioni recate dalla legge sul federalismo fiscale, n. 42 del 2009.

In particolare, l'oggetto dello schema di decreto si inserisce nel percorso di attuazione della delega prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 42 del 2009 per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e tende quindi ad assicurare autonomia finanziaria a comuni, province, città metropolitane e regioni.

Il preambolo del provvedimento richiama numerosi principi e criteri direttivi contenuti nella legge n. 42, la cui illustrazione appare preliminare ai fini dell'esame del testo.

La prima disposizione richiamata in premessa è l'articolo 2, comma 2, lettera *f*), della legge 42 del 2009 che prevede che i decreti legislativi di attuazione della delega: determinino il costo e il fabbisogno standard « quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica »; definiscano gli obiettivi di servizio « cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione ».

È richiamato poi l'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 42 del 2009 in base al quale i decreti legislativi dovranno definire le modalità per cui il finanziamento delle spese relative a comuni, province e città metropolitane riconducibili alle funzioni fondamentali – ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale – e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avvenga « in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard », da assicurare attraverso tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali e addizionali a tali tributi – la cui « manovrabilità » dovrà essere stabilita « tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce – nonché dal fondo perequativo.

Sono ulteriormente richiamati: l'articolo 13, comma 1, lettera *c*) e lettera *d*), della legge 42 del 2009 in tema, rispettivamente, di indicatori, finanziario e infrastrutturale, per la ripartizione dei fondi perequativi per gli enti locali, nonché di computo della c.d. spesa corrente standardizzata rilevante ai fini della ripartizione; l'articolo 21, comma 1, lettere *c*) e *d*), della legge 42 del 2009 ai sensi del quale in sede di prima applicazione, i decreti legislativi

recano norme transitorie per gli enti locali in tema riequilibrio finanziario per gli enti sotto dotati e di determinazione dei fondi perequativi degli enti locali; l'articolo 21, commi 2, 3 e 4, della legge 42 del 2009 in tema di individuazione provvisoria di funzioni degli enti locali da considerare in sede di prima applicazione della delega; l'articolo 22, comma 2, della legge 42 del 2009 in tema di interventi transitori di recupero di *deficit* infrastrutturale nelle aree sottoutilizzate.

Nonostante le disposizioni illustrate siano richiamate in premessa, va precisato però, preliminarmente, che non tutti i suddetti principi e criteri direttivi, come quelli in tema di obiettivi di servizio inerenti alle funzioni fondamentali degli enti locali o di livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate, trovano applicazione nel testo del provvedimento.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del provvedimento, chiarendo che esso è diretto a disciplinare la determinazione del fabbisogno standard per gli enti locali; ciò in vista di un progressivo superamento del criterio della spesa storica per il finanziamento integrale della spesa per funzioni fondamentali e livelli essenziali delle prestazioni da esse eventualmente implicate, in conformità al criterio di delega dell'articolo 2, comma 2, lettera *m*), punto 1), della legge n. 42 del 2009, peraltro non riportato nella premessa dello schema.

Il passaggio dal criterio della spesa storica a quello del riferimento a fabbisogni standard per il finanziamento delle funzioni fondamentali, nonché al criterio della « perequazione della capacità fiscale » per il finanziamento delle altre funzioni, segna l'abbandono del sistema di finanza derivata a vantaggio dell'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a comuni, province, città metropolitane e regioni.

Come chiarisce il comma 2 del medesimo articolo, ciò deve avvenire fermi restando i vincoli stabiliti con il patto di stabilità interno e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente.

L'articolo 2 individua le funzioni fondamentali determinate per i Comuni e le Province ai sensi dell'articolo 21 della legge di delega, che detta le norme transitorie in materia di finanziamento delle funzioni degli enti locali.

Si tratta di una disciplina provvisoria – come precisato dalla stessa disposizione in commento – in attesa dell'entrata in vigore della legge statale che individuerà in via stabile le funzioni fondamentali degli enti locali ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera *p*), della Costituzione.

Premesso che nell'attuale legislatura il Governo ha presentato un ampio disegno di legge – approvato in prima lettura dalla Camera (C. 3118) ed ora all'esame del Senato (S. 2259) – per modificare la disciplina degli enti locali e delegare il Governo all'adozione di una « Carta delle autonomie locali », in cui sono individuate le funzioni fondamentali degli enti locali, va ricordato che la definizione di tali funzioni è rilevante ai fini del federalismo fiscale.

Infatti, l'articolo 119, comma quarto, della Costituzione stabilisce che le risorse degli enti locali (e delle regioni) – ossia tributi ed entrate proprie, partecipazioni al gettito erariale e fondo perequativo – devono consentire il finanziamento integrale delle « funzioni pubbliche loro attribuite ».

L'individuazione di tali funzioni appare, pertanto, un passaggio necessario per la valutazione dell'entità delle risorse finanziarie da attribuire alle autonomie locali. Tanto che la legge n. 42 del 2009, all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), classifica le spese degli enti locali tra spese per funzioni fondamentali individuate dalla legislazione statale, spese relative alle altre funzioni, nonché spese finanziate con contributi speciali.

Delle prime si prevede l'integrale finanziamento, del quale è garanzia la determinazione del fabbisogno standard. Va ricordato, però, che l'articolo 21 della legge sul federalismo prevede una fase transitoria, di cinque anni, per il superamento definitivo del criterio della spesa

storica. A tal fine l'articolo 21, comma 1, lettera e), dispone che, finché non saranno in vigore le disposizioni concernenti le funzioni fondamentali, il finanziamento delle spese degli enti locali avvenga assumendo l'ipotesi che l'80 per cento delle spese sia considerato come riconducibile alle funzioni fondamentali e che il residuo 20 per cento si riferisca alle funzioni non fondamentali, finanziando tale 80 per cento con entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le partecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; finanziando invece il residuo 20 per cento con entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le partecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo. A questo scopo costituisce punto di riferimento, secondo l'articolo 21, comma 1, lettera e) n. 3 della legge 42, l'ultimo bilancio degli enti locali certificato a rendiconto.

Il comma 2 dell'articolo in commento prevede che nei decreti legislativi di attuazione siano provvisoriamente considerate, in sede di prima applicazione, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, basate sull'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento sui modelli contabili degli enti locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, recante il regolamento per l'approvazione dei modelli contabili degli enti locali. Il successivo comma 3 reca un elenco di funzioni fondamentali individuate in via provvisoria, tra le quali quelle generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge.

Alla luce delle disposizioni richiamate emergono alcuni rilievi in tema di funzioni fondamentali, sia sotto il profilo del coordinamento interno alla normativa già vigente, sia sotto il profilo del coordinamento tra questa e quella in esame.

Sotto il primo profilo, in primo luogo, si evidenzia che nello stesso articolo 21,

comma 3, della legge n. 42 del 2009, rispetto alle funzioni individuate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996 (e richiamate dal comma 2 dello stesso articolo) non risultano indicate, per i comuni, le funzioni relative a giustizia, cultura e beni culturali, settore sportivo e ricreativo, turismo, sviluppo economico, servizi produttivi (oltre alle funzioni concernenti edilizia residenziale pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico integrato, espressamente escluse); mentre, per le province, non sono indicate le funzioni relative a cultura e beni culturali, settore turistico, sportivo e ricreativo, settore sociale, sviluppo economico, relativamente ai servizi per l'agricoltura e per l'industria, il commercio e l'artigianato. Comunque si nota che il criterio della classificazione contabile scelto dalla legge n. 42 non evidenzia alcuna specificazione dei beni e dei servizi corrispondenti a ciascuna funzione.

In secondo luogo, va ricordato che, se il citato articolo 21, comma 2, fa riferimento all'articolazione di funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento sui modelli contabili degli enti locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, tuttavia, il criterio di delega dettato dalla lettera h) dell'articolo 2 della stessa legge 42 del 2009 prevede la riforma della contabilità degli enti locali da realizzare entro il termine stabilito per tutti i decreti da adottare sulla base della legge n. 42: l'adozione entro maggio 2011 di tale riforma potrebbe rendere superata la classificazione su cui si verrebbe a fondare la prima determinazione dei fabbisogni standard.

Sotto il secondo profilo, si nota che, rispetto all'elenco provvisorio delle funzioni fondamentali di cui alla legge n. 42, la disposizione in commento considera le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, sia dei comuni che delle province, nella misura piena, ossia senza il limite del 70 per cento delle spese come certificate nell'ultimo bilancio, previsto invece esplicitamente dall'articolo 21, comma 3 e 4 della legge n. 42.



Infine, occorre ricordare, come sopra già rilevato, che nel testo non sono definiti gli obiettivi di servizio, che pure potrebbero essere implicati da talune funzioni, obiettivi la cui determinazione costituisce un criterio di delega stabilito dall'articolo 2, lettera *f*) della legge 42 del 2009, ma non riscontrabile nel provvedimento in esame.

L'articolo 3 stabilisce i passaggi necessari – individuazione dei modelli organizzativi, analisi dei costi e individuazione di un modello di stima del fabbisogno – per giungere alla definizione dei fabbisogni standard, per ciascuna funzione fondamentale e per i relativi servizi.

In tali passaggi non vi è alcun accenno all'analisi dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente connessi all'esercizio delle funzioni fondamentali. Eppure, l'articolo 1, comma 2 dello schema di decreto in esame rapporta il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali anche ai «livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da essa implicate», evidenziando in tal modo la correlazione esistente – ai fini della definizione di fabbisogni standard – tra spesa e livello essenziale della prestazione.

L'articolo 4 indica la procedura di determinazione dei fabbisogni standard: la Società per gli studi di settore (SOSE Spa) – abilitata anche in base dell'Accordo siglato tra Ministero dell'economia, ANCI e UPI il 15 luglio scorso che le consente di avvalersi della collaborazione dell'Istituto per la finanza e l'economia locale – IFEL – dovrà definire una metodologia. Le metodologie predisposte dalla SOSE s.p.a. saranno sottoposte per l'approvazione alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, le cui determinazioni saranno successivamente recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

Alla base della scelta normativa recata da tale articolo vi è la consapevolezza dell'astrattezza della previsione di formule matematiche che, applicate a dimensioni locali, potrebbero portare a risultati non realistici. Conseguentemente, il testo in

esame compie una scelta di metodo che si rifà all'esperienza ultradecennale degli studi di settore, campo in cui la SOSE S.P.A. – società interamente pubblica – ha dimostrato, con l'attività svolta (gestisce e aggiorna circa 206 studi di settore che riguardano circa 3,5 milioni di contribuenti) di avere le capacità, i requisiti di imparzialità e le risorse tecnologiche e finanziarie necessarie per giungere alla determinazione dei fabbisogni standard nei tempi previsti.

Il governo dà a più riprese una motivazione per questa scelta, *in primis* nella relazione sul quadro generale di finanziamento degli enti locali, presentata dal Ministro dell'economia il 30 giugno 2010, in cui si accenna all'ipotesi di adottare, quale metodologia possibile per arrivare alla determinazione dei fabbisogni standard, la metodologia mutuata dai criteri di determinazione degli studi di settore. La relazione illustrativa dello schema in oggetto conferma la scelta, sottolineando che la metodologia applicata agli studi di settore si basa sulla condivisione di scelte tecniche, mediante confronto con gli esperti di settore e graduale miglioramento dell'efficienza degli enti locali; ciò, anche a fronte del fallimento dei precedenti tentativi legislativi e criteri di calcolo per il superamento della spesa storica messi in campo negli anni 90 (1995-1997).

Occorre peraltro rilevare che la previsione dell'articolo 4 in esame andrebbe valutata in relazione ai principi della norma di delega che sembra demandare direttamente ai decreti delegati la determinazione del costo e del fabbisogno standard. Inoltre, quanto ai criteri di determinazione dei fabbisogni standard indicati dalla lettera *a*) dell'articolo in esame – da considerare alla stregua dei criteri direttivi di delega forniti dall'articolo 2, comma 2, lettera *f*) della legge n. 42 del 2009 – si nota la mancanza di riferimenti inerenti all'analisi dei livelli delle prestazioni connesse all'esercizio delle funzioni fondamentali.

L'articolo 5, comma 1, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione da parte del

Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, l'adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo seguita e il fabbisogno *standard* per ciascun Comune e Provincia. Secondo il comma 2, il decreto è adottato una volta verificata l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato da parte della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Tali DPCM sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nei siti istituzionali di ogni ente locale. Il comma 2 dispone ulteriori forme di pubblicità, prevedendo che ciascun Comune e Provincia pubblichino adeguatamente i contenuti del DPCM sul proprio sito istituzionale e ne diano ulteriore comunicazione nel proprio bilancio secondo le forme previste.

Oltre a quanto rilevato nell'illustrazione dell'articolo 4, a proposito dell'esigenza di un approfondimento circa la corretta attuazione delega attraverso il rinvio ad un procedimento di determinazione dei fabbisogni anziché attraverso la quantificazione dei medesimi con decreto legislativo, occorre aggiungere che il rinvio per tale quantificazione a provvedimenti di rango inferiore rispetto ai decreti legislativi nel sistema delle fonti normative (quali il DPCM) realizza una *deminutio* della fonte disposta non dalla legge di delega, ma dal medesimo decreto delegato. Inoltre, lo schema di DPCM recante la nota metodologica e la conseguente puntuale determinazione dei fabbisogni di ciascun ente locale non sarebbe sottoposto ad alcun vaglio di natura parlamentare.

Pertanto, non essendo stabilito il termine finale di adozione del citato DPCM, la disposizione in esame dovrebbe essere valutata dal punto di vista del rispetto del termine di 24 mesi stabilito dalla delega per la sua attuazione.

L'articolo 6 delinea i tempi di avvio del periodo transitorio dedicato al progressivo superamento del criterio della spesa storica nel finanziamento degli enti locali e della sua sostituzione con il criterio dei fabbisogni *standard*. Tale disposizione corrisponde alle previsioni dell'articolo 2, comma 2, lettera *m*) della legge n. 42 del

2009, che prevede la gradualità del passaggio dal criterio della spesa storica a quello del fabbisogno *standard* e, alla lettera *e*), specificamente per gli enti locali, demanda al legislatore delegato la definizione di regole, tempi e modalità della fase transitoria per superare il criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese, a partire dal termine che verrà fissato dai decreti legislativi delegati.

La norma in esame — che si fonda sull'applicazione progressiva del criterio del fabbisogno *standard*, quale parametro di riferimento per il finanziamento degli enti locali, ad un numero sempre maggiore di funzioni fondamentali, consentendo una temporanea tra il criterio della spesa storica e quello del fabbisogno *standardizzato* per il finanziamento dei vari gruppi di funzioni fondamentali — indica l'anno 2012 quale avvio della fase transitoria di superamento del criterio della spesa storica; nel 2011 il criterio dei fabbisogni *standard* sarà determinato con riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali per i Comuni e le Province, quali definite all'articolo 2, comma 1, dello schema in esame con una gradualità tale da garantire l'entrata a regime nel corso del triennio successivo; nel 2012 tale criterio è determinato con riguardo ad almeno due terzi delle suddette funzioni, anche in questo caso con un'entrata a regime nell'arco del triennio successivo; infine, nel 2013, il criterio dei fabbisogni *standard* è determinato con riguardo a tutte le funzioni fondamentali, sempre con un processo di gradualità che, come nelle fasi precedenti, deve comunque assicurare l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.

La progressiva sostituzione del criterio della spesa storica in favore del fabbisogno *standard* dovrebbe inoltre comportare, secondo i principi del federalismo fiscale, una graduale sostituzione dei trasferimenti statali con entrate proprie.

La durata del meccanismo temporale delineato andrebbe valutata alla luce della previsione di un periodo quinquennale di

transizione contenuta nell'articolo 2, comma 2, lettera *m*) della legge n. 42 del 2009.

L'articolo 7, al comma 1, al fine di garantire continuità efficace al processo di efficientamento dei servizi locali, dispone che i fabbisogni *standard* vengano rideterminati – con le modalità previste dal decreto in esame – non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione. Il comma 2 prevede la trasmissione delle rideterminazioni periodiche dei fabbisogni standard alla istituenda Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, organo peraltro non richiamato dall'articolo 4 in sede di prima determinazione dei fabbisogni standard, in quanto le metodologie di individuazione dei fabbisogni standard predisposte dalla SOSE sono approvate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e non dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

L'articolo 8, comma 1, estende le modalità di individuazione dei fabbisogni standard previamente individuate, in quanto compatibili, alla determinazione dei fabbisogni standard delle Città metropolitane, una volta costituite, per le funzioni fondamentali stabilite dalla legge delega n. 42 del 2009. Il comma 2 dispone che Sose S.p.a. e l'IFEL provvedano alle attività previste nell'ambito delle rispettive risorse e stabilisce, al comma 3, l'entrata in vigore del testo il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con riferimento al comma 1, va sottolineata infine l'opportunità di correggere il richiamo normativo in esso contenuto, posto che le funzioni fondamentali delle città metropolitane sono disciplinate dal comma 6 dell'articolo 23, comma, lettera *e*) e *f*) e non dal comma 5 del medesimo articolo.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo.**

**Nuovo testo C. 2774 Barbieri.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Nunzia DE GIROLAMO (PdL), *relatore*, illustra il testo in esame, rilevando preliminarmente che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili, nel complesso, alla materia « promozione e organizzazione di attività culturali », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni.

Ricorda che la Corte costituzionale (sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004) ha evidenziato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia tra Stato e regioni.

Rileva, quindi, che agli articoli 2 e 3 appare opportuno prevedere che gli enti beneficiari dei contributi ivi previsti siano chiamati a trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sull'impiego dei contributi medesimi, analogamente a quanto previsto all'articolo 1, comma 3, per gli altri enti.

Evidenzia poi che all'articolo 4 non viene espressamente disciplinata la durata della carica dei componenti della commis-

sione scientifica dell'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia (ENTMI) nonché le modalità di nomina dei suddetti componenti una volta cessato il mandato dei componenti in carica.

Preannuncia quindi l'intenzione di presentare una proposta di parere favorevole con due osservazioni relativamente a quanto testé evidenziato riguardo agli articoli 2, 3 e 4.

Alessandro NACCARATO (PD) prospetta l'opportunità che la relatrice riformuli le osservazioni proposte come condizioni, affinché la Commissione di merito ne tenga conto attentamente.

Nunzia DE GIROLAMO (PdL), *relatore*, tenuto conto di quanto evidenziato dal collega Naccarato presenta una proposta di parere favorevole con due condizioni (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all'Italia.**

**Nuovo testo C. 3472 Paolo Russo.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, illustra il nuovo testo della proposta di legge in titolo, le cui disposizioni sono riconducibili, da una parte, alle materie « rapporti dello Stato con l'Unione europea » e « tutela della concorrenza », che le lettere *a)* ed *e)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e, dall'altra parte, alle materie « rapporti delle regioni con l'Unione europea », di competenza concorrente tra lo Stato e le

regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione e « agricoltura », di competenza residuale delle regioni.

Richiama, altresì, quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione, che stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, provvedono all'attuazione ed all'esecuzione degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Ricorda che il comma 1 dell'articolo 1 riconduce ad un unico piano di finanziamento i piani finanziari sulla cui base sono stati approvati in sede comunitaria i programmi di sviluppo rurale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed il programma di rete rurale nazionale per il periodo 2007-2013, il cui ammontare è costituito dalla somma delle dotazioni finanziarie dei predetti programmi.

Rileva quindi che l'articolo 15 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1698 del 20 settembre 2005 lascia agli Stati membri la facoltà di presentare un unico programma nazionale oppure un insieme di programmi regionali e che l'Italia ha optato per una programmazione a carattere regionale che consiste nella redazione, da parte di ciascuna regione e provincia autonoma, di un programma di sviluppo rurale (PSR), articolato in misure di intervento coerenti con il piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale (PSN), e che il piano finanziario regionale prevede il sostegno pubblico per ciascun PSR ed è composto da una quota impegnata sul bilancio dell'Unione europea, da una quota statale e da una quota regionale.

Sottolinea pertanto come vada preso atto, sotto il profilo del rispetto delle competenze costituzionalmente definite, che la previsione del comma 1 dell'articolo 1 non prevede un nuovo programma di sviluppo rurale né una rimodulazione delle risorse, facendo espressamente riferimento alla somma delle dotazioni finan-

ziarie dei programmi regionali già approvati e che si prefigge di consentire un impiego più celere della spesa delle somme già stanziare, così da evitare l'applicazione delle disposizioni comunitarie di cui al Regolamento (CE) n. 1290 del 2005, che prevedono il disimpegno automatico delle somme non utilizzate entro i due anni successivi all'iscrizione in bilancio delle stesse.

Evidenzia, in ogni modo, l'opportunità di prevedere un coinvolgimento degli organi comunitari nella definizione del piano di finanziamento unico, così da assicurare la piena compatibilità del meccanismo individuato dalla proposta di legge con il quadro comunitario di riferimento. Segnalata altresì l'opportunità di specificare espressamente nel testo la titolarità e la procedura di gestione del piano di finanziamento unico previsto dal comma 1 dell'articolo 1.

Rileva, infine, che il comma 2 dell'articolo 1 richiede il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il completamento della procedura ivi delineata, che prevede che nell'anno 2014, per il periodo successivo a quello attuale, le quote di cofinanziamento statale per la copertura delle dichiarazioni di spesa delle singole regioni, province autonome e della rete rurale nazionale siano individuate dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sulla base della capacità di spesa delle singole regioni nel periodo di programmazione precedente.

Presenta, in conclusione, una proposta di parere favorevole con un'osservazione che tenga conto di quanto testè evidenziato (*vedi allegato 2*).

Alessandro NACCARATO (PD) rileva che la materia in esame investe, come evidenziato anche dalla relatrice, competenze delle regioni di carattere concorrente e residuale. Ricorda altresì che l'Italia ha optato per una programmazione a carattere regionale che consiste nella redazione, da parte di ciascuna regione e provincia autonoma, di un programma di sviluppo rurale (PSR), articolato in misure

di intervento coerenti con il piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale (PSN).

Si chiede, dunque, se sia sufficiente a salvaguardare le competenze regionali l'osservazione formulata dalla relatrice sull'opportunità di specificare espressamente nel testo la titolarità e la procedura di gestione del piano di finanziamento unico previsto dal comma 1 dell'articolo 1.

In ogni modo, sarebbe a suo avviso opportuno formularla come condizione anziché come osservazione.

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, rileva che la previsione del comma 1 dell'articolo 1 non prevede un nuovo programma di sviluppo rurale né una rimodulazione delle risorse, facendo espressamente riferimento alla somma delle dotazioni finanziarie dei programmi regionali già approvati. Il comma 2, a sua volta, richiede l'intesa da raggiungere in sede di Conferenza Stato-regioni. Oltre a ciò, nel parere si evidenzia l'opportunità di prevedere un coinvolgimento degli organi comunitari nella definizione del piano di finanziamento unico.

Per tali ragioni, non ritiene necessario modificare la proposta di parere presentata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.50.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE CONSULTIVA

*Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.*

*Nuovo testo C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato ed abb.*

## ALLEGATO 1

**Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo (Nuovo testo C. 2774 Barbieri).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2774 Barbieri recante « Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo »,

rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia « promozione e organizzazione di attività culturali », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,

tenuto conto che la Corte Costituzionale (sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004) ha evidenziato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia tra Stato e regioni,

rilevato che agli articoli 2 e 3 appare necessario prevedere che gli enti beneficiari dei contributi ivi previsti siano chiamati a trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sul-

l'impiego dei contributi medesimi, analogamente a quanto previsto all'articolo 1, comma 3, per gli altri enti,

evidenziato che all'articolo 4 non viene espressamente disciplinata la durata della carica dei componenti della commissione scientifica dell'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia (ENTMI) nonché le modalità di nomina dei suddetti componenti una volta cessato il mandato dei componenti in carica,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) agli articoli 2 e 3, si stabilisca che gli enti beneficiari dei contributi ivi previsti siano chiamati a trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sull'impiego dei contributi medesimi, analogamente a quanto previsto all'articolo 1, comma 3, per gli altri enti;

2) all'articolo 4, occorre disciplinare espressamente la durata della carica dei componenti della commissione scientifica dell'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia (ENTMI), nonché le modalità di nomina dei suddetti componenti una volta cessato il mandato dei componenti in carica.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all'Italia (Nuovo testo C. 3472 Paolo Russo).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3472 Paolo Russo, recante « Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all'Italia »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, da una parte, alle materie « rapporti dello Stato con l'Unione europea » e « tutela della concorrenza », che le lettere *a)* ed *e)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e, dall'altra parte, alle materie « rapporti delle regioni con l'Unione europea », di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione e « agricoltura », di competenza residuale delle regioni,

richiamato, altresì, quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione, che stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, provvedono all'attuazione ed all'esecuzione degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza,

tenuto conto che il comma 1 dell'articolo 1 riconduce ad un unico piano di finanziamento i piani finanziari sulla cui

base sono stati approvati in sede comunitaria i programmi di sviluppo rurale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed il programma di rete rurale nazionale per il periodo 2007-2013, il cui ammontare è costituito dalla somma delle dotazioni finanziarie dei predetti programmi,

considerato che l'articolo 15 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1698 del 20 settembre 2005 lascia agli Stati membri la facoltà di presentare un unico programma nazionale oppure un insieme di programmi regionali e che l'Italia ha optato per una programmazione a carattere regionale che consiste nella redazione, da parte di ciascuna regione e provincia autonoma, di un programma di sviluppo rurale (PSR), articolato in misure di intervento coerenti con il piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale (PSN), e che il piano finanziario regionale prevede il sostegno pubblico per ciascun PSR ed è composto da una quota impegnata sul bilancio dell'Unione europea, da una quota statale e da una quota regionale,

preso pertanto atto, sotto il profilo del rispetto delle competenze costituzionalmente definite, che la previsione del comma 1 dell'articolo 1 non prevede un nuovo programma di sviluppo rurale né una rimodulazione delle risorse, facendo espressamente riferimento alla somma delle dotazioni finanziarie dei programmi regionali già approvati e che si prefigge di consentire un impiego più celere della spesa delle somme già stanziato, così da

evitare l'applicazione delle disposizioni comunitarie di cui al Regolamento (CE) n. 1290 del 2005, che prevedono il disimpegno automatico delle somme non utilizzate entro i due anni successivi all'iscrizione in bilancio delle stesse,

evidenziata, in ogni modo, l'opportunità di prevedere un coinvolgimento degli organi comunitari nella definizione del piano di finanziamento unico, così da assicurare la piena compatibilità del meccanismo individuato dalla proposta di legge con il quadro comunitario di riferimento,

segnalata altresì l'opportunità di specificare espressamente nel testo la titolarità e la procedura di gestione del piano di finanziamento unico previsto dal comma 1 dell'articolo 1,

rilevato che il comma 2 dell'articolo 1 richiede il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il completamento della procedura ivi delineata, che prevede che nell'anno 2014, per

il periodo successivo a quello attuale, le quote di cofinanziamento statale per la copertura delle dichiarazioni di spesa delle singole regioni, province autonome e della rete rurale nazionale siano individuate dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sulla base della capacità di spesa delle singole regioni nel periodo di programmazione precedente,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità specificare espressamente nel testo la titolarità e la procedura di gestione del piano di finanziamento unico previsto dal comma 1 dell'articolo 1 prevedendo altresì un coinvolgimento degli organi comunitari nella definizione del suddetto piano, così da assicurare la piena compatibilità del meccanismo individuato dalla proposta di legge con il quadro comunitario di riferimento.



## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini ..... 33

AVVERTENZA ..... 33

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 22 settembre 2010.*

**Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.  
C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 15.15.

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.*

*C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.*

*Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.*

*C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.*

*Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato.*

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro informale con una delegazione della Commissione Esteri del Consiglio grande e generale della Repubblica di San Marino ..... 34

#### INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 34

5-00158 Zacchera: Sulla situazione in Zimbabwe ..... 35

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ..... 37

5-00606 Zacchera: Sulle relazioni tra il Ruanda e l'Unione europea ..... 35

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ..... 39

5-03328 Ginefra: Sul ferimento di un cittadino italiano a Barcellona ..... 35

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ..... 41

5-03298 Renato Farina: Sulla detenzione di un dissidente cubano in regime di isolamento totale ..... 35

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ..... 42

5-03360 Burtone: Sulla carcerazione preventiva di un cittadino italiano a Belgrado ..... 35

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ..... 44

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 36

#### INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

*Mercoledì 22 settembre 2010.*

**Incontro informale con una delegazione della Commissione Esteri del Consiglio grande e generale della Repubblica di San Marino.**

L'incontro informale è stato svolto dalle 9.05 alle 10.25.

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. —*

*Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Variazione nella composizione della Commissione.**

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che, in seno alla Commissione, al deputato Alessandro Ruben, del gruppo Futuro e Libertà per l'Italia, subentra il deputato Aldo Di Biagio. Esprime quindi al collega che ha lasciato la Commissione un rin-

graziamiento per il suo contributo e rivolge un saluto di benvenuto al nuovo collega commissario.

**5-00158 Zacchera: Sulla situazione in Zimbabwe.**

Il sottosegretario Stefania Craxi risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco ZACCHERA (PdL) replicando, si dichiara molto soddisfatto per la risposta ricevuta, ringraziando il rappresentante del Governo. Coglie l'occasione per ribadire come in Zimbabwe si sia verificata un'esperienza di razzismo al contrario che costituisce un esempio di esito negativo della decolonizzazione poco noto a causa dell'imperante demagogia.

**5-00606 Zacchera: Sulle relazioni tra il Ruanda e l'Unione europea.**

Il sottosegretario Stefania Craxi risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco ZACCHERA (PdL) replicando, si dichiara molto soddisfatto per la risposta ricevuta, ringraziando il rappresentante del Governo. Rileva il miglioramento della situazione in Ruanda su cui comunque pesa l'eredità della guerra civile e del genocidio. Apprezza infine la recente iniziativa del sottosegretario Mantica.

**5-03328 Ginefra: Sul ferimento di un cittadino italiano a Barcellona.**

Il sottosegretario Stefania Craxi risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Dario GINEFRA (PD) replicando, ringrazia il sottosegretario Craxi per la ri-

sposta ricevuta sull'incresciosa vicenda che merita di essere seguita nei suoi sviluppi, continuando a garantire la massima assistenza alla famiglia coinvolta e chiedendo che le autorità spagnole rivolgano alla vittima le loro scuse ufficiali a prescindere dal procedimento giudiziario.

**5-03298 Renato Farina: Sulla detenzione di un dissidente cubano in regime di isolamento totale.**

Il sottosegretario Stefania Craxi risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Renato FARINA (PdL) replicando, si dichiara molto soddisfatto per la risposta ricevuta e ringrazia il rappresentante del Governo, auspicando che i mezzi di comunicazione si accorgano finalmente della gravità della situazione dei diritti umani a Cuba, dal momento che il benessere di un popolo risiede nella libertà e nella democrazia ancor prima che nelle risorse materiali. Ritiene che l'Italia stia partecipando con gli altri paesi europei ad un percorso politico che assicura il dialogo con Cuba senza alcuna concessione alla remissività. Ricorda che presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è in esame un progetto di risoluzione sulle violazioni dei diritti umani a Cuba. Conclude denunciando le condizioni di persecuzione e di segregazione in cui vive Reina Luisa Tamayo Danger, la madre del dissidente suicida Orlando Zapata, nonostante l'appello della Chiesa cattolica.

**5-03360 Burtone: Sulla carcerazione preventiva di un cittadino italiano a Belgrado.**

Il sottosegretario Stefania Craxi risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta ricevuta, ma si dichiara insoddisfatto a fronte di un caso giudiziario in cui viene meno il rispetto dei diritti umani. Pur nel rispetto delle competenze dell'ordinamento giudiziario, chiede al Governo un ulteriore intervento in ragione soprattutto dell'insussistenza del pericolo di fuga, dal momento

che il cittadino italiano detenuto ha moglie e figli che vivono in Serbia.

**La seduta termina alle 14.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

## ALLEGATO 1

**5-00158 Zacchera: Sulla situazione in Zimbabwe.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo italiano segue con la massima attenzione l'evoluzione della situazione nello Zimbabwe, contribuendo attivamente alle prese di posizione adottate in sede di Unione Europea.

Come noto, le elezioni del marzo 2008 hanno segnato la storica vittoria del candidato di opposizione Tsvangirai, *leader* del Movimento per il Cambiamento Democratico (MDC), con il 47 per cento dei voti contro il 43 per cento di Mugabe. Non essendo stata superata la soglia del 50 per cento, si è reso necessario il ballottaggio. Quello del giugno 2008 è stato però giudicato da tutti i Governi occidentali una farsa: in risposta alle intimidazioni promosse da Mugabe contro l'MDC, Tsvangirai si era infatti ritirato dalla competizione. Per sottolineare il disappunto per il modo in cui si era svolto il ballottaggio, il Ministro Frattini ha richiamato il nostro Ambasciatore per consultazioni.

Le pressioni della comunità internazionale e la mediazione dell'allora Presidente sudafricano, Mbeki, hanno indotto Mugabe ad accettare, nel settembre 2008, un accordo con l'opposizione. Nel febbraio 2009 è nato il Governo di unità nazionale, con Tsvangirai Premier e Mugabe Capo dello Stato. I rispettivi partiti – MDC e ZANU – hanno lo stesso numero di ministri. Nell'esecutivo c'è anche un terzo partito più piccolo, l'MDC-M, nato nel 2005 per scissione dall'MDC. Il *leader*, Mutambara, è vice Premier. In campo economico, il Governo di unità nazionale ha registrato alcuni risultati positivi. La liberalizzazione della valuta straniera con conseguente dollarizzazione dell'economia e la riduzione della spesa pubblica hanno

consentito la ripresa economica e il controllo dell'inflazione (dal 218 per cento del 2008 al 5 per cento nel 2009). Lo scorso febbraio, il Fondo Monetario Internazionale ha reintegrato lo Zimbabwe nei suoi diritti di voto.

A livello politico, i progressi appaiono, invece, insufficienti. In positivo, vanno registrati: l'avvio di una riforma costituzionale con il coinvolgimento della società civile che dovrebbe concludersi con nuove elezioni politiche e presidenziali, l'istituzione di tre Commissioni (in materia elettorale, sui media e sui diritti umani), l'autorizzazione ad operare concessa a fonti di stampa indipendenti, il proscioglimento definitivo di personaggi da tempo perseguitati, tra cui Roy Bennet, senatore e tesoriere dell'MDC, e Jestina Mukoko, attivista per le libertà civili.

Molte delle questioni legate all'attuazione dell'Accordo di Governo rimangono però irrisolte: la mancata riforma in senso democratico delle forze di sicurezza (che rispondono solo a Mugabe), l'uso propagandistico dei media di Stato, la mancata nomina dei Governatori provinciali in quota MDC, la permanenza del Governatore della Banca Centrale (uno dei principali responsabili della crisi economica), e del Procuratore Generale dello Stato (persecutore di parlamentari ed attivisti MDC). Le intimidazioni politiche del partito di Mugabe continuano e sono riprese le espropriazioni di appezzamenti di proprietari terrieri bianchi, in concomitanza con il varo della legge che impone la cessione del 51 per cento della proprietà di imprese da stranieri e da cittadini non neri a zimbabwani « autoctoni ».

Il nostro Governo ha quindi appoggiato la Decisione del Consiglio UE il 16 febbraio scorso di prorogare le misure restrittive: divieto di vendita di armi al Governo di Harare, divieto di ingresso e transito nel territorio UE per alcuni esponenti del partito di Mugabe, congelamento di loro beni e capitali. L'Italia rimane, tuttavia, aperta ad una possibile revisione delle attuali sanzioni, ove si registrassero concreti progressi sia nell'attuazione dell'Accordo di Governo sia in vista dell'organizzazione di libere elezioni a fine 2011 (così come avevamo appoggiato, nel giugno 2009, la riapertura del dialogo politico tra la UE ed Harare come segnale d'incoraggiamento). Il Governo italiano si è fatto inoltre latore a livello UE della necessità di mantenere uno stretto raccordo con l'Unione Africana e con la Comunità per lo sviluppo dei Paesi dell'Africa meridionale

(SADC), che ha incaricato il Presidente sudafricano Zuma di mediare fra Governo ed opposizione.

Rispetto all'emergenza del 2008 la situazione umanitaria nel Paese appare nettamente migliorata. Non si rende quindi necessaria una vera e propria missione umanitaria nello Zimbabwe. Permane comunque un nostro rilevante impegno. L'Italia, che siede nel gruppo dei maggiori donatori dello Zimbabwe, nel periodo 2008-2009 ha corrisposto aiuti per un importo complessivo pari a 3,55 milioni di euro (destinati prevalentemente ad assistenza medica e materiale sanitario, contrasto al colera, distribuzione di generi alimentari, aiuti agli sfollati interni e ai rifugiati nei Paesi limitrofi, miglioramento del coordinamento degli interventi umanitari).

## ALLEGATO 2

**5-00606 Zacchera: Sulle relazioni tra il Ruanda e l'Unione Europea.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'orrore del genocidio ha inferto al Ruanda una terribile ferita, che il Paese sta faticosamente tentando di rimarginare. La stessa vicenda menzionata nell'interrogazione è l'esempio di quanto difficile sia voltare pagina e giungere ad una memoria condivisa e pacificata dei tragici eventi degli anni '90. La Signora Kabuye, stretta collaboratrice del Presidente Kagame, era stata infatti arrestata in Germania su ordine di cattura internazionale emesso dalla magistratura francese per un presunto coinvolgimento nell'attentato che nel 1994 costò la vita all'allora Presidente ruandese e innescò la spirale della follia che ha generato il massacro di oltre 800 mila Tutsi e Hutu moderati.

L'allora Presidenza dell'Unione Europea, nel difendere l'azione intrapresa dalle Autorità tedesche, aveva ricordato l'obbligatorietà dell'esecuzione del mandato di arresto europeo e riaffermato la piena solidarietà di tutti gli Stati Membri nei confronti del Governo tedesco. L'Italia si è allineata alla posizione assunta dalla Presidenza UE. Ma si è anche impegnata affinché un atteggiamento eccessivamente rigido delle Istituzioni comunitarie non pregiudicasse le possibilità di dialogo con il Ruanda.

I mandati di cattura emessi contro diversi esponenti del governo ruandese hanno addirittura portato alla rottura delle relazioni diplomatiche tra Kigali e Parigi. Da parte sua, il governo ruandese ha imputato alla Francia di aver sostenuto le forze che avevano istigato il genocidio. L'ingresso, nel novembre 2009, del Ruanda nel Commonwealth (secondo Paese senza

un passato coloniale britannico a prendere tale decisione) è stato letto da alcuni come un ulteriore segnale di allentamento dei legami con la Francia.

Negli ultimi mesi, tuttavia, i rapporti franco ruandesi hanno registrato una distensione. La Signora Kabuye, che ha dimostrato massima collaborazione con la magistratura francese, è rientrata a Kigali lo scorso febbraio ed ha ripreso le sue funzioni. Sempre a febbraio, il Presidente Sarkozy si è recato in Ruanda per celebrare la riapertura delle relazioni diplomatiche bilaterali e ha ammesso gli errori di Parigi all'epoca del genocidio, soffermandosi in particolare sulla tardiva presa di coscienza della reale drammaticità della situazione e sulle carenze della risposta francese sotto il profilo sia dell'impegno, sia della durata della missione Turquoise. Da parte francese si è inoltre confermato l'impegno a perseguire le persone implicate nei fatti del 1994, sempre nel rispetto dell'indipendenza, dei tempi e delle procedure del sistema giudiziario. La Ministra degli Esteri ruandese ha riconosciuto al Presidente Sarkozy il merito di aver posto fine a quella che a Kigali veniva definita la «logica negazionista» adottata dalla Francia dopo il genocidio.

L'Italia, nel sostenere la piena pacificazione del Ruanda e il completamento del processo di transizione, ha naturalmente sempre operato per facilitare il dialogo tra l'Europa e il Ruanda. Le criticità del dopo genocidio sono oggetto di particolare attenzione da parte della UE che monitora e sostiene i progressi che il Paese sta realizzando. Ricordo che attraverso il 10° Fondo Europeo allo Sviluppo,

l'Unione ha stanziato a favore del Ruanda 290 milioni di euro per il periodo 2008-2013: il 60 per cento dei quali destinato a sanità, educazione e risorse idriche.

Il Sottosegretario Mantica ha visitato il Paese a fine agosto, cogliendo l'occasione per porgere le congratulazioni del Presidente del Consiglio a Paul Kagame per la sua rielezione a Presidente della Repubblica, il 9 agosto scorso. Kagame continua a godere di un ampio consenso fra la popolazione, che gli riconosce il merito di aver portato avanti il processo di normalizzazione nel Paese. Tuttavia, il clima teso che ha contraddistinto la fase immediata-

mente pre-elettorale, con alcuni episodi di violenza e di intimidazione politica a danno degli oppositori, ha causato non pochi rilievi da parte della Comunità Internazionale. L'Italia continua quindi a sostenere un maggior coinvolgimento nell'attività politica di tutte le componenti della società civile.

Si segnala, infine, che la Ministra degli Esteri ruandese ha accolto con interesse la proposta avanzata dal Sottosegretario Mantica di effettuare una Country presentation del Ruanda a Milano, al fine di incrementare gli scambi commerciali bilaterali.



## ALLEGATO 3

**5-03328 Ginefra: Sul ferimento di un cittadino italiano a Barcellona.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il 13 luglio scorso, dopo un primo contatto telefonico, il padre e la sorella del connazionale Nicola Tanno si sono recati al Consolato Generale di Barcellona per esporre i fatti occorsi al proprio congiunto durante i festeggiamenti per la vittoria della Spagna al mondiale e che l'On. Interrogante ha ben illustrato.

Intenzionati a sporgere denuncia contro la Polizia locale per l'accaduto, i familiari hanno chiesto i contatti del legale di fiducia del Consolato Generale, che hanno potuto incontrare nella serata dello stesso 13 luglio. Tuttavia, pur ringraziando per la pronta assistenza fornita, la famiglia Tanno ha poi deciso di affidarsi ad un legale differente da quello suggerito dal Consolato Generale.

Il 28 luglio il Consolato Generale è intervenuto formalmente presso il Tribunale di Barcellona e ha chiesto copia degli atti della denuncia. Tale richiesta è stata rinnovata il 3 agosto. In attesa del riscontro da parte del Tribunale, il Consolato Generale ha informalmente ottenuto dal legale del connazionale copia della denuncia presentata contro la Polizia locale per aver impartito l'ordine di « sparare proiettili di gomma in modo indiscriminato su

cittadini che stavano esercitando i propri diritti civili », e contro il poliziotto – di cui non si conoscono le generalità – accusato di aver ferito il Signor Tanno.

L'11 agosto il Signor Tanno, accompagnato dalla sorella, ha incontrato il Console a Barcellona e il personale incaricato di seguire il caso. Il connazionale, che appare in buone condizioni di salute, ha segnalato la sua permanenza nella città catalana, assistito dalla famiglia. Ciò gli consentirà di seguire da vicino gli sviluppi giudiziari derivanti dalla sua denuncia.

Il Consolato Generale ha confermato la piena disponibilità ad assistere il connazionale nei mesi a venire, sia in termini di possibili consulenze mediche o legali (attraverso i medici ed avvocati di fiducia del Consolato Generale), sia per ciò che concerne l'iter giudiziario.

Naturalmente, pur nel necessario rispetto dell'autonomia della magistratura catalana, il Ministero degli Esteri, tramite la Direzione Generale per gli italiani all'estero, continuerà a seguire con ogni opportuna attenzione, e in stretto raccordo con il Consolato Generale a Barcellona, la vicenda in questione.

## ALLEGATO 4

**5-03298 Renato Farina: Sulla detenzione di un dissidente cubano in regime di isolamento totale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Le Autorità de l'Avana, il 25 agosto scorso, hanno liberato il dissidente politico Juan Juan Almeida, figlio dell'ex vicepresidente cubano e storico membro della Rivoluzione castrista, e lo hanno autorizzato a lasciare l'isola. Ancora una volta, tale risultato scaturisce soprattutto dal dialogo portato avanti negli ultimi mesi tra il Governo e la Chiesa cattolica: un dialogo «tra cubani» che non si sta limitando soltanto alla situazione dei detenuti per reati d'opinione ma abbraccia, più in generale, le grandi problematiche che ancora affliggono il Paese.

Come è noto, il Governo di Cuba ha avviato nei mesi scorsi un processo teso a porre in libertà i detenuti per reati d'opinione tuttora rinchiusi nelle carceri cubane dopo la «primavera nera» del 2003. Restano naturalmente alcuni punti da chiarire e molte cose da fare. In primo luogo, si ritiene che la partenza per l'estero dei detenuti non debba costituire un obbligo per coloro che dissentono: semmai una possibilità, che viene offerta in alternativa a quella di tornare liberi e rimanere a vivere nel proprio Paese. Si auspica inoltre che il dialogo tra Governo e Chiesa cubana favorisca il cammino verso rapide ed ineludibili riforme che consentano alla popolazione cubana maggiori spazi di libertà da un punto di vista politico, ma anche economico.

Le recenti dichiarazioni di Fidel Castro circa la necessità di superare il modello finora vigente e le riforme annunciate da Raul per un maggiore impulso all'iniziativa privata sembrano andare in questa direzione.

Il Governo italiano – in coordinamento con i partner europei e nel rispetto della Posizione Comune definita fin dal 1996 e riesaminata ogni anno – ha profuso un grande impegno nell'adoperarsi per ottenere la fine delle persecuzioni e dei maltrattamenti da parte del regime comunista cubano nei confronti dei dissidenti politici e dei detenuti per reati di opinione.

Vorrei solo ricordare che il collega Sottosegretario Scotti ha avuto modo di incontrare nei mesi scorsi a Roma sia l'Ambasciatore cubano sia il Vice Ministro della cultura dell'isola di passaggio in Italia. Ad entrambi, su indicazione del Ministro Frattini, ha ribadito le aspettative del Governo e dell'Italia in materia di rispetto dei diritti umani ed in merito alla necessità di riforme che migliorino le condizioni di vita sull'isola. Ad entrambi ha espresso il fermo sostegno dell'Italia al dialogo tra Governo e Chiesa cubana, nella convinzione che risultati concreti in questo ambito avrebbero anche indotto il Signor Farinas a desistere dallo sciopero della fame, come poi è difatti avvenuto. Il Sottosegretario Scotti ha, infine, confermato la disponibilità dell'Italia a sostenere con misure concrete il processo in atto. Dopo le prime liberazioni e l'arrivo del primo gruppo di dissidenti cubani a Madrid, rinnoviamo la disponibilità dell'Italia a ricevere quegli oppositori che volessero scegliere il nostro Paese.

Le reazioni positive che gli ultimi avvenimenti hanno provocato negli Stati Uniti, in molti Paesi dell'Unione Europea e fra le fila della stessa dissidenza ci confortano nella nostra linea di sostegno at-

tivo al dialogo in corso. L'Italia continuerà a muoversi lungo questa direttrice, attraverso contatti ad ogni livello, a Roma, a L'Avana, a Washington, a Bruxelles e nelle altre capitali europee, nella convinzione

che la strada del dialogo – e non certo quella delle misure unilaterali e, quindi, controproducenti – rappresenti l'unico cammino percorribile per una pacifica e positiva transizione a Cuba.

ALLEGATO 5

**5-03360 Burtone: Sulla carcerazione preventiva di un cittadino italiano a Belgrado.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il connazionale Giovanni Accrogljanò, come ricorda l'On. Interrogante, è stato tratto in arresto il 29 ottobre 2009 ed incarcerato nel penitenziario di Belgrado, è sottoposto ad un procedimento penale per il reato di abuso d'ufficio relativo ad alcune forniture di arredi ospedalieri, con l'aggravante di associazione a delinquere.

Il Tribunale Superiore di Belgrado, che procede nei confronti del Signor Accrogljanò ed altri per i reati menzionati, con decisione del 6 luglio scorso, ha disposto la proroga della custodia cautelare in carcere fino alla ripresa del processo prevista per il 4 ottobre. In particolare, con riguardo al connazionale, il Tribunale ha ravvisato un pericolo di fuga in caso di interruzione della custodia.

Il Sottosegretario Mantica, in occasione della sua missione in Serbia il 28 aprile scorso, ha incontrato i familiari del connazionale e ha confermato loro il pieno interessamento del Governo italiano alla vicenda. L'Ambasciata a Belgrado ha provveduto ad effettuare regolari visite presso l'istituto di carcerazione preventiva del Tribunale Superiore di Belgrado.

All'inizio di agosto, a seguito di una richiesta presentata dall'Ambasciata con Nota Verbale, i familiari, accompagnati dal personale della Cancelleria consolare, hanno potuto incontrare il Signor Accrogljanò. Da ultimo, il connazionale è stato visitato l'11 settembre scorso dal Capo

della Cancelleria consolare, a seguito di una segnalazione effettuata dal padre circa le precarie condizioni di salute del figlio. In tale occasione, il detenuto ha dichiarato di non avere specifici problemi di salute, nonostante sia dimagrito.

Per quanto concerne l'iter giudiziario, l'Ambasciata a Belgrado, pur nel rispetto dell'autonomia della magistratura locale, ha sensibilizzato in varie occasioni le Autorità serbe affinché il processo a carico del signor Accrogljanò si svolga in maniera equa ed imparziale. Un passo in tal senso è stato, da ultimo, svolto dall'Ambasciata con una Nota Verbale dello scorso 24 agosto.

La famiglia Accrogljanò è stata costantemente tenuta al corrente, dalla Direzione Generale per gli italiani all'estero della Farnesina, di tutti i passi effettuati. Lo stesso Ministro Frattini, con comunicazione dello scorso 2 settembre, ha informato il padre del connazionale della situazione e degli interventi svolti sul piano diplomatico. Il Ministro ha segnalato al suo omologo serbo Jeremic, nel corso dell'incontro avuto a Roma lo scorso 14 settembre, l'attenzione con cui da parte italiana si segue il caso.

Il Ministero degli Esteri continuerà a monitorare con la massima cura la vicenda giudiziaria del nostro connazionale, in particolare in vista dell'udienza prevista il prossimo 4 ottobre.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	45
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436: esame del documento conclusivo ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	45

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 22 settembre 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente desti-**

**nati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436: esame del documento conclusivo.**

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Nuovo testo unificato C. 2184 e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	46
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Ulteriore nuovo testo C. 2424 e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	48
Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. Nuovo testo C. 2774 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ....	49
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	51
ERRATA CORRIGE .....	51

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

#### La seduta comincia alle 14.20.

**Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.**

**Nuovo testo unificato C. 2184 e abb.**

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe FALLICA (PdL), *relatore*, illustra il contenuto del nuovo testo unificato delle proposte C. 2184 e C. 2219, recanti disposizioni in materia di sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, rileva di non avere nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione degli oneri relativi all'istituzione del Fondo di cui all'articolo 2, tenuto conto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento. In merito all'istituzione di un comitato di gestione del Fondo, costituito da 10 componenti, prevista dall'articolo 6 del provvedimento, segnala di non avere nulla da osservare nel presupposto che, come indicato dalle norme, ai componenti non sia corrisposto alcun compenso né rimborso spese. Per quanto attiene alla possibilità di interrompere la realizzazione di opere per il trasporto urbano, prevista all'articolo 8, osserva che la norma è suscettibile di recare oneri, la cui quantificazione è demandata ad un decreto ministeriale. Rileva che tali oneri verrebbero coperti, stando alla disposizione di cui al secondo periodo del comma 1 di tale articolo, nel limite delle risorse già

stanziare per la realizzazione dell'opera. In proposito, osserva tuttavia che l'onere in questione non sembrerebbe riconducibile a un limite di spesa, con particolare riferimento agli obblighi di ristoro del soggetto aggiudicatario a seguito dell'interruzione dei lavori. Osserva, inoltre, che, poiché l'interruzione appare finalizzata alla realizzazione di varianti volte a consentire l'impiego di veicoli a idrogeno e a biocombustibili, il limite di spesa consistente nelle risorse già stanziare per la realizzazione dell'opera potrebbe presumibilmente rilevarsi non idoneo a garantire la copertura dell'opera finale — con l'incremento dei costi dovuti alla progettazione e alla realizzazione della variante — a meno di ipotizzare stanziamenti iniziali largamente eccedenti rispetto al fabbisogno necessario al completamento dell'opera originaria. Sul punto, ritiene quindi necessario acquisire il parere del Governo. Con riferimento all'articolo 8-bis, osserva che la norma non specifica le modalità di attuazione delle convenzioni tra regioni ed enti locali, da un lato, e imprese di produzione o di esercizio dei mezzi di trasporto, dall'altro. Sul punto ritiene quindi opportuno acquisire chiarimenti dal rappresentante del Governo. Rileva inoltre che, al fine di garantire la neutralità finanziaria della norma, la conclusione delle convenzioni dovrebbe assumere carattere facoltativo — diversamente da quanto pare desumersi dal tenore letterale della disposizione — per i soggetti pubblici interessati, affinché questi ultimi possano procedere alla stipula nel rispetto dei vincoli previsti dal patto di stabilità e comunque senza nuovi oneri.

Per quanto concerne l'articolo 9, recante la copertura finanziaria del provvedimento, con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007, ricorda che le relative risorse sono iscritte nel capitolo 2816 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale — secondo quanto risulta da una interrogazione effettuata al sistema informativo

della Ragioneria generale dello Stato — reca una disponibilità, per l'anno 2010, pari a circa 15 milioni di euro. A tale proposito, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se lo stesso rechi anche per gli anni 2011 e 2012 le necessarie disponibilità, e se l'utilizzo delle relative risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998, ricorda che le relative risorse sono iscritte nel capitolo 7236 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Segnala che tali risorse, delle quali è previsto l'utilizzo, hanno natura di conto capitale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di prevedere l'utilizzo delle suddette risorse per interventi quali quelli di cui all'articolo 2, che, almeno parzialmente, appaiono avere natura corrente. Considera tale chiarimento necessario al fine di evitare che si verifichi una dequalificazione della spesa vietata dalla vigente normativa contabile. Infine, segnala l'opportunità che il Governo chiarisca se le risorse relative all'autorizzazione di spesa richiamata siano disponibili anche nell'esercizio l'anno 2011 e se il loro utilizzo non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Con riferimento all'utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, segnala che lo stesso, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità. Con riferimento alla formulazione della norma, segnala che la stessa, prevedendo l'utilizzo del Fondo speciale nell'anno 2012, dovrebbe più correttamente fare riferimento alle proiezioni del Fondo stesso.

Il sottosegretario Luigi CASERO ritiene che sia necessario un ulteriore approfondimento e, pertanto, chiede di rinviare il

seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.**

**Ulteriore nuovo testo C. 2424 e abb.**

(Parere alla XI Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 settembre 2010.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, ricorda che, nella seduta del 15 settembre, l'esame del provvedimento è stato rinviato anche al fine di consentire ai commissari di prendere visione della relazione tecnica presentata. Sottolinea che, alla luce della richiamata relazione, pur sembrando risolte le incertezze relative alla quantificazione degli oneri recati dal provvedimento, permangono invece molti dubbi relativamente all'idoneità della copertura. Chiede in proposito quale sia l'avviso dei membri della Commissione.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che la relazione tecnica è chiara nell'indicare effetti negativi per la finanza pubblica e ritiene che, a questo punto, la scelta in ordine al reperimento delle risorse necessarie sia rimessa all'apprezzamento politico del Ministero dell'economia e delle finanze.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che, anche in assenza di specifiche riforme regolamentari, potrebbe ipotizzarsi l'istituzionalizzazione di una prassi volta a prevedere la consultazione, da parte delle Commissioni di merito, di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di verificare la presenza di adeguate coperture finanziarie per i prov-

vedimenti *in itinere*. A suo avviso, infatti, la preliminare consultazione delle strutture competenti a valutare l'impatto finanziario dei provvedimenti potrebbe contribuire a superare le difficoltà che si pongono in sede di esame delle proposte di legge di iniziativa parlamentare, le quali troppo spesso creano ingiustificate aspettative nei cittadini interessati alle misure da esse previste, per le quali non sono tuttavia stanziati le necessarie risorse finanziarie.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl) dichiara di condividere le osservazioni svolte dai colleghi intervenuti ed in particolare quelle dell'onorevole Borghesi, sottolineando che occorrerebbe evitare che le Commissioni di merito approvino testi che risultano scoperti in sede di esame presso la Commissione. Nel ritenere comune utile un ulteriore rinvio del provvedimento, sottolinea che dalla relazione tecnica emergono taluni elementi di chiarificazione. In proposito, richiama il parere contrario alla riduzione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di coprire gli oneri di cui all'articolo 7, in considerazione che tale riduzione comporterebbe l'ulteriore riduzione della voce «sentenze della Corte costituzionale IVA su TIA». Rileva inoltre che la medesima relazione formula precisi rilievi in ordine agli articoli 1, commi 2 e 9, e 5. Osserva che, in tali condizioni, il parere della Commissione difficilmente potrebbe essere favorevole.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea come sul provvedimento siano emersi rilevanti problemi di copertura. In considerazione anche dell'interesse della Commissione di merito sul medesimo, condivide l'opportunità di procedere ad un rinvio al fine di svolgere ulteriori approfondimenti, anche per valutare l'eventuale introduzione di modifiche, che risulterebbero in ogni caso di notevole entità, al provvedimento.

Renato CAMBURSANO (IdV) ritiene auspicabile l'individuazione di una solu-



zione che consenta l'ulteriore corso del provvedimento senza svilirne il contenuto, osservando tuttavia come le criticità evidenziate nella relazione tecnica con riferimento alla relativa copertura finanziaria sembrino difficilmente superabili.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo.**

**Nuovo testo C. 2774.**

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame dispone la concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. Segnala che il provvedimento, nel nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito, non è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, rileva di non avere nulla da osservare con riferimento agli articoli da 1 a 3, in materia di contributi alla cultura latina del medioevo, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento e tenuto conto che i finanziamenti sono configurati come meri contributi.

Per quanto concerne l'articolo 4, recante disposizioni concernenti l'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia, pur essendo il finanziamento all'ente configurato come contributo, rileva che andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti ad escludere che, per effetto delle norme in esame, possano determinarsi maggiori spese suscettibili di tradursi, sia pure indirettamente, in oneri per la finanza pubblica. Inoltre, al fine di

escludere oneri per la finanza pubblica, segnala che sarebbe opportuno acquisire un chiarimento in ordine al comma 4 dell'articolo 4, in base alla quale il Ministro per i beni e le attività culturali può nominare ulteriori componenti della commissione scientifica oltre a quelli già facenti parte del corrispondente organismo attualmente in carica. Con riferimento al comma 8 del medesimo articolo, che prevede che la partecipazione alle riunioni non costituisca titolo per la corresponsione di gettoni di presenza o di compensi di qualsiasi tipo, osserva che analoga esclusione non è prevista per i rimborsi spese. Anche a tale riguardo, rileva che andrebbe confermata l'esistenza delle risorse necessarie, escludendo comunque qualsivoglia onere a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 5, recante la copertura finanziaria del provvedimento, con riferimento all'utilizzo del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se lo stesso rechi le necessarie disponibilità. Con riferimento all'utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, segnala che lo stesso, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

Rileva, poi, di non avere nulla da osservare in merito all'articolo 6, nel presupposto che, per effetto della stipula delle convenzioni previste dall'articolo in esame, non si determinino aggravii di natura amministrativa ed operativa, suscettibili di tradursi in maggiori oneri a carico dei soggetti pubblici interessati.

Il sottosegretario Luigi CASERO comunica che la documentazione predisposta dal Ministero per i beni e le attività culturali è in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato e pertanto chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento sia opportuno non solo per fare chiarezza sui numeri, ma anche sugli effettivi destinatari del provvedimento. In proposito chiede che sia predisposta l'opportuna documentazione.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud) condivide la richiesta di rinvio formulata dal rappresentante del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.**

**Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, ricorda che la proposta di legge, già approvata dal Senato, reca disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Nell'osservare che il testo, risultante dall'unificazione di proposte di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica, ritiene in primo luogo necessario acquisire l'avviso del Governo sull'eventualità che l'attuazione delle disposizioni di cui in esame all'articolo 1, commi 2 e 3, comportino effetti finanziari a carico del Servizio sanitario nazionale. Segnala, infatti, che il comma 2 sembra attribuire – stando alla formulazione del testo – carattere obbligatorio alle politiche sociali ed economiche in esso indicate, mentre il comma 3 configura come diritto le prestazioni di cui al comma 3. Per quanto concerne l'articolo 5, recante as-

sistenza ai soggetti in stato vegetativo, con riferimento al comma 1, segnala che andrebbe chiarito se e in quale misura la classificazione dell'assistenza ai pazienti in stato vegetativo tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) sia suscettibile di determinare maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. Segnala, a tale proposito, che su una disposizione di analogo tenore la Commissione Bilancio del Senato, anche sulla base di una nota della Ragioneria generale dello Stato, aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. In merito all'articolo 7, comma 3, recante disposizioni in materia di collegio di medici, segnala che su una disposizione di contenuto analogo a quella in esame il Governo, nel corso del dibattito al Senato, ha evidenziato l'assenza di effetti finanziari dal momento che i componenti del collegio sono medici già operanti presso la struttura di ricovero. In proposito, ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo. Per quanto concerne l'articolo 9, in materia di istituzione del Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento, considera necessario acquisire dal Governo chiarimenti in merito alle modalità che si dovranno adottare per consentire l'attuazione delle disposizioni in esame nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali, previste dalla legislazione vigente. Anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, ritiene, in particolare, necessari tali chiarimenti con riferimento al comma 2, che prevede la formulazione delle dichiarazioni presso il medico di medicina generale, la loro registrazione in uffici dedicati presso le ASL e la loro trasmissione telematica al Registro a cura delle ASL medesime. Con riferimento, infine, all'istituzione del Registro, prevista dal comma 1 dell'articolo 9, segnala che il Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento ha evidenziato che per fare fronte agli oneri – definiti di modesto ammontare – derivanti dall'attuazione della disposi-

zione, ci si potrà avvalere, nell'ambito dei normali scambi istituzionali, del sistema operativo dell'Istituto superiore di sanità, presso il quale sono già stati istituiti registri analoghi nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale. Il Governo ha altresì precisato che tali sistemi operativi, pertanto, possono essere resi adattabili, sia in termini da *hardware* che di software, anche per il Registro in esame. Alla luce di tali elementi, non ha osservazioni da formulare in merito alle possibili implicazioni finanziarie dell'istituzione del registro.

Il sottosegretario di Stato Luigi CASERO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di consentire le opportune verifiche da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud) condivide la richiesta di rinvio formulata dal rappresentante del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 362 del 30 luglio 2010:

a pagina 48:

all'ottava riga della tabella, terza colonna, la cifra « 40.000 » è sostituita dalla seguente « 80.000 »;

a pagina 59:

alla diciassettesima riga della tabella, terza colonna, la cifra « 450.000 » è sostituita dalla seguente « 430.000 »;

alla ventottesima riga della tabella, terza colonna, la cifra « 450.000 » è sostituita dalla seguente « 430.000 »;

a pagina 60:

alla seconda riga della tabella, prima colonna, le parole: « Parrocchia di S. Antonio di Padova – Casola di Napoli (NA) » sono sostituite dalle seguenti: « Parrocchia Santissimo Salvatore e Sant'Andrea Apostolo – Casola di Napoli (NA) ».

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00383 Soglia: Garanzia fideiussoria richiesta ai concessionari del gioco « Bingo » ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i> ) .....	52
ALLEGATO 1 ( <i>Nuovo testo approvato della risoluzione</i> ) .....	57

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03430 Fluvi: Gettito del prelievo erariale unico sui proventi degli apparecchi di gioco automatici .....	53
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	59
5-03431 Bragantini: Applicazione della disciplina sull'installazione delle videolotterie in pubblici esercizi .....	54
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	61
5-03432 Barbato: Acquisizione di partecipazioni rilevanti nel capitale di Unicredit da parte della Banca centrale di Libia e della Libyan Investment Authority .....	54
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	63
Sull'ordine dei lavori .....	55

#### COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini .....	55
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	56
---	----

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Segretario generale del Comitato europeo dei regolatori dei valori mobiliari (CESR), Carlo Comporti, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di <i>rating</i> del credito (COM (2010) 289 definitivo) .....	56
---	----

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**7-00383 Soglia: Garanzia fideiussoria richiesta ai concessionari del gioco « Bingo ».**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 15 settembre scorso.

Gerardo SOGLIA (Pdl) anche alla luce del dibattito svolto in occasione della precedente seduta di discussione dell'atto di indirizzo, riformula il testo della propria risoluzione (*vedi allegato 1*), nel senso di impegnare il Governo, nell'ambito di prossime iniziative a carattere normativo volte a regolare in generale i giochi con vincite in denaro, a ridisciplinare per i concessionari del gioco « Bingo » la materia e l'importo della fideiussione.

Matteo BRAGANTINI (LNP) non condivide il contenuto della risoluzione, non ritenendo giusto intervenire oggi, sostanzialmente per tutelare gli interessi di una mezza dozzina di soggetti, dopo che, negli anni scorsi, molti concessionari del gioco « Bingo » sono stati costretti a chiudere l'attività a causa dell'impossibilità di reperire una nuova fideiussione, in sostituzione di quelle considerate dall'Amministrazione finanziaria non più idonee a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal rilascio delle concessioni.

Ritiene invece che, alla scadenza delle concessioni in essere, possa essere valutata la possibilità di intervenire su tale disciplina, apportando a questa modifiche che riguardino le nuove concessioni e, di conseguenza, l'intera platea dei concessionari, tra i quali non è opportuno creare ingiustificate discriminazioni.

Preannuncia, quindi, il voto contrario del proprio gruppo sulla risoluzione, nel testo riformulato.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI sottolinea come l'impegno contenuto nella risoluzione, come riformulata, sulla quale il Governo esprime una valutazione positiva, intenda lasciare aperta la possibilità di verificare se occorra modificare la normativa in tema di fideiussioni presentate all'Amministrazione finanziaria dai concessionari del « Bingo ».

Ricorda, peraltro, come l'atto di indirizzo in esame sia espressione della sensibilità dimostrata da alcuni parlamentari nei confronti dell'esigenza, rappresentata dall'associazione di categoria dei conces-

sionari, di rivedere il tema complessivo della disciplina e dell'ammontare delle fideiussioni.

Nel prendere atto dell'orientamento espresso dal gruppo della Lega e delle considerazioni svolte dal deputato Bragantini, rileva, quindi, come il dispositivo dell'atto di indirizzo risulti sostanzialmente neutro rispetto alle premesse dello stesso, dalle quali è possibile prescindere in questa sede, esprimendo infine la disponibilità dell'Esecutivo ad instaurare un confronto aperto sulla materia oggetto della risoluzione ed a valutare le indicazioni provenienti dal Parlamento.

La Commissione approva la risoluzione, come riformulata dal presentatore, che assume il n. 8-00090.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidente del presidente Gianfranco CONTE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti e Sonia Viale.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-03430 Fluvi: Gettito del prelievo erariale unico sui proventi degli apparecchi di gioco automatici.**

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alberto FLUVI (PD) ringrazia il Sottosegretario per l'ampia e articolata risposta, della quale si riserva di valutare in maniera più approfondita il contenuto.

**5-03431 Bragantini: Applicazione della disciplina sull'installazione delle videolotterie in pubblici esercizi.**

Matteo BRAGANTINI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), ribadendo inoltre la disponibilità del Governo a valutare, anche con riferimento alla materia oggetto dell'interrogazione, ogni contributo del Parlamento.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ringrazia il Sottosegretario per l'esauritiva risposta, della quale apprezza, in particolare, la precisazione secondo la quale gli apparecchi cosiddetti *videolotteries* possono essere installati soltanto in ambienti dedicati, vale a dire in locali destinati esclusivamente ad attività di gioco pubblico, separati ed indipendenti da quelli in cui sono esercitate, eventualmente, altre attività commerciali.

Sottolinea, peraltro, la necessità di un'apposita riflessione in merito all'opportunità di continuare a permettere che le sale giochi siano frequentate da ragazzi di ogni età, sia pure riservando ai soli maggiorenni la possibilità di accedere agli spazi in cui sono collocati i predetti apparecchi.

Auspica, inoltre, che si coaguli una volontà politica volta a restringere ulteriormente gli ambiti in cui possono essere installati i terminali per le videolotterie, in modo da rendere più semplice l'effettuazione dei necessari controlli da parte delle autorità competenti.

In proposito, confida nella sensibilità del Governo, che il gruppo della Lega sa essere molto attento all'esigenza di vigilare affinché le predette forme di gioco si svolgano in modo lecito e con modalità tali da garantire, al contempo, i diritti dei cittadini, gli interessi dell'Erario e le necessità di tutela dell'ordine pubblico.

**5-03432 Barbato: Acquisizione di partecipazioni rilevanti nel capitale di Unicredit da parte della Banca centrale di Libia e della Libyan Investment Authority.**

Francesco BARBATO (IdV) illustra la propria interrogazione, rilevando come le dimissioni rassegnate ieri dall'amministratore delegato di Unicredit rappresentino un elemento di ulteriore e preoccupante destabilizzazione del sistema bancario italiano, nell'ambito del quale Unicredit occupa una posizione di importanza primaria.

Manifesta, in proposito, la preoccupazione del proprio gruppo per quanto sta accadendo, in quanto è abbastanza evidente che il dottor Profumo non ha deciso autonomamente di rassegnare le dimissioni, ma vi è stato costretto da una serie di eventi, legati all'incremento delle partecipazioni libiche in Unicredit, i quali destano maggiore allarme in un momento in cui la Consob è ancora senza la guida di un presidente, mentre sembra che la Banca d'Italia, alla quale compete la vigilanza sugli intermediari bancari, non stia assolvendo appieno il proprio compito.

Chiede, quindi, al Sottosegretario una risposta esauritiva e non rituale, anche in considerazione del fatto che al dottor Profumo sarà certamente liquidata una buonuscita milionaria, in un momento di estrema difficoltà per tanti lavoratori, come testimoniato dalle manifestazioni indette dagli operai di Fincantieri, i quali, costretti a sopravvivere con un salario di soli 1.000 euro al mese, stanno protestando contro il piano industriale dell'azienda per il quadriennio 2010-2014.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei ter-

mini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), riservandosi di fornire ulteriori elementi, dopo avere promosso accertamenti e verifiche in merito alle considerazioni svolte nella seduta odierna dall'interrogante con riferimento agli avvenimenti delle ultime ore.

Francesco BARBATO (IdV) giudica ribisibili i riferimenti, contenuti nella risposta, all'indipendenza delle istituzioni bancarie libiche, essendo ben note quali siano la natura del regime libico e l'attitudine al rispetto delle regole degli altri Paesi del suo *leader*, Gheddafi, che si è consentito nel territorio italiano vere e proprie scorribande, senza che le istituzioni nazionali siano state in grado di opporsi a tale atteggiamento, a differenza di altri Paesi europei, come la Svizzera, che ha avuto la forza di arrestare uno dei figli dello stesso *leader* libico per la violazione delle proprie leggi.

Considera quindi inquietante il processo di « colonizzazione inversa » — che l'Italia dei Valori intende contrastare — intrapreso dalla Libia nei confronti del sistema economico italiano, processo il quale riprende in sostanza la politica di occupazione, parimente condannabile, attuata dal nostro Paese durante i primi decenni del secolo scorso nel territorio libico.

A tale riguardo, osserva come l'Italia si trovi schiacciata in una sorta di morsa, che vede agire, da una parte, la Libia e, dall'altra, le nuove cordate che fanno capo a soggetti tedeschi, le quali sono riuscite a estromettere da Unicredit un amministratore delegato che, sebbene abbia certamente compiuto degli errori, in molteplici occasioni ha dato prova di indipendenza dalla politica.

Teme quindi che l'allontanamento dal vertice di Unicredit del dottor Profumo costituisca il frutto dell'azione di poteri che hanno agito sotto la regia di Palazzo Chigi, sottolineando come tale ipotesi, ove dovesse trovare conferma, metterebbe seriamente in discussione l'autonomia delle

nostre istituzioni bancarie, che l'Italia dei Valori ha sempre considerato un bene prezioso da difendere.

Invita quindi il Governo, in evidente difficoltà a causa dei conflitti interni alla maggioranza, a non indulgere ulteriormente nell'attuale atteggiamento di inerzia nei confronti delle gravi problematiche del sistema economico e finanziario nazionale, badando invece agli interessi del Paese e mettendo quest'ultimo in condizione di reagire a tutte quelle forze che operano per destabilizzarlo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione dell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere prima alle riunioni del Comitato ristretto e dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, e, quindi, allo svolgimento dell'audizione informale del Segretario generale del Comitato europeo dei regolatori dei valori mobiliari (CESR) nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito.

#### La seduta termina alle 14.25.

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 22 settembre 2010.*

**Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.**

**C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 22 settembre 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 22 settembre 2010.*

Audizione del Segretario generale del Comitato europeo dei regolatori dei valori mobiliari (CESR), Carlo Comporti, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito (COM (2010) 289 definitivo)

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 16.10.



## ALLEGATO 1

**Risoluzione n. 7-00383 Soglia: Garanzia fideiussoria richiesta ai concessionari del gioco « Bingo »****NUOVO TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE**

La VI Commissione,

premesso che:

il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2000 n. 43, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per l'istituzione del gioco « Bingo » ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, prevede espressamente, all'articolo 9, comma 1, che: « il concessionario presta all'amministrazione finanziaria cauzione, a mezzo di fideiussione bancaria a prima richiesta o polizza assicurativa equivalente, di lire 1 miliardo (pari a euro 516.456,89) per ciascuna sala al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi »;

tale garanzia era originariamente finalizzata a garantire il pagamento del prelievo erariale sulle cartelle acquistate, nonché il rispetto degli obblighi organizzativi cui è tenuto il concessionario ai sensi della convenzione stipulata con l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, consistenti nell'installazione degli strumenti informatici e multimediali conformi alle specifiche tecniche definite dalla stessa AAMS, nel rispetto di una serie di caratteristiche strutturali della sala dove si svolge il gioco, nonché in una idonea presenza di personale;

la predetta garanzia, a distanza di circa dieci anni dall'attribuzione delle

concessioni, sembra tuttavia aver perso gran parte della sua ragion d'essere, atteso che i concessionari, per ottenere la concessione stessa, devono avere in gran parte già ottemperato ai predetti obblighi organizzativi, e tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 5 del già citato decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, essi sono tenuti a pagare in anticipo all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato il prelievo erariale su ciascuna cartella di gioco, salva la possibilità, introdotta in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2010, dal decreto direttoriale 8 ottobre 2009, di effettuare il versamento del prelievo entro sessanta giorni dal ritiro delle cartelle;

pertanto, la fideiussione appare, per lo più, destinata a garantire il pagamento, da parte dei concessionari, delle vincite in favore dei giocatori, che raggiungono tuttavia un ammontare molto più basso della garanzia richiesta, nonché, eventualmente, il pagamento differito delle cartelle;

il richiamato obbligo di fideiussione costituisce comunque un onere finanziario non secondario per i concessionari del gioco, e si è rivelato inoltre fonte di ulteriori difficoltà, nell'ipotesi, riscontrata concretamente dall'interrogazione n. 5-03256 Soglia, recentemente svolta presso la Commissione Finanze della Camera, in cui il soggetto fideiussore sia oggetto di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria;

in tale contesto, ed attese le difficoltà che alcuni concessionari incontrano nel reperire le predette garanzie fideiussorie, in considerazione della generale, scarsa propensione del sistema bancario ad erogare finanziamenti alle imprese nell'attuale scenario economico e finanziario, appare opportuno riconsiderare la materia, rimodulando il citato obbligo di garanzia, al fine di sollevare il più possibile i concessionari da un onere finanziario che rischia, in molti casi, di pre-

giudicarne la stessa sopravvivenza economica,

impegna il Governo

nell'ambito di prossime iniziative a carattere normativo volte a regolare in generale i giochi con vincite in denaro, a ridisciplinare per i concessionari del gioco « Bingo » la materia e l'importo della fideiussione.

(8-00090)

« Soglia ».

## ALLEGATO 2

**5-03430 Fluvi: Gettito del prelievo erariale unico sui proventi degli apparecchi di gioco automatici****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al documento di sindacato ispettivo in esame, si forniscono di seguito le osservazioni dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

L'interrogante evidenzia che i resoconti mensili relativi alla raccolta dei giochi gestiti da AAMS, con riferimento agli apparecchi cosiddetti NewSlot, riportano un « dato provvisorio » e lamenta che l'attuale Governo non abbia affrontato « le questioni relative all'affidabilità del sistema di versamento dell'imponibile basato sulla lettura dei volumi di denaro introdotto negli apparecchi da gioco e rilevato nella banca dati di SOGEI ».

Al riguardo si premette che sulla base di apposita normativa primaria, introdotta dalla legge finanziaria per il 2007, è stata prevista, attesa la natura tributaria del PREU, una modalità di riscossione basata su versamenti bimestrali, mediante acconti e versamenti a saldo, ed una determinazione dell'imposta dovuta per ciascun anno da effettuarsi entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Inoltre, detto sistema prevede che la liquidazione di ogni anno d'imposta avvenga entro il biennio successivo.

Quindi, esaurita la fase di prima attuazione relativa alla liquidazione del periodo 2004-2007, si procederà nell'anno in corso alla liquidazione per il 2008 e così a seguire.

Ciò posto, nel dettaglio, considerate le osservazioni dell'interrogante relative alla provvisorietà dei dati della raccolta di gioco pubblicati ogni mese, l'AAMS evidenzia quanto segue:

la determinazione della base imponibile e del relativo PREU dovuto non av-

viene mediante presentazione di dichiarazione da parte dei Concessionari ma mediante le comunicazioni telematiche, previste dal Decreto Direttoriale 23 aprile 2007 (sulla base della norma primaria su richiamata), delle somme giocate da ciascun apparecchio di gioco del cui nulla osta il concessionario stesso è titolare, come contabilizzate dai relativi contatori;

ai sensi del Decreto Direttoriale 12 aprile 2007, qualora non siano stati comunicati i dati dei contatori di taluni apparecchi di gioco, l'ammontare delle somme giocate è determinato sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

L'Amministrazione provvede, nel periodo contabile durante il quale è ripristinata la lettura dei predetti dati, al conguaglio tra quanto versato a titolo forfetario e quanto effettivamente dovuto.

Questa discrasia tra quanto effettivamente dovuto e quanto determinato inductivamente comporta che il dato mensile non possa essere che proposto come « dato provvisorio »; inoltre, deve tenersi presente che l'anno solare è suddiviso in sei periodi contabili ed ogni periodo contabile è formato da due mesi solari; i concessionari assolvono il PREU, dovuto per ciascun periodo contabile, mediante quattro versamenti: l'importo di ciascuno dei primi tre versamenti che il concessionario effettua per il singolo periodo contabile è determinato nella misura del 25 per cento dell'ammontare del PREU dovuto per il

penultimo periodo contabile precedente; il quarto versamento, da effettuarsi entro il giorno 22 del primo mese del periodo contabile successivo, è determinato come differenza tra il PREU dovuto per il periodo contabile e la somma dei primi tre versamenti effettuati per lo stesso periodo; con riferimento a ciascun anno solare, i concessionari effettuano il versamento del PREU, dovuto a titolo di saldo, entro il 16 marzo dell'anno successivo.

In definitiva, il fatto che il saldo avviene in un momento successivo alla scadenza di tali periodi, il dato della raccolta di gioco e del PREU non possa che essere proposto come provvisorio.

È, tuttavia, da evidenziare che tali scostamenti sono di lieve entità e la scelta di fornire mensilmente un « dato provvisorio » nasce dall'intento di offrire il dato secondo criteri di tempestività e di assoluta trasparenza ma, sicuramente, non è indice di inaffidabilità del sistema tributario predisposto in materia di PREU attraverso la legge finanziaria per il 2007 e dai decreti Direttoriali adottati nell'anno 2007 da AAMS.

Ad ogni buon fine, l'AAMS rappresenta, così come richiesto dall'interrogante, che alla scadenza del periodo contabile luglio-agosto 2010 le somme giocate ammontavano complessivamente a 20.307 milioni di euro ed il PREU a 2.547 milioni di euro.

L'Amministrazione autonoma evidenzia, altresì, che avvalendosi di procedure automatizzate, ai sensi del Decreto direttoriale 12 luglio 2007, procede a liquidare il PREU dovuto per ciascun anno solare e per i periodi contabili in cui lo stesso è suddiviso, sulla base dei dati correttamente trasmessi dal concessionario in applicazione del decreto 23 aprile 2007 e

controlla, per ciascun anno solare e per i periodi contabili in cui lo stesso è suddiviso, che il PREU liquidato sia stato versato dal concessionario nei termini e con le modalità individuati dall'articolo 6 del decreto 12 aprile 2007.

AAMS comunica che, come già accennato, ha ritualmente proceduto alla corretta liquidazione del Preu per gli anni dal 2004 al 2007, sulla base delle procedure di cui al Decreto direttoriale 12 luglio 2007: si sono positivamente concluse le attività di accertamento che hanno determinato l'imposta dovuta, per gli anni in riferimento, pari a 5.860 milioni di euro, ed il corrispondente versamento, evidenziando un saldo negativo pari a circa 181 milioni di euro che costituisce il 3,09 per cento dell'imposta complessivamente dovuta per gli anni in questione, dei quali parte è già stata versata e parte è stata regolarizzata tramite il ricorso alle ordinarie procedure di rateizzazione previste dalla disciplina tributaria.

Alla luce di quanto rappresentato, ad avviso di AAMS, appare sicuramente non solo affidabile la disciplina tributaria del PREU, ma anche efficaci le connesse attività di riscossione.

Quanto alla richiamata vicenda relativa al procedimento avviato dalla Corte dei Conti, come già più volte ribadito nelle sedi istituzionali, trattasi di vicenda che non ha alcun riferimento al PREU o a qualsivoglia presunta evasione fiscale; trattasi invece di applicazione di mere penali contrattuali relative a « livelli di servizio », che formano oggetto di specifici procedimenti giurisdizionali in corso, e comunque per importi diversi da quelli indicati nell'interrogazione in esame.

## ALLEGATO 3

**5-03431 Bragantini: Applicazione della disciplina sull'installazione delle videolotterie in pubblici esercizi****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante evidenzia che gli apparecchi VLT o Videolotteries possono essere installati esclusivamente negli « ambienti dedicati » elencati nel Decreto Direttoriale 22/01/2010, muniti della licenza ex articolo 88 del TULPS (approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773), ed in particolare fa riferimento ad « alcuni articoli apparsi recentemente sugli organi di stampa », secondo cui « la Questura di una provincia ligure ha concesso l'autorizzazione all'installazione dei terminali per le videolotteries ad un bar, in violazione delle norme in materia ».

Al riguardo, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, con nota prot. 2010/21055/Giochi/ADI del 16 giugno 2010, tra l'altro condivisa con il Ministero dell'interno e pubblicata sul proprio sito istituzionale, ha precisato che gli apparecchi VLT o Videolotteries possono essere installati esclusivamente negli « ambienti dedicati » elencati nel Decreto Direttoriale 22/01/2010, muniti della licenza ex articolo 88 del TULPS, ed ha indicato, altresì, che i soggetti interessati all'apertura di una sala nella quale installare apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*) del T.U.L.P.S., debbono presentare la richiesta dell'autorizzazione di polizia di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S. sulla base dell'esistenza di un rapporto contrattuale con uno dei dieci concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 del T.U.L.P.S.

Tuttavia, l'Amministrazione autonoma ha evidenziato che la licenza di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S. acquista efficacia esclusivamente quando, nel contempo, si è avuta anche l'autorizzazione all'installazione rilasciata dal competente Ufficio Regionale della stessa Amministrazione.

Nel caso di specie, il pubblico esercizio a cui fa riferimento l'interrogante è un locale diviso su due piani al cui piano inferiore è esercitata l'attività autorizzata di Bar e al cui piano superiore è situata la sala giochi il cui esercente è legato da specifico rapporto contrattuale con il Concessionario Lottomatica Videolot Rete s.p.a. e per la quale la Questura di Savona aveva già rilasciato la licenza ex articolo 88 del TULPS, qualificandola come « sala giochi » di cui alla lettera *d*) dell'articolo 9 del Decreto Direttoriale 22/01/2010.

L'accesso a tale pubblico esercizio al momento dei rilevamenti effettuati dall'ufficio Regionale competente avveniva da un unico ingresso.

L'Ufficio Regionale di AAMS, conformemente alle istruzioni operative diramate dalla Direzione Generale per i Giochi con Circolare Prot. n. 2010/29581/Giochi/ADI del 7 settembre 2010, ha subordinato l'efficacia dell'autorizzazione all'installazione delle VLT e conseguentemente della licenza ex articolo 88 del TULPS ad interventi di adeguamento degli ambienti in modo tale che la « sala giochi » e il Bar fossero dotati ciascuno di ingresso indipendente senza varchi di passaggio.

Per quanto attiene l'auspicio contenuto nella *question time* in esame circa l'opportunità di intervenire con un nuovo « provvedimento per chiarire ulteriormente gli ambiti in cui i terminali per le videolotteries possono essere installati », l'Amministrazione autonoma ha rappresentato che sono già da ritenersi esaustivi al riguardo i seguenti riferimenti normativi e di prassi —:

le disposizioni di cui al punto 2), della lettera 1), del comma 1, dell'articolo 12, del decreto-legge 39/2009, secondo cui

i videoterminali devono essere collocati in ambienti destinati esclusivamente ad attività di gioco pubblico;

le disposizioni dell'articolo 9, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del Decreto Direttoriale 22/01/2010 che tipizzano i luoghi di possibile installazione degli apparecchi VLT;

i chiarimenti relativi alle caratteristiche degli « ambienti dedicati » offerti con la Circolare Prot. n. 2010/29581/Giochi/ADI del 7 settembre 2010.

## ALLEGATO 4

**5-03432 Barbato: Acquisizione di partecipazioni rilevanti nel capitale di Unicredit da parte della Banca centrale di Libia e della Libyan Investment Authority****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'On. Barbato, in relazione alla partecipazione azionaria in Unicredit, chiede se sia stata data risposta, da parte delle Autorità Libiche, alla richiesta di informazioni, avanzata dalla Consob tramite l'Ambasciata d'Italia a Tripoli, per accertare la percentuale aggiornata di capitale detenuta dagli azionisti libici, i rapporti partecipativi sussistenti tra gli stessi, l'esistenza tra essi di accordi di voto, nonché in ordine alle modalità di assunzione delle decisioni circa l'esercizio del diritto di voto relativo alle partecipazioni detenute in Unicredit dalla Banca Centrale di Libia e dalla *Libyan Investment Authority* (LIA).

Al riguardo, non può non richiamarsi quanto riferito in questa stessa sede, in data 15 settembre 2010, in occasione della discussione dell'interrogazione a risposta immediata dell'On. Fugatti di analogo contenuto.

Conseguentemente, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato che la *Libyan Investment Authority* ha fornito risposta indicando di avere incrementato la propria partecipazione in Unicredit dal 2,075 per cento (ultimo dato comunicato ai sensi dell'articolo 120 del Tuf) al 2,59 per cento del capitale votante. Inoltre, la *Libyan Investment Authority* ha inviato il Modello 120, su richiesta della Consob – ancorché non obbligatorio ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria – che ha permesso di aggiornare la partecipazione e renderla nota al

mercato mediante la pubblicazione sul sito Consob e sul sistema informativo elettronico della società di gestione del mercato di borsa (NIS). Tale pubblicazione è avvenuta in data 20 settembre 2010.

In data 19 settembre 2010, anche la *Central Bank of Libya* ha risposto alla Consob, comunicando di essere un'istituzione indipendente regolata dalla legge bancaria libica e il cui *Board of Directors* – formato in maggioranza da membri indipendenti e non provenienti dal settore pubblico – ha la competenza esclusiva in relazione alle scelte di natura finanziaria all'interno della generale attività svolta dalla stessa. Ha precisato, inoltre, che nessuna parte terza, né governativa o altro, può intervenire nel processo decisionale della *Central Bank of Libya* e che essa è totalmente autonoma rispetto alla *Libyan Investment Authority*.

Inoltre, la *Central Bank of Libya* ha indicato di avere incrementato la propria partecipazione complessiva dal 4,613 per cento (ultimo dato comunicato ai sensi dell'articolo 120 del Tut) al 4,988 per cento del capitale votante di Unicredit.

Anche in tal caso, ancorché tale adempimento non sia prescritto dalla legge, la Consob ha provveduto a richiedere l'invio del Modello 120, al fine di poter aggiornare sul proprio sito la partecipazione detenuta dalla *Central Bank of Libya* ed è in attesa del modello richiesto.

La Consob ha soggiunto, infine, che gli elementi acquisiti e i documenti pervenuti sono, allo stato, oggetto di valutazione da parte degli Uffici della Commissione.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	64
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo. Nuovo testo C. 3351 Rossa (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	64
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	83

#### SEDE REFERENTE:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abbinate C. 591 Tassone, C. 1143 Ghizzoni, C. 1154 Barbieri, C. 1276 Grimoldi, C. 1397 Barbieri, C. 1578 Mario Pepe (PdL), C. 1828 Narducci, C. 1841 Grassi, C. 2218 Picierno, C. 2220 Fucci, C. 2250 Garagnani, C. 2330 Garavini, C. 2458 Fioroni, C. 2460 Goisis, C. 2726 Carlucci, C. 2748 La Loggia, C. 2841 Lorenzin e C. 3408 Anna Teresa Formisano ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	82

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

#### La seduta comincia alle 14.15.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che il deputato Luciano Ciocchetti ha cessato di far parte della Commissione.

**Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo.**

**Nuovo testo C. 3351 Rossa.**  
(Parere alla I Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo in titolo, rinviato nella seduta del 21 settembre 2010.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, propone di esprimere un parere favorevole con condizione (*vedi allegato*) che illustra.

Sabina ROSSA (PD) ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un'utile iniziativa del legislatore di sensibilizzare i cittadini sul tema della tutela dell'ambiente in un Paese come l'Italia esposto per diverse ragioni a questo tipo di rischi. Si conclude così un percorso di riconoscimento di tragedie che hanno colpito l'Italia, come il disastro della diga del Vajont ricordato dalla collega Goisis, favorendo l'individuazione di occasioni di riflessione non solo formale.



Preannuncia quindi, anche a nome del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizione, presentata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, università e ricerca, Giuseppe Pizza.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.**

**C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abbinate C. 591 Tassone, C. 1143 Ghizzoni, C. 1154 Barbieri, C. 1276 Grimoldi, C. 1397 Barbieri, C. 1578 Mario Pepe (PdL), C. 1828 Narducci, C. 1841 Grassi, C. 2218 Picierno, C. 2220 Fucci, C. 2250 Garagnani, C. 2330 Garavini, C. 2458 Fioroni, C. 2460 Goisis, C. 2726 Carlucci, C. 2748 La Loggia, C. 2841 Lorenzin e C. 3408 Anna Teresa Formisano.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 21 settembre 2010.

Manuela DI CENTA (PdL) ricorda che nella giornata di ieri ha incontrato degli studenti che si erano appena iscritti al primo anno di università e che erano desiderosi di sapere se la riforma prevista dal disegno di legge in esame sarà capace di far sì che l'università sia più trasparente e più capace di dare un livello qualitativo di insegnamento elevato a tutti gli studenti. Segnala, infatti, che è importante per uno studente che si iscrive al primo

anno di università sapere se l'università sarà in grado effettivamente di fornire una formazione idonea al suo ingresso nel mondo del lavoro. Ricorda che a tali studenti ha risposto che il disegno di legge in esame persegue proprio gli obiettivi citati ed è stato approvato attraverso il coinvolgimento di vari soggetti che interagiscono nel mondo dell'università. Si tratta di una riforma che è attesa da venti anni.

Rileva altresì che due anni fa il ministro Gelmini aveva illustrato le linee guida di riforma del sistema universitario, puntualmente riprese nella riforma in esame. Sottolinea inoltre che la riforma della *governance* e del reclutamento è fortemente ispirata ai principi di trasparenza e di imparzialità; inoltre è stata data la giusta importanza alla necessaria interazione delle università con il mondo esterno, attraverso la previsione di membri esterni all'interno dei consigli di amministrazione. È stato inoltre previsto un codice etico, che è alla base di un processo autentico di trasparenza nell'università. Evidenzia altresì che una forza trainante del provvedimento è rappresentata altresì dal giusto riconoscimento del merito di docenti, ricercatori, studenti e di tutti i soggetti che operano nel mondo universitario. A tal riguardo, segnala l'istituzione di un fondo speciale per promuovere l'eccellenza e il merito. Attraverso tale fondo si interviene per dare allo studente meritevole, che non ha a disposizione risorse economiche sufficienti, la possibilità di poter avere pari opportunità rispetto agli altri studenti. Ritiene peraltro che tra i requisiti da valutare nell'ambito dell'assegnazione delle risorse del fondo dovrebbero essere comprese anche le esperienze di vita, come ad esempio l'aver conquistato medaglie olimpiche. Allo stesso modo, ritiene che anche all'articolo 14, che pur considera importante, dovrebbe essere inserito tra i meriti per ottenere i crediti formativi, il fatto di essere diventato un campione olimpionico. Ricorda, a tal proposito, che nell'ambito della riforma della scuola secondaria si è prevista l'istituzione

del liceo sportivo e che una commissione ministeriale, di cui fa parte, sta portando a compimento tale progetto.

Conclude quindi ribadendo che gli obiettivi fondamentali della riforma sono quelli di aumentare la professionalità delle università, rendendole trasparenti e capaci di dialogare ad ogni livello. Dal punto di vista dell'assegnazione delle risorse, si stabilisce inoltre il principio in base al quale i finanziamenti non devono essere distribuiti a pioggia, ma solo agli atenei meritevoli, assicurando che chi non è capace di amministrare non può continuare a farlo e deve quindi essere sostituito.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) ritiene che il disegno di legge in esame abbia un problema di metodo essenziale: si vuole, infatti, approvare un testo significativo e importante in maniera troppo veloce, e senza avere la garanzia che eventuali pareri possano essere accolti. La logica della fretta, si sa, non aiuta certo la comprensione e un dibattito proficuo.

Valentina APREA, *presidente*, assicura che la Commissione svolgerà come sempre l'esame del provvedimento in maniera ampia ed adeguata.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), in premessa, ritiene che la riforma, comunque una svolta nel sistema universitario, doveva essere più coraggiosa: sarebbe stata sicuramente ben vista l'abolizione del valore legale della laurea e una maggiore integrazione con gli enti di ricerca. Tutto questo non è avvenuto ed è per tale ragione che prevede che prima o poi bisognerà riprenderla in mano e portarla a compimento. Il provvedimento all'esame della Commissione è sicuramente molto importante perché la riforma dell'università è necessaria; non si può negare che è anche una norma attesa e discussa anche nelle precedenti legislature. Rileva che fino ad oggi, grazie a scelte discutibili e onerose, si sono avuti esiti negativi per effetto di interventi normativi nel settore, quali la proliferazione di sedi e corsi, il disordine e l'inefficienza nella *governance*

del sistema universitario, un generale abbassamento di livello; senza dimenticare tuttavia il permanere di punte di eccellenza che hanno continuato a competere ad alto livello in campo internazionale. Sottolinea che la legge di riforma in discussione ha l'ambizione di porre rimedio a tutto ciò, ma così come è stata concepita non raggiunge lo scopo che si prefigge. Se da un lato è apprezzabile il tentativo di produrre una riforma di sistema, sono infatti ancora troppe le carenze da rilevare. Riconosce comunque al Ministro di aver evitato la strada dei decreti legge, introducendo alcuni principi condivisibili: una *governance* caratterizzata da autonomia e responsabilità; il reclutamento sottoposto a un vaglio di meritocrazia e di una valutazione fatta a livello nazionale; il tentativo di legare la carriera e la retribuzione dei docenti non ad automatismi, ma a produttività e qualità di lavoro; il tentativo di porre lo studente al centro del sistema anche attraverso l'istituzione di un Fondo per gli studenti meritevoli; la previsione di forme di fusione o federazione tra atenei; la previsione di legare le risorse a criteri di valutazione.

Tutto ciò premesso, sottolinea peraltro l'origine di tutte le critiche alla riforma universitaria in esame: la mancanza di risorse. Ci si poteva aspettare che nell'affrontare una riforma così impegnativa si decidesse di investire, prima di attuare qualsiasi taglio, perché ritiene che le riforme a costo zero non si possono attuare, tanto meno quando ci si trova di fronte a tagli molto pesanti. Ricorda che la legge 6 agosto 2008, n. 133 ha ridotto drasticamente le risorse finanziarie del sistema universitario: 63,5 milioni di euro per il 2009; 190 milioni di euro per il 2010; 316 milioni di euro per il 2011; 417 milioni di euro per il 2012; 455 milioni di euro per il 2013; si tratta di un totale di quasi 1.500 milioni di euro di riduzione in cinque anni, una media di 300 milioni di euro per anno. Sottolinea che si è passati dalla riduzione dell'ordine dell'1 per cento del 2009 ad una del 7,8 per cento fra il 2012 e il 2013; tutto questo applicato ad un

sistema sotto finanziato. Comparando i dati OCSE circa la spesa per studente, osserva che la spesa annuale per studente negli USA è pari a 24.370 dollari; in Inghilterra a 13.506 dollari; in Germania a 12.446 dollari; in Francia 10995 dollari, e che la media OCSE è di 11512 dollari, mentre in Italia è di 8026 dollari. In merito invece alla spesa pubblica annuale per studente, rileva che in USA è pari a 8400 dollari, in Inghilterra a 9400 dollari, in Francia di 9300 dollari, e che la media OCSE è pari a 8400 dollari, mentre in Italia è di 5400 dollari. Sottolinea quindi che le retribuzioni dei docenti sono tra le più basse; in particolare quelle dei ricercatori italiani, nei primi anni di attività, sono più basse del 30 -50 per cento di quelle degli altri paesi europei. Si parla di 1250 euro netti al mese per il salario d'ingresso di un ricercatore; ma anche dopo quindici anni di carriera un professore universitario guadagna relativamente poco, cioè non più di 40 mila euro all'anno, cioè il 22.6 per cento in meno della media OCSE.

Ricorda ancora che il sistema universitario è dato al collasso se non verranno erogate le risorse promesse dal Ministro Tremonti e questa è l'asserita ragione della fretta con cui bisogna approvare il provvedimento. Ritiene di poter tranquillamente affermare peraltro che il sistema è già al collasso a partire dal 2011 perché i tagli sono operativi da due anni e non consentono di affrontare in maniera positiva una riforma così articolata. In merito alle criticità che si possono rilevare, si riserva di puntualizzarle quando verranno presentati gli emendamenti, nella speranza che il Ministro accolga alcune obiezioni e corregga conseguentemente la proposta di legge. In relazione ai principi della riforma, la prima obiezione che muove è che non esiste un « modello » di Università, avendo preso come modelli sistemi universitari stranieri che non sempre rispecchiano la realtà italiana. Inoltre l'Università non è concepita come una comunità scientifica, il carattere pubblico delle università, fondamentale per la loro missione, non risulta garantito; come pure il prin-

cipio di partecipazione democratica che risulta impoverito, specie per quanto riguarda l'elezione del rettore. La riforma spinge quindi l'Università più verso un sistema formativo - per esempio ai dipartimenti si attribuiscono molti compiti didattici che prima appartenevano alle facoltà, che si vogliono depotenziare -, e non attribuisce alla ricerca un valore strategico. Per questo la ricerca è disancorata da un quadro generale. In altre parole, ritiene che manchi un quadro certo che definisca che tipo di università si vuole, con quali compiti, per quale tipo di società e per quale tipo di laureati. L'università delineata dalla riforma sembra essere infatti un soggetto amorfo, ora azienda - ad esempio un consiglio con elementi esterni oppure un direttore generale -, ora istituzione, con un senato accademico che si occupa solo della didattica. Ritiene quindi che questo sia un problema di tipo culturale che si sente di dover sottolineare adeguatamente.

Per quanto riguarda la *governance*, ritiene che sarebbe stato più opportuno disporre regole unitarie su autonomia e responsabilità, dando indicazioni sulla semplificazione degli organi di governo. Se l'autonomia deve caratterizzare il sistema universitario sarebbe stato auspicabile che il disegno di legge si fosse limitato a definire gli obiettivi di gestione, lasciando alle università le scelte organizzative ritenute più opportune alla luce dei rispettivi contesti economici e sociali di riferimento, ferma restando una puntuale valutazione dei risultati conseguiti. Ritiene evidente infatti che disciplinare per legge la composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, con rispettivi poteri, risulta fortemente lesiva dell'autonomia universitaria. Inoltre, per quanto riguarda la divisione dei compiti tra Consiglio di Amministrazione e Senato accademico, pur affermata, la stessa non è disciplinata chiaramente e vi sono ancora troppi elementi di confusione che andrebbero eliminati. Ritiene quindi che il fondo per il merito sia condivisibile come principio, ma prevede meccanismi di finanziamento

estremamente difficili da attuare. Concorde quindi sull'esigenza che vada rivisto lo strumento del diritto allo studio, in quanto superato dai fatti e dall'evoluzione della società. Se l'università va verso una premialità del merito, è necessario sostenere in maniera concreta, semplice ed efficace i meno abbienti per consentire a tutti eguali condizioni di partenza e per far valere davvero i più meritevoli. Ribadisce che tutto questo nel disegno di legge di riforma del Governo non è chiaro e deve essere affrontato più seriamente.

In merito all'efficienza del sistema universitario, ritiene positivo evitare il moltiplicarsi dei corsi, come previsto dall'articolo 5, ma ciò è condizionato dal funzionamento dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) che ancora non è operativa. Sarebbe opportuno immaginare una norma transitoria che affronti il problema e non condizioni l'efficienza del sistema universitario a organismi che ancora devono nascere. In relazione alla situazione del personale docente, poi, ritiene che l'introduzione della figura del ricercatore a tempo determinato – tre anni più tre – non si accompagni da uno sbocco certo o nella docenza universitaria o in altri settori del mondo produttivo. Il rischio è la creazione di altre forme intollerabili di precariato. Non ci sono proposte per i giovani, né proposte che favoriscano gli studiosi-ricercatori: sembra che lo sbocco debba essere solo verso la docenza; inoltre, la strada per definire le questioni sospese, come quella concernente gli attuali ricercatori confermati è rimessa alla discrezionale applicazione dei singoli atenei. Una ultima osservazione riserva infine ai docenti già in servizio che sono stati pesantemente colpiti dalla manovra finanziaria e che non hanno davanti un futuro chiaro e certo. Ritiene che la riforma sembri occuparsi soprattutto di chi deve entrare nell'università e molto meno di coloro che già sono in cattedra con diversi compiti e situazioni didattiche. Considera necessario un confronto anche su questo punto. Sulla mobilità dei docenti e il reclutamento, ribadisce d'altra parte

che è positivo un albo nazionale degli abilitati, concordando con la scelta di prevedere che il docente chiamato da un professore debba rispondere del proprio lavoro e del proprio impegno. Tuttavia occorre affrontare il problema di tutti i ricercatori che sono presso università, enti di ricerca o privati nel senso che hanno contratti, stipendi e carriere del tutto diversi. Se occorrono correttivi contro il baronato tuttavia non esiste una chiara disciplina della mobilità dei docenti tra le diverse sedi universitarie e ciò non favorisce gli scambi tra università, enti di ricerca e privati in modo strutturato. Rileva inoltre che non ci sono risorse esterne per agganciare una parte dei docenti con i risultati. È necessario ricostruire un modello di università che tenga conto delle peculiarità della tradizione e della storia universitaria del Paese, indicando elementi caratterizzanti tra i quali il fatto che l'Università deve combinare ricerca e didattica in modo da realizzare una didattica aggiornata ai livelli del sapere e della ricerca corrente, realizzando uno spazio sicuro per la ricerca di base.

Ritiene quindi che le università debbano costituire istituti di specializzazione e di formazione d'eccellenza post-dottorali per la formazione non solo di futuri docenti, ma anche per la formazione della futura classe dirigente del Paese. Gli atenei devono realizzare, al contempo, una forte sinergia tra il sistema formativo e il mondo produttivo in modo che ne tragano beneficio creando distretti per la formazione superiore. Ritiene necessario ricucire il rapporto con gli Enti di ricerca, anche favorendo lo scambio tra i due sistemi nella didattica e nei progetti di ricerca, orientando la selezione del personale docente in tempi certi, costituiti da un primo momento formativo e da un regolare accesso a una carriera. Le università devono favorire infine la mobilità degli studenti, rendendo flessibile l'offerta didattica e la mobilità dei docenti attraverso accordi interuniversitari e interistituzionali.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), pur giudicando necessaria una riforma dell'università, ritiene che il disegno di legge in esame non configuri una vera e propria riforma del settore, in quanto una riforma che voglia essere tale non può essere fatta senza un progetto unitario e senza le risorse necessarie. Ritiene, infatti, che una riforma non possa essere fatta senza un intervento dello Stato, come è avvenuto ad esempio negli Stati Uniti recentemente. Esprime inoltre la convinzione che con il disegno di legge in esame si voglia far passare una riforma solo con l'enunciazione di principi, che devono essere poi applicati in concreto. Per quel che riguarda le risorse, stigmatizza in particolare il fatto che le stesse non siano stanziare per l'attuazione della riforma, ma spesso giungano ai privati, come ad esempio nel caso dell'Istituto italiano di tecnologia. Segnala inoltre che la riforma della *governance* prevede che il consiglio di amministrazione « ribalti l'azione » del senato accademico, creando quindi una situazione per la quale soggetti esterni all'università possano, di fatto, influire sulle scelte della stessa, « aziendalizzando » il sapere. Sottolinea altresì che i cosiddetti « cervelli » italiani vanno aiutati a restare nel Paese; infatti grandissime intelligenze vanno all'estero piuttosto che restare in Italia proprio per la mancanza di prospettive. D'altronde, se le due figure più importanti del sistema universitario nazionale, i dottori di ricerca e i ricercatori, sono « precarizzati », non si può pretendere che i giovani italiani rimangano in Italia. Osserva quindi che l'autonomia dell'università è importante, ma che in realtà nel disegno di legge non si prevede una vera sfera autonoma per le università, dato che è previsto un forte controllo a livello centrale. A tal proposito, evidenzia che l'autonomia non è quella relativa alla gestione delle risorse, ma quella del sapere, del fare programmi innovativi e selezionare i giovani che frequentano l'università. Aggiunge inoltre che è importante assicurare determinati codici etici nelle università, richiamando il fenomeno del baronato e del nepotismo,

che rende meno credibile il processo di selezione.

Per quel che riguarda il diritto allo studio, considera invece giusto il principio che prevede la massima affluenza possibile degli studenti all'università, precisando peraltro che la selezione con test di ingresso costituisce un sistema che non migliora la qualità e la classe che si forma. Occorre senz'altro mettere dei « paletti » ben precisi, prevedendo più rigore per chi insegna e regole severe anche per chi frequenta; non è possibile ad esempio essere dieci anni fuori corso, facendo sì che l'università diventi un parcheggio per chi non ha lavoro. Evidenzia altresì che due punti fondamentali di una vera riforma universitaria sono la capacità dell'università di entrare in contatto con il sistema produttivo e la capacità delle università di dialogare tra loro. A tal proposito, segnala la recente esperienza delle università della Puglia, del Molise e della Basilicata, che hanno creato una sinergia tra loro che andrebbe senz'altro ripetuta in altre aree del Paese. Segnala inoltre l'importanza di potenziare attività pratiche, soprattutto in facoltà scientifiche come medicina, come dimostrato anche dai recenti episodi di cronaca relativi a eventi di malasanità. In conclusione, ritiene necessario abbattere le barriere ideologiche e considerare la complessità del sistema sui saperi e sulla cultura.

Walter TOCCI (PD) rileva che il provvedimento in esame, inizialmente presentato dal Governo, recava 170 norme che tenendo conto del rinvio a leggi delega arrivano a più di 500. Si tratta di un provvedimento sciagurato che con i dieci regolamenti necessari alla sua attuazione per ciascun ateneo determinerà una vera e propria alluvione normativa. Aggiunge che le procedure concorsuali risultano raddoppiate con la previsione di un livello nazionale ed uno locale, inoltre si crea un'inutile carrozzone burocratico per la gestione del diritto allo studio, come il CONSAC. Evidenzia quindi che il disegno di legge presentato dall'Esecutivo presenta tre profili di criticità principale, relativi

all'efficacia; al confronto internazionale; alla distanza tra le promesse e i fatti che si intendono realizzare. Sul piano dell'efficacia, rileva che se tutto dovesse trovare un'attuazione puntuale l'ingente produzione normativa conseguente all'entrata in vigore del provvedimento porterà comunque ad una paralisi del settore come già accaduto per il decreto 180. Sul piano del confronto con le altre realtà internazionali sottolinea poi che in altri Paesi europei si assiste ad importanti interventi di riforma dell'università, senza peraltro che vi siano state ingenti produzioni normative. Sotto il profilo della incoerenza del provvedimento rispetto agli obiettivi che si pone, aggiunge inoltre che se è condivisibile la scelta di introdurre maggior merito nell'università, il percorso delineato va in direzione opposta, impedendo un reale confronto tra gli atenei per l'introduzione di una normativa eccessiva.

Evidenzia quindi che anche il tema della valutazione appare criticabile visto che attualmente la valutazione dei risultati conseguiti e riferiti a dati vecchi di dieci anni. Se si aggiunge che richiederà ancora tempo l'entrata a regime dell'ANVUR, è evidente che si è perso inutilmente del tempo che si poteva utilizzare diversamente. Sarebbe stato possibile per esempio, nelle more di avvio dell'ANVUR, utilizzare organismi già esistenti come il CIVR e il CNSU, utilizzando le relative banche dati aggiornate. Ribadisce quindi che l'impianto della riforma è sbagliato, nel suo complesso, rilevando anche alcune ulteriori criticità specifiche. Pensa per esempio all'esagerato aumento del potere del Rettore, o al cosiddetto istituto del *tenure track*, che nell'esperienza anglosassone coniuga certezze e merito, mentre nella formulazione prevista dal Governo non dà alcuna garanzia di riconoscimento del merito. Inoltre rimane irrisolta la condizione di giovani ricercatori soggetti ad un vero e proprio « schiavismo intellettuale », visto che ricevono anche solo qualche centinaio di euro l'anno. Il Governo mortifica d'altra parte il ruolo dei ricercatori i quali invece rappresentano il bastione principale dell'organizzazione

della didattica. Considera d'altra parte la previsione del concorso nazionale un « pannicello caldo » che non potrà assicurare un'efficace selezione degli idonei, ma anzi raddoppierà i profili di criticità nella selezione dei docenti, con l'aggiunta dell'ulteriore procedura a livello locale.

Ribadisce quindi che il provvedimento in esame non affronta i veri problemi del settore che sono la ricerca e la didattica. In Italia sono esauriti fondi competitivi della ricerca idonei a favorire lo sviluppo del settore dal punto di vista meritocratico. Si è assistito invece nel corso degli anni, a partire dalla riforma Moratti, ad una proliferazione di corsi e all'apertura di università telematiche che sono fuori da ogni normativa e che dovrebbero essere assolutamente chiuse. È necessario inoltre introdurre un moderno sistema di accreditamento della didattica che invece ancora manca. Ritiene che la misura reale della crisi sia data dal numero elevato dei giovani migliori che oggi abbandonano il Paese per svolgere la propria attività in maniera eccellente nei migliori Centri di ricerca europea. Certo non sarà il provvedimento in esame a convincerli a tornare indietro.

Maria Letizia DE TORRE (PD) offre un breve contributo al dibattito, concentrandosi su uno degli aspetti della riforma, la presunta « visione di sistema » del disegno di legge del Ministro Gelmini. Sottolinea quindi l'interdipendenza delle università e del sistema di valutazione e miglioramento. In merito al primo punto, ritiene che, scorrendo il disegno di legge, è come se emergessero le quasi cento università una ad una e non, invece, un sistema universitario italiano « interindipendente », fatto cioè di singole, libere e autonome università che possono raggiungere la propria potenzialità solo in rete con le altre ed in rete con le realtà culturali, economiche e sociali, locali e nazionali del Paese. Ritiene certamente buona la tensione di tutto il disegno di legge di superare inefficienze e valorizzare eccellenze, ma la strada per farlo — quella usata con sempre maggiore convinzione e risultati

anche in economia, nel settore dei servizi e così via – non è più oggi la concorrenza, ma la cooperazione; seri e competenti processi partecipativi; la chiarezza degli obiettivi e dei ruoli, dell'autonomia dell'ateneo, del Ministero, delle Agenzie, della comunità locale, del Parlamento. Ritiene inoltre che razionalizzare le sedi universitarie, passare dal « sotto casa » all'università dell'alta ricerca e della dimensione internazionale, chiudendo gli atenei che hanno pessimi risultati o tagliando le risorse di quelli mediocri porterà, forse, una o due università ad entrare tra le prime cento del mondo, ma non all'eccellenza tutto il sistema universitario italiano.

Per raggiungere l'obiettivo di un'eccellenza diffusa, per offrire a tutti gli studenti ottimi percorsi universitari, magari attraverso una filiera di università costruita e curata, ritiene invece che occorra incentivare tutte le università a perseguire ciascuna la propria vocazione di ricerca o di formazione, di eccellenza internazionale o di supporto alle piccole e grandi eccellenze del territorio, operando in rete, cooperativamente. La possibilità prevista di « federarsi » va in questa direzione, ma ne è solo un aspetto che può porre in rete due o tre università, ma non questi atenei con il resto del sistema universitario. In tale direzione, osserva che anche la Conferenza dei Rettori – forse proprio perché il sistema è concorrenziale e non cooperativo e forse perché il Ministero non ha ancora svolto un ruolo di facilitatore di una tale cooperazione, ma si rivolge alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) per cercarne il consenso – non riesce ad essere il luogo in cui si conoscono, si incontrano e si potenziano le risorse intellettuali, le iniziative di ricerca e di didattica, le buone prassi verso lo sviluppo dei vari Atenei. Considera dunque che anche della necessità di creare questo snodo della rete il Parlamento dovrebbe farsi carico. Aggiunge inoltre che immettere ossigeno, fiducia, responsabilità e libertà nel sistema universitario italiano potrebbe sollecitare l'Università ad essere di nuovo un soggetto vivo per il Paese, che

possa aiutare l'Italia a ritrovare e rinnovare la propria cultura e il proprio sviluppo.

In merito al sistema di valutazione e di incentivazione, ritiene innanzitutto non adeguato usare lo strumento della delega al Governo per più motivi: le università, sono « libere università » – e di ciò l'Italia è custode delle origini e di una grande storia –, devono cioè essere luoghi di libero pensiero, di libera ricerca della verità. Libere certamente nel confine del rispetto delle persone, delle comunità, delle civiltà. Ritiene quindi che non possa che vigilare su di loro, quindi, chi rappresenta l'intera comunità politica, ma certo non può e non deve essere la vigilanza di « una parte ». Spetta, dunque, al Parlamento e non al Governo la responsabilità e la titolarità prima della valutazione. Il Parlamento, quindi, non può abdicare a questo ruolo, che lo deve vedere vigilare sullo stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i cui compiti devono essere maggiormente messi a fuoco sia verso ogni università, sia verso l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) che ritiene dovrebbe rispondere al Parlamento e non al Ministero. A chi obiettasse a queste osservazioni la tesi che costruire il sistema di valutazione è complesso ed è questa la ragione della delega al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, crede sarebbe facile far notare che i sistemi di valutazione hanno ormai una storia nel mondo e il Parlamento avrebbe tutti gli strumenti per mettere in legge un completo sistema di valutazione. Nel disegno di legge in esame, invece, non sono date neppure chiare e sufficienti indicazioni al Governo per come costruirlo. Suggerisce, pertanto, che si emendi il disegno di legge, almeno richiedendo un « rendiconto annuale » per il Parlamento nel quale, con parametri internazionali, la collaborazione dell'ANVUR, la presenza di eminenti esperti o riconosciute realtà internazionali, si metta a fuoco tutto il sistema universitario, compreso il ruolo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'adeguata-

tezza e l'efficacia delle risorse, il lavoro dell'agenzia di valutazione, la capacità di rete e di relazioni internazionali e locali degli Atenei. Allo stesso modo, andrebbe osservata l'inopportunità di agire con delega per il diritto allo studio, almeno per due motivi: ci si trova in una fase in cui il diritto allo studio va ripensato in chiave attuale e come altri colleghi hanno già fatto notare deve essere il Parlamento a dare indirizzi; inoltre, ci si trova in fase di riassetto del Paese in chiave « federalista », di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Ritiene quindi che in ordine al diritto allo studio le città e le regioni abbiano grande ruolo e il Parlamento non possa abdicare al suo ruolo di armonizzare i diversi compiti secondo le competenze fissate dal Titolo V della Costituzione e secondo le giuste aspirazioni delle comunità locali verso i propri giovani.

Giovanni Battista BACHELET (PD) rileva innanzitutto che in occasione dell'intervento della ministra non è stata data la possibilità ai deputati di interloquire, con un metodo che ancora una volta non è parso rispettoso delle prerogative dei componenti della minoranza.

Valentina APREA, *presidente*, precisa che lo svolgimento del calendario dei lavori della Commissione, relativo all'esame del provvedimento in discussione, è avvenuto nel rispetto delle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppi.

Giovanni Battista BACHELET (PD) rileva in ogni caso che non è stato possibile replicare alle affermazioni svolte dalla ministra Gelmini, la quale ha tra l'altro parlato a vanvera di profili concernenti il merito. Ritiene innanzitutto che la ministra non abbia pieno titolo a parlare di tutela della meritocrazia nell'università, tenuto conto anche di notizie che riguardano il suo *curriculum* scolastico e accademico e che ha acquisito personalmente da amici bresciani. Il merito dell'università non può essere esaurito solo con le affermazioni svolte dalla ministra su alcuni

episodi di nepotismo emersi alla ribalta della cronaca nei mesi passati. Aggiunge d'altra parte che non si può parlare dell'università italiana come del luogo in cui va tutto male, visto che i nostri laureati trovano ottimi posti di ricerca in tutto il mondo. È vero anzi che le riforme cosiddette a costo zero funzionano male, o in modo parziale. Il sistema del « tre più due », per esempio, ha funzionato, per questo, in alcune facoltà ma in altre no. A maggior ragione evidenzia che non possono farsi riforme a costo negativo, visto che dal 2008 sono stati sottratti al bilancio dell'università 1 miliardo e 350 milioni di euro. Ritiene quindi necessario prevedere stanziamenti adeguati, che non si limitano certo agli 800 milioni di euro assicurati dalla ministra Gelmini.

Ricorda che da un'indagine pubblicata sulla rivista *Paradoxa* della Fondazione Novaspes, ad opera del professore Figà Talamanca, è emerso che se anche solo quindicimila su venticinquemila ricercatori dovessero entrare in ruolo, vi sarebbe un ulteriore aggravio di 500 milioni di euro in più ogni anno, per un totale complessivo di 1.850 milioni di euro, solo indicando cifre per difetto. Sottolinea, d'altra parte, che la presidente Aprea è stata l'unica ad essere invitata a partecipare al Convegno organizzato dalla stessa Fondazione Novaspes recentemente alla Lumsa, pur essendo il suo settore d'interesse principale quello scolastico, senza che invece sia stato invitato alcun rappresentante del gruppo cui lui appartiene. Ribadisce quindi che anche da questi dati, che non sono di parte, emergono forti criticità della riforma voluta dal Governo che andrebbe sostituita con interventi diversi a partire dall'introduzione di regimi transitori che senza prefigurare un *ope legis* garantiscano a chi ne ha titolo l'appartenenza al ruolo che merita, come anche sostenuto dal vicepresidente della Commissione Nicolais. Ritiene che altrimenti l'unico risultato che si potrà raggiungere con il disegno di legge è quello di distruggere l'università.



Valentina APREA, *presidente*, esprime un profondo dispiacere per il fatto che il collega Bachelet abbia espresso giudizi gravi sulla sua persona e sulla ministra, che non attengono il merito del provvedimento ma si riferiscono a vicende personali. Ribadisce che ha partecipato al Convegno indicato in qualità di presidente della Commissione e si rammarica che il collega Bachelet abbia inteso esprimere giudizi sulle sue competenze, ignorando il suo ruolo istituzionale che aveva spinto gli organizzatori ad invitarla in rappresentanza della Commissione, per registrare le aspettative del mondo universitario. Si sarebbe aspettata, dal responsabile del settore del partito cui appartiene, un discorso di più alto livello, come quello del collega Tocci che, malgrado la critiche politiche, si è giustamente attenuto al merito del provvedimento. Invita quindi il collega Bachelet, per il futuro, a non svolgere più attacchi personali soprattutto in assenza dei destinatari, attenendosi all'oggetto del provvedimento, secondo la migliore tradizione della Commissione cultura.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) riportandosi alle considerazioni svolte dai colleghi Tocci e Nicolais, sottolinea innanzitutto che il proprio dissenso è « radicale », in quanto non solo non sono previste risorse per la riforma in esame, ma manca proprio l'idea di base della riforma. Ad esempio, avrebbe preferito che fosse stato previsto un intervento radicale ma certo, come la privatizzazione del settore, piuttosto che nessuna idea strutturale come è attualmente. Stigmatizza inoltre il fatto che in moltissimi campi quali editoria e scuola e adesso anche l'università si stia operando seguendo il « colbertismo », segnalando al riguardo che non è possibile legiferare in tutte le materie sempre facendo riferimento al vincolo di bilancio. Giudica inoltre inconciliabile l'idea di premiare la meritocrazia con i tagli previsti. In assenza, poi, della possibilità di emendare il disegno di legge in esame, sottolinea inoltre che la presenza del vincolo di bilancio si risolve in definitiva nell'affer-

mazione che l'unica via percorribile è quella della privatizzazione, come è avvenuto nel caso del recente decreto-legge sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Per quel che riguarda la presenza di figure « gestionali » nel consiglio di amministrazione, paventa il rischio che si possa incidere pesantemente sulla qualità stessa della didattica universitaria: si colpisce infatti il cardine del sistema universitario e cioè il fatto che esso sia strumento di diffusione del sapere. Invita inoltre a porre attenzione alle deleghe previste all'articolo 5 che prefigurano in pratica l'impossibilità di svolgere un dibattito per le Commissioni, che sono chiamate ad esprimersi solo sui decreti attuativi. Sui ricercatori, condivide le preoccupazioni espresse dai colleghi e ritiene che il fondo per il merito debba considerare anche chi lavora all'estero. La meritocrazia deve inoltre essere promossa attraverso un fondo che sia realmente in grado di aiutare i soggetti che necessitano di aiuto e non solo sulla carta, visto che sono in ballo le esigenze di molte persone.

Manuela GHIZZONI (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, ritiene evidente che il collega Bachelet ha inteso indirizzare agli organizzatori del Convegno citato la responsabilità di mancati inviti, non certo richiamare criticamente le competenze della presidente della Commissione. Deve aggiungere peraltro che una collega dell'Ufficio di Presidenza della Camera, appartenente al gruppo PdL, ha sostenuto in un Convegno che il lavoro della Commissione sarebbe stato veloce, per consentire all'Assemblea di svolgere la riforma. Ritiene invece necessario che siano garantiti tempi congrui di esame, senza penalizzare il lavoro della Commissione cultura.

Valentina APREA, *presidente*, ringrazia la collega Ghizzoni per la precisazione relativa all'intervento del collega Bachelet. Ritiene peraltro necessario evidenziare che la Commissione svolgerà, come di consueto, il proprio lavoro compatibilmente con la programmazione dei lavori dell'As-

semblea e l'imminente avvio della sessione di bilancio. In ogni caso, come già preannunciato, il ministro Gelmini fornirà tutte le risposte e i chiarimenti richiesti dai deputati.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, evidenzia in ogni caso il fatto che il rispetto della tempistica prevista per l'esame del provvedimento in Assemblea, non impedirà di valutare eventuali proposte migliorative del testo che saranno presentate.

Gabriella GIAMMANCO (PdL) naturalmente si trova in disaccordo con quanto sostenuto dai colleghi dell'opposizione e le fa piacere constatare che, dopo i vari tentativi frammentari di riformare l'Università degli ultimi 20 anni, finalmente si sia arrivati a una riforma complessiva e strutturale del settore. Una riforma i cui obiettivi principali sono sicuramente il merito, la responsabilizzazione degli atenei nella gestione delle risorse, la qualità e la competitività delle nostre università. Una riforma per certi versi coraggiosa: di questo ringrazia il ministro Gelmini, che stima per il costante impegno e per la tenacia. Ritiene che tutti siano consapevoli che il proprio è un compito di grande responsabilità, essendo chiamati a influire su scelte importanti per il Paese e per futuro delle nuove generazioni. Per questo, pensa che il dibattito in questa sede debba essere il più onesto e trasparente possibile, perché tutti aspirano ad un sistema universitario competitivo, che formi i giovani in modo eccellente e dia loro l'opportunità di entrare a pieno titolo nel mondo del lavoro. In tal senso, pur condividendo l'utilità e la necessità della riforma in discussione e i suoi tanti aspetti positivi, vuole invitare la Commissione e in particolare il relatore a una riflessione. Una riflessione maturata dopo i ripetuti incontri con la categoria dei ricercatori, il cui futuro anche al ministro Gelmini sa che sta molto a cuore; ricercatori che, con il loro prezioso e qualificato contributo, animano la ricerca scientifica nel Paese e che, nello stesso tempo, sono parte attiva della

didattica degli atenei. Per questo motivo ritiene sia venuto il momento di studiare un percorso che porti alla soluzione del problema del loro stato giuridico; soluzione che si attende, ormai, da 30 anni. Ricorda che i ricercatori sono circa 26000 e attualmente coprono più del 35 per cento dei corsi universitari, rappresentando una risorsa fondamentale per la realizzazione della riforma dell'ordinamento didattico.

Ribadisce quindi che allo stato attuale, la confusione che esiste tra il ruolo definito dalla 382 del 1980, che istituiva la figura del ricercatore e ne definiva i compiti in maniera netta, e la prassi che solitamente si segue nelle facoltà penalizza i ricercatori, il cui stato giuridico appare anomalo e slegato dai compiti reali che essi sono chiamati a svolgere. Sarebbe iniquo continuare a considerare i ricercatori utili per la didattica senza riconoscerne il ruolo; considerandoli docenti nella definizione dei loro doveri e non docenti nella definizione dei loro diritti. La mancanza di norme transitorie nel disegno di legge in esame per gli attuali ricercatori di ruolo, inoltre, rende molto incerto il loro destino, soprattutto nella prospettiva di un inquadramento dei futuri ricercatori a tempo determinato direttamente nella seconda fascia docente. Ritiene, in sostanza, che sia necessario dare a questi ricercatori il giusto riconoscimento del merito scientifico e didattico mediante gli avanzamenti di carriera. È necessario affrontare la questione, altrimenti il rischio è che i ricercatori attuali possano entrare in conflitto con le nuove figure per l'ottenimento di una posizione nel ruolo docente; ruolo già esercitato dalla maggior parte di loro, tramite lo scarso numero di concorsi che saranno banditi. Con queste brevi considerazioni, intende richiamare l'attenzione sulla soluzione da prospettare alla categoria dei ricercatori, non diretta a pochi ma che riguardi la maggior parte di loro, per il bene di tutta l'università italiana.

Paola GOISIS (LNP) rileva che il disegno di legge governativo in discussione

riforma il reclutamento del personale e la *governance* delle università secondo criteri meritocratici e di trasparenza. L'autonomia delle università deve essere coniugata con una forte responsabilità finanziaria, scientifica e didattica conferendo alle università maggiore autonomia ma anche responsabilità per le decisioni assunte: se saranno gestite male riceveranno meno finanziamenti, ponendo quindi fine ai finanziamenti a pioggia. Il disegno di legge prevede quindi un codice etico per evitare incompatibilità e conflitti di interessi legati a parentele, così come accaduto in passato. Molti dei punti qualificanti del disegno di legge rispecchiano d'altra parte alcune norme contenute nella proposta di legge che ha presentato, e, a questo proposito, ringrazia il Ministro Gelmini che ha fatto tesoro degli spunti offerti da un componente di un movimento che nell'immaginario collettivo è incolto e folcloristico. Ritiene che l'autonomia universitaria sia stata mal utilizzata dagli atenei, conducendo a sprechi, al dissesto finanziario ed alla bassa produttività del sistema universitario attuale. La legge n. 210 del 1998, che ha introdotto i concorsi locali con vincitore più idonei, ha consentito alle università italiane di far aumentare il numero dei professori universitari dai 29.020 censiti nel 1997 ai 38.928 censiti nel 2006. Rileva d'altra parte che la progressione di carriera costa all'Università meno del reclutamento di nuovi ricercatori, con il risultato di avere oggi il doppio dei professori rispetto al numero dei ricercatori, ed un'età media dei docenti universitari, compresi i ricercatori, superiore a 51 anni. L'abuso dell'autonomia universitaria ha condotto anche ad elezioni di Rettori che assomigliano a quelle dei sindaci, mentre il Rettore di un ateneo dovrebbe essere un *primus inter pares*, eletto dai professori universitari per guidare la didattica e la ricerca dell'università, e non un uomo di parte. Ritiene in questo senso che i risultati siano sotto gli occhi di tutti: 55 per cento di abbandoni studenteschi, 17 per cento di laureati nella fascia d'età compresa tra i 25 ed i 34 anni, contro il 33 per cento della media OCSE;

1,7 per cento di studenti stranieri nelle università italiane, contro il 20 per cento di quelle statunitensi; 2 ricercatori per 1000 lavoratori in Italia contro il 4 per cento di Francia, Germania e Gran Bretagna ed il 6 di Giappone, Svezia e U.S.A.

Evidenzia quindi che il provvedimento rappresenta la più importante riforma della legislatura in materia di istruzione e di ricerca e affronta in modo organico temi strategici per lo sviluppo del sistema universitario, ispirandosi ai principi della responsabilità e del merito. Alcune disposizioni del provvedimento sono in grado di determinare un rinnovamento. Tra queste ricorda la maggiore attenzione agli aspetti economici da parte della *governance*, come dimostra il notevole ampliamento delle competenze del consiglio di amministrazione; l'obbligo della contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio consolidato di ateneo; la determinazione di una parte del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) sulla base del costo *standard* unitario di formazione per studente in corso; la definizione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche – stabiliti su indicatori dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, AN-VUR –, onde valorizzare qualità, efficienza ed efficacia della loro utilizzazione; la disciplina dell'impegno dei professori e dei ricercatori. In sede di attuazione della delega, saranno determinate anche le modalità di verifica dell'effettivo svolgimento da parte dei professori e dei ricercatori dei loro compiti didattici e di ricerca. Un'altra innovazione, riguarda la federazione e la fusione di atenei tra loro, onde realizzare sinergie didattiche e di ricerca, così come appare importante la federazione di università con enti e istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione.

Considera interessante anche il trasferimento ad altra università di professori e ricercatori che risultino in soprannumero per effetto delle federazioni e fusioni sopradette o per effetto dei processi di revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa. Apprezza che vi sia una maggiore severità nel riconoscimento dei cre-

diti formativi maturati al di fuori dell'università, e sottolinea l'importanza dell'abilitazione scientifica nazionale, fondata sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, ma anche sull'esame della capacità didattica. Apprezza particolarmente il riconoscimento qualificato del ruolo degli studenti, che lei stessa aveva previsto nella sua proposta, e trova interessante l'istituzione in ogni dipartimento — o in ogni facoltà — di una Commissione paritetica docenti-studenti per assicurare la qualità della didattica, svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa, contribuire alla valutazione dei risultati e formulare pareri sull'attivazione o soppressione di corsi di studio. Altrettanto importante è la promozione del diritto allo studio degli studenti capaci e meritevoli e quindi la scelta di determinare i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, secondo quanto prescritto dall'articolo 117 della Costituzione, con il corretto coinvolgimento delle Regioni.

Aggiunge che il disegno di legge del Governo propone un modello organizzativo che distingue l'azione politica dall'attività di gestione, attraverso l'individuazione di organi diversi sottoposti ad un controllo più efficiente da parte di soggetti qualificati ed indipendenti tra loro; l'attribuzione di nuove funzioni al consiglio di amministrazione, al Senato accademico e l'istituzione della figura del direttore generale. Si introduce un Fondo per il merito, destinato a promuovere l'eccellenza fra gli studenti, che richiederà stanziamenti adeguati. Precisa che il suo gruppo aveva presentato una proposta di legge che mirava all'obiettivo di indebolire il potere esercitato dalla casta dei baroni dell'università. La carriera di un docente raramente dipende dalle sole capacità intrinseche della persona; arbitri della promozione sono sempre stati altri docenti in posizione gerarchica superiore, per i quali i parametri erano ben diversi dalla bravura — fedeltà, co-interessi professionali, appartenenze a determinate « scuole », pa-

rentele incrociate, restituzione di pregressi favori — e così via. Il motore primigenio era ed è il *do ut des*. Ritiene quindi che sia molto importante dare attuazione all'articolo 34 della Costituzione; ridurre il numero degli atenei, tagliando quasi tutte le sedi distaccate e favorendo il modello della cosiddetta *research university*. In questo senso, didattica e ricerca devono eccellere in ogni università che si rispetti. È necessario altresì ridurre il numero dei corsi di laurea, tagliando quelle inutili. Dal suo punto di vista sarebbe stato altresì importante mettere ad esaurimento gli associati, riunificando le due fasce dell'unico ruolo dei professori universitari, posizione condivisa da chi ritiene che sia indispensabile trasformare la struttura cilindrica del corpo docente in una struttura piramidale con una larga base di ricercatori ed un vertice di professori di eccellenza. La necessità avvertita nel corso degli anni anche da altre parti politiche circa l'istituzione del ruolo unico del professore universitario è motivata sia dall'unitarietà della funzione docente svolta dai docenti delle due fasce — ordinari e associati —, sia dalla uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca dei professori di ruolo, ordinari e associati; sia perché lo stato giuridico dei professori associati è disciplinato dalle norme relative ai professori ordinari salvo che non sia diversamente disposto. Rinvia in questo senso alle considerazioni svolte dal professor Pier Paolo Civalleri, professore ordinario e redattore di *Università Notizie*, organo ufficiale dell'U.S.P.U.R., il sindacato che rappresenta fundamentalmente i professori ordinari, il quale ha ricordato come la riforma del 1980 ha introdotto la figura del professore associato. In quell'occasione è mancato il coraggio di dire chiaramente se le due « fasce » corrispondono a due livelli di funzione, nel qual caso se ne sarebbero dovuti precisare i compiti, o semplicemente a due diversi livelli di capacità personale, nel qual caso si sarebbero dovuti prevedere meccanismi di promozione da un livello all'altro, quando tali capacità fossero state acquisite. Non si è fatta invece né l'una, né

l'altra cosa, anzi si è perpetuato e ingigantito l'equivoco, creando un diffuso malessere nella categoria dei professori associati.

Il disegno di legge governativo sembra quindi privilegiare il modello spagnolo piuttosto che il modello franco-tedesco di università. Infatti la Spagna ha circa 20 mila ordinari e 37 mila ricercatori di ruolo; la Francia circa 20 mila ordinari e 37 mila ricercatori di ruolo e la Germania circa 37 mila ordinari e 131 mila ricercatori di ruolo. In merito alla questione dei ricercatori, rileva peraltro che se si considera il numero di pubblicazioni scientifiche per ogni mille ricercatori, si ottiene: Gran Bretagna 356, Italia 346, Svezia 344, la media dell'Unione Europea di 269; Francia 255; Germania 227, Finlandia 226 e U.S.A 204. Si deduce che l'Italia ha pochi ma buoni ricercatori rispetto ad altri Paesi, anche se numerosi sono i ricercatori italiani che emigrano all'estero perché in Italia la carriera è incerta. Aggiunge che in Italia, l'età media dei ricercatori universitari è 45 anni, mentre la massima creatività scientifica si raggiunge intorno ai 30-35 anni. In Francia esiste invece il ruolo del ricercatore che, arrivato all'apice della carriera — *maitre de recherche* —, può optare per l'attività didattica, divenendo professore universitario. Le previsioni normative introdotte dal disegno di legge prevedono quindi l'istituzione della figura dei ricercatori a tempo determinato. Si tratta di norme che si collegano a quanto già normativamente previsto dalla legge n. 230 del 2005, che prescrive la messa ad esaurimento alla fine dell'anno 2013 del ruolo dei ricercatori universitari, così come introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Sottolinea che la materia rappresenta uno degli aspetti più problematici e criticabili dell'intero provvedimento, in quanto sancisce la messa ad esaurimento di un ruolo di docenti universitari essenziali per il normale svolgimento delle attività istituzionali di tutti gli atenei. In tale ruolo sono ad oggi inquadrati oltre 20.000 ricercatori, e ciò senza che sia possibile prevedere ra-

gionevolmente il bando di un numero adeguato di posizioni di professore associato che garantiscano un'equa possibilità di progressione di carriera ai meritevoli, tra coloro che sono inquadrati nel ruolo ad esaurimento. Si dovrebbe rendere certamente possibile agli atenei l'utilizzo della figura del ricercatore a contratto ed anzi incentivandone adeguatamente l'introduzione negli atenei, ma non confermando la messa ad esaurimento del ruolo dei ricercatori, la cui figura deve vedere finalmente il proprio stato giuridico, che attende di essere compiutamente nominato sin dalla data di introduzione della stessa figura del ricercatore di ruolo. In altri termini, agli atenei deve essere garantita ampia flessibilità di ricorso sia all'istituzione di posizioni di ricercatori di ruolo, che di ricercatori a tempo determinato, nell'ambito dell'autonoma programmazione della struttura degli organici all'interno di ciascun ateneo.

Sottolineato altresì che la normativa sul reclutamento di cui agli articoli 19 e 21 costituisce un altro aspetto particolarmente critico dell'intero provvedimento. La contemporanea presenza della possibilità di attivazione di posizioni per assegnisti di ricerca e per ricercatori a tempo determinato rischia di innescare un meccanismo destinato a portare ad un lunghissimo periodo di presenza dei giovani nelle università senza la sufficiente garanzia di inserimento stabile nei ruoli, e questo con stipendi significativamente inferiori a quelli di analoghe posizioni a livello internazionale. Si favorisce una sorta di incentivazione alla cosiddetta « fuga dei cervelli », in presenza nel Paese di un mercato del lavoro intellettuale estremamente rigido anche per la scarsissima disponibilità dimostrata dal sistema industriale italiano ad assumere figure professionali con esperienza di ricerca per lo svolgimento di attività finalizzate all'innovazione nelle imprese. Va altresì sottolineato come nel disegno di legge in esame non sia previsto alcun meccanismo di salvaguardia con l'inserimento in posizioni della pubblica amministrazione per chi non superi la valutazione alla fine del

periodo di godimento dell'assegno di ricerca o del contratto di ricercatore a tempo determinato. Analoghe considerazioni esprime per il finanziamento degli accordi di programma di cui all'articolo 1 comma 5. Tali accordi sono destinati a favorire la competitività delle università svantaggiate, migliorandone la qualità dei risultati, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale, per trovare finanziamenti su fondi aggiuntivi rispetto al Fondo di Finanziamento Ordinario, senza penalizzare gravemente l'intero sistema universitario nazionale. Ritiene comunque necessario procedere ad una più accurata definizione del concetto stesso di « università svantaggiate », ritenendo insufficiente quanto indicato nell'articolo 1, comma 5, con riferimento esclusivamente agli indicatori di contesto di cui sopra. Aggiunge, infine che, fermo restando che è assolutamente positiva l'introduzione nel provvedimento di sistemi di valutazione dei risultati conseguiti dal ciascun ateneo, nonché l'introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi universitarie, dei corsi di studio e di dottorato, anche in questo caso si tratta di previsioni normative destinate ad avere effetti pressoché irrilevanti, dato che al comma 2 si prevede che la premialità che valorizzi qualità ed efficienza delle università nella distribuzione delle risorse disponibili all'interno del Fondo di Finanziamento Ordinario. Va tenuto presente che si è di fronte ad una forte contrazione dei finanziamenti statali che compongono tale Fondo di Finanziamento Ordinario e che quindi sarà ben difficile realizzare un'operazione di premialità senza risorse aggiuntive. Potrebbe tuttavia essere almeno parzialmente rimediata la situazione, introducendo una norma transitoria nel provvedimento che preveda la destinazione di fondi ricavati dalle quote di finanziamento derivanti dalle contrazioni dei trasferimenti statali agli Atenei, a valere quale fondo di premialità per gli atenei « virtuosi ».

Ferdinando LATTERI (Misto-MpA-Sud)  
evidenzia innanzitutto, per quel che ri-

guarda il metodo, che occorre prevedere tempi più lunghi per l'esame del provvedimento che è stato già lungamente discusso dal Senato e che merita adesso di essere approfondito adeguatamente anche dalla Camera dei deputati. Ritiene senz'altro che una riforma debba essere fatta e che sia necessario un profondo cambiamento, anche perché le università sono in grande difficoltà. Ricordando altresì che ha vissuto esperienze dirette di gestione all'interno del mondo universitario, sottolinea che alla fine degli anni Novanta si sono accentuate le difficoltà del mondo universitario, perché da una parte si è attribuita con legge l'autonomia all'università senza prevedere un controllo centralistico e, dall'altro lato, si sono triplicati i posti di docente e ricercatore.

Rileva altresì che l'introduzione del cosiddetto sistema del « tre più due » non ha poi portato ad alcun risultato utile. Rileva inoltre che altre situazioni difficili hanno riguardato il precariato, non solo dei docenti, ma anche la continua riduzione delle risorse del Fondo di finanziamento ordinario. Aggiunge peraltro che le difficoltà delle università sono anche da ricollegare alle differenze socio-economiche dei singoli territori. Occorre quindi trovare un modello che possa generare un forte legame delle università con il territorio. Sottolinea, in tal senso, che sicuramente è importante dare risalto alla premialità senza però creare situazioni di sofferenza in alcune università. Per quel che riguarda i docenti, ritiene invece che occorrerebbe individuare un sistema unico e non avere docenti a tempo determinato e altri a tempo indeterminato; solo in tal modo è possibile creare una classe di docenti stabile. Ricorda inoltre l'importanza di definire il ruolo dei ricercatori, come ad esempio prevedeva la proposta di legge da lui presentata nel 1999, che mirava alla costituzione di un ruolo unico dei docenti. Per quel che riguarda invece la funzione dei dipartimenti, ritiene che la stessa non debba comunque comportare la creazione di duplicazioni di funzioni. Rileva, infine, che nel disegno di legge non è stato affrontato il tema del rapporto tra il

Ministero dell'università e il Ministero della salute, rapporto che deve essere definito anche in riferimento ai protocolli d'intesa. Segnala, in aggiunta, l'importanza della valutazione per quel che riguarda l'assegnazione delle risorse e dei controlli ad essa relativi.

Pasquale CIRIELLO (PD) segnala che per poter fare una riforma istituzionale, quale è quella dell'università, ci sono due condizioni da rispettare. Innanzitutto occorre delineare il modello di università che s'intende dare al Paese, dato che solo così le diverse disposizioni previste possono raggiungere l'obiettivo avuto di mira. Occorrerebbe inoltre effettuare un bilancio ragionato dell'esperienza pregressa. Segnala al riguardo che mancano entrambi tali condizioni. Non basta infatti, per quel che riguarda il primo aspetto, sostenere semplicemente che si vuole un sistema efficiente. Esistono infatti sistemi diversi a seconda che si privilegi ad esempio un modello volto all'insegnamento o alla ricerca, cosiddetto *teaching o researching university*. Ritiene invece che con la riforma in esame si faccia solo un passo indietro, diminuendo il numero degli studenti e dei docenti. Per quel che riguarda la seconda condizione, precisa che non è stato fatto un bilancio relativo all'esperienza del « tre più due » e che in sostanza l'ordinamento degli studi è fuori dall'attenzione della riforma. Ritiene altresì che manchi una riflessione su come sia stata gestita l'autonomia da parte delle università. Addebita questa circostanza all'intento non dichiarato da parte del Governo di riappropriarsi di larga parte di questa autonomia in una chiave neocentralista. Al riguardo, cita l'esempio del piano triennale previsto dall'articolo 5 per l'erogazione delle risorse all'università che il Governo dovrà redigere, che fissa il rapporto tra personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo, prevedendo in caso di mancato rispetto del rapporto indicato un'ulteriore taglio ai finanziamenti delle università inadempienti. A tal proposito, rileva che il Ministero dovrebbe preoccuparsi invece del fatto che le università a

breve dovranno stilare i bilanci preventivi per il 2011 in una situazione che le vede invece ancora non informate di quali siano le risorse a disposizione per il 2010. In conclusione, auspica quindi che vi sia nel corso della discussione un'apertura ad un confronto, al fine di condurre in porto un progetto di riforma ampiamente condiviso.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che il ministro Gelmini e il Ministro Tremonti, proprio nel momento in cui è in corso la seduta, stanno illustrando a Palazzo Chigi le modalità relative al reperimento delle risorse necessarie all'attuazione della riforma.

Salvatore VASSALLO (PD) auspicando che il ministro Gelmini terrà conto della discussione che si sta svolgendo e riferendosi agli interventi dei suoi colleghi del gruppo cui appartiene, ritiene innanzitutto che non sia accettabile che la riforma in esame sia stata presentata senza prevedere le necessarie risorse. Sottolinea al riguardo che, anzi, si sta attuando una riforma a risorse calanti, mentre altri Stati europei stanno facendo tutto il contrario. Giudica inoltre negativamente la campagna di denigrazione condotta nei confronti dell'università italiana: una riforma è senz'altro necessaria ma il problema è che quella in esame contraddice proprio i principi che la ispirano. La scelta della meritocrazia e dell'autonomia è contraddetta infatti dal disegno di legge nel suo complesso. Ritiene senz'altro giusto il principio in base al quale la valutazione deve essere *ex post* e non *ex ante*, rilevando peraltro che col disegno di legge in esame si prevedono una serie di norme che di fatto vanificano tale principio. Per quel che riguarda la docenza ritiene che il sistema dei concorsi nazionali contribuirà ad aumentare la pressione sui singoli atenei invece che a diminuirli. Segnala, inoltre, che uno dei problemi delle università è l'enorme mole del personale che rimane in condizioni di precariato, anche fino ad età elevata. In particolare, evidenzia che non tutti sono disposti ad aspettare fino a quarantacinque anni per essere assunti;

infatti i più brillanti decidono spesso di lasciare l'Italia. Per quel che riguarda il diritto allo studio, ritiene d'altra parte che occorra potenziare maggiormente le residenze universitarie. In merito alla *governance*, invece, se da una parte ritiene utile prevedere la possibilità per le università di federarsi tra loro, dall'altra considera necessario anche valutare l'esperienza di quelle università che hanno dato vita a un sistema di multi *campus* – come ad esempio l'ateneo di Bologna – così di fatto prevenendo il fenomeno della frammentazione delle sedi. Sui ricercatori, ricorda infine che gli stessi svolgono in realtà più attività didattica che di ricerca; mentre i professori spesso sono più « ricercatori » che insegnanti. Occorre quindi riconoscere il rispettivo ruolo in maniera adeguata.

Laura GARAVINI (PD) rinvia alla proposta di legge da lei presentata, elaborata in collaborazione con ricercatori italiani che lavorano all'estero, rilevando che in essa vengono evidenziati tutti i limiti del sistema universitario nazionale. Constata infatti che il progetto di riforma in esame non fa altro che esaltare i difetti del sistema e non ne risolve i problemi, a partire dalla carenza delle risorse, dalla mancanza di trasparenza e dalla scarsa capacità di interagire con l'estero. Rileva inoltre che da un rapporto del Censis emerge che solo un quarto di dottorandi in Italia è straniero, mentre tale percentuale è pari al trenta per cento in altri Paesi europei. Ritiene quindi che occorra favorire il rientro dei cosiddetti « cervelli » italiani, attraendo al contempo l'arrivo di quelli esteri. Riterrebbe inoltre opportuno prevedere la costituzione di una fondazione *ad hoc* per raccogliere fondi pubblici e privati, evidenziando che è inammissibile che non si preveda uno stanziamento di risorse adeguato per il finanziamento del disegno di legge in esame. Evidenzia altresì che altri Paesi europei hanno disposto ingenti stanziamenti per la ricerca, in quanto sono consapevoli del fatto che investire nel settore dà la possibilità di avere potenzialità di sviluppo maggiore.

Occorre inoltre superare il sistema dei concorsi, affidandosi invece ad un comitato scientifico, che valuti in modo imparziale i progetti, al fine di assegnare i fondi. Ritiene d'altra parte che debba essere prevista la possibilità di una gestione autonoma dei fondi, salvo peraltro stabilire la possibilità di assegnare i fondi diversamente, qualora vi sia una carenza di qualità nello svolgimento del progetto. Invita quindi il Governo a tenere conto di quanto evidenziato, anche attraverso lo svolgimento di appositi incontri con i ricercatori italiani che svolgono la propria attività all'estero, al fine di modernizzare il sistema italiano. Ribadisce in conclusione che la riforma sostanzialmente acuisce e non risolve i difetti evidenziati.

Rosa DE PASQUALE (PD) ritiene che l'intervento governativo non vada in profondità, ma sia generico, senza un'analisi di quale sia il senso della università, il suo fine. Non affronta questioni fondamentali e di struttura, né è una grande riforma; per giunta, per i tempi ristretti non consente nemmeno la possibilità di una discussione distesa e approfondita alla Camera dei deputati, proprio per essere rimasto otto mesi e mezzo al Senato a causa dei lavori relativi alla discussione del disegno di legge del Governo sulle intercettazioni. Ritiene che anche in questo caso, come per la riforma della scuola, si cerca di adattare l'università ad un ridimensionamento dei fondi previsti, in concreto con una riforma a costo zero, anzi sotto zero, visto che, come evidenziato anche da una recente mozione del Consiglio Universitario Nazionale il prossimo anno mancheranno all'università un miliardo e 350 milioni di euro. Rileva che anche la tanto sbandierata meritocrazia non può essere messa al centro e sostenuta, se si procede a tagli così pesanti; anzi si allarga la forbice delle disparità, consentendo solo ai più ricchi di andare avanti anziché ai più meritevoli. Aggiunge che se non si potenzia fortemente l'investimento per il diritto allo studio succederà un po' come i tagli lineari sulla scuola: l'inevitabile nascita di università di



serie A nei territori più ricchi e di serie B nei territori più poveri.

Sottolinea quindi che le risorse per l'università che i Ministri Gelmini e Tremonti stanno annunciando contestualmente alla seduta odierna, non sono nuove, ma rappresentano semplicemente la restituzione di una parte di quelle che sono state tolte all'università stessa per finanziare il taglio dell'ICI. L'università sarà invece più povera e in molti casi non potrà offrire un servizio adeguato proprio a causa del blocco del *turnover* che deve essere revocato. Evidenzia anzi che uno dei problemi che il disegno di legge comporta è la sostanziale precarizzazione dei rapporti di lavoro nel settore. Proprio contro questa criticità si potrebbe prevedere invece l'introduzione di un contratto unico, come proposto in Senato dal gruppo cui appartiene, che assorba tutte le figure giuridiche che ora sono a vario titolo in università, ma tutte a tempo determinato. Ritiene infine essenziale prevedere un sistema transitorio che consenta il passaggio dei ricercatori attualmente a tempo indeterminato in ruoli che riconoscano anche l'attività didattica da essi svolta, al fine di assicurare loro un percorso programmato ed uno sbocco utile di carriera. Si tratta di soggetti che già si caricano della fatica e dell'impegno nel sostenere il maggior peso della docenza, seguendo gli studenti nella carriera universitaria, nonostante questa non sia la loro preponderante mansione nell'università.

Emerenzio BARBIERI (Pdl) rileva che nel corso della discussione sono emerse tre questioni politiche. La prima riguarda i tempi di esame del provvedimento in questo ramo del Parlamento. A tal proposito ricorda che il disegno di legge del Governo ha avuto un lungo *iter* di esame al Senato, anche in considerazione dell'esigenza di svolgere un confronto costruttivo con le forze di opposizione. Se si sarà nella condizione di riuscire ad avere tempi adeguati per l'esame, come richiesto dall'opposizione, *nihil obstat*, dovendo peraltro tenere conto, come ha ricordato corretta-

mente la presidente Aprea, dell'imminente avvio della sessione di bilancio. In ogni caso la Commissione si dovrà adeguare alle decisioni che verranno assunte dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi, nell'ambito della quale i gruppi di minoranza potranno rappresentare le proprie posizioni. Sotto il profilo dell'impossibilità di fare riforme a costo zero, ed è il secondo profilo emerso, ricorda che in passato importanti riforme sono state realizzate senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. Pensa ad esempio all'importante riforma dei patti agrari portata avanti dal ministro Gullo. Sotto il terzo profilo, contesta infine alla radice la posizione espressa dal collega Bachelet, rilevando tra l'altro che il raffronto tra i titoli di studio di parlamentari delle ultime legislature e quelli delle prime legislature della Repubblica non denota certo una migliore capacità legislativa. Ribadisce infine la disponibilità del proprio gruppo ad un confronto costruttivo, che non abbia peraltro il solo obiettivo di mettere la riforma in esame su un binario morto.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA intende esprimere un sincero ringraziamento a tutti i colleghi che sono intervenuti, e in particolare alla presidente Aprea, il cui operato di altissimo livello e valore, è da tutti riconosciuto. Si dichiara stupito in questo senso delle affermazioni svolte dal collega Bachelet, che stima personalmente, il quale peraltro nell'occasione si è lasciato andare a polemiche personali senza senso. Ringrazia d'altra parte la collega Ghizzoni per aver voluto svolgere dichiarazioni adeguate al riguardo. Ribadisce di condividere la riforma approvata dal Senato che considera strategica per il settore, auspicando al contempo che il Ministero dell'economia e delle finanze possa assicurare il reperimento delle risorse adeguate a favorire il rilancio di importanti settori quali la ricerca e l'innovazione.

Paola FRASSINETTI (Pdl), *relatore*, ritiene che il dibattito si sia svolto ad alti livelli, a parte alcuni interventi polemici

che non ha condiviso. Vi sono state peraltro osservazioni adeguate e costruttive, come quella svolta dal collega Nicolais, che dimostrano che anche in questo ramo del Parlamento, come è accaduto al Senato, le forze di opposizione possono contribuire al miglioramento della legge in maniera costruttiva. Riterrebbe opportuno infine adottare, già nella seduta odierna, come testo base per il seguito dell'esame, il disegno di legge n. 3687, approvato al Senato.

Emerenzio BARBIERI (PdL) concorda con il relatore.

Valentina APREA, *presidente*, sulla base di quanto richiesto dal relatore, propone

di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge n. 3687, approvato al Senato.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.20 alle 17.40.

ALLEGATO

**Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei  
disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo.  
(Nuovo testo C. 3351 Rossa).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,

esaminato per le parti di competenza il nuovo testo della proposta di legge n. 3351 e abb., recante istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo;

premesso che il progetto di legge ha il merito di porre all'attenzione del Parlamento una questione di indubbia rilevanza, mirando a ricordare tragedie molto gravi vissute dal Paese, come per esempio quella legata al disastro della diga del Vajont;

considerato peraltro che sono ormai numerose le giornate dedicate alla commemorazione di eventi o alla riflessione sulle problematiche più disparate, con il conseguente rischio di una svalutazione di tali ricorrenze;

ritenuto comunque apprezzabile aver introdotto alcune modifiche al testo originario della proposta di legge n. 3351, volte ad escludere l'incidenza della giornata di commemorazione sull'attività scolastica e lavorativa;

evidenziata in ogni caso la necessità di stabilire in che misura simili ricorrenze costituiscano un'effettiva occasione di riflessione e di approfondimento;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

all'articolo 1, comma 2, appare necessario precisare, in fine, che, pur nel rispetto dell'autonomia scolastica, la commemorazione preveda anche lo svolgimento di iniziative educative, definite nell'ambito della formazione civica degli studenti.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo. Nuovo testo C. 3351 Rossa ed abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	85
---	----

##### ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori .....	85
Schema di delibera del CIPE n. 83/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Quadro aggiornato di dettaglio degli interventi da avviare nel triennio ». Atto n. 244 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio</i> ) .....	85
Schema di delibera del CIPE n. 103/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Assegnazione finanziamento per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno ». Atto n. 245 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio</i> ) .....	86
Schema di delibera del CIPE n. 121/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Assegnazione in vista della realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina ». Atto n. 246 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio</i> ) .....	87

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	88
---	----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni relative all'ambiente .....	88
5-03433 Guido Dussin: Sulle attività di rigenerazione delle cartucce di toner per stampanti ...	88
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	91
5-03434 Libè: Verifica nel rispetto delle normative ambientali comunitarie e rilevamento di eventuali fenomeni di inquinamento elettromagnetico nell'area di Monte Canate .....	89
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	93
5-03435 Piffari: Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per un impianto industriale nell'ILVA di Taranto .....	89
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	95
5-03436 Mariani: Utilizzazione delle risorse del Fondo rotativo per Kyoto .....	89
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	100
5-03437 Ghiglia: Sui motivi del ritardo nella pubblicazione di un decreto ministeriale recante parziale revisione dei criteri di inammissibilità nei rifiuti in discarica .....	90
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	103

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive di rappresentanti di Confindustria, FISE/UNIRE, FISE/Assoambiente, Consorzio italiano compostatori, Corepla, Comieco, Consorzio Eco-lamp, Assocarta, Confagricoltura, Coldiretti e Confederazione italiana agricoltori (CIA) .	90
--	----

**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani e per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo.**

**Nuovo testo C. 3351 Rossa ed abb.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 settembre 2010.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, rileva come il provvedimento in esame nasce dall'esigenza di istituire una giornata di memoria delle vittime del disastro del Vajont nonché per incentivare una riflessione complessiva su altri disastri ambientali che hanno interessato la storia del Paese, quale quello di Seveso, che tanti danni alla salute dell'uomo e all'ambiente hanno determinato. Ritiene, quindi, che tale iniziativa legislativa possa servire sia per non dimenticare alcuni disastri ambientali che hanno caratterizzato la storia dell'Italia sia per sollecitare un dibattito ed una riflessione, soprattutto nelle nuove generazioni, sulla necessità che l'evoluzione socioeconomica sia sempre accompagnata dal rispetto della natura e dell'ambiente. Raccomanda, quindi, che la Commissione si esprima in senso favorevole sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 13.40.**

**ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Roberto TORTOLI, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno nel senso di passare in primo luogo all'esame degli atti del Governo, successivamente alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dei rappresentanti dei gruppi, quindi, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata ed infine alle audizioni informali.

La Commissione consente.

**Schema di delibera del CIPE n. 83/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Quadro aggiornato di dettaglio degli interventi da avviare nel triennio ». Atto n. 244.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame.

Tommaso FOTI (Pdl), *relatore*, ricorda che lo schema della delibera n. 83 del 2009, all'esame della Commissione ai fini dell'espressione del prescritto parere, è stato approvato dal CIPE nella seduta del 6 novembre 2009 e reca il quadro aggiornato – a novembre 2009 – degli interventi da finanziare nel triennio con le risorse del FAS assegnate al Fondo infrastrutture.

Come evidenziato nella nota illustrativa, lo schema conferma il quadro di dettaglio riportato in allegato alla delibera n. 52 del luglio 2009, nell'importo complessivo di 7.121 milioni, apportando però alcune rimodulazioni delle risorse relative ad alcuni interventi.

In particolare, la delibera provvede a ridurre l'ammontare di risorse destinate nel triennio ad alcuni interventi nel Mezzogiorno, per un complessivo importo di 900 milioni, che vengono destinati ad un nuovo intervento inserito nel Quadro di dettaglio, di competenza del Ministero dell'Ambiente, denominato « Interventi destinati al risanamento ambientale e alla messa in sicurezza del Mezzogiorno ».

Tale riserva è stata confermata dalla legge finanziaria 2010, che all'articolo 2, comma 240, ha destinato ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico (individuate dal Ministero dell'ambiente, sentite le autorità di bacino e il Dipartimento della protezione civile) le predette risorse a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture.

Le rimodulazioni effettuate hanno interessato, per la voce riassetto del sistema stradale ed autostradale: il completamento dell'asse Autostradale Salerno-Reggio Calabria, Macro lotto 3, parte 4°, le cui risorse sono state ridotte di 145 milioni, passando da uno stanziamento di 345 ad uno di 200 milioni; il completamento dell'asse Autostradale Salerno-Reggio Calabria, galleria Fossino e svincolo di Laino Borgo, le cui risorse sono state ridotte di 33 milioni passando da uno stanziamento di 113 milioni ad uno di 80 milioni; la strada Statale 106 Jonica, Megalotto 3, I stralcio, il cui stanziamento è stato ridotto di 263,25 milioni rispetto ai 537 milioni precedentemente stanziati, con uno stanziamento di 273,75 milioni. Sulla voce Riassetto sistemi urbani e metropolitani sono state effettuate rimodulazioni sulla Metropolitana di Napoli Linea 6, il cui stanziamento è stato ridotto da 150 milioni a 115 milioni, mentre alla voce schemi idrici è stata effettuata una rimodulazione delle risorse a favore degli schemi idrici Mezzogiorno, il cui stanziamento passa da 150 milioni a 90 milioni, mentre alla voce Opere medio piccole nel Mezzogiorno, è stata operata una riduzione da 801,75 a 438 milioni a favore delle opere minori e interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto. Viene,

quindi, istituita una nuova voce Fondo Ministero dell'ambiente con uno stanziamento di 900 milioni a favore di interventi destinati al risanamento ambientale e messa in sicurezza nel Mezzogiorno.

Segnala che in sede di rimodulazione il Cipe si è impegnato a reintegrare le risorse citate.

Osserva, infine, che lo schema di delibera n. 121, che illustrerà di seguito, apporta una modifica al Quadro aggiornato degli interventi del fondo infrastrutture riportato dallo schema di delibera n. 83, al fine di consentire la ricapitalizzazione della Società Stretto di Messina S.p.a.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di delibera del CIPE n. 103/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Assegnazione finanziamento per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno ».**

**Atto n. 245.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema della delibera n. 103 del 2009, all'esame della Commissione ai fini dell'espressione del prescritto parere, è stato approvato dal CIPE nella seduta del 6 novembre 2009 e provvede all'assegnazione al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti delle risorse previste dal Quadro di dettaglio approvato dal schema di delibera n. 83 del 2009, precedentemente illustrato, per il finanziamento di piccole e medie opere nel Mezzogiorno, cui vengono assegnati 413 milioni.

Al riguardo, fa presente che, in base al Quadro aggiornato contenuto nello schema di delibera n. 83, l'ammontare delle risorse destinate alla voce « Opere medio piccole nel Mezzogiorno » è stato ridimensionato da 801,75 a 438 milioni di euro, sulla base di specifici criteri di selezione delle opere ammissibili a finanziamento diretti a privi-

legiare quelle che rivestono una motivata urgenza; che siano strettamente attinenti con altri interventi; per le quali il percorso autorizzativo è già stato intrapreso; che siano attivabili, tramite procedura ad evidenza pubblica, entro 120 giorni e che siano completabili entro 24 mesi.

Con la delibera in esame, l'importo assegnato alla realizzazione delle opere minori del Mezzogiorno è inoltre rideterminato in 413 milioni di euro, in quanto 25 milioni di euro risultano riservati al finanziamento del Contratto di servizio con Trenitalia S.p.A. 2009-2014, per il trasporto ferroviario passeggeri a media e lunga percorrenza, come indicato nella premessa dello schema che richiama la nota CIPE n. 43409 del 3 novembre 2009.

Rileva, altresì, che la nota illustrativa allo schema di delibera n. 103 in oggetto afferma poi che il valore di 413 milioni di euro «è stato ottenuto articolando in due fasi gli interventi inizialmente previsti: per la prima fase, coperta dalla citata assegnazione, sono state individuate le opere immediatamente cantierabili; sono state demandate invece ad una seconda fase, il cui finanziamento non è previsto dalla delibera in esame, le opere non immediatamente cantierabili».

Le opere di prima fase sono state altresì suddivise in tre categorie di interventi infrastrutturali: realizzazione di reti viarie, fognarie ed impianti portuali; lavori di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di sedi istituzionali; nonché lavori di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione per Forze dell'ordine e sicurezza pubblica.

I soggetti aggiudicatori delle opere sono i Provveditorati alle opere pubbliche delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e le opere oggetto di finanziamento rispondono a specifici requisiti, indicati nella presa d'atto della delibera.

Aggiunge, infine, che, secondo quanto riportato espressamente al punto 2 della delibera in questione, l'articolazione territoriale degli interventi e delle rispettive necessità finanziarie, sarà contenuta in un elenco degli interventi da finanziare che il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, «comunicerà entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera nella *Gazzetta Ufficiale*». In quella sede verranno altresì esplicitati i criteri di priorità adottati per la individuazione degli interventi e si provvederà a motivare l'eventuale inserimento di interventi concernenti opere di culto e di spese relative a studi, indagini e consulenze.

Al riguardo, osserva che sarebbe opportuno che il Governo nel chiarire meglio quali siano i destinatari del citato elenco si impegnasse a trasmetterlo, a fini di verifica e controllo dell'attività di governo, anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di delibera del CIPE n. 121/2009, concernente «Fondo infrastrutture. Assegnazione in vista della realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina».**

**Atto n. 246.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio).*

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di delibera n. 121 del 2009, approvato dal CIPE il 17 dicembre 2009, apporta modifiche al Quadro degli interventi quale risultante dal sopra illustrato schema di delibera n. 83.

In particolare, osserva che la voce «Adeguamento rete ferroviaria meridionale, partecipazione FS a interventi a terra Ponte sullo Stretto» viene ridotta di 218 milioni di euro, passando da 588 a 370 milioni. Su tale importo residuo, 117 milioni sono assegnati a RFI quale quota di partecipazione all'incremento di capitale della Società «Stretto di Messina S.p.A.», affidataria *ex lege* dei lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto.

Contestualmente e per un valore corrispondente alla citata riduzione, dunque per un valore di 218 milioni di euro, viene isti-

tuita la nuova voce « Partecipazione ANAS alla Società Stretto di Messina – interventi a terra – variante di Cannitello ».

Osserva, quindi, che di tale importo, 213 milioni sono assegnati ad ANAS S.p.A quale quota di partecipazione all'incremento di capitale della Società Stretto di Messina, mentre i residui 5 milioni di euro vengono assegnati alla Società Stretto di Messina S.p.A. per il completamento dell'opera relativa alla variante di Cannitello, opera inclusa nel progetto del Ponte sullo Stretto.

Tale intervento – originariamente fissato dalla delibera CIPE n. 83/2006 in 19 milioni di euro – ha presentato costi aggiuntivi complessivamente pari a 7 milioni di euro. Gli ulteriori 2 milioni di euro, necessari alla integrale copertura del costo della variante, sono reperiti, in base allo schema di delibera in esame, a valere sulle risorse (330 milioni di euro) riservate alle voci Nodi, urbani e metropolitani di Palermo e Catania/Nodi, sistemi urbani e metropolitani di Bari e Cagliari.

In sostanza, lo schema di delibera in esame mira a consentire ad ANAS S.p.a e RFI S.p.a di procedere, in modo proporzionale alla rispettiva partecipazione alla quota azionaria nella Società « Stretto di Messina S.p.A », alla sottoscrizione degli aumenti di capitale di detta Società nonché a coprire le esigenze aggiuntive per il completamento della variante di Cannitello.

Complessivamente, dunque, in virtù delle rimodulazioni operate, lo schema di delibera in esame reperisce risorse finalizzate alla ricapitalizzazione della Società « Stretto di Messina S.p.A » pari a 330 milioni.

In merito, ricorda che come indicato nella premessa allo schema di delibera n. 121, la proposta avanzata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota n. 51057 del 16 dicembre 2009, per la ricapitalizzazione della Società Stretto di Messina S.p.A. ammonterebbe ad un importo complessivo preventivato nell'ordine di 900 milioni di euro. In tal senso, i 330 milioni di euro reperiti dallo schema di delibera in esame per la ricapitalizzazione della Società Stretto di Messina

S.p.A. vanno ad aggiungersi ai 470 milioni di euro già autorizzati dall'articolo 2, comma 204, della legge finanziaria per il 2010 per la medesima finalità, assicurando così a tale società la somma complessiva di 800 milioni di euro sui 900 previsti.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni relative all'ambiente.**

Roberto TORTOLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-03433 Guido Dussin: Sulle attività di rigenerazione delle cartucce di toner per stampanti.**

Guido DUSSIN (LNP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, rinuncia alla sua illustrazione.



Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Guido DUSSIN (LNP), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo ed annuncia iniziative anche sul piano legislativo per il conseguimento dell'obiettivo indicato nell'atto di sindacato ispettivo.

**5-03434 Libè: Verifica nel rispetto delle normative ambientali comunitarie e rilevamento di eventuali fenomeni di inquinamento elettromagnetico nell'area di Monte Canate.**

Mauro LIBÈ (UdC) rinuncia alla illustrazione del proprio atto di sindacato ispettivo.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mauro LIBÈ (UdC), replicando, prende atto positivamente di taluni elementi di conoscenza forniti dal sottosegretario Menia, che sembrano contenere elementi di rassicurazione sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.

Anche per questo, rinnova al rappresentante del Governo una forte richiesta di continuare a svolgere quelle attività di monitoraggio dei fenomeni e di informazione della popolazione, che sono alla base della risposta fornita oggi e che finora, purtroppo, gli enti locali non hanno svolto o hanno svolto in modo molto insufficiente.

Conclude, quindi, preannunciando nuove iniziative ed auspicando che, a fronte dell'inerzia o della carenza che si riscontra nell'azione degli enti locali, il Governo nazionale voglia rafforzare il proprio ruolo e il proprio interessamento diretto a tutela dell'ambiente e della salute delle popolazioni che vivono nei comuni dell'area di Monte Campate.

**5-03435 Piffari: Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per un impianto industriale nell'ILVA di Taranto.**

Pierfelice ZAZZERA (IdV), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, rinuncia alla sua illustrazione.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Governo, che, a suo avviso, elude completamente la questione relativa ai gravissimi rischi per la salute dei cittadini di Taranto che derivano dagli intollerabili livelli di emissione di benzo(a)pirene provenienti dallo stabilimento dell'Ilva, emissioni che in alcune zone superano di migliaia di volte i limiti prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria. Ritiene, anzi, che la recente emanazione da parte del Governo del decreto legislativo n. 115 del 2010, che sposta al 2013 il divieto di superamento del limite di emissione per il benzo(a)pirene, costituisca un atto irresponsabile, che mette in serio pericolo l'ambiente e la salute di migliaia di cittadini e che è stato adottato nell'esclusivo interesse di un'azienda che ha costantemente violato i limiti imposti dalla legge né ha mai ottemperato alle relative richieste e prescrizioni dettate dagli organi pubblici competenti.

**5-03436 Mariani: Utilizzazione delle risorse del Fondo rotativo per Kyoto.**

Ermete REALACCI (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto, sottolineando che essa tende ad accertare i motivi che sono alla base dell'inaccettabile ritardo del Governo nella emanazione dei provvedimenti necessari per mettere a disposizione dei cittadini, delle imprese e dei soggetti pubblici interessati, le ingenti risorse del Fondo rotativo per Kyoto istituito dal

Governo Prodi nella precedente legislatura, che stanziava 600 milioni di euro per investimenti in energie rinnovabili ed efficienza energetica.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Ermete REALACCI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario relativamente ad un provvedimento, quale quello sul Fondo rotativo per Kyoto, previsto dalla legge finanziaria per il 2007 e che a tutt'oggi non è stato ancora emanato. Nel richiamare l'attenzione sulle dichiarazioni del Ministro dell'ambiente nel luglio del 2009 sull'imminente attivazione del suddetto Fondo, smentita dalla realtà dei fatti, sottolinea come il Fondo, con i suoi 200 milioni all'anno per tre anni, possa rilanciare la competitività del Paese e possa costituire una grande occasione per lo sviluppo sostenibile del Paese

**5-03437 Ghiglia: Sui motivi del ritardo nella pubblicazione di un decreto ministeriale recante parziale revisione dei criteri di inammissibilità nei rifiuti in discarica.**

Franco STRADELLA (PdL), cofirmatario dell'illustrazione in titolo, rinuncia al-

l'illustrazione della medesima interrogazione.

Il sottosegretario Roberto MENTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Franco STRADELLA (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario. Sottolinea tuttavia l'incongruità dei tempi auspicati dalle imprese per i provvedimenti di loro interesse rispetto ai tempi effettivi della burocrazia.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 22 settembre 2010.*

**Audizioni nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive di rappresentanti di Confindustria, FISE/UNIRE, FISE/Assoambiente, Consorzio italiano compostatori, Corepla, Comieco, Consorzio Ecolamp, Assocarta, Confagricoltura, Coldiretti e Confederazione italiana agricoltori (CIA).**

Le audizioni informali sono state svolte dalle 14.40 alle 16.35.

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-03433 Guido Dussin: Sulle attività di rigenerazione delle cartucce di toner per stampanti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al quesito posto nell'interrogazione a risposta immediata n. 5-03433 presentata dagli onorevoli Dussin e Alesandri, dove vengono sollevate questioni problematiche relative alla rigenerazione di cartucce esauste, si rappresenta quanto segue.

Va in premessa specificato che, sotto il profilo giuridico di carattere generale, la qualifica delle cartucce esauste quale sottoprodotto, e non come rifiuto, si pone in contrasto con la normativa italiana e comunitaria e metterebbe l'Italia a rischio di apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea.

L'articolo 5, comma 1, della direttiva 2008/98/CE, attualmente in corso di recepimento, contiene le condizioni – peraltro da soddisfarsi cumulativamente – affinché una sostanza o una materia sia da considerarsi sottoprodotto. Detto articolo richiede, tra l'altro, che «la sostanza o l'oggetto possa essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale».

Orbene, una cartuccia esausta non soddisfa la predetta condizione in quanto richiede lo svolgimento di un'operazione che presenta tutte le caratteristiche di una tipica operazione di riciclaggio/recupero soggetta alla normativa sui rifiuti. Una sostanza o un oggetto che, come nel caso di specie le cartucce esauste, è stata oggetto di un'azione di disfacimento da parte dell'originario detentore è da considerarsi a tutti gli effetti come rifiuto e non come sottoprodotto. Ai sensi della normativa vigente, infatti, si qualifica come «rifiuto»

qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Infatti, il Catalogo Europeo dei Rifiuti attribuisce ai toner esausti degli specifici codici CER, ossia il codice 08 03 17 per toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose e il codice CER 08 03 18 per toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17.

La qualifica delle cartucce esauste quale rifiuto trova anche conferma nello stesso regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti che include, all'allegato III, punto 02.13, anche i toner per stampa esaurito (comprese le cartucce) e nelle linee guida reperibili sul sito della Commissione europea relative ai trasporti transfrontalieri di rifiuti:

([http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/correspondents\\_guidelines8\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/correspondents_guidelines8_en.pdf)), che indicano, infatti, i codici da attribuire alle cartucce ai fini del trasporto transfrontaliero di rifiuti.

Pur tuttavia, passando dalla problematica generale al caso specifico posto nell'interrogazione, può essere richiamato un parere reso dalla Direzione Generale competente su una questione analoga in occasione di una richiesta formulata dal CESP (Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali).

In tale occasione è stato rilevato, ed oggi si ribadisce, che, in linea teorica, può ritenersi configurabile un rapporto contrattuale tra enti e imprese che abbia ad

oggetto la cessione in conto lavorazione delle proprie cartucce esauste per il loro successivo riempimento, purché tale contratto preveda anche la restituzione all'ente cedente di un pari numero di cartucce toner rigenerate.

Alle predette condizioni, da verificare anche alla luce delle indicazioni della nuova Direttiva sui rifiuti 2008/98/CE, si potrebbe anche analizzare nel dettaglio se l'operazione di ricarica possa avvenire al di fuori della normativa sui rifiuti, ove l'ente cedente non intenda disfarsi delle proprie cartucce toner esauste, ma miri unicamente a sottoporle ad un processo di ricarica per poterle nuovamente utilizzare.

Si sottolinea che, in tale ipotesi, le cartucce esauste avviate in conto lavorazione potrebbero essere solo quelle utilizzate nell'ambito delle attività dell'ente ce-

dente e non potranno in alcun caso provenire da un'attività di raccolta presso terzi.

La questione esposta si connota dunque come «eccezione» e non come regola generale, in quanto andrebbero specificate e disciplinate in modo puntuale le singole fasi di tale «ciclo produttivo».

È evidente, dunque, che la fattispecie sopra esposta non può assolutamente implicare che si rientri nella nozione generale di «sottoprodotto», piuttosto si ritiene la questione interessante tale da richiedere opportuni approfondimenti affinché si possa tracciare un percorso, ove necessario anche normativo, alla luce delle indicazioni della nuova Direttiva sui rifiuti 2008/98/CE, per individuare una specifica casistica.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-03434 Libè: Verifica nel rispetto delle normative ambientali comunitarie e rilevamento di eventuali fenomeni di inquinamento elettromagnetico nell'area di Monte Canate.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto richiesto nell'interrogazione a risposta immediata n. 5-03434 presentata dall'onorevole Libè, ove si denuncia un'annosa situazione di inquinamento elettromagnetico nella zona del Monte Canate, nel Comune di Pellegrino, in provincia di Parma, dovuta alla presenza di antenne radiotelevisive ed elettrodotti, si rappresenta quanto segue.

È utile premettere che la normativa italiana a tutela della protezione della popolazione dai rischi per la salute derivanti dai campi elettromagnetici, costituita fondamentalmente dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante: « Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici », e dai seguenti decreti applicativi:

1) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, recante: « Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti »;

2) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, recante: « Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300GHz »;

pone la competenza in materia in capo agli Enti Locali.

In particolare, l'articolo 14 della legge quadro attribuisce espressamente alle amministrazioni provinciali e comunali l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale mediante l'utilizzo delle strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Tali azioni di controllo e vigilanza hanno anche il compito di verificare, sia preventivamente in sede di autorizzazione degli impianti, che successivamente all'installazione degli stessi, il rispetto dei limiti di esposizione e valori di attenzione prescritti dal suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003.

La legge quadro, inoltre, definisce chiaramente le funzioni dello Stato (articolo 4) e le competenze di regioni, province e comuni (articolo 8).

Secondo l'articolo 8, rientra nella competenza regionale l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti di radiodiffusione, radioelettrici e di telefonia mobile; inoltre, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della stessa legge 36/2001 « I Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ».

Dal canto suo la Regione Emilia-Romagna ha emanato le norme di propria competenza in materia di inquinamento elettromagnetico, in particolare per quanto riguarda la localizzazione degli impianti secondo appositi Piani, nonché per il loro risanamento ed eventuale delocalizzazione.

Ciò detto, sulla scorta di quanto comunicato dalla Prefettura di Parma che, a sua volta, si è avvalsa delle notizie fornite dal Comando Provinciale Carabinieri, dalla Provincia di Parma, dall'Arpa e dal Comune di Pellegrino Parmense, si fa presente che la problematica relativa alla presenza di numerose antenne radiotelevisive e di tralicci per il trasporto dell'energia elettrica sul Monte Canate, prima propaggine dell'Appennino Parmense ai confini con quello piacentino, è da anni all'attenzione dei competenti uffici.

Nell'anno 2005 la Provincia di Parma aveva approvato il Piano Provinciale per la localizzazione delle emittenti radiotelevisive, con il quale, pur essendo stata consentita la permanenza degli impianti preesistenti, veniva imposto il divieto di installarne dei nuovi.

Avverso tale piano era stato inoltrato ricorso al TAR da parte della Società Rai Way, respinto nell'anno 2009, avendo ritenuto l'organo di giustizia amministrativa che fosse legittima la scelta della provincia, in considerazione dell'elevatissimo numero di impianti già presenti sul Monte Canate.

Sempre la Provincia ha ritenuto tuttavia necessario proseguire l'azione di monitoraggio degli impianti esistenti, tramite le centraline di rilevazione dell'Arpa che non hanno evidenziato non solo superamenti, ma neppure avvicinamenti ai limiti di esposizione all'inquinamento elettromagnetico.

L'Arpa, con cui la Provincia ha rinnovato nel settembre 2009 la convenzione per il monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico, ha confermato, infatti, che, dall'11 ottobre 2007, data di inizio dell'attività di monitoraggio, ad oggi, i dati di rilevazione indicano valori di volt/m media-

mente pari a 1,74 e valori massimi pari a 2,61 rispetto ai limiti di legge previsti in 6,0.

L'attività svolta dalla predetta Agenzia consiste in particolare nel rilevamento di frequenze con automezzo attrezzato e nel censimento dei gestori delle antenne che sono stati contattati per la definizione delle specifiche degli impianti.

La pianificazione delle campagne di misurazione avviene con centraline mobili, concordate con il Comune, poste presso abitazioni a distanze ragionevolmente utili per la valutazione dell'esposizione della popolazione.

L'effettuazione di misure è collegata col sistema informatico predisposto presso l'Arpa di Parma. Tali misure sono validate quotidianamente dal tecnico incaricato ed i rapporti relativi sono trasmessi al Comune di Pellegrino Parmense via *mail* e pubblicati sul sito *web* dell'Arpa Emilia Romagna, con adeguate informazioni per la comprensione del dato. I valori rilevati vengono confrontati con la soglia di legge di 6 V/m che è l'obiettivo di qualità determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 che riguarda le radiofrequenze.

Secondo quanto riportato dal Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda USL - Distretto di Borgovalditaro, i casi di decesso per tumore nelle aree circostanti Monte Canate rientrano nella media registrata a livello provinciale.

Il Comune di Pellegrino Parmense ha, infine, comunicato che, dopo l'approvazione del piano provinciale per la localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva, non sono state più autorizzate installazioni di impianti sul sito del Monte Canate.

In applicazione della convenzione tra la Provincia e l'Arpa è prevista, in ogni caso, la prosecuzione dell'attività di controllo per la massima tutela della salute pubblica.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-03435 Piffari: Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per un impianto industriale nell'ILVA di Taranto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto indicato nell'interrogazione a risposta immediata n. 5-03435 presentata dall'onorevole Piffari e riguardante le problematiche ambientali di Taranto, soprattutto in ordine alle emissioni di Benzo(a)Pirene, si rappresenta quanto segue.

Il decreto ministeriale del 25 novembre 1994 prevedeva che per le aree urbane a maggior rischio di inquinamento ed elencate all'allegato III, in cui rientra anche il Comune di Taranto, le autorità competenti, enti locali e Regione, dovessero « predisporre sistemi permanenti di monitoraggio delle concentrazioni » di benzene, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e polveri sottili PM<sub>10</sub> « entro il 30 settembre 1995 », secondo i criteri definiti nel medesimo decreto. Il decreto ministeriale fissava, per gli stessi inquinanti, gli obiettivi di qualità, in termini di concentrazione in aria ambiente, da raggiungere e rispettare a partire da una determinata data. In particolare, per il benzo(a)pirene, che è tra gli IPA uno dei composti più pericolosi ed a cui si fa generalmente riferimento come indice di esposizione, fissava all'allegato IV un obiettivo di qualità pari a 1 ng/m<sup>3</sup> come valore medio annuale da rispettare a partire dal 1° gennaio 1999.

Il successivo decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, facendo salvo il suddetto obiettivo di qualità per i livelli di Benzo(a)Pirene nelle medesime aree urbane, stabilisce che le regioni e le province autonome « individuano [...] le zone e gli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti [...] superano il rispettivo valore obiettivo, evidenziando le aree di superamento e le fonti che contribuiscono al superamento » (articolo 3, comma 3) e che nelle zone e

negli agglomerati così individuati « adottano [...] le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie a perseguire il raggiungimento del valore obiettivo entro il 31 dicembre 2012, con priorità per le misure che intervengono sulle principali fonti di emissione » (articolo 3, comma 4).

Il decreto legislativo 152/07, inoltre, facendo salve le disposizioni tecniche del decreto ministeriale 25 novembre 1994, prevede che le campagne di misura finalizzate al rilevamento delle concentrazioni degli inquinanti rispettino dei requisiti minimi (periodo minimo di copertura pari ad almeno 120 giorni nell'anno civile, misurazioni ripartite in modo uniforme nell'anno e calcolo del valore misurato come media su un anno civile).

In base alle due disposizioni sopra citate, nell'area di Taranto gli Enti locali e la Regione erano tenuti a verificare che le concentrazioni di Benzo(a)Pirene rispettassero fin dal 1999 il valore obiettivo di 1 ng/m<sup>3</sup>, effettuando le misure secondo i criteri stabiliti, ed adottando in caso di superamento le suddette misure per il raggiungimento, entro il 2012 dello stesso valore.

La complessa realtà industriale dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto è da anni oggetto di una serie di attività svolte dal Ministero dell'ambiente in coordinamento con le Amministrazioni locali, finalizzate a favorire l'attuazione di interventi di miglioramento ambientale da parte dell'azienda.

Data la particolare condizione dell'area tarantina, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale con Deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 novembre

1990, e rientrante all'interno di un Sito di Interesse Nazionale (SIN), già in data 15 novembre 2005 è stata istituita, con provvedimento del Ministro *pro tempore*, un'apposita Segreteria Tecnica per l'esame delle azioni intraprese dall'ILVA per l'adeguamento degli impianti alle migliori tecniche disponibili (*B.A.T. – Best Available Techniques*) in adempimento agli impegni assunti in precedenti Atti di intesa sottoscritti con le Amministrazioni locali. I lavori della Segreteria Tecnica erano anche finalizzati ad indirizzare la società alla presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

In particolare la problematica legata alle misurazioni del Benzo(a)Pirene era stata tra l'altro segnalata anche nel corso dei lavori di tale Segreteria Tecnica, la quale nel Rapporto conclusivo del 5 dicembre 2006 ribadiva la necessità che, ai sensi del citato decreto ministeriale 25/11/94, l'ARPA Puglia procedesse « alla pianificazione di campagne di misura per l'individuazione delle criticità della qualità dell'aria anche per gli inquinanti attualmente non monitorati, quali ad esempio Benzo(a)Pirene (IPA),  $PM_{2,5}$ , e alla caratterizzazione del  $PM_{10}$  ».

Successivamente, nell'ambito delle attività del citato Accordo e del procedimento di AIA in corso, tale problematica è stata trattata ed approfondita con particolare attenzione.

In sintesi, successivamente alle campagne di misura di Benzo(a)Pirene effettuate nel 2005 e 2006, peraltro con modalità non conformi alla normativa di riferimento, da cui si segnalavano alcuni superamenti del valore obiettivo, è stata avviata dall'ARPA una sistematica rilevazione di tale inquinante dal maggio 2008, con modalità che pertanto possono considerarsi conformi alla citata normativa solo dall'anno 2009.

I risultati forniti nell'aprile 2010 confermano che il valore medio della concentrazione di Benzo(a)Pirene nell'anno 2009, misurato nel sito di monitoraggio di via Machiavelli (rione Tamburi di Taranto), con modalità conformi con la citata normativa, è pari a  $1,3 \text{ ng/m}^3$  e che pertanto

ha superato il valore obiettivo pari a  $1 \text{ ng/m}^3$ , con i conseguenti obblighi previsti dal citato articolo 3 del decreto legislativo 152/07 per « perseguire il raggiungimento del valore obiettivo entro il 31 dicembre 2012, con priorità per le misure che intervengono sulle principali fonti di emissione ».

All'esito della predetta campagna di monitoraggio, con relazione tecnica preliminare in data 4 giugno 2010, l'Arpa ha operato una prima valutazione sulle sorgenti di emissione del Benzo(a)Pirene rilevato in relazione all'area del rione Tamburi, rinviando alla conclusione degli studi e delle verifiche ancora in corso una « più completa ed esaustiva identificazione di tutte le sorgenti emissive presenti nel territorio pugliese ». La relazione preliminare redatta da Arpa ha individuato nella fonte industriale il principale contributo al raggiungimento di tale valore.

La Regione ha tempestivamente attivato, con gli Enti territorialmente competenti e con l'Arpa, un tavolo di lavoro finalizzato a individuare le misure da porre in atto a fronte delle risultanze rivenienti dalla relazione preliminare di cui sopra e a dare attuazione a quanto previsto dal citato decreto legislativo 152/07. Il decreto legislativo 152/2007 « Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente », indica come « valore obiettivo », per la concentrazione del benzo(a)pirene nell'aria, il valore di  $1,0 \text{ ng/m}^3$ . Lo stesso decreto legislativo 152/07, articolo 3 comma 5, prevede che « per i livelli del benzo(a)pirene nelle aree urbane elencate nel decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994, i commi 2 e 3 si applicano con riferimento all'obiettivo di qualità definito e individuato dagli allegati II e IV di tale decreto. In tali aree urbane, le regioni e le province autonome adottano, in caso di superamento dell'obiettivo di qualità, un piano di risanamento, al quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 1° ottobre 2002, n. 261, e, in caso di



rischio di superamento dell'obiettivo di qualità, un piano di azione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Se tali aree urbane coincidono anche in parte con le zone e gli agglomerati individuati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le regioni e le province autonome possono adottare piani integrati». La Regione pertanto, quale Autorità competente, deve procedere al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 152/07.

L'Arpa ha evidenziato la necessità di implementare un sistema di monitoraggio per approfondire dal punto di vista diagnostico quali siano le principali fonti di emissione di benzo(a)pirene nell'area industriale tarantina e a tal fine ha presentato la propria proposta di progetto di potenziamento della rete di monitoraggio e il relativo cronoprogramma di campionamento, analisi ed elaborazione dei dati, in cui è previsto il monitoraggio giornaliero di benzo(a)pirene ed IPA totali per un periodo di sei mesi al fine di correlare le concentrazioni di benzo(a)pirene in atmosfera a fattori quali le condizioni meteorologiche e le attività industriali svolte negli impianti.

I gestori ENI e Cementir hanno accordato la disponibilità all'installazione a proprie spese della strumentazione di monitoraggio secondo le specifiche tecniche individuate dall'Arpa, con la tempistica atta a permettere la rilevazione giornaliera dei dati necessari a partire dal mese di settembre 2010. Diversamente con il gestore ILVA non si è raggiunto un accordo in tal senso.

I dati rivenienti dal monitoraggio proposto dall'Arpa si configurano come elemento costitutivo del piano di risanamento ai sensi di quanto disposto dall'Allegato 3 del decreto ministeriale 261/2002 e che risultano necessari al fine di definire i possibili scenari di riduzione delle emissioni a partire dallo scenario di riferimento e individuare le azioni del piano.

Nello specifico sono previste le seguenti fasi:

potenziamento del sistema di monitoraggio dell'aria ambiente di Taranto, rilevazione e analisi dei dati emergenti;

definizione dello scenario di riferimento della qualità dell'aria con individuazione della correlazione fra condizioni meteorologiche e diffusione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ed in particolare di benzo(a)pirene in atmosfera, derivanti dalle fonti emissive presenti;

individuazione degli scenari di riduzione delle emissioni a partire dallo scenario di riferimento;

individuazione e attuazione delle azioni di piano finalizzate alla riduzione delle emissioni ai sensi di legge.

Quanto sopra esposto è stato oggetto di approvazione da parte della Giunta Regionale che, con DGR 1976 del 9 settembre 2010, ha preso atto e approvato le attività svolte dall'Assessorato Qualità dell'ambiente, in attuazione del decreto legislativo 152/2007, e ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa Integrativo tra Regione Puglia e Arpa Puglia per il potenziamento della rete di monitoraggio della qualità dell'aria, impegnando a tal fine 318.000 euro.

Il protocollo Integrativo tra Regione e Arpa è stato sottoscritto in data 10 settembre 2010 e, pertanto, le attività di competenza della Regione sono ad oggi in fase di sviluppo secondo il cronoprogramma previsto.

Tenuto conto delle criticità dell'intera area industriale, il Ministero dell'ambiente e la Regione Puglia hanno ritenuto necessario procedere alla definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 5, comma 20, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali agli impianti coinesciuti nella zona industriale di Taranto e Statte (ILVA SpA, EDISON SpA, ENIPOWER SpA, ENI SpA, Cementir Italia s.r.l., SANAC SpA e AMIU).

In data 11 aprile 2008 è stato, quindi, sottoscritto a Bari, presso la Regione Puglia, un Accordo di programma tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Presidente della Regione Puglia, previsto ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, articolo 5, comma 20 « in considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale » degli impianti coinesediati nell'area industriale di Taranto e Statte, « al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali ».

L'Accordo è stato anche sottoscritto dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero della salute, dalla Provincia di Taranto, dal Comune di Taranto, dal Comune di Statte, dall'APAT (ora ISPRA), dall'ARPA Puglia, e dai diversi gestori coinesediati nell'area industriale di Taranto e Statte sottoposti alla procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di competenza statale e regionale (ILVA SpA, EDISON SpA, ENI-POWER SpA, ENI SpA, Cementir Italia s.r.l., SANAC SpA e AMIU Taranto SpA), al fine di garantire una valutazione unitaria ed integrata per il rilascio delle relative Autorizzazioni.

Tra le attività svolte nell'ambito e con le finalità dell'Accordo, con scadenza nel marzo 2009, ai sensi della vigente normativa sopra citata, sono state discusse tra le Amministrazioni firmatarie le principali problematiche e criticità presenti nell'area interessata, sono stati raccolti, presentati e discussi i numerosi documenti, forniti dai diversi soggetti pubblici firmatari dell'Accordo, di carattere sia ambientale che epidemiologico, è stato assicurato l'accesso informatizzato da parte dei firmatari dell'accordo e del pubblico interessato alle informazioni ambientali acquisite, sono stati approfonditi gli aspetti riguardanti le emissioni inquinanti e le relative modalità di riduzione, in particolare per lo stabilimento ILVA.

Per il caso specifico dello stato di qualità dell'aria il relazione in particolare al benzo(a)pirene sono stati effettuati in tale ambito particolari approfondimenti ed avviate iniziative da parte delle amministrazioni ed enti competenti.

Lo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto rientra nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC).

In particolare, lo stabilimento, in quanto rientrante nella categoria di impianti di cui al punto 3 dell'Allegato V al decreto legislativo n. 59/05, risulta soggetto ad AIA di competenza statale, da rilasciarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito di istruttoria tecnica condotta dalla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC e all'esito della Conferenza dei servizi di cui all'articolo 5, comma 10, del citato decreto.

La domanda di AIA è stata presentata al Ministero nel rispetto dei termini di cui al calendario adottato con decreto ministeriale del 19 aprile 2006 e l'avvio del procedimento è stato comunicato al gestore con nota del 20 giugno 2007.

La Commissione IPPC, con nota del 29 ottobre 2009, ha provveduto a trasmettere il parere istruttorio di competenza relativo allo stabilimento.

Data la complessità dell'impianto industriale, la Direzione Generale competente ha inoltrato il suddetto parere istruttorio alle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza ed al gestore per acquisirne le osservazioni; a seguito delle richieste di differimento del termine per la trasmissione delle osservazioni, pervenute sia dall'azienda che dalle associazioni ambientaliste, con nota del 12 gennaio 2010 la Direzione ha rimesso in istruttoria alla Commissione IPPC il parere istruttorio per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, trasmettendo di volta in volta i successivi documenti pervenuti per gli ap-

profondimenti di competenza, e si è in attesa delle conclusioni istruttorie da parte della competente Commissione.

Si rammenta che nell'ambito del provvedimento di AIA sono fissati, tra l'altro, i limiti di emissione per i diversi inquinanti in base alle valutazioni effettuate, in fase istruttoria, dalla Commissione IPPC. Tali valutazioni tengono conto dei valori, associati alle migliori tecniche disponibili (MTD), riportati nei documenti di riferimento nazionali e comunitari, oltre che delle particolari esigenze derivanti dall'accertamento di specifiche criticità ambientali dell'area, nel rispetto delle vigenti normative.

Si evidenzia che le Migliori Tecniche Disponibili sono finalizzate ad ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, tra quelle economicamente applicabili nelle specifiche condizioni del settore produttivo, sotto i profili impiantistico, gestionale, territoriale e ambientale.

Riguardo alle domande di autorizzazione degli altri impianti coinsediati, sono state concluse le procedure IPPC di competenza statale con il rilascio delle relative AIA in data 29 marzo 2010 per la centrale Edison, e 24 maggio 2010 per la raffineria Eni e la centrale EniPower.

In considerazione di quanto previsto in particolare dall'Accordo, tutte le autorizzazioni rilasciate per tali impianti sono tra

l'altro comunque soggette « a riesame a seguito del rilascio di tutte le autorizzazioni integrate ambientali per l'esercizio degli (stessi) impianti coinsediati nell'area industriale... anche alla luce dei risultati discendenti dall'attuazione dei relativi piani di monitoraggio e controllo »; inoltre « il riesame valuterà tutte le possibili interconnessioni esistenti tra gli impianti coinsediati nell'area industriale introducendo eventuali più restrittive prescrizioni alla luce di quanto emerge dai suddetti accertamenti ed allineerà le disposizioni comuni a più impianti e contenute nei rispettivi piani di monitoraggio e controllo ».

In conclusione si ritiene che sulla base degli approfondimenti in corso da parte della Commissione IPPC, delle osservazioni pervenute dal pubblico interessato, nonché delle iniziative avviate dalla Regione e dai competenti organismi di controllo, il rilevato superamento dell'obiettivo di qualità dell'aria relativo al Benzo(a)Pirene dovrà essere tempestivamente ricondotto nei limiti fissati dalla normativa comunque entro il 2012, attraverso sia la realizzazione del previsto piano di risanamento e di azione da parte della Regione, sia con l'adozione delle più opportune modalità di riduzione dell'inquinamento dalle principali sorgenti industriali in linea con le migliori tecnologie disponibili.

**Interrogazione n. 5-03436 Mariani: Utilizzazione delle risorse del Fondo rotativo per Kyoto.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto indicato nell'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Mariani, si rappresenta che il Fondo Rotativo per Kyoto, istituito con la Legge Finanziaria 2007, è uno strumento di politica economica attraverso il quale sono messe a disposizione risorse pubbliche per la concessione di credito agevolato a sostegno di investimenti in grado di contribuire alla riduzione delle emissioni clima-alteranti e, di conseguenza, al rispetto degli obblighi imposti dal Protocollo di Kyoto.

La dotazione del Fondo, nel triennio 2007-2009, è pari a 600 milioni di euro e le modalità di erogazione delle risorse stanziare per il primo ciclo di programmazione, pari a 200 milioni sono disciplinate nel decreto adottato il 25 novembre 2008 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana » n. 92 del giorno 21 aprile 2009.

Come descritto nel decreto, possono essere agevolati esclusivamente nuovi investimenti e, nello specifico, interventi riguardanti le seguenti misure:

a) Misura microgenerazione diffusa, che prevede l'installazione di impianti utilizzanti, quali fonti energetiche, il gas naturale, la biomassa vegetale solida, i biocombustibili liquidi di origine vegetale, il biogas e, in co-combustione il gas naturale-biomassa;

b) Misura rinnovabili, dedicata all'installazione di impianti di piccola taglia per

l'utilizzo di singola fonte rinnovabile (eolico, idroelettrico, solare termico, biomassa, fotovoltaico);

c) Misura motori elettrici, per la sostituzione di motori con apparecchiature ad alta efficienza;

d) La « Misura usi finali » destinata ad investimenti sul risparmio energetico e l'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia;

e) Misura protossido di azoto, che prevede investimenti sui cicli produttivi delle imprese per la riduzione della produzione di acido adipico;

f) Misura ricerca, destinata al finanziamento agevolato delle attività di ricerca precompetitiva per lo sviluppo di tecnologie innovative;

g) Misura gestione forestale sostenibile, volta al finanziamento agevolato di progetti regionali per l'identificazione di interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.

Per il secondo e terzo ciclo di programmazione, le modalità di erogazione sono disciplinate con specifico decreto per il quale è stato ottenuto il concerto del Ministero dello sviluppo economico, oltre al parere favorevole della Conferenza Unificata, che, attualmente, è alla firma dei competenti Ministri concertanti.

Il Fondo è rivolto a soggetti, di natura pubblica e privata, diversamente combinati sulla base delle specifiche Misure di intervento a cui si fa riferimento, quali:

le imprese di tutti i settori, comprese le ESCo (Società di servizi energetici);

le persone fisiche;

le persone giuridiche private, comprese fondazioni e associazioni;

i soggetti pubblici;

i condominii, comprendenti almeno 10 unità abitative,

che, attraverso il circuito bancario, potranno ottenere dei finanziamenti agevolati, quali prestiti di scopo, con una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sei, da restituirsi a rate semestrali, costanti e posticipate, con l'applicazione di un tasso fisso estremamente vantaggioso determinato in 0.50 per cento con decreto del 17 novembre 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze. Da qui, la natura «rotativa» del Fondo, derivante dalla capacità di alimentarsi attraverso le rate di rimborso dei finanziamenti agevolati concessi.

Le domande di ammissione all'agevolazione dovranno essere presentate a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della Circolare applicativa sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e fino al centotrentacinquesimo giorno, compreso dalla stessa data di pubblicazione. Tale circolare fornirà il necessario dettaglio in merito alle procedure da seguire ed alla documentazione da presentare per favorire la più ampia partecipazione da parte dei potenziali beneficiari delle agevolazioni.

La redazione del testo è stata curata dal Ministero dell'ambiente in collaborazione con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e la definitiva stesura è risultata particolarmente complessa, soprattutto per le problematiche di carattere soggettivo ed oggettivo che si sono dovute affrontare al fine di facilitare il più possibile l'accesso da parte dei potenziali soggetti beneficiari al Fondo. Inoltre, insieme alla Circolare, il Ministero ha ritenuto necessario predisporre delle Linee guida alla compilazione delle domande di agevolazione.

Il Ministero dell'ambiente, unitamente alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A e al sistema bancario, opereranno in stretta connessione per assicurare all'iniziativa una diffusione capillare sull'intero territorio nazionale attraverso la rete degli sportelli bancari. A tal proposito, sono stati avviati i necessari contatti con l'ABI per assicurare la partecipazione dell'intero sistema bancario italiano nell'attuazione delle finalità per cui è stato istituito il Fondo.

Inoltre, il Ministero dell'ambiente in collaborazione sempre con la Cassa Depositi e Prestiti ha appositamente progettato un programma (Applicativo *web*) per rendere lo strumento di finanziamento veloce e fruibile al maggior numero di potenziali soggetti beneficiari, assicurando, nel contempo, la necessaria trasparenza nella concessione dei benefici erariali.

L'Applicativo *web* consentirà, infatti, la gestione informatizzata delle fasi di raccolta delle domande, di istruttoria, di stipula, di erogazione e di rimborso. In particolare, attraverso il sito *web* della Cassa Depositi e Prestiti e del Ministero sarà possibile accedere a tale Applicativo per l'inserimento delle domande di ammissione all'agevolazione, accorciando i tempi di risposta e assicurando la più efficace e tempestiva circolazione delle informazioni fra i diversi attori dell'iniziativa.

Tale Applicativo *web* ha il compito di svolgere anche un'altra importante funzione, ossia consentirà ai Soggetti beneficiari di essere costantemente informati sullo stato della pratica di finanziamento, sulle eventuali problematiche sorte in fase di istruttoria e sui successivi passi per concludere ogni fase del processo.

Nello stesso tempo il Ministero dell'ambiente si è adoperato per avviare le necessarie collaborazioni istituzionali con l'Arma dei Carabinieri e con la Guardia di Finanza, atte a garantire i necessari controlli e verifiche sul corretto e sano utilizzo del finanziamento agevolato concesso.

La definizione della Circolare e dell'Applicativo *web* è stata condivisa con le

Regioni che hanno adottato la procedura « regionalizzata » di gestione del Fondo prevista dall'articolo 4, commi 7 e 8, del decreto del 25 novembre 2008.

La bozza di Circolare è stata trasmessa in data 4 agosto 2010 al Ministero per lo sviluppo economico per l'ottenimento del necessario concerto sul testo che, successivamente, sarà inviato alla Conferenza Unificata per l'acquisizione della necessaria intesa. Ciò, costituisce l'ultimo passaggio formale prima di poter procedere alla pubblicazione e quindi consentire la presentazione delle domande di finanziamento da parte dei potenziali beneficiari.

Con riferimento alla « Misura ricerca », si rappresenta che come dettato dal decreto del 25 novembre 2008 relativamente al primo ciclo di programmazione, saranno ammesse al finanziamento agevolato le attività di ricerca precompetitiva per lo sviluppo di tecnologie innovative per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per la produzione e separazione e

accumulo di idrogeno, per lo sviluppo di materiali, componenti e configurazioni innovative di celle a combustibile.

Pertanto, i potenziali beneficiari di tali finanziamenti sono:

gli Istituti superiori di ricerca, sia pubblici che privati;

le Università e loro consorzi;

i soggetti costituiti, anche in partecipazione pubblico-privata, per la creazione di *spin-off* al fine di valorizzare i risultati della ricerca.

Il Fondo Rotativo per Kyoto destina a tale Misura complessivi euro 25 milioni, di cui: 5 milioni nel primo ciclo di programmazione e 20 nel secondo e terzo ciclo.

Tali soggetti, seguendo le disposizioni contenute nella Circolare, potranno presentare domanda di agevolazione usufruendo del suindicato Applicativo *web*, nonché della rete di sportelli del sistema bancario presente sul territorio nazionale.

## ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-03437 Ghiglia: Sui motivi del ritardo nella pubblicazione di un decreto ministeriale recante parziale revisione dei criteri di inammissibilità nei rifiuti in discarica.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto indicato nell'interrogazione a risposta immediata n. 5-03437 presentata dagli onorevoli Ghiglia e Stradella, dove si chiede di conoscere i tempi di pubblicazione e i motivi del ritardo nell'emanazione del decreto ministeriale sulla: « Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica », si rappresenta quanto segue.

Il decreto in questione si connota come decreto « interministeriale » coinvolgente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero della salute.

Il testo, che riprende esattamente quello esaminato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 maggio 2010, attualmente risulta già firmato dal Mini-

stro Prestigiacomo e dal Presidente Berlusconi, in qualità di Ministro dello sviluppo economico *ad interim*, ed è stato trasmesso al Ministro della salute per la firma relativa.

Con riferimento al presunto ritardo di cui parla l'interrogante, si rende noto che in fase conclusiva dell'istruttoria è pervenuta una richiesta di chiarimenti avanzata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea, trasmessa in data 13 maggio 2010, che ha richiesto ulteriori approfondimenti.

Evasa la richiesta e forniti i dovuti chiarimenti, si è provveduto ad inoltrare il testo del Decreto per il suo perfezionamento e, pertanto, sarà di prossima pubblicazione.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confitarma (Confederazione italiana armatori) sugli sviluppi del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia ..... 104

##### ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori ..... 104

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. Atto n. 234 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) ..... 105

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 107

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni. Atto n. 238 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 106

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-Trasporti e UGL-Trasporti sugli sviluppi del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia ..... 106

Audizione di rappresentanti di Federmar-Cisal, Or.S.A. e U.S.C.L.A.C.-U.N.C.Di.M/Federmanager sugli sviluppi del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia ..... 106

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 22 settembre 2010.*

**Audizione di rappresentanti di Confitarma (Confederazione italiana armatori) sugli sviluppi del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.15 alle 9.45.

##### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

– *Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che nella giornata di domani sarà prevista una seduta della Commissione per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 125 del 2010, che dovrebbe essere approvato dal Senato in data odierna. L'orario della seduta della Com-



missione sarà definito in base ai tempi di assegnazione del provvedimento.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. Atto n. 234.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 settembre 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha formulato una proposta di parere con condizioni e osservazioni e che nella medesima giornata sono stati resi dalla V Commissione bilancio i rilievi di competenza sul provvedimento.

Il sottosegretario di Stato Bartolomeo GIACHINO esprime l'assenso del Governo sulla proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore.

Carlo MONAI (IdV) in relazione alla proposta di parere presentata dal collega Desiderati, ritiene opportune alcune precisazioni. In primo luogo osserva che la formulazione del comma 2 dell'articolo 25 contenuta nel testo risulta più opportuna rispetto alla modifica che si intende apportare, in quanto fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate in tutti gli Stati membri, mentre l'osservazione inserita nel parere si riferisce alle autorizzazioni rese dall'Agenzia nazionale. Ritiene che in questo modo si rischi di creare un aggravio burocratico, in quanto i veicoli conformi ad un tipo già autorizzato in altro Stato membro dovrebbero essere nuovamente oggetto di autorizzazione da parte dell'Agenzia italiana. Rileva altresì che quanto previsto dal parere in relazione al comma 2 dell'articolo 25 appare in con-

traddizione con l'opportuna richiesta di modifica del testo del comma 5 dell'articolo 20, al fine di prevedere che l'Agenzia italiana riconosca ogni autorizzazione rilasciata in qualunque altro Stato membro. Rileva inoltre, con riferimento all'articolo 24, comma 4, secondo periodo, che sarebbe più opportuno il rinvio al decreto legislativo medesimo, come attualmente previsto dallo schema di decreto in esame, piuttosto che alla direttiva, come proposto dal relatore, essendo a suo parere preferibile che si faccia rinvio ad un atto dell'ordinamento nazionale piuttosto che ad un atto dell'Unione europea. In ultimo, con riferimento alla condizione posta nella proposta del parere avente ad oggetto il rinvio all'allegato IX contenuto all'articolo 8, comma 4, che si propone di sostituire con il rinvio al fascicolo contenente l'indicazione delle STI o delle parti di esse che si chiede di non applicare e le corrispondenti specifiche tecniche che si ritiene di applicare, rileva che l'allegato IX cui si fa originariamente riferimento prevede, oltre al fascicolo suddetto, anche una lettera formale con la quale gli Stati membri comunicano alla Commissione europea le deroghe richieste.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ritiene opportuno sospendere brevemente la seduta per permettere al relatore di valutare con attenzioni le considerazioni formulate dal deputato Monai.

**La seduta sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.40.**

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore*, ringrazia il collega Monai per l'attenzione dedicata alla proposta di parere e la puntualità dei suggerimenti avanzati. Ritiene quindi opportuno modificare la propria proposta di parere precisando, con riguardo all'osservazione relativa all'autorizzazione da parte dell'Agenzia dei veicoli conformi ad un tipo già autorizzato, che questo avvenga anche sulla base di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 20. Per quanto riguarda gli altri punti segnalati, rileva che, come verifi-

cato insieme con il collega Monai durante la sospensione della seduta, risulta appropriata la formulazione della proposta di parere già presentata.

Il sottosegretario di Stato Bartolomeo GIACHINO esprime l'assenso sulla proposta di parere del relatore, come riformulata.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore, come riformulata (*vedi allegato*).

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.**

**Atto n. 238.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 settembre 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto legislativo.

Il sottosegretario di Stato Bartolomeo GIACHINO esprime l'assenso del Governo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 22 settembre 2010.*

**Audizione di rappresentanti di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-Trasporti e UGL-Trasporti sugli sviluppi del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 16.

**Audizione di rappresentanti di Federmar-Cisal, Or.S.A. e U.S.C.L.A.C.-U.N.C.Di.M/Federmanager sugli sviluppi del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.55.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. (Atto n. 234)**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (Atto n. 234);

visti i rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) nella seduta del 21 settembre 2010;

premesso che:

con riferimento all'articolo 6, appare opportuno sopprimere il comma 2 che, nel rinviare all'articolo 7 della direttiva 2008/57/CE, fa riferimento a procedure di competenza delle istituzioni dell'Unione europea;

con riferimento all'articolo 8, appare opportuno precisare espressamente che il fascicolo che correde le proposte di deroga alle specifiche tecniche di interoperabilità adottate a norma della direttiva 2008/57/CE (STI) deve essere redatto in conformità con quanto previsto dall'allegato IX;

con riferimento all'articolo 25, appare opportuno precisare che è compito dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie comunicare all'Agenzia ferroviaria europea (ERA) le autorizzazioni di tipo rilasciate, ai fini della registrazione nel Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati;

all'articolo 26 appare opportuno introdurre il riferimento anche alla procedura di autorizzazione di messa in servizio

dei veicoli conformi alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI), di cui all'articolo 22, oltre che a quella di messa in servizio dei veicoli non conformi, di cui all'articolo 24;

all'articolo 33 occorre sopprimere la lettera g), in quanto non prevista dalla direttiva e contestualmente riformulare le disposizioni, di cui al comma 6 dell'articolo, concernenti i veicoli messi in servizio per la prima volta in un paese non appartenente all'Unione europea, e autorizzati dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie per la messa in servizio nel territorio italiano;

il Governo dovrebbe altresì valutare l'opportunità di precisare la formulazione dell'articolo 35, in modo da chiarire che le disposizioni di cui al comma 1, concernenti le competenze dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, si riferiscono alla pubblicazione e all'aggiornamento del registro dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, mentre le disposizioni del comma 2, che disciplinano i compiti dei gestori dell'infrastruttura, hanno la finalità di agevolare l'Agenzia nella tenuta del registro di cui al comma 1;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 6, sopprimere il comma 2;

2) all'articolo 8, comma 2, inserire, in fine, le seguenti parole: « Tale fascicolo dovrà essere redatto nella forma e con i contenuti indicati nell'allegato IX. »;

*conseguentemente,*

all'articolo 8, comma 4, sostituire le parole: « di cui all'allegato IX », con le seguenti: « previste nel fascicolo di cui al comma 2 »;

all'articolo 8, comma 5, sostituire le parole: « di cui all'allegato IX », con le seguenti: « previste nel fascicolo di cui al comma 2 »;

3) all'articolo 25, sostituire il comma 5 con il seguente: « 5. L'Agenzia comunica all'ERA le autorizzazioni di tipo rilasciate, ai fini della registrazione nel Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati di cui all'articolo 34. »;

4) sostituire l'articolo 26 con il seguente: « ART. 26 – *(Classificazione delle norme nazionali)*. – 1. Per facilitare lo svolgimento della procedura di autorizzazione di messa in servizio dei veicoli di cui agli articoli 22 e 24, l'Agenzia classifica le norme nazionali come previsto all'allegato VII »;

5) all'articolo 33, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sopprimere la lettera g);

b) sostituire il comma 6 con il seguente: « 6. Nel caso di veicoli messi in servizio per la prima volta in un paese non appartenente all'Unione europea, e autorizzati dall'Agenzia per la messa in servizio nel territorio italiano, l'Agenzia assicura che i dati elencati al comma 3, lettere d), e) ed f), possano essere rintracciabili tramite il registro di immatricolazione nazionale. I dati di cui al comma 3, lettera f), possono essere sostituiti da dati critici in materia di sicurezza relativi al piano di manutenzione ».

*e con la seguente osservazione:*

valuti il Governo l'opportunità, con riferimento alla formulazione dell'articolo

35, di chiarire che le disposizioni di cui al comma 1, concernenti le competenze dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, si riferiscono alla pubblicazione e all'aggiornamento del registro dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, mentre le disposizioni del comma 2, che disciplinano i compiti dei gestori dell'infrastruttura relativamente al registro dell'infrastruttura di competenza, hanno la finalità di agevolare l'Agenzia nella tenuta del registro di cui al comma 1;

*nonché, per quanto concerne il coordinamento formale del testo, con le seguenti ulteriori osservazioni:*

valuti il Governo l'opportunità di apportare allo schema le seguenti modificazioni:

1) nella premessa, sostituire il decimo paragrafo con il seguente: « Visto il Regolamento CE 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio »;

*conseguentemente,*

all'articolo 22, comma 5, sostituire le parole: « dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE » con le seguenti: « del Regolamento CE 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio »;

all'articolo 24, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: « dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE » con le seguenti: « del Regolamento CE 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui

all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio »;

2) all'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sopprimere le parole: « Fatte salve le deroghe all'applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità elencate nell'articolo 8, »;

b) al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e fatte salve le deroghe all'applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità elencate nell'articolo 8 »;

3) all'articolo 20, comma 5, sostituire le parole: « Un'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri, » con le seguenti: « L'Agenzia riconosce ogni autorizzazione rilasciata in qualunque altro Stato membro, »;

4) all'articolo 22, sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. In caso di veicoli non menzionati al comma 1, messi in servizio in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 21, l'Agenzia decide se sul territorio italiano siano necessarie autorizzazioni supplementari. In tal caso si applicano i commi da 3 a 7 »;

5) all'articolo 24, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « del presente decreto » con le seguenti: « della direttiva »;

6) all'articolo 25, comma 2, sostituire le parole: « Un veicolo conforme a un tipo già autorizzato in uno Stato membro è autorizzato dall'Agenzia con le seguenti: « L'Agenzia autorizza un veicolo conforme ad un tipo da essa già autorizzato, anche sulla base di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 20 »;

7) all'articolo 27, sostituire il comma 7 con il seguente: « 7. L'Organismo notificato che ha dichiarato di avvalersi di laboratori preposti alle prove dei sottosistemi che richiedono interventi sulle linee ferroviarie e sui veicoli, definisce le procedure necessarie a garantire la sicurezza delle prove e del personale. In tale caso l'organismo notificato dispone di personale abilitato alla protezione dei cantieri di lavoro »;

8) all'articolo 33, sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. L'Agenzia assicura che a seguito dell'autorizzazione alla messa in servizio di qualsiasi veicolo, venga attribuito ad esso un codice di identificazione alfanumerico (NEV) ».

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI:

5-02455 Pili: Posizione dominante dei produttori elettrici in Sardegna .....	111
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	121
5-02623 Schirru: Crisi dello stabilimento Eurallumina di Portovesme .....	111
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	122
5-02764 Nastri: Incentivi per l'acquisto di motocicli .....	111
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	124
5-02786 Vannucci: Controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito .....	111
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	126
5-02829 Vaccaro: Promozione dell'utilizzo del gas metano come carburante per autotrazione .	112
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	128
5-02865 Nastri: Iniziative a favore di PMI manifatturiere che investono in operazioni di riconversione ecosostenibile .....	112
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	129
5-02917 Tullo: Blocco delle nomine in società pubbliche che operano nell'ambito della tecnologia nucleare .....	112
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	131
5-03057 Benamati: Prospettive produttive dello stabilimento Oerlikon-Graziano di Porretta Terme, in provincia di Bologna .....	112
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	133

##### SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori .....	113
Disciplina delle professioni non regolamentate. C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione e C. 3488 Della Vedova ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	113

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo. Nuovo testo C. 3351 e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	115
Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Testo unificato C. 2184 e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	115
<i>ALLEGATO 9 (Parere proposto dal relatore)</i> .....	135
<i>ALLEGATO 10 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	136

## SEDE REFERENTE:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	116
ALLEGATO 11 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	120

## INTERROGAZIONI

Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

**La seduta comincia alle 9.****5-02455 Pili: Posizione dominante dei produttori elettrici in Sardegna.**

Raffaello VIGNALI (Pdl) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Raffaello VIGNALI (Pdl) prende atto della risposta.

**5-02623 Schirru: Crisi dello stabilimento Eurallumina di Portovesme.**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Amalia SCHIRRU (PD), replicando, ricorda che l'interrogazione è stata presentata sei mesi orsono e che solo in questi giorni il Governo sta affrontando le gravi problematiche dei lavoratori di Portovesme che si trovano da molti mesi in cassa integrazione. Sollecita pertanto il reperimento di fondi per la realizzazione di un nuovo impianto a vapore nello stabilimento Eurallumina che consentirà di raggiungere i necessari livelli di competitività, individuando nel frattempo soluzioni

« ponte » che consentano di riavviare l'impianto prima del mese di marzo 2011.

**5-02764 Nastri: Incentivi per l'acquisto di motocicli.**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gaetano NASTRI (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, compatibilmente con le risorse stanziare dal Ministero dello sviluppo economico.

**5-02786 Vannucci: Controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Massimo VANNUCCI (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta che riconosce l'esistenza delle notevoli difficoltà incontrate dalle imprese e dalla stessa Agenzia delle dogane circa l'ambito di applicabilità della norma relativa alla definizione univoca dei prodotti semilavorati metallici da sottoporre ai controlli radiometrici. Ritiene al riguardo che il Governo debba procedere rapidamente alla modifica normativa descritta e che la Commissione attività produttive possa sottolineare l'urgenza di tale intervento normativo approvando un atto di indirizzo che impegni il Governo ad operare in tale direzione, al fine sia di decongestionare il traffico di questo genere di rifiuti nei porti sia di ridurre gli oneri finanziari che attualmente gravano sulle imprese.

**5-02829 Vaccaro: Promozione dell'utilizzo del gas metano come carburante per autotrazione.**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Guglielmo VACCARO (PD) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta che fornisce un puntuale approfondimento della materia relativa alla distribuzione del gas metano, ma non offre elementi chiari sulla realizzazione di un'efficiente rete di distribuzione. Sollecita quindi il Governo ad un'attività di sensibilizzazione delle regioni al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le regole per il rilascio delle nuove autorizzazioni per ottenere l'allacciamento alla rete distributiva.

**5-02865 Nastri: Iniziative a favore di PMI manifatturiere che investono in operazioni di riconversione ecosostenibile.**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL) risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Gaetano NASTRI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo.

**5-02917 Tullo: Blocco delle nomine in società pubbliche che operano nell'ambito della tecnologia nucleare.**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Mario TULLO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta che non

ha chiarito, a suo avviso, le ragioni della nomina del professor Canepa alla presidenza del Nucleco, immediatamente dopo le dimissioni del ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola. Giudica altresì propagandistica la scelta del Governo a favore del nucleare, dal momento che risultano da tempo commissariati gli enti (Enea, Sogin Spa e Ispra) che dovrebbero consentirne l'avvio. Esprime apprezzamento per il curriculum scientifico del professor Canepa, ricordando tuttavia che nel 2008 patteggiò una sanzione pecuniaria per aver truccato un concorso pubblico che assegnava fondi comunitari per progetti di bonifica dei fanghi derivanti dai dragaggi portuali. Ritiene, infine, che incarichi così delicati debbano essere affidati a persone di prestigioso curriculum e incontestabile dirittura morale.

**5-03057 Benamati: Prospettive produttive dello stabilimento Oerlikon-Graziano di Porretta Terme, in provincia di Bologna.**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta, in quanto gli elementi informativi forniti non fugano la profonda incertezza sul futuro del gruppo rispetto sia al piano industriale sia alla riorganizzazione produttiva dello stabilimento di Porretta Terme, polo di eccellenza del settore dell'alta tecnologia, e sulla sorte dei lavoratori coinvolti e attualmente in trattamento di CIGS

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.50.**



**SEDE REFERENTE**

Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

**La seduta comincia alle 14.05.****Sull'ordine dei lavori.**

Manuela DAL LAGO, *presidente* propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di anticipare l'esame in sede referente delle proposte di legge in materia di professioni non regolamentate.

La Commissione concorda.

**Disciplina delle professioni non regolamentate.**

**C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione e C. 3488 Della Vedova.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), *relatore*, sottolinea che le proposte di legge in esame (Froner C. 1934, Anna Teresa Formisano C. 2077, Buttiglione C. 3131 e Della Vedova C. 3488) recano una disciplina delle professioni non regolamentate.

Accanto alle professioni « ordinistiche » (o « protette ») si sono sviluppate, anche nel nostro Paese e con intensità crescente nel corso degli ultimi anni, numerose professioni che non hanno ottenuto il riconoscimento legislativo e che nella quasi totalità dei casi hanno dato vita ad autonome associazioni professionali rappresentative di tipo privatistico. Si tratta delle cosiddette professioni non regolamentate o « non protette », diffuse in particolare nel settore dei servizi, che non necessitano di alcuna iscrizione ad un ordine o ad collegio professionale per poter essere esercitate.

Gli atti Camera C. 1934, C. 2077 e C. 3488 precisano che, ai fini delle medesime

proposte di legge, per professione si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere in favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il suo concorso, sulla base dei principi deontologici e delle tecniche proprie della medesima attività professionale.

Le stesse proposte di legge introducono il principio del libero esercizio della professione fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista. Si consente (anche nella proposta di legge C. 3131) al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l'esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

Le proposte di legge C. 1934, C. 2077 e C. 3488 disciplinano inoltre la procedura di riconoscimento delle professioni non regolamentate, che avviene tramite decreto del ministro della giustizia, su proposta del CNEL, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e di concerto con i ministri competenti per materia; il riconoscimento riguarda solamente le professioni aventi connotazione tipica di interesse diffuso. Viene precisato comunque che il riconoscimento non costituisce motivo di riserva della professione.

Tutte le proposte di legge in esame disciplinano le associazioni professionali garantendone la libertà di costituzione e individuandole quali soggetti giuridici di diritto privato, fondati su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza. Gli statuti delle associazioni sono tenuti a garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza dei principi deontologici (proposte di legge C. 1934, C. 2077 e C. 3131). Le associazioni sono tenute a garantire la formazione permanente, l'adozione di un codice deontologico, la vigilanza sul comportamento degli associati e la definizione di sanzioni disciplinari nei confronti degli associati per le

violazioni del codice deontologico. Viene inoltre prevista dalle proposte di legge C. 1934, C. 2077 e C. 3488 la possibilità di riconoscimento delle associazioni in possesso di determinati requisiti; il riconoscimento spetta al ministro della giustizia che vi provvede con proprio decreto, sentito il CNEL e previo parere della Conferenza Stato-regioni. La proposta di legge C. 3131 non prevede espressamente il riconoscimento delle associazioni, ma reca sostanzialmente norme analoghe, subordinando l'iscrizione nell'apposito registro al possesso di determinati requisiti pressoché analoghi a quelli contemplati dalle altre proposte di legge ai fini del riconoscimento. Le proposte di legge C. 1934, C. 2077 e C. 3488 dispongono altresì che la richiesta di riconoscimento di un'associazione cui non corrisponde alcuna professione già riconosciuta costituisce anche richiesta di riconoscimento della professione di riferimento.

Viene fatto divieto alle associazioni di adottare e usare denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi (C. 1934, C. 2077 e C. 3131).

Viene demandata alle regioni la definizione delle modalità di organizzazione territoriale delle associazioni riconosciute e la definizione dei percorsi di formazione per l'aggiornamento delle competenze degli associati e si consente la costituzione, da parte delle associazioni, di forme di aggregazione aventi funzioni di rappresentanza e di controllo delle associazioni medesime (C. 1934 e C. 2077).

Tutte le proposte di legge che intervengono in materia di professioni non regolamentate prevedono l'istituzione del registro delle associazioni professionali presso il Ministero della giustizia (solo la proposta C. 3131 prevede l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico). Mentre le proposte di legge C. 1934, C. 2077 e C. 3488 stabiliscono che le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento siano automaticamente iscritte nel registro, la proposta C. 3131, non prevedendo espressamente il riconoscimento delle as-

sociazioni, subordina l'iscrizione nell'apposito registro al possesso di determinati requisiti (pressoché coincidenti con quelli previsti dalle altre proposte di legge ai fini del riconoscimento).

Le proposte C. 1934, C. 2077 e C. 3131 stabiliscono che la vigilanza sull'operato delle associazioni professionali per verificare il rispetto e il mantenimento dei requisiti previsti dalle stesse proposte di legge spetta al Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. In caso di irregolarità nell'operato delle stesse associazioni o di perdita dei requisiti necessari, viene disposta la cancellazione dal registro delle associazioni professionali. La proposta C. 3131 precisa altresì che la cancellazione dal registro comporta la revoca dell'autorizzazione a rilasciare attestati di competenza. Infatti, tutte le proposte di legge in esame disciplinano il rilascio agli iscritti dell'attestato di competenza, comprovante il possesso dei requisiti professionali richiesti, l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento professionale, la conformità del comportamento alle norme di corretto svolgimento della professione. L'attestato di competenza non è però requisito necessario ai fini dell'esercizio della professione.

Le proposte C. 1934 e C. 2077 recano inoltre, sebbene con differenti principi e criteri direttivi, deleghe per la disciplina delle forme di tutela previdenziale dei soggetti che esercitano le professioni non regolamentate. Infine, solamente nella proposta C. 3131 figura una norma volta a modificare l'articolo 2 della legge n. 936/1986, per quanto riguarda la composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo.**

**Nuovo testo C. 3351 e abb.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, sottolinea che il nuovo testo della proposta di legge C. 3351 e abb., quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, si compone di tre articoli.

L'articolo 1 individua il giorno 9 ottobre quale giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali, precisando che tale giornata è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 260 del 1949, senza che però la stessa determini riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici, né, qualora cada in giorno feriale, costituisca giorno festivo o comporti riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 54 del 1977.

Ricorda in proposito che l'articolo 3 della legge n. 260 del 1949 considera esplicitamente alcune ricorrenze solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici. Successivamente, la citata legge n. 54 del 1977 ha disposto (artt. 2 e 3) che le solennità civili previste per legge non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, quando cadono nei giorni feriali, costituiscono

giorni di vacanza o possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

L'articolo 2 stabilisce che possono essere organizzati sul territorio nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di sensibilizzazione e di sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi connessi ad interventi che alterano gli equilibri del territorio e della necessità il patrimonio ambientale del Paese.

L'articolo 3 reca infine la clausola di entrata in vigore.

In conclusione, considerando che il testo risulta ampiamente condiviso e dovrebbe essere approvato dalla I Commissione in sede legislativa in tempi rapidi – al fine di consentire anche al Senato di approvare il medesimo testo entro la data del 9 ottobre – formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.**

**Testo unificato C. 2184 e abb.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Giustina MISTRELLO DESTRO, *relatore*, recependo quanto emerso nel corso del dibattito svoltosi nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (*vedi allegato 9*).

Federico TESTA (PD), pur apprezzando lo sforzo di sintesi compiuto dal relatore,

ribadisce le perplessità, già espresse nell'intervento di ieri, circa l'opportunità di esprimere un parere favorevole dando così una sorta di priorità nell'incentivare, nell'ambito dei sistemi di trasporto ecosostenibili, quello all'idrogeno, quando la Commissione sta esaminando, in un clima di generale condivisione, le proposte di legge che incentivano le auto alimentate a metano.

Fabio GAVA (Pdl) ringraziando la relattrice per il parere formulato che recepisce le osservazioni emerse nel corso dell'esame del provvedimento, propone di trasformare l'osservazione di cui alla lettera *a*) della proposta di parere formulata in una condizione al fine di esplicitare con maggiore efficacia l'orientamento favorevole della Commissione all'inclusione di altri sistemi di trasporto ecosostenibili.

Andrea LULLI (PD), ricorda come in Commissione sia all'esame, ormai da molti mesi, la proposta di legge che incentiva l'uso del metano come carburante, il cui esame ha subito un rallentamento anche per motivi di copertura finanziaria. Ritiene opportuno che in questa sede si proponga, anche alla Commissione trasporti, una discussione approfondita sui temi degli incentivi per il complesso dei sistemi di trasporto soprattutto al fine di razionalizzare gli interventi normativi e l'uso delle risorse disponibili. Preannuncia, infine, il voto di astensione del Partito democratico sul provvedimento in esame.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) in generale concorda sull'opportunità di procedere congiuntamente alla Commissione trasporti al fine di verificare le ipotesi di intervento legislativo sulle varie opzioni di incentivi destinati ai sistemi di trasporto ecosostenibili. Ritiene quindi opportuno trasformare l'osservazione della lettera *a*) della proposta di parere formulata dal relatore in una condizione

Gabriele CIMADORO (IdV) condivide le osservazioni svolte dai colleghi Lulli e Formisano.

Alberto TORAZZI (LNP), nell'esprimere alcune perplessità sull'opportunità di incentivare l'uso di macchine alimentate ad idrogeno, come peraltro già emerso nel corso dell'esame delle proposte di legge sulle auto a metano, condivide la riformulazione del parere proposta dai colleghi già intervenuti nel dibattito.

Giustina MISTRELLO DESTRO (Pdl), alla luce del dibattito fin qui svoltosi riformula la proposta di parere specificando, in premessa, come sia necessario valutare complessivamente le varie proposte normative relative alla mobilità sostenibile (elettrico, metano, idrogeno, biocarburanti) per definire una politica complessiva in materia.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata (*vedi allegato 10*).

**La seduta termina alle 14.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Laura Ravetto.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.**

**Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2010.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che sono stati presentati circa 180 emendamenti, sui quali la Presidenza non ha riscontrato problemi di ammissibilità (*vedi allegato 11*).

Enzo RAISI (FLI) *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Lulli 1.2, Froner 1.4, sugli identici emendamenti Polidori 1.6, Marchioni 1.7 e Anna Teresa Formisano 1.8. Invita al ritiro degli emendamenti Cimadoro 1.1, Zeller 1.3 e Cimadoro 1.5. Propone di accantonare l'esame dell'emendamento Cimadoro 1.9, rilevando che l'emendamento Vignali 1.10 risulta assorbito dall'eventuale approvazione degli identici emendamenti Polidori 1.6, Marchioni 1.7 e Anna Teresa Formisano 1.8.

Il sottosegretario Laura RAVETTO esprime parere conforme a quello del relatore.

Alberto TORAZZI (LNP) manifesta un orientamento contrario all'emendamento Cimadoro 1.1.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritira il suo emendamento 1.1.

La Commissione approva l'emendamento Lulli 1.2.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Zeller 1.3: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Froner 1.4.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritira il suo emendamento 1.5.

La Commissione approva gli identici emendamenti Polidori 1.6, Marchioni 1.7 e Anna Teresa Formisano 1.8.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento Vignali 1.10.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Vignali 2.4 e 2.5, nonché sull'emendamento Mastromauro 2.7; invita al ritiro degli emendamenti Cimadoro 2.1 e 2.2, Vin-

cenzo Antonio Fontana 2.3 e Mastromauro 2.6 che sarebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento Vignali 2.5.

Il sottosegretario Laura RAVETTO, esprime parere conforme a quello del relatore, eccetto che per l'emendamento Mastromauro 2.7 sul quale si rimette alla Commissione, in attesa delle valutazioni in merito che potranno essere espresse dalla Commissione giustizia.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritira i suoi emendamenti 2.1 e 2.2.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, constata l'assenza del deputato Vincenzo Antonio Fontana presentatore dell'emendamento 2.3: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Vignali 2.4 e 2.5, pertanto assorbito l'emendamento Mastromauro 2.6.

Andrea LULLI (PD) sottolinea che l'emendamento Mastromauro 2.7 richiama la problematica dei ritardati pagamenti oggetto di una direttiva europea.

Raffaello VIGNALI (Pdl) auspica l'approvazione dell'emendamento Mastromauro 2.7, atteso che la Commissione giustizia esprimerà le proprie valutazioni sul testo modificato.

Alberto TORAZZI (LNP) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Mastromauro 2.7.

La Commissione approva l'emendamento Mastromauro 2.7.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Vignali 3.1 e sugli identici articoli aggiuntivi Vignali 3.0.1, Anna Teresa Formisano 3.0.2, Peluffo 3.0.3 e Polidori 3.0.4.

Il sottosegretario Laura RAVETTO si rimette alla Commissione sull'emendamento Vignali 3.1 ed esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Vignali 3.0.1, Anna Teresa Formisano 3.0.2, Peluffo 3.0.3 e Polidori 3.0.4.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Vignali 3.1 e gli identici articoli aggiuntivi Vignali 3.0.1, Anna Teresa Formisano 3.0.2, Peluffo 3.0.3 e Polidori 3.0.4

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Zeller 4.4, Scarpetti 4.5, sugli identici emendamenti Vignali 4.6 e Mastromauro 4.7, sugli emendamenti Vico 4.8 e Contento 4.9. Invita al ritiro dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il sottosegretario Laura RAVETTO si rimette alla Commissione sugli emendamenti Zeller 4.4 e Vico 4.8, esprimendo parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritira il suo emendamento 4.1.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Zeller 4.2 e 4.3: si intende che vi abbiano rinunciato.

Laura FRONER (PD) sottoscrive l'emendamento Zeller 4.4.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Zeller 4.4 e Scarpetti 4.5.

Elisa MARCHIONI (PD) ritira il suo emendamento 4.13.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Vignali 4.6 e l'identico Mastromauro 4.7, nonché Vico 4.8.

Raffaello VIGNALI (PdL) sottoscrive l'emendamento Contento 4.9.

La Commissione approva l'emendamento Contento 4.9.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Zeller 4.10, 4.11 e 4.12: si intende che vi abbiano rinunciato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati osservando che gli identici Polidori 5.2, Scarpetti 5.3 e Anna Teresa Formisano 5.4 risulterebbero assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Vignali 5.1.

Il sottosegretario Laura RAVETTO si rimette alla Commissione.

La Commissione approva l'emendamento Vignali 5.1. Risultano pertanto assorbiti gli identici emendamenti Polidori 5.2, Scarpetti 5.3 e Anna Teresa Formisano 5.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vignali 6.2, Anna Teresa Formisano 6.3, Polidori 6.4 e Quartiani 6.5, invitando al ritiro dell'emendamento Scarpetti 6.1.

Il sottosegretario Laura RAVETTO esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Scarpetti 6.1, rimettendosi alla Commissione sui restanti emendamenti presentati all'articolo 6.

Andrea LULLI (PD) ritira l'emendamento Scarpetti 6.1 preannunciando sin d'ora che sarà ripresentato nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione approva gli identici emendamenti Vignali 6.2, Anna Teresa Formisano 6.3, Polidori 6.4 e Quartiani 6.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vignali 7.2 e Mastromauro 7.3, sugli emendamenti Scarpetti 7.6 e 7.8, sugli identici emendamenti Vignali 7.9, Polidori 7.10, Torazzi 7.11, Anna Teresa Formisano 7.12 e Portas 7.13. Invita al ritiro degli emendamenti Borghesi 7.1, Sanga 7.4, Zeller 7.5 e Froner 7.7.

Il sottosegretario Laura RAVETTO esprime parere contrario sull'emendamento Borghesi 7.1, si rimette alla Commissione sugli identici emendamenti Vignali 7.2 e Mastromauro 7.3 nonché sull'emendamento Scarpetti 7.6. Esprime parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti presentati all'articolo 7.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritira l'emendamento Borghesi 7.1.

La Commissione approva gli identici emendamenti Vignali 7.2 e Mastromauro 7.3.

Andrea LULLI (PD) ritira l'emendamento Sanga 7.4.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Zeller 7.5: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Scarpetti 7.6.

Laura FRONER (PD) ritira il suo emendamento 7.7.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Scarpetti 7.8 e gli identici emendamenti Vignali 7.9, Polidori 7.10, Torazzi 7.11, Anna Teresa Formisano 7.12 e Portas 7.13.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Vignali 8.1, nonché sugli identici Anna Teresa Formisano 8.2 e Vico 8.3, purché riformulati secondo il testo dell'emendamento 8.1, sugli emendamenti Lulli 8.4 e 8.6, Vico 8.7, nonché sugli identici emendamenti Anna Teresa Formisano 8.8 e Polidori 8.9, purché riformulati secondo il testo dell'emendamento Vico 8.7. Invita al ritiro dell'emendamento Zeller 8.5 e degli articoli aggiuntivi Borghesi 8.0.1 e 8.0.2.

Il sottosegretario Laura RAVETTO si rimette alla Commissione sugli emendamenti Vignali 8.1, sugli identici Anna Teresa Formisano 8.2 e Vico 8.3, sugli emendamenti Lulli 8.4 e 8.6, Vico 8.7, nonché sugli identici Anna Teresa Formisano 8.8 e Polidori 8.9. Esprime parere contrario sull'emendamento Zeller 8.5 e sugli articoli aggiuntivi Borghesi 8.0.1 e 8.0.2.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) accetta la riformulazione del suo emendamento 8.2.

Ludovico VICO (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 8.3.

La Commissione approva quindi gli emendamenti Vignali 8.1, nonché gli identici Anna Teresa Formisano 8.2 e Vico 8.3, come modificati.

La Commissione approva quindi l'emendamento Lulli 8.4.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Zeller 8.5: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Lulli 8.6.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) accetta la riformulazione del suo emendamento 8.8.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, constata l'assenza del deputato Polidori pre-

sentatore dell'emendamento 8.9: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva quindi l'emendamento Vico 8.7 e Anna Teresa Formisano 8.8 nel testo riformulato.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritira gli articoli aggiuntivi Borghesi 8.0.1 e 8.0.2.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 9.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Cimadoro 9.1.

Il sottosegretario Laura RAVETTO esprime parere contrario sull'emendamento Cimadoro 9.1.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritira il suo emendamento 9.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Vico 10.2 invitando al ritiro degli emendamenti Cimadoro 10.1, Vignali 10.6, Mastromauro 10.7 e Vignali 10.8. Propone quindi di accantonare l'esame degli identici emendamenti Anna Teresa Formisano 10.3 e Vico 10.4, nonché dell'emendamento Polidori 10.5.

Il sottosegretario Laura RAVETTO si rimette alla Commissione sull'emendamento Vico 10.2, esprimendo parere contrario sull'emendamento Cimadoro 10.1, sugli identici emendamenti Vignali 10.6 e Mastromauro 10.7, nonché sull'emendamento Vignali 10.8. Ritiene altresì opportuno l'accantonamento degli identici emendamenti Anna Teresa Formisano 10.3 e Vico 10.4, nonché dell'emendamento Polidori 10.5.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritira il suo emendamento 10.1.

La Commissione approva l'emendamento Vico 10.2.

Raffaello VIGNALI (PdL) ritira il suo emendamento 10.6.

Margherita Angela MASTROMAURO (PD) ritira il suo emendamento 10.7.

Raffaello VIGNALI (PdL) ritira il suo emendamento 10.8.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.40.



## ALLEGATO 1

**5-02455 Pili: Posizione dominante dei produttori elettrici in Sardegna.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Al fine di elevare il livello di concorrenza del mercato elettrico della Sardegna, il Governo ha previsto, attraverso la Legge Sviluppo, l'adozione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), sulla base di indirizzi emanati dal Ministero dello sviluppo economico, di misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella medesima regione.

In particolare, tale processo implica l'individuazione di un meccanismo di mercato in grado di consentire l'acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale fino alla completa realizzazione delle infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale.

In attuazione di tale disposizione, il Ministero dello sviluppo economico ha inviato, nel mese di agosto del 2009, gli indirizzi previsti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che, successivamente, ha emanato una deliberazione recante « Misure per la promozione della concorrenza nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica in Sardegna ».

Si aggiunge, inoltre, che ulteriori iniziative riguardanti eventuali indagini sulla posizione « dominante » dei produttori elettrici in Sardegna potranno essere intraprese dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

In relazione, invece, al quesito sulle affermazioni dello Stato italiano, si segnala che quanto riportato dall'Onorevole interrogante corrisponde, in effetti, alle osservazioni espresse dal Governo nell'ambito della procedura da cui è derivata la decisione della Commissione europea del 19 novembre 2009.

Si precisa, tuttavia, che tali osservazioni si riferivano ad un contesto di mercato del tutto differente da quello attuale, assai più aperto alla concorrenza rispetto al periodo 2003/2005.

Le successive azioni portate avanti dal Governo, alla luce della presenza di dinamiche di mercato non pienamente concorrenziali, hanno, infatti, puntato a sviluppare il mercato e la concorrenza nel settore dell'energia, anche con particolare attenzione alla situazione della Sardegna.

Per quanto concerne, infine, il quesito sull'opportunità di impugnare la decisione della Commissione europea, si è appreso che tale decisione è stata impugnata dalla stessa Alcoa, che, con separato ricorso, ha altresì richiesto la sospensione dell'efficacia della decisione stessa.

È stato, peraltro, avviato da parte dello Stato italiano nel relativo giudizio un intervento *ad adiuvandum*, gestito dal Dipartimento per le Politiche Comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

## ALLEGATO 2

**5-02623 Schirru: Crisi dello stabilimento Eurallumina di Portovesme.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo nazionale e il Ministero dello sviluppo economico, in particolare, insieme alla Regione hanno messo in campo ogni possibile azione per impedire la definitiva chiusura di produzioni strategiche e salvaguardare l'occupazione di centinaia di lavoratori.

Per la vertenza dell'Eurallumina l'impegno del MSE è stato diretto a trovare adeguate soluzioni e assicurare la ripresa produttiva con particolare riferimento alla riduzione dei costi energetici e alla tematica dello stoccaggio dei fanghi rossi.

Vari confronti, infatti, si sono tenuti presso il MSE con l'obiettivo di ricercare una soluzione adeguata e rapida per la fornitura a prezzi più convenienti di vapore ad alta pressione.

Nell'ultima riunione tenutasi presso il medesimo Ministero, in data 4 agosto scorso, si è prestata, di conseguenza, particolare attenzione a tale problematica, cercando, quindi, di individuare le soluzioni più funzionali.

Le parti presenti hanno condiviso le seguenti questioni.

Il Governo e la Regione Sardegna hanno confermato il loro impegno a fianco della proprietà di Eurallumina per trovare soluzioni strutturali ai problemi di costo che impediscono di raggiungere i necessari livelli di competitività.

La fornitura di vapore potrà essere assicurata in modo strutturale da un nuovo impianto realizzato da una Newco. Il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Sardegna e la società Rusal avvieranno una puntuale ricerca per il finanziamento dell'impianto.

I tempi di realizzazione di tali impianti sono stimati in non meno di 36 mesi. Si rende necessario, pertanto, individuare soluzioni « ponte » che consentano di abbreviare il riavvio degli impianti.

Si è ipotizzato, pertanto, il riavvio transitorio dell'impianto di produzione di vapore esistente presso Eurallumina, che tuttavia, dovrà essere alimentato da olio combustibile a prezzo tale da rendere la produzione competitiva. A questo fine si stanno individuando i percorsi più adeguati.

La soluzione dei problemi sopra richiamati, cui si aggiunge la necessaria ristrutturazione degli impianti per consentire la lavorazione di diversi minerali, consente in modo oggettivo di prevedere la reale ripresa della produzione entro i prossimi 18/20 mesi.

Al fine di monitorare i percorsi individuati, sono previsti, incontri di verifica, il prossimo che è previsto a breve, avverrà alla presenza di tutti i soggetti interessati e coinvolti.

In tale riunione sarà esaminata la possibilità di integrare e aggiornare il Protocollo d'Intesa del marzo 2009 che costituisce il riferimento degli impegni che le parti sottoscrittrici hanno assunto.

Il Ministero dell'ambiente ha comunicato di aver diffidato la società Eurallumina S.p.a. a riattivare, quali prime misure immediate di messa in sicurezza d'emergenza, l'emungimento delle acque di falda nonché la funzionalità della trincea drenante; prescrizioni, peraltro, già formulate nella Conferenza dei Servizi deci-

soria del 19 febbraio 2008 e ribadite, stante l'inertza della Società, nel 2009.

Da ultimo – visto il persistente inadempimento a quanto richiesto – ai fini dell'attivazione dei poteri sostitutivi in danno da parte della Pubblica Amministrazione, in data 21 dicembre 2009, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma per la gestione delle acque superficiali e di falda dell'area inerente il Bacino Fanghi Rossi sito nello stabilimento EurAllumina oggetto « di provvedimento di sequestro giudiziario » con il quale sono stati stanziati in favore del

Comune di Portoscuso, quale soggetto attuatore, euro 1.500.000,00 per la realizzazione dei sopra descritti interventi.

Il Ministero del lavoro ha informato, infine, che al fine di consentire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e la tutela professionale degli stessi, in data 2 aprile 2010, ha emanato il Decreto Direttoriale di autorizzazione alla corresponsione dei trattamenti di CIGS in deroga in favore di n. 343 lavoratori Euralumina per il periodo 1° aprile 2010-31 dicembre 2010.

## ALLEGATO 3

**5-02764 Nastri: Incentivi per l'acquisto di motocicli.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogante chiede di aumentare le risorse finanziarie per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto dei motocicli, insieme ad una riorganizzazione della procedura di richiesta degli stessi incentivi.

Il Decreto Legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito con Legge n. 73/2010, ha previsto, all'articolo 4, un fondo per il sostegno della domanda, finalizzato ad obiettivi di efficienza energetica, eco compatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro, con una dotazione complessiva di 300 milioni di euro da erogare entro il 2010.

Tale decreto ha previsto, altresì, ulteriori 120 milioni di euro di sgravi fiscali per le imprese del settore tessile e dei settori innovativi.

L'impegno finanziario complessivo è, quindi, di 420 milioni di euro.

La quota di 300 milioni di euro intende incentivare l'acquisto di alcune tipologie di prodotti quali, principalmente: cucine ed elettrodomestici, ciclomotori, case ecosostenibili, abbonamenti a internet veloce per i giovani fino a 30 anni, prodotti industriali come inverter e motori elettrici, gru, rimorchi e macchine agricole.

Con successivo decreto attuativo del 26 marzo 2010 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono state stabilite le modalità di erogazione, mediante contributi, delle risorse del citato fondo.

In particolare, risorse per 300 milioni di euro sono state suddivise tra i singoli settori beneficiari del provvedimento, in relazione alle esigenze specifiche di soste-

gno alla domanda, in conformità con gli obiettivi e gli scopi indicati dal decreto-legge 40/2010.

È stato definito, inoltre, un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi, in relazione alla diversità dei prodotti che possono godere delle misure di incentivazione all'acquisto.

Queste misure di incentivazione sono state un successo.

Il pieno utilizzo delle risorse per stimolare l'acquisto di motocicli, motori e scafi nautici, macchine agricole e movimento terra è avvenuto ad un mese dall'avvio dell'operazione varata dal Governo il 15 aprile scorso.

Sta procedendo a buon ritmo anche l'utilizzo degli incentivi per gli altri settori previsti, quali ad esempio le cucine componibili complete di elettrodomestici efficienti e la banda larga.

In particolare, per i motocicli, l'importo a disposizione è stato esaurito dopo circa due settimane, con la richiesta di 90 contributi per motoveicoli elettrici ed ibridi e di 24.480 richieste per motocicli fino a 400 cc e fino a 70 kw « Euro 3 », per il valore preventivato di 12 milioni di euro.

Si ricorda che tale settore aveva già usufruito lo scorso anno dell'analoga misura di incentivazione all'acquisto, per un importo di oltre 131 milioni di euro.

Quanto sopra a differenza di altri settori che, quest'anno, sono stati anch'essi beneficiari delle misure di incentivazione all'acquisto e che rivestono una fondamentale importanza nell'ambito del cosiddetto « made in Italy ».

Basti pensare ai settori delle cucine componibili, uno dei principali comparti del sistema arredo-casa, e a quello degli elettrodomestici.

Non meno importanti sono tali settori sia dal punto di vista dell'innovazione (attivazione della banda larga), che dell'efficienza energetica e della sicurezza sul lavoro.

Si aggiunge, inoltre, che la suddivisione del fondo tra i vari segmenti, è stata fatta secondo importi coerenti con gli obiettivi che l'impianto normativo aveva stabilito e in conformità con i limiti delle risorse disponibili.

Sulla questione dell'attività del *call center*, attivato da Poste Italiane, quale parte della procedura per la richiesta delle misure di incentivo, la stessa Società ha precisato: « che Poste Italiane, nei giorni di maggiore criticità, ha messo a disposizione un numero di postazioni fino a tre volte

superiore a quelle preventivate, senza prevedere alcun onere aggiuntivo a carico del Ministero dello sviluppo economico ».

Del resto il successo dell'iniziativa, nei termini sopra indicati, dimostra la bontà della procedura adottata.

Infine il Decreto attuativo del 26 marzo 2010, all'articolo 1 comma 2, ha previsto che « Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, possono di sporsi anche variazioni compensative dei limiti di cui al predetto comma 1 in relazione alle disponibilità di risorse per effetto degli andamenti delle erogazioni ».

Qualora, quindi, l'andamento delle richieste di incentivo faccia prevedere che, entro il termine di utilizzo delle misure fissato per la fine dell'anno, gli importi stanziati non saranno utilizzati totalmente dai settori beneficiari, si potrà prevedere una compensazione con altri settori che possano sviluppare più domanda.

## ALLEGATO 4

**5-02786 Vannucci: Controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 23/2009, entrato in vigore il 7 aprile 2010, nel modificare l'articolo 157 del decreto n. 230/1995, ha esteso l'obbligo di sorveglianza radiometrica, previsto dalla previgente normativa solo per i « rottami o altri materiali metallici di risulta », ai « prodotti semilavorati metallici ».

La mancanza di una definizione univoca e certa della nozione di « prodotti semilavorati metallici », da sottoporre obbligatoriamente ai controlli radiometrici, ha ingenerato difficoltà operative ed organizzative sia da parte degli operatori che da parte dell'Agenzia delle Dogane, anche con riferimento alla carenza di una previsione di disposizione attuativa che non ha consentito di dare un contenuto pratico alla predetta nozione.

Pertanto, a seguito delle segnalazioni pervenute dalle Associazioni di categoria e dalla stessa Agenzia delle Dogane circa l'ambito applicativo della richiamata disposizione normativa, il Ministero dello sviluppo economico ha avviato un'indagine conoscitiva presso gli altri paesi dell'Unione europea da cui è emerso che in nessuno di essi esiste una norma primaria che sancisce l'obbligo di effettuazione dei controlli, controlli che, comunque, vengono effettuati.

Inoltre il 29 aprile il Ministero dello sviluppo economico ha convocato una riunione con le Associazioni di categoria durante la quale si è preso atto delle difficoltà incontrate dalle Imprese, le cui valutazioni si sono differenziate con riferimento alla loro connotazione industriale o commerciale.

Di seguito, in data 16 giugno 2010, al fine di addivenire ad una soluzione condivisa, il Ministero dello sviluppo economico si è fatto promotore di un incontro cui hanno partecipato i rappresentanti del Ministero della salute, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Interno, dell'Agenzia delle Dogane, dell'Ispra e del Dipartimento delle Politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I predetti soggetti istituzionali hanno concordato sulla necessità di elaborare uno strumento normativo che intervenga a fare chiarezza interpretativa circa l'ambito di applicabilità della citata norma, con particolare riguardo alla definizione univoca della tipologia di « prodotti semilavorati metallici » da sottoporre ai controlli radiometrici. Il tutto, nel rispetto sia della disciplina comunitaria di settore prevista dalla Direttiva del Consiglio 2006/117/EURATOM (relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito), sia delle disposizioni di libera circolazione delle merci contenute negli accordi sottoscritti con l'Organizzazione Mondiale del Commercio.

La questione è all'attenzione dei competenti Uffici del Ministero che hanno predisposto un provvedimento di modifica della normativa attualmente vigente, che è stato inviato alle altre Amministrazioni interessate per le valutazioni di fattibilità tecnica.

Si evidenzia che lo strumento di modifica, con il quale si intende prevedere un

provvedimento attuativo che specifichi i prodotti da sottoporre al controllo attraverso la definizione dei codici identificativi di tali prodotti semilavorati metallici, è stato individuato in un decreto legislativo correttivo ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge comunitaria 2007 (legge 25 febbraio 2008 n. 34), da emanare entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23.

Si precisa, infine, che, l'obiettivo di tutte le Amministrazioni interessate,

emerso nel corso della riunione, è quello di assicurare l'attivazione efficace di un sistema di sorveglianza radiometrica che, oltre ad operare presso gli uffici doganali, secondo criteri condivisi dalle Amministrazioni, possa garantire l'esecuzione delle opportune verifiche radiometriche da parte di tutti i soggetti coinvolti sia nelle operazioni di fusione dei rottami metallici o materiali metallici di risulta sia nella importazione dei prodotti semilavorati metallici, nel rispetto degli accordi di libera circolazione delle merci.

## ALLEGATO 5

**5-02829 Vaccaro: Promozione dell'utilizzo del gas metano come carburante per autotrazione.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La rete autostradale nazionale è caratterizzata dalla presenza di punti vendita con impianti di distribuzione di gas metano in esercizio in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Lazio, mentre sono in progetto o in fase di apertura e costruzione altri impianti anche in Piemonte, Trentino Alto Adige, Puglia, Campania e Sicilia.

In relazione al quesito posto dall'Onorevole interrogante in merito alle iniziative assunte dal Governo per favorire l'incremento del servizio di distribuzione al dettaglio di gas metano per autotrasporto, con particolare attenzione al settore autostradale, si segnala che la normativa nazionale, modificata ai fini di una più completa liberalizzazione dell'accesso all'attività di distribuzione carburanti (Legge 6 agosto 2008, n. 133), indica, tra gli indirizzi per la programmazione del territorio di tutte le Regioni e Province autonome, la promozione del miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti ecocompatibili (come GPL e metano).

Si aggiunge che, nel prevedere l'uso dei carburanti di minore impatto ambientale, le normative regionali (modificate per l'adeguamento alle disposizioni nazionali) hanno condizionato il rilascio delle nuove autorizzazioni, per lo svolgimento dell'attività di distribuzione dei carburanti, all'installazione di impianti eroganti GPL o metano.

Si informa, inoltre, che, al fine di supportare la diffusione del metano per autotrasporto, è allo studio una norma volta a ridurre gli oneri di allacciamento alla rete di trasporto o di distribuzione di gas per gli impianti di distribuzione del metano per uso autotrazione, in particolare per le aree che vedono una presenza limitata di impianti, nonché per la riduzione delle penali per gli esuberi di capacità impegnata previste per gli impianti stessi.

Nell'ambito delle iniziative volte ad incentivare l'uso del metano per autotrasporto, si evidenzia che, presso codesta Commissione, è stata presentata la proposta di legge n. 2172 (che vede anche la mia firma) recante « Disposizioni in materia di utilizzo del metano come carburante per autotrazione ».

Per quanto concerne, invece, il quesito riguardante un'eventuale campagna informativa, di iniziativa governativa, in grado di favorire e promuovere l'utilizzo del gas metano come carburante per autotrazione, si sottolinea che tale obiettivo sarà perseguito una volta predisposte le infrastrutture per la fruizione del metano, con particolare riferimento alla diffusione capillare dei punti vendita nella rete di distribuzione stradale ed autostradale italiana.

Si ricorda, infine, che gli incentivi, previsti per la trasformazione delle auto o per l'acquisto di auto nuove a GPL o a metano, hanno avuto un notevole successo tra i consumatori.



## ALLEGATO 6

**5-02865 Nastri: Iniziative a favore di PMI manifatturiere che investono in operazioni di riconversione ecosostenibile.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'economia verde è un motore di ricchezza per il nostro Paese in quanto realizza un fatturato di 10 miliardi l'anno con 300 mila addetti. Essa è in grado di rendere più competitive le imprese e generare nuova e più qualificata occupazione.

La «green economy» è ritenuta, pertanto, un elemento fondamentale dei vari settori industriali poiché è strettamente legata al concetto di qualità che tutti gli utenti dimostrano sempre più di apprezzare.

Il Governo di conseguenza, sia con il Piano d'Azione Nazionale sulle fonti energetiche rinnovabili, previsto dalla direttiva 2009/28/CE e richiamato dalla legge comunitaria 2009, sia con gli ulteriori obiettivi che saranno inseriti nel documento, in corso di elaborazione, sulla «Strategia Energetica Nazionale» (articolo 7 legge 133 del 2008) intende attuare una serie d'iniziative volte allo sviluppo equilibrato e sostenibile previsto dalla cosiddetta economia verde.

Si segnala tra queste, in particolare, il miglioramento della competitività dell'industria manifatturiera nazionale attraverso il sostegno alla domanda di tecnologie rinnovabili e lo sviluppo della innovazione tecnologica.

Inoltre, tra le azioni volte ad assicurare un crescente utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, la riduzione dei costi e lo sviluppo di opportunità industriali e occupazionali, si vuole citare il Programma Industria 2015.

Quest'ultimo, attraverso il sottoprogramma «efficienza energetica», mette a disposizione risorse destinate alla realiz-

zazione di progetti innovativi, in particolare nel fotovoltaico e nell'eolico, coinvolgendo 234 imprese (di cui il 54 per cento di piccole e medie dimensioni).

Si ricorda anche il «Piano triennale 2009-2011 per la Ricerca di sistema nel settore elettrico», che prevede oltre 200 milioni di euro per progetti predisposti da Enti di ricerca e imprese, di cui una parte significativa destinata alle rinnovabili. La disponibilità strutturale e continua di risorse rende tale strumento particolarmente prezioso per il perseguimento di obiettivi di medio e lungo termine.

Si cita, infine, il «Programma operativo nazionale per la ricerca e competitività del Quadro comunitario di sostegno 2007-2013» che individua, tra le aree scientifico-tecnologiche di valenza strategica, lo sviluppo di filiere coerenti con i temi prioritari di ricerca individuati a livello comunitario, quali, ad esempio, la generazione distribuita, la cogenerazione, l'energia solare, i rifiuti, i biofuel, la geotermia, l'elettrochimica, gli usi razionali dell'energia e la riduzione delle emissioni.

Anche il nuovo «Conto energia» di cui all'articolo 7 (comma d) del decreto legislativo n. 387/2003, approvato definitivamente nel luglio scorso dalla Conferenza Unificata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto scorso, si può annoverare, unitamente alle linee guida, tra le iniziative a sostegno delle imprese che investono nello sviluppo di settori innovativi.

Il provvedimento, relativo al Conto Energia, persegue la finalità di orientare la diffusione del fotovoltaico verso applicazioni che privilegino soluzioni tecniche integrate nelle strutture edilizie, fissando anche un sistema di incentivazione che premi maggiormente gli impianti fotovoltaici che facciano ricorso a soluzioni tecnologicamente innovative. L'ampio potenziale di diffusione di que-

sta fonte energetica, potrà, così, fornire agli operatori industriali nuove opportunità e condizioni favorevoli per gli investimenti.

Il Governo, da quanto sinteticamente evidenziato, con le azioni poste in essere sta, quindi, sostenendo i settori più produttivi del Paese verso un nuovo modello di sviluppo che tenga sensibilmente conto, anche, della tutela ambientale.

## ALLEGATO 7

**5-02917 Tullo: Blocco delle nomine in società pubbliche che operano nell'ambito della tecnologia nucleare.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, si precisa che la Nucleco S.p.A. è una società per azioni partecipata da Sogin S.p.A. per il 60 per cento e da ENEA per il 40 per cento, impegnata nella gestione integrata dei rifiuti e delle sorgenti radioattive, nelle attività di decommissioning di installazioni nucleari, nella decontaminazione nucleare e/o da amianto ed altri materiali tossicologici di siti industriali.

Nell'ambito del « Servizio Integrato » di gestione dei rifiuti radioattivi, coordinato dall'ENEA, Nucleco assume il ruolo di operatore nazionale per la raccolta, trattamento, condizionamento e stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e delle sorgenti radioattive prodotte nel Paese da attività medico-sanitarie, di ricerca scientifica e tecnologica e da altre attività non elettriche. La società è attiva anche nel mercato internazionale con particolare riferimento ai paesi dell'est europeo, ove svolge attività di progettazione e consulenza.

La Società ha, inoltre, consolidato nel tempo un rilevante ruolo operativo nelle attività di gestione dei rifiuti radioattivi prodotti a seguito di attività di bonifiche o di smantellamento di impianti nucleari ed ha sviluppato un know-how per il supporto operativo e il monitoraggio radiologico durante le attività di disattivazione.

A seguito dell'approvazione della legge n. 99/2009, che ha introdotto un consistente pacchetto di norme in materia di energia tra le quali il rilancio in Italia dell'opzione nucleare, il Governo ha intrapreso azioni volte a riformare gli Organismi impegnati sulle tematiche citate.

Peraltro, il Governo ha già esercitato la delega, di cui all'articolo 25 della citata legge sviluppo, con l'emanazione del decreto legislativo n. 31/2010, recante « Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare », segnalando, in più sedi istituzionali, il 2013 quale riferimento temporale per l'inizio della costruzione delle centrali nucleari.

La società Nucleco è dotata di un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre ad un massimo di sette, gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Attualmente, così come stabilito dall'Assemblea Generale degli azionisti, il Consiglio è composto da cinque membri, di cui due di nomina ENEA, tra i quali il Presidente.

Si aggiunge, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione di Nucleco si trovava in scadenza dal 29 aprile 2010, data in cui è stato approvato il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2009.

Con tali motivazioni, lo scorso 6 maggio è stata presentata dagli azionisti (Sogin e ENEA) in Assemblea la lista dei nuovi Consiglieri, al fine di assicurare l'immediata operatività e la continuità delle attività societarie. Il professor Pietro Canepa, già membro del Consiglio di Amministrazione in scadenza, è stato nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, garantendo in tal modo la continuità della gestione della società.

Tale nomina è stata effettuata anche in considerazione della garanzia del possesso,

da parte del professor Pietro Canepa, delle competenze professionali adeguate e dei requisiti soggettivi richiesti dal ruolo assegnato, avendo già espletato nel corso della propria carriera accademica attività pertinenti ed avendo assunto svariati incarichi negli specifici settori di attività della partecipata.

Si riportano alcuni brevi e significativi dati del suo curriculum: dal 2009 è stato Consigliere di Amministrazione della Nucleco S.p.A;

dal 2005 al 2007 è stato Consigliere di Amministrazione della Sogin S.p.A e membro dell'Organismo di Vigilanza della medesima società; dal 2005 al 2006 è stato Consigliere di Amministrazione della SIIT – Distretto dell'Alta Tecnologia per i Sistemi Intelligenti Integrati;

dal 2003 al 2006 è stato nominato Consulente Scientifico della Commissione Parlamentare Bicamerale sul Ciclo dei Ri-

fiuti e le Bonifiche e nello stesso periodo è stato Presidente del CESTA - Centro per lo sviluppo delle Tecnologie Ambientali;

dal 2003 al 2006 è stato accreditato dal Ministro dell'Ambiente presso la EU quale Esperto Nazionale nell'ambito IPPC-BAT per la protezione integrata dell'ambiente;

dal 2000 è Professore Ordinario di Chimica Industriale e Scienze Ambientali presso l'Università di Genova;

dal 1986 è Professore Associato di Chimica Industriale, cattedra di Tecnologie Chimiche Speciali presso la stessa Università.

Il professor Pietro Canepa possiede, quindi, una documentabile esperienza di attività scientifica, risultando al suo attivo un numero considerevole di pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali (circa 80) e la titolarità di due brevetti.

## ALLEGATO 8

**5-03057 Benamati: Prospettive produttive dello stabilimento Oerlikon-Graziano di Porretta Terme, in provincia di Bologna.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dello sviluppo economico ha seguito con grande attenzione le vicende della società Oerlikon-Graziano.

Come noto all'interrogante, si sono svolte numerose riunioni al fine di dare una soluzione più positiva alla vertenza.

Preliminarmente si evidenzia che, nell'incontro tenutosi, il 10 dicembre 2009, al Ministero dello sviluppo economico, l'azienda ha presentato il piano industriale.

Sinteticamente tale piano industriale contemplava, tra l'altro:

la previsione di un ridimensionamento strutturale delle capacità produttive e delle risorse, la predisposizione, pertanto, di misure per la riorganizzazione degli organici (blocco del *turn over*, incentivazione alle dimissioni, mobilità su base volontaria, distacco di personale e altro) e la richiesta della CIGS per crisi aziendale dal 26 ottobre 2009 al 25 ottobre 2010;

la programmazione, al fine di migliorare la competitività dell'azienda, del mantenimento delle attività di R&D, d'investimenti sul prodotto, sul marketing e in tecnologia;

per lo stabilimento di Cento era prevista entro il primo trimestre del 2010 la sospensione dell'attività a causa della parziale perdita di commesse da parte dei due clienti per cui opera lo stabilimento, per la non competitività tecnologica e per i costi di produzioni gravati dagli oneri di locazione dell'immobile;

per gli stabilimenti di Porretta e Bari era prevista la riorganizzazione del loro *lay out*;

la previsione di investimenti complessivi per 22 milioni di euro di cui 19 in Italia, finalizzati prevalentemente all'innovazione tecnologica, alla R&D e allo sviluppo del prodotto.

Ciò premesso, si informa che con decreto del Ministero del lavoro si è autorizzata la corresponsione del trattamento di CIGS per un numero massimo di 2658 unità complessive, impiegate nelle diverse unità produttive, relativamente al periodo 26 ottobre 2009-25 ottobre 2010.

Si fa presente, inoltre che, nel corso dell'incontro avvenuto lo scorso 19 gennaio presso il MSE, le rappresentanze sindacali aziendali e le RSU si sono riservate di valutare, prima della fine del periodo di CIGS, la situazione complessiva dell'azienda con particolare attenzione ai singoli stabilimenti e ai lavoratori, la cui posizione fosse eventualmente ancora sospesa e per i quali non dovessero sussistere i presupposti di reintegro sul posto di lavoro entro il 2011.

In proposito si aggiunge che lo scorso 20 aprile si è tenuto un incontro, presso il Ministero del lavoro nel corso del quale le rappresentanze sindacali aziendali e quelle dei lavoratori hanno concordato sulla necessità di collocare in mobilità 400 lavoratori in forza presso gli stabilimenti del Gruppo, da individuare, in primo luogo, tra quelli che dovessero risultare in possesso dei requisiti di accesso al tratta-

mento pensionistico ovvero che li maturassero al termine del periodo di CIGS.

Infine, in data 21 luglio scorso si è tenuto presso il MSE l'incontro di verifica sul piano industriale della Società Oerlikon.

L'Azienda ha evidenziato le criticità del proprio mercato di riferimento e le conseguenti ricadute sui vari siti produttivi

segnalando la necessità di proseguire con l'utilizzo degli ammortizzatori sociali straordinari in scadenza il prossimo 25 ottobre 2010.

Il Governo confermando l'impegno per una soluzione che riporti alla tranquillità e all'operatività delle aziende in questione, avrà cura di informare circa gli ulteriori sviluppi della vicenda.

## ALLEGATO 9

**Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.****PARERE PROPOSTO DAL RELATORE**

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge recanti: Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica (testo unificato C. 2184 e abbinate),

osservato preliminarmente che esiste una vasta gamma di veicoli alimentati con fonti sostenibili ed eco-compatibili, che la proposta non sembra prendere in considerazione, optando in modo non del tutto condivisibile per soli due sistemi di mobilità;

rilevato che l'attuale produzione sembra orientarsi verso vetture elettriche o ibride, poiché l'opzione idrogeno non ha finora riscontrato il successo sperato, soprattutto nel settore privato, in considerazione della difficoltà di realizzare una rete di distribuzione sicura

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

*a)* le risorse di cui all'articolo 2 siano destinate prioritariamente alle attività di ricerca e studio di sistemi di produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno di massima sicurezza;

*b)* il comitato di gestione del Fondo, di cui all'articolo 6, sia integrato con due esperti, provenienti dal mondo universitario, del settore dei trasporti e del settore della ricerca sull'idrogeno,

*e le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti la Commissione la possibilità di ampliare la gamma dei sistemi di trasporto alternativi da incentivare;

*b)* valuti la Commissione di merito la possibilità di assegnare maggiori risorse economiche al Fondo, da destinare prevalentemente al trasporto pubblico.

## ALLEGATO 10

**Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge recanti: Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica (testo unificato C. 2184 e abbinate),

osservato preliminarmente che esiste una vasta gamma di veicoli alimentati con fonti sostenibili ed eco-compatibili, che la proposta non sembra prendere in considerazione, optando in modo non del tutto condivisibile per soli due sistemi di mobilità;

sottolineando che è necessario valutare complessivamente le varie proposte normative relative alla mobilità sostenibile (elettrico, metano, idrogeno, biocarburanti) per definire una politica complessiva in materia;

rilevato che l'attuale produzione sembra orientarsi verso vetture elettriche o ibride, poiché l'opzione idrogeno non ha finora riscontrato il successo sperato, soprattutto nel settore privato, in considerazione della difficoltà di realizzare una rete di distribuzione sicura

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

*c)* le risorse di cui all'articolo 2 siano destinate prioritariamente alle attività di ricerca e studio di sistemi di produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno di massima sicurezza;

*d)* il comitato di gestione del Fondo, di cui all'articolo 6, sia integrato con due esperti, provenienti dal mondo universitario, del settore dei trasporti e del settore della ricerca sull'idrogeno

*e le seguenti osservazioni:*

*c)* valuti la Commissione la possibilità di ampliare la gamma dei sistemi di trasporto alternativi da incentivare;

*d)* valuti la Commissione di merito la possibilità di assegnare maggiori risorse economiche al Fondo, da destinare prevalentemente al trasporto pubblico.



## ALLEGATO 11

**Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese  
(C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino,  
C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi).**

**EMENDAMENTI**

**ART. 1.**

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. La presente legge definisce lo statuto giuridico delle imprese e dell'imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro in conformità agli articoli 1, primo comma, e 4, secondo comma, della Costituzione, sia che esso sia svolto in forma autonoma che d'impresa, e di garantire la libertà di iniziativa economica privata in conformità agli articoli 35 e 41 della Costituzione, nonché in conformità al principio della responsabilità sociale delle imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *ff*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

**1. 1.** Cimadoro.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

Ai fini della presente legge ed ai sensi degli articoli 2082 e 2083 del codice civile, si definisce impresa qualsiasi attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, a prescindere dal relativo *status* giuridico.

**1. 2.** Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 2.*

**1. 3.** Zeller, Brugger.

*Al comma 2 dopo le parole: dell'ordinamento giuridico dello Stato aggiungere le seguenti: ed hanno lo scopo di garantire la piena applicazione dello Small Business Act e la coerenza delle normative proposte dal Governo, dal Parlamento e dalle Regioni con i provvedimenti dell'Unione europea in materia di concreta applicazione del medesimo.*

**1. 4.** Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Martella, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

**(Approvato)**

*Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) a promuovere la costruzione di un contesto socio-culturale in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare nel rispetto del principio della responsabilità sociale delle imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *ff*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.*

**1. 5.** Cimadoro.

*Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera b), sostituire le parole: « socio-culturale » con « normativo, sociale e culturale »;*

b) alla lettera e), sostituire le parole: « a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto internazionale » con le parole: « a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto europeo ed internazionale ».

\* **1. 6.** Polidori.

**(Approvato)**

*Al comma 4:*

a) alla lettera b) sostituire le parole: « socio-culturale » con le seguenti: « normativo, sociale e culturale »;

b) alla lettera e) dopo le parole: « nel contesto » inserire le seguenti: « europeo ed ».

\* **1. 7.** Marchioni, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

**(Approvato)**

*Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:*

alla lettera b) sostituire le parole « socio-culturale » con « normativo, sociale e culturale »;

alla lettera e), sostituire le parole « a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto internazionale » con le seguenti: « a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto europeo ed internazionale ».

\* **1. 8.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

**(Approvato)**

*Al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

b-bis) a promuovere l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed

ecologiche delle imprese e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

**1. 9.** Cimadoro.

*Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera e), sostituire le parole: « a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto internazionale » con le seguenti: « a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto europeo ed internazionale ».

**1. 10.** Vignali.

**ART. 2.**

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) la sussidiarietà orizzontale e verticale di cui all'articolo 118 della Costituzione, anche con riferimento alla creazione dell'impresa, in particolare da parte di giovani e delle donne.

**2. 1.** Cimadoro.

*Al comma 1, lettera c) sopprimere le seguenti parole: , dove la discrezionalità sia l'eccezione.*

**2. 2.** Cimadoro.

*Al comma 1, alla lettera m) dopo le parole: e di semplificazione amministrativa, aggiungere le seguenti: nonché iniziative volte a favorire l'armonizzazione regionale delle normative in materia di esercizio del commercio in sede fissa e della disciplina degli esercizi pubblici.*

**2. 3.** Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: ad alta tecnologia aggiungere le seguenti anche integrata nei prodotti.

**2. 4.** Vignali.

**(Approvato)**

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

n) la promozione dell'aggregazione tra imprese, anche attraverso il sostegno dei distretti e delle reti di imprese.

**2. 5.** Vignali.

**(Approvato)**

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

n) la promozione dell'aggregazione tra imprese.

**2. 6.** Mastromauro, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1 dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

o) la garanzia che nei rapporti tra imprese e nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione la durata dei processi civili relativi al recupero di un credito non sia superiore ad un anno.

**2. 7.** Mastromauro, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

**(Approvato)**

ART. 3.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini di cui al comma 2 e per garantire la più ampia rappresentanza dei settori economicamente più rilevanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza negli organi delle Camere di commercio, i relativi organi di ammini-

strazione sono composti da un numero di componenti comunque non superiore ad un terzo dei componenti del consiglio.

**3. 1.** Vignali.

**(Approvato)**

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Legittimazione ad agire delle associazioni).

1. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. Per interessi diffusi si intendono sia gli interessi appartenenti alla generalità dei cittadini, sia gli interessi omogenei di una determinata categoria di soggetti ».

2. Le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio, industria, artigianato agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.

3. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi come definiti dal comma 1-bis dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

\* **3. 0. 1.** Vignali.

**(Approvato)**

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Legittimazione ad agire delle associazioni).

1. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiunto il seguente comma:

1-bis. Per interessi diffusi si intendono sia gli interessi appartenenti alla generalità

dei cittadini, sia gli interessi omogenei di una determinata categoria di soggetti. ».

2. Le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.

3. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi come definiti dal comma 1-bis dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

\* **3. 0. 2.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Legittimazione ad agire delle associazioni).*

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, e aggiunto il seguente:

1-bis. Per interessi diffusi si intendono sia gli interessi appartenenti alla generalità dei cittadini, sia gli interessi omogenei di una determinata categoria di soggetti.

2. Le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad un parte dei medesimi.

3. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad

impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi come definiti dal comma 1-bis dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, introdotto dal comma 1 dal presente articolo.

\* **3. 0. 3.** Peluffo, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Legittimazione ad agire delle associazioni).*

1. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto seguente comma:

1-bis. Per interessi diffusi si intendono sia gli interessi appartenenti alla generalità dei cittadini, sia gli interessi omogenei di una determinata categoria di soggetti.

2. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi come definiti dal comma 1-bis dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. Le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.

\* **3. 0. 4.** Polidori.

**(Approvato)**

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**4. 1.** Cimadoro.

Al comma 1, sopprimere le parole: e amministrative.

**4. 2.** Zeller, Brugger.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: regolamentari e amministrative aggiungere le seguenti: a carattere generale.

**4. 3.** Zeller, Brugger.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: regolamentari e amministrative aggiungere le seguenti: anche di natura fiscale.

**4. 4.** Zeller, Brugger, Froner.

**(Approvato)**

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

*a-bis*). L'effettiva applicazione della disciplina di cui all'articolo 14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR).

**4. 5.** Scarpetti, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

**(Approvato)**

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, premettere le seguenti parole: 1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, e.

**4. 13.** Marchioni, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

*1-bis*. Le attività di cui al comma 1 di competenza statale sono attribuite al Mi-

nistero dello sviluppo economico che, nei casi in cui non sia l'unica autorità proponente, agisce in coordinamento con il dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, e al Parlamento.

\* **4. 6.** Vignali.

**(Approvato)**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

*1-bis*. Le attività di cui al comma 1 di competenza statale Sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che, nei casi in cui non sia l'unica autorità proponente, agisce in coordinamento con il dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, e al Parlamento.

\* **4. 7.** Mastromauro, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

**(Approvato)**

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, le regioni e gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività di cui al comma 1. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi del sistema delle camere di commercio, di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

**4. 8.** Vico, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

**(Approvato)**

*Al comma 3, le parole: della presentazione sono sostituire dalle parole: dell'approvazione.*

**4. 9.** Contento, Vignali.

**(Approvato)**

*Al comma 3, sopprimere le parole: e amministrativa.*

**4. 10.** Zeller, Brugger.

*Al comma 3, dopo le parole: regolamentare e amministrativa aggiungere le seguenti: a carattere generale.*

**4. 11.** Zeller, Brugger.

*Al comma 3, dopo le parole: regolamentare e amministrativa aggiungere le seguenti: anche di natura fiscale.*

**4. 12.** Zeller, Brugger.

#### ART. 5.

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*, sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definite con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**5. 1.** Vignali.

**(Approvato)**

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. Gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definite con apposito regolamento di emanare con decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**\* 5. 2.** Polidori.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo criteri e modalità definite con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**\* 5. 3.** Scarpetti, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definite con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**\* 5. 4.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

#### ART. 6.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. All'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008. n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008. n. 1

33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il Governo approva un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25 per cento. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi, in particolare in sede di Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, con la finalità di definire adempimenti uniformi e un livello massimo di oneri amministrativi per tutto il territorio nazionale. La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2009, e con le amministrazioni interessate per materia coordina la realizzazione delle attività di misurazione degli oneri di cui al presente comma presso le amministrazioni statali. »;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi fino al raggiungimento del 25 per cento »;

c) al comma 5, dopo le parole: « oneri amministrativi gravanti sulle imprese » sono inserite le seguenti: « e sui cittadini ».

3. Il programma di cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è approvato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede di Unione europea, con le risorse disponibili a legislazione vigente, le autorità amministrative indipendenti con funzioni di regolazione generale effettuano, nell'ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012. »

6. 1. Scarpetti, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

*Al comma 2 dell'articolo 6, dopo le parole: della presente legge, aggiungere in fine, le seguenti:* affidandone la realizzazione al MOA, sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

\* 6. 2. Vignali.

**(Approvato)**

*Al comma 2 dopo le parole: della presente legge, aggiungere, in fine, le seguenti:* affidandone la realizzazione al MOA, sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

\* 6. 3. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

**(Approvato)**

*Al comma 2 dell'articolo 6, dopo le parole: della presente legge, aggiungere in*

*fine, le seguenti:* affidandone la realizzazione al MOA, sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

\* **6. 4.** Polidori.

**(Approvato)**

*Al comma 2 aggiungere in fine, il seguente periodo:* « , affidandone la realizzazione al MOA, sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.

\* **6. 5.** Quartiani, Scarpetti, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

**(Approvato)**

ART. 7.

*Sostituire l'articolo 7 con i seguenti:*

ART. 1.

*(Nuove disposizioni in materia di dichiarazione di inizio attività).*

1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. *(Dichiarazione di inizio attività).* – 1. Ai fini dell'inizio di un'attività imprenditoriale ovvero di un'attività economica, individuata ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, nonché di un'attività di produzione di beni o di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali, artigianali, turistiche e alberghiere, è sufficiente trasmettere, per via telematica, una dichiarazione iniziale dell'interessato, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al responsabile dello sportello unico, ove presente, o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del

luogo in cui l'attività è svolta, previa delega espressa delle funzioni concorrenti lo sportello unico da parte dell'amministrazione comunale di riferimento.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere iniziate dalla data di trasmissione della dichiarazione dell'interessato che sostituisce di diritto ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o in ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale ovvero di un'attività economica, individuata ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti o dei presupposti di legge ovvero di atti amministrativi a contenuto generale e qualora non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito fiscale, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché gli atti imposti dalla normativa dell'Unione europea.

4. In caso di realizzazione o di modifica di un insediamento produttivo relativo alla realizzazione delle attività di cui al comma 1, sono allegati alla dichiarazione gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente, resa sotto l'esclusiva responsabilità della società professionale o del professionista autore del progetto, purché muniti di idonea copertura assicurativa per la responsabilità professionale, pari almeno al doppio del valore economico dell'opera.



5. Qualora l'oggetto della dichiarazione riguardi attività diverse da quelle di cui al comma 1 ovvero attività relative alla produzione di beni o di servizi finanziari, di comunicazione elettronica, di trasporto, di agenzie di lavoro interinale, di servizi sanitari, di servizi audiovisivi, di servizi legati all'esercizio di pubblici poteri, di attività di azzardo, di servizi sociali, di servizi privati di sicurezza e di servizi forniti da notai o da ufficiali giudiziari, restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui al comma 2 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti. In ogni caso, tali attività non possono essere iniziate prima della decorrenza di quindici giorni dalla data di trasmissione della dichiarazione, per via telematica, all'amministrazione comunale di riferimento.

6. L'amministrazione comunale può richiedere, per via telematica informazioni o documentazione aggiuntiva relative a fatti, stati e qualità solo qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili, per via telematica, presso altre pubbliche amministrazioni. La richiesta di informazioni o di documentazione aggiuntiva non costituisce causa di interruzione dell'attività, salvo che nei casi previsti dal comma 7.

7. Qualora l'amministrazione comunale rilevi un'evidente carenza delle condizioni, delle modalità e dei fatti che legittimano la prosecuzione di una delle attività di cui al comma 1, adotta immediati e motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione delle attività e di rimozione dei loro effetti, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente la propria attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione e, in ogni caso, non superiore a dieci giorni.

8. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione, per via telematica, di pareri di organi e di enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione

dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di quindici giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione, per via telematica, all'interessato.

9. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.

ART. 7-bis.

*(Disposizioni sanzionatorie).*

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

1. Con la dichiarazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20, l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. Al soggetto che dichiara il falso, nell'ambito della dichiarazione di cui all'articolo 19 o della domanda di cui all'articolo 20, si applicano le pene previste dall'articolo 483 del codice penale, aumentate sino al doppio, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

ART. 7-ter.

*(Controlli).*

1. Nei casi in cui, durante lo svolgimento di un'attività amministrativa di controllo, di verifica o di ispezione, l'amministrazione competente rilevi un'irregolarità tale da pregiudicare il legittimo esercizio delle attività di cui all'articolo 7, può disporre contestualmente, con provvedimento motivato, la sospensione della prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, fino a quando il titolare dell'impresa non provveda a conformare la

propria attività alla normativa vigente e, in ogni caso, non oltre il termine massimo di un anno dalla data di esecuzione del provvedimento amministrativo di sospensione.

ART. 7-*quater*.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).

1. Al fine di garantire una reale tutela del reddito dei lavoratori delle imprese nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 7-*ter*, si applicano le disposizioni relative al riconoscimento del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria di cui legge 20 maggio 1975, n. 164.

2. Nei casi di cui al comma 1, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposto nella misura del 30 per cento dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e nella misura del 50 per cento dal datore di lavoro, avendo riguardo alla retribuzione globale di fatto di ciascun lavoratore.

3. Durante i primi sei mesi di cassa integrazione guadagni ordinaria, il datore di lavoro corrisponde il trattamento di cui al comma 1 anticipando la spesa a carico dell'INPS. Tale spesa è successivamente rimborsata al datore di lavoro.

4. Qualora la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria da parte del datore di lavoro risulti oggettivamente impossibile per mancanza di liquidità, vi provvede la finanza pubblica nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ART. 7-*quinquies*.

(Disposizioni attuative).

1. La lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogata.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 7-*bis*, 7-*ter* e 7-*quater*.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli di cui all'articolo 7-*ter*.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono stabilite le norme che disciplinano la trasmissione per via telematica della dichiarazione di inizio attività prevista dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della presente legge.

7. 1. Borghesi, Cimadoro.

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: di tempestività, è aggiunta la seguente: di imparzialità;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e le società con totale o prevalente capitale pubblico, nonché, nell'ambito delle rispettive competenze, le regioni e gli enti locali, assicurano il rigoroso rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi conseguenti ad istanze, di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché l'effettività della previsione che il procedimento possa essere sospeso

per una sola volta e in ogni caso per un periodo non superiore a trenta giorni. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la più ampia applicazione del principio del silenzio-assenso, ad eccezione dei casi in cui la normativa comunitaria imponga l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 6. Lo Stato si impegna a garantire che nei rapporti tra imprese, nonché tra imprese e pubbliche amministrazioni la durata dei processi civili relativi al recupero di un credito non sia superiore a un anno. ».

\* 7. 2. Vignali.

**(Approvato)**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo le parole: « di tempestività, » aggiungere le seguenti: « di imparzialità, »;

b) sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e le società con totale o prevalente capitale pubblico, nonché, nell'ambito delle rispettive competenze, le regioni e gli enti locali, assicurano il rigoroso rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi conseguenti ad istanze, di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché l'effettività della previsione che il procedimento possa essere sospeso per una sola volta e in ogni caso per un periodo non superiore a trenta giorni. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la più ampia applicazione del principio del silenzio-assenso, ad eccezione dei casi in cui la normativa comunitaria imponga l'adozione di provvedimenti amministrativi formali »;

c) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. Lo Stato si impegna a garantire che nei rapporti tra imprese nonché tra

imprese e pubbliche amministrazioni la durata dei processi civili relativi al recupero di un credito non sia superiore a un anno. ».

\* 7. 3. Mastromauro, Scarpetti, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

**(Approvato)**

*Al comma 2 dopo le parole: le autorità competenti garantiscono. inserire la seguente: anche.*

7. 4. Sanga, Scarpetti, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Federico Testa, Vico, Zunino.

*Al comma 3, sostituire le parole: « le società con totale o prevalente capitale pubblico » con le seguenti: le società concessionarie di servizi pubblici.*

7. 5. Zeller, Brugger.

*Al comma 3 sostituire le parole: alle dichiarazioni di inizio attività di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 241 del 1990 con le seguenti: alle segnalazioni di inizio attività di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 241 del 1990, come modificato dall'articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. »*

*e conseguentemente all'articolo 9:*

a) al comma 2 sostituire le parole: « all'esito di verifiche svolte » con le seguenti: « all'esito di procedimenti di verifica svolti »:

b) sostituire il comma 3 con il seguente: « 3, Nelle more dei procedimenti di verifica di cui al comma 2 e degli eventuali termini concordati per l'adeguamento, l'attività dell'impresa non può essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformità o di mancato rispetto dei re-

quisiti minimi di cui all'articolo 7, comma 2, né l'amministrazione pubblica competente può esercitare poteri sanzionatori, fatti salvi i casi previsti dal comma 3 dell'articolo 7.

**7. 6.** Scarpetti, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 5.*

**7. 7.** Froner, Scarpetti, Lulli, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

*Al comma 5 sostituire le parole: « 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, con le seguenti: « 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. »*

**7. 8.** Scarpetti, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

**(Approvato)**

*Al comma 5, dopo le parole: legge 29 dicembre 1993, n. 580, inserire le seguenti: anche per il tramite delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

\* **7. 9.** Vignali.

**(Approvato)**

*Al comma 5, dopo le parole: legge 29 dicembre 1993, n. 580, inserire le seguenti: anche per il tramite delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,*

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

\* **7. 10.** Polidori.

**(Approvato)**

*Al comma 5, dopo le parole: legge 29 dicembre 1993, n. 580, inserire le parole: anche per il tramite delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

\* **7. 11.** Torazzi, Allasia, Maggioni.

**(Approvato)**

*Al comma 5 dopo le parole: legge 29 dicembre 1993, n. 580, inserire le parole: anche per il tramite delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

\* **7. 12.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

**(Approvato)**

*Al comma 5 dopo le parole: legge 29 dicembre 1993, n. 580 inserire le seguenti: anche per il tramite delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

\* **7. 13.** Portas, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

**(Approvato)**

ART. 8.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. È fatto obbligo alla pubblica amministrazione di non derogare per via contrattuale o con atto unilaterale il termine di pagamento di sessanta giorni nei rapporti commerciali con le imprese.

**8. 1.** Vignali.

**(Approvato)**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. È fatto obbligo alla pubblica amministrazione di non derogare per via contrattuale o con atto unilaterale il termine di pagamento di sessanta giorni nei rapporti commerciali con le imprese;

b) *il comma 5 è soppresso.*

\* **8. 2.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. È fatto obbligo alla pubblica amministrazione di non derogare per via contrattuale o con atto unilaterale il termine di pagamento di sessanta giorni nei rapporti commerciali con le imprese.

\* **8. 2.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

**(Approvato)**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. È fatto obbligo alla pubblica amministrazione di non derogare per via contrattuale o con atto unilaterale il termine di pagamento di sessanta giorni nei rapporti commerciali con le imprese;

b) *sopprimere il comma 5.*

\* **8. 3.** Vico, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. È fatto obbligo alla pubblica amministrazione di non derogare per via contrattuale o con atto unilaterale il termine

di pagamento di sessanta giorni nei rapporti commerciali con le imprese.

\* **8. 3.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Vico, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT pubblicato in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate. È sempre consentita la cessione dei crediti, riconosciuti ai sensi del precedente periodo, a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato. Con un'apposita convenzione da stipulare tra l'Abi, la Cassa Depositi e Prestiti Spa e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese sono disciplinati i presupposti e le condizioni dell'intervento della Cassa medesima. »

**8. 4.** Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

*Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: , salvi gli accordi in sede transattiva.*

**8. 5.** Zeller, Brugger.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento tra imprese con particolare riguardo agli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) migliorare il funzionamento del mercato interno anche alla luce di quanto disposto dalla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

b) prevedere un sistema di diffide e sanzioni nel caso di ritardato pagamento, mancato versamento degli interessi moratori e mancato risarcimento dei costi di recupero di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legislativo 9 ottobre 2002 n. 231;

c) prevedere, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini ed intervenire in prima istanza con diffide e sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi aziende e da pubbliche amministrazioni.

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:* Lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e delega al Governo in materia di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 7 ottobre 2002, n. 231.

**8. 6.** Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Al comma 3-*bis* dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica

\* **8. 7.** Vico, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Al comma 3-*bis* dell'articolo 9 legge 18 giugno 1998, n. 192, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle piccole e medie imprese, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica ».

\* **8. 8.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Al comma 3-*bis* dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica

\* **8. 8.** (*Testo modificato nel corso della seduta*) Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Al comma 3-*bis* della legge 18 giugno 1998, n. 192, dopo il primo periodo è

aggiunto il seguente: « In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle piccole e medie imprese, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica ».

#### 8. 9. Polidori.

*Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:*

##### ART. 8-bis.

*(Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese).*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il « Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese » di seguito denominato « Fondo » al quale vengono riassegnate le dotazioni in conto residui e quelle relative a residui passivi perenti, previamente versate in entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2009, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche, ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.

2. La Cassa depositi e prestiti spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 1, dispone i pagamenti a valere su un fondo, con una dotazione di 1 miliardo di euro, istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 1, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa depositi e pre-

stiti Spa dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 1. A tal fine la Cassa depositi e prestiti Spa si avvale anche delle somme stanziare su appositi Fondi istituiti dalle amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze può provvedere al pagamento della Cassa depositi e Prestiti spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo di cui al comma 1, nonché a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione. Analogamente, le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere al pagamento alla Cassa depositi e prestiti spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo da loro stesse istituito, nonché, a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione.

4. La Cassa depositi e prestiti spa predispone apposita rendicontazione annuale sull'amministrazione del Fondo di cui al comma 1, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa Depositi e Prestiti spa di quanto alla stessa dovuto.

5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle amministrazioni debentrici.

6. Dal presente articolo discendono oneri pari a 175 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Agli oneri

derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 7.

7. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,20 per cento ».

**8. 0.1.** Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

*Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:*

ART. 8.

*(Cessione alla Cassa Depositi e Prestiti dei crediti dei fornitori di beni e servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni).*

1. I fornitori di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scaduto il termine per il pagamento di quanto dovuto previsto dal contratto di fornitura, possono cedere alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di idonei titoli giuridici, i loro crediti scaduti nei confronti di tali amministrazioni. La Cassa depositi e prestiti diventa a tutti gli effetti titolare di tali crediti ed eroga l'importo dovuto dalle pubbliche amministrazioni ai fornitori.

2. La Cassa depositi e prestiti spa è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

3. La Cassa depositi e prestiti spa predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, in ordine alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa Depositi e Prestiti spa di quanto alla stessa dovuto.

5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitorie.

**8. 0.2.** Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

ART. 9.

*Sopprimerlo.*

**9. 1.** Cimadoro.

ART. 10.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 10.

*(Delega per disposizioni correttive ed integrative della disciplina delle procedure concorsuali).*

1. Al fine di garantire agli imprenditori dichiarati falliti, in possesso dei requisiti necessari per l'esdebitazione, di cui all'articolo 142 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, e successive modificazioni, la possibilità di avviare ed esercitare nuove attività di impresa, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive della legislazione vigente in materia di procedure concorsuali allo scopo precipuo di ridurre i tempi delle procedure fallimentari e concorsuali, in caso di bancarotta non fraudolenta.

**10. 1.** Cimadoro.

*Al comma 1 dopo le parole: e successive modificazioni, inserire le seguenti: fatti salvi eventuali profili penali e sostituire le*



parole ogni limitazione personale con le seguenti: ogni limitazione di carattere amministrativo.

**10. 2.** Vico, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Zunino.

**(Approvato)**

*All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sopprimere la parole « ed assicura agli imprenditori titolari di micro e piccole imprese adeguate misure di tutela »;

b) al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), sostituire le parole « in caso di bancarotta non fraudolenta » con le parole « nel caso in cui non vengano contestati i reati di cui al Titolo VI del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni »;

2) sopprimere la lettera c);

3) sostituire la lettera d) con la seguente: « d) adottare requisiti e modalità di costituzione di organismi pubblici o privati, con adeguate garanzie di indipendenza e di professionalità, deputati alla ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante le forme della conciliazione »;

c) sopprimere il comma 3;

d) al comma 4, sostituire le parole « ai sensi delle disposizioni legislative vigenti » con le parole « dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni ed integrazioni ».

\* **10. 3.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

*All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sopprimere la parole « ed assicura agli imprenditori titolari di micro e piccole imprese adeguate misure di tutela »;

b) al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), sostituire le parole « in caso di bancarotta non fraudolenta » con le parole « nel caso in cui non vengano contestati i reati di cui al Titolo VI del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni »;

2) sopprimere la lettera c);

3) sostituire la lettera d) con la seguente: « d) adottare requisiti e modalità di costituzione di organismi pubblici o privati, con adeguate garanzie di indipendenza e di professionalità, deputati alla ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante le forme della conciliazione »;

c) sopprimere il comma 3;

d) al comma 4, sostituire le parole « ai sensi delle disposizioni legislative vigenti » con le parole « dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni ed integrazioni ».

\* **10. 4.** Vico, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Zunino.

*All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, lettera a), sostituire le parole « in caso di bancarotta non fraudolenta » con le parole « nel caso in cui non vengano contestati i reati di cui al Titolo VI del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni »;

b) al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

« d) adottare requisiti e modalità di costituzione di organismi pubblici o privati, con adeguate garanzie di indipendenza e di professionalità, deputati alla ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante le forme della conciliazione »;

c) al comma 4, sostituire le parole: « ai sensi delle disposizioni legislative vigenti » con le parole: « dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni ed integrazioni ».

**10. 5.** Polidori.

ART. 10

*(Delega per disposizioni correttive e integrative della disciplina delle procedure concorsuali).*

*All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, lettera b), le parole: « nonché estendere l'istituto dell'esdebitazione nei confronti dei familiari fideiussori e coobbligati dell'imprenditore fallito » sono soppresse;

b) al comma 2, lettera c), le parole: « degli imprenditori titolari di micro e piccole imprese » sono sostituite dalle seguenti: « per vendite, somministrazioni di beni e prestazioni di servizi, in particolare nell'ambito del concordato preventivo »;

c) al comma 2, lettera e), le parole: « degli imprenditori titolari di micro e piccole imprese » sono soppresse;

d) il comma 3 è soppresso.

\* **10. 6.** Vignali.

ART. 10

*(Delega per disposizioni correttive e integrative della disciplina delle procedure concorsuali).*

*All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, lettera b), le parole: « nonché estendere l'istituto dell'esdebitazione nei confronti dei familiari fideiussori e coobbligati dell'imprenditore fallito » sono soppresse;

b) al comma 2, lettera c), le parole: « degli imprenditori titolari di micro e piccole imprese » sono sostituite dalle seguenti: « per vendite, somministrazioni di beni e prestazioni di servizi, in particolare nell'ambito del concordato preventivo »;

c) al comma 2, lettera e), le parole: « degli imprenditori titolari di micro e piccole imprese » sono soppresse;

d) il comma 3 è soppresso.

\* **10. 7.** Mastromauro, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

ART. 10

*(Delega per disposizioni correttive e integrative della disciplina delle procedure concorsuali).*

*All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, lettera c), le parole: « degli imprenditori titolari di micro e piccole imprese » sono sostituite dalle seguenti: « per vendite, somministrazioni di beni e prestazioni di servizi, in particolare nell'ambito del concordato preventivo »;

b) il comma 3 è soppresso.

**10. 8.** Vignali.

## ART. 11.

*All'articolo 11, prima del comma 1 inserire il seguente:*

01. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi modifica del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i principi e i criteri direttivi di cui al presente articolo, comma 1-*bis*.

\* **11. 1.** Polidori.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i principi e i criteri direttivi di cui al presente articolo.

\* **11. 2.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

*All'articolo 11, prima del comma 1, inserire il seguente:*

01. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i principi e i criteri direttivi di cui al presente articolo.

\* **11. 3.** Torazzi, Allasia, Maggioni.

*All'articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché sui bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle micro e piccole imprese.

**11. 4.** Torazzi, Allasia, Maggioni.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, uno o più decreti legislativi di modifica del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: ».

**11. 5.** Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Martella, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, ed ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese ai contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, le pubbliche amministrazioni, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori provvedono a: ».

**11. 6.** Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Martella, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

*All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, alinea, e alla lettera c, le parole: « micro e piccole imprese » sono sostituite dalle seguenti: « micro, piccole e medie imprese »;

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-*bis*). Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità

competenti non possono chiedere alle imprese documentazione, o certificazioni, già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. »;

« 2-ter). La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal decreto legislativo n. 163 e successive modificazioni. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni ».

\* 11. 7. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

*All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, alinea, e alla lettera c, le parole: « micro e piccole imprese » sono sostituite dalle seguenti: « micro, piccole e medie imprese »;

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis). Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione, o certificazioni, già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. »;

« 2-ter). La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di ido-

neità previsti dal decreto legislativo n. 163 e successive modificazioni. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni ».

\* 11. 8. Polidori.

*All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, alinea, e alla lettera c, le parole: « micro e piccole imprese » sono sostituite dalle seguenti: « micro, piccole e medie imprese »;

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis). Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione, o certificazioni, già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. »;

« 2-ter). La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal decreto legislativo n. 163 e successive modificazioni. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni ».

\* 11. 9. Vignali.

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, e alla lettera c), le parole: « micro e piccole imprese » sono sostituite dalle seguenti: « micro, piccole e medie imprese »;

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis). Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione, o certificazioni, già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. »;

« 2-ter). La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal decreto legislativo n. 163 e successive modificazioni. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246 nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni ».

\* **11. 10.** Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

Al comma 2, alinea sopprimere le parole: , ove possibile,.

Al comma 2, lettera a) dopo la parola: suddividere aggiungere: , ove possibile,.

**11. 11.** Vignali.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: ove possibile.

\* **11. 12.** Polidori.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: ove possibile.

\* **11. 13.** Peluffo, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: ove possibile.

\* **11. 14.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) suddividere i contratti in lotti e rendere visibili le possibilità di subappalto nonché riservare una quota degli stessi, non inferiore al 30 per cento, alle micro e piccole e medie imprese. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare immediatamente al subappaltatore l'avvenuta corresponsione dei pagamenti da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento dei lavori.

**11. 15.** Mastromauro, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: suddividere i contratti in lotti con le seguenti: suddividere gli appalti in lotti.

**11. 18.** Zeller, Brugger.

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) sopprimere le parole da: e rendere, fino alla fine;

b) alla lettera c) dopo le parole: e forme consortili aggiungere le seguenti: e ogni altra forma di aggregazione;

c) alla lettera d), sostituire il punto 5) con il seguente:

« 5) l'introduzione di modalità di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese ».

**11. 16.** Mastromauro, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: nonché riservare una quota di essi, non inferiore al 30 per cento, alle micro e piccole e medie imprese.

**11. 17.** Zeller, Brugger.

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) negli appalti di lavori inferiori alla soglia comunitaria ammettere la suddivisione in lotti o lavorazioni previste in base al sistema di qualificazione SOA, garantendo in ogni caso le relative procedure concorsuali. Le predette lavorazioni non possono essere suddivise in lavorazioni parziali al fine di sottrarle alle procedure concorsuali;

**11. 19.** Zeller, Brugger.

Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) adottare misure per sostenere forme di aggregazione fra micro e piccole imprese privilegiando associazioni temporanee di impresa e forme consortili;

**11. 20.** Sanga, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Mar-

tella, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo le parole: associazioni temporanee di imprese sopprimere le parole: associazioni in partecipazione;

b) alla lettera d), dopo il punto 2, sopprimere il numero 3;

c) dopo la lettera d), inserire la seguente:

« e) definire, nel rispetto dei principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, un sistema di premialità per la partecipazione ai bandi di strutture consortili e di raggruppamenti di micro e piccole imprese ».

**11. 21.** Vignali.

Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) dopo le parole: « e forme consortili » aggiungere « e ogni altra forma di aggregazione »;

b) alla lettera d), il punto 5) è sostituito dal seguente:

« 5) l'introduzione di modalità di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole imprese ».

**11. 22.** Vignali.

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) realizzare condizioni di favore per le micro e piccole imprese, nel rispetto dei principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento e non discrimina-

zione, per l'accesso ai contratti pubblici a livello locale aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, banditi dai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dalla UE, mediante:

**11. 23.** Mastromauro, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*2-bis.* Le micro e piccole imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione, o certificazioni, già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

*2-ter.* La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro e piccole imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal decreto legislativo n. 163, e successive modificazioni. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni.

**11. 24.** Torazzi, Allasia, Maggioni.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. È fatto divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono ai contratti di cui al comma 1

requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi.

**11. 25.** Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*4-bis.* Ogni prefettura territorialmente competente predispone delle *white list* di imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a determinati obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi.

**11. 26.** Di Pietro, Messina, Cimadoro, Borghesi.

ART. 12.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 12.

*(Definizioni).*

1. Il Governo è delegato ad adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentite le associazioni di rappresentanza delle imprese comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi per la definizione delle forme aggregative tra imprese. Nell'esercizio della delega il Governo dovrà dare sistematicità ed organicità alle definizioni di distretti, distretti tecnologici, meta distretti tecnologici, reti d'impresa, consorzi per il commercio estero, imprese dell'indotto, imprese femminili e imprese giovanili già presenti in atti normativi emanati dall'Unione Europea, nonché in norme statali e regionali emanate nel nostro ordinamento, ovvero, in assenza di queste, procedere alla definizione delle forme aggre-

gative suddette, o di ulteriori forme di aggregazione o di interrelazione giuridico-economica tra imprese, sulla base degli stessi principi di sistematicità e organicità.

\* **12. 1.** Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 12.

*(Definizioni).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di rappresentanza delle imprese comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi per la definizione delle forme aggregative tra imprese. Nell'esercizio della delega il Governo dovrà dare sistematicità ed organicità alle definizioni di distretti, distretti tecnologici, meta distretti tecnologici, reti d'impresa, consorzi per il commercio estero, imprese dell'indotto, imprese femminili e imprese giovanili già presenti in atti normativi emanati dall'Unione Europea, nonché in norme statali e regionali emanate nel nostro ordinamento, ovvero, in assenza di queste, procedere alla definizione delle forme aggregative suddette, o di ulteriori forme di aggregazione o di interrelazione giuridico-economica tra imprese, sulla base degli stessi principi di sistematicità e organicità.

\* **12. 2.** Polidori.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Ai fini del presente capo, sono microimprese, piccole e medie imprese le imprese che rientrano nella definizione recata dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 mag-

gio 2003 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale Unione Europea* n. 124 del 20 maggio 2003.

**12. 3.** Peluffo, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

*Al comma 2, dopo le parole: di imprese aggiungere le seguenti: a livello territoriale: ed inoltre, dopo le parole: piccole e medie dimensioni aggiungere le seguenti: , e preferenzialmente specializzati su singoli settori merceologici.*

**12. 4.** Vignali.

*Al comma 4, dopo le parole: limiti territoriali aggiungere le seguenti: ancorché non strutturate e governate come reti.*

**12. 5.** Vignali.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*4-bis.* Si definiscono distretti del commercio gli ambiti e le iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio.

**12. 6.** Torazzi, Allasia, Maggioni.

*Sostituire il comma 5 dell'articolo 12 con il seguente:*

5. Si definiscono reti di impresa le aggregazioni stabili che sono funzionali tra imprese, realizzate in forma di persona giuridica, al fine del perseguimento di comuni fini economici e quindi di un reddito comune come strumento di evoluzione per favorire la crescita e lo sviluppo per fasi di attività con caratteristiche di transmerceologia e transterritorialità.

**12. 7.** Vignali.



*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Si definiscono nuove imprese, comunque specificate, quelle imprese che hanno meno di 5 anni di vita e che sono indipendenti, ovvero non sono partecipate in maggioranza da altre imprese, ovvero non state create nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscono una creazione di ramo d'azienda.

**12. 8.** Vignali.

*Al comma 9, la parola: trentacinque è sostituita dalla seguente: trenta.*

**12. 9.** Contento.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

10. Si definiscono imprese tecnologiche quelle imprese che sostengono spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento dell'imponibile.

**12. 10.** Vignali.

#### ART. 13.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire l'alinella del comma 1 con la seguente:

1. Al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e di favorirne in ogni modo l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi;

b) al comma 1, lettera a), sostituire la parola: garantisce con la seguente: garantire e dopo la parola sviluppo aggiungere la seguente: economico;

c) al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) provvedere a controllare attraverso l'Autorità per l'energia elettrica e il

gas la trasparenza del mercato energetico con lo scopo di favorire la diminuzione delle tariffe elettriche per le micro, piccole e medie imprese;

d) al comma 1, alla lettera b) sostituire la parola favorisce con la seguente: favorire;

e) al comma 1, alla lettera c) sostituire la parola sostiene con la seguente: sostenere;

f) al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) favorire politiche di detassazione e decontribuzione dei premi di produzione, nonché di graduale riduzione del cuneo fiscale.

**13. 1.** Vico, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: Al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese inserire le seguenti: e delle reti di imprese.*

*Conseguentemente: al comma 1, lettera a) dopo le parole: piccole e medie imprese inserire le seguenti: e delle reti di imprese; al comma 1, lettera b), dopo le parole: piccole e medie imprese inserire le seguenti: e delle reti di imprese; al comma 1, lettera c), dopo le parole: piccole e medie imprese inserire le seguenti: e delle reti di imprese.*

**13. 2.** Vincenzo Antonio Fontana.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: ne favorisce in ogni modo aggiungere le seguenti: la ricerca e.*

**13. 3.** Vignali.

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) assicura la razionalizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti in materia di incentivi alle imprese, prevalentemente mediante il riconoscimento di benefici fiscali a favore degli investitori;

b) alla lettera c), n. 1, le parole di rappresentanza delle micro e piccole imprese sono sostituite dalle seguenti: maggiormente rappresentative delle imprese;

alla lettera c), n. 2, le parole di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese sono sostituite dalle seguenti: maggiormente rappresentative delle imprese e le parole , nonché al fine di incentrare la costituzione e il sostegno di organismi partecipati indirizzati alla facilitazione e all'accompagnamento delle imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione sono soppresse;

d) è aggiunta in fine la seguente lettera:

d) favorisce la diffusione dei valori di merito, efficienza e responsabilità, attraverso politiche di integrale detassazione e decontribuzione dei premi di produzione, afferma la piena libertà di scelta dei lavoratori sulla destinazione del trattamento di fine rapporto.

#### 13. 4. Polidori.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: per l'internazionalizzazione e l'innovazione, individuati con apposito decreto emanato dal Ministero dello sviluppo economico con le seguenti: , siano essi di natura automatica o valutativa.;

b) alla lettera c) sostituire le parole: micro e piccole imprese con le seguenti: micro, piccole e medie imprese;

c) alla lettera c), numero 1), le parole: sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro e piccole imprese sono sostituite dalle seguenti: sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) alla lettera c), numero 2), le parole: sentite le organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese sono sostituite dalle seguenti: sentite le organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

c-bis) assicura l'orizzontalità tra i settori produttivi degli interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la logica di filiera;

e-ter) si impegna ad incentivare gli investimenti innovativi siano essi tecnologici che non tecnologici e a consolidare gli investimenti di tipo tradizionale.

\* 13. 5. Vico, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: per l'internazionalizzazione e l'innovazione, individuati con apposito decreto emanato dal Ministero dello sviluppo economico con le seguenti: , siano essi di natura automatica o valutativa.;

b) alla lettera c) sostituire le parole: micro e piccole imprese con le seguenti: micro, piccole e medie imprese;

c) alla lettera c), numero 1), le parole: sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro e piccole imprese sono sostituite dalle seguenti: sentite le organizzazioni nazionali di rappresen-

tanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;

*d) alla lettera c), numero 2), le parole:* sentite le organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese *sono sostituite dalle seguenti:* sentite le organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;

*e) dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:*

*c-bis)* assicura l'orizzontalità tra i settori produttivi degli interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la logica di filiera;

*e-ter)* si impegna ad incentivare gli investimenti innovativi siano essi tecnologici che non tecnologici e a consolidare gli investimenti di tipo tradizionale.

\* **13. 6.** Vignali.

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a) sostituire le parole:* per l'internazionalizzazione e l'innovazione, individuati con apposito decreto emanato dal Ministero dello sviluppo economico *con le seguenti:* , siano essi di natura automatica o valutativa.;

*b) alla lettera c) sostituire le parole:* micro e piccole imprese *con le seguenti:* micro, piccole e medie imprese;

*c) alla lettera c), numero 1), le parole:* sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro e piccole imprese *sono sostituite dalle seguenti:* sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;

*d) alla lettera c), numero 2), le parole:* sentite le organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese *sono sostituite dalle seguenti:* sentite le organizzazioni di rappresentanza delle mi-

cro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;

*e) dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:*

*c-bis)* assicura l'orizzontalità tra i settori produttivi degli interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la logica di filiera;

*e-ter)* si impegna ad incentivare gli investimenti innovativi siano essi tecnologici che non tecnologici e a consolidare gli investimenti di tipo tradizionale.

\* **13. 7.** Polidori.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), sostituire le parole:* per l'internazionalizzazione e l'innovazione, individuati con apposito decreto emanato dal Ministero dello sviluppo economico *con le seguenti:* , siano essi di natura automatica o valutativa.;

*b) alla lettera c) sostituire le parole:* micro e piccole imprese, *ovunque ricorrono, con le seguenti:* micro, piccole e medie imprese;

*c) dopo la lettera c) aggiungere le seguenti lettere:*

*c-bis)* assicura l'orizzontalità tra i settori produttivi degli interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la logica di filiera;

*c-ter)* si impegna ad incentivare gli investimenti innovativi siano essi tecnologici che non tecnologici, e a consolidare gli investimenti di tipo tradizionale.

**13. 8.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

*Al comma 1, alla lettera a), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole:* e favorisce l'accesso ai medesimi anche attraverso forme di aggregazione fra le micro e le piccole imprese privilegiando associazioni temporanee di impresa dirette a realizzare progetti comuni.

**13. 9.** Contento.

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis)* provvede a controllare attraverso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas la trasparenza del mercato energetico con lo scopo di favorire la diminuzione delle tariffe elettriche per le micro, piccole e medie imprese.

**13. 10.** Quartiani, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*d)* favorisce politiche di detassazione e decontribuzione dei premi di produzione, nonché di graduale riduzione del cuneo fiscale.

**13. 11.** Portas, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

#### ART. 14.

*Sostituire l'articolo 14 con il seguente:*

#### ART. 14.

*(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e altre disposizioni tributarie per favorire la crescita e la capitalizzazione delle piccole e medie imprese).*

1. Il comma 3-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente:

«3-ter. Per gli aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a un milione di euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai

sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile si presume un rendimento del 3 per cento annuo, che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi».

2. Sono esclusi dall'imposizione sul reddito di impresa gli utili reinvestiti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010 per un ammontare complessivo annuale non superiore a un milione di euro. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.

3. Al comma 4-bis.1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « , con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, » sono soppresse;

b) le parole: « euro 1.850 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 2.850 ».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 900 milioni di euro annui, si provvede con le seguenti modalità:

a) a decorrere dall'anno 2010, gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e di parte corrente, sono ridotti, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alla società Ferrovie dello Stato spa, al fine di determinare un risparmio annuo di spesa valutato, a decorrere dall'anno 2010, fino a un miliardo di euro;

b) al fine di garantire la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanare entro due mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso le quali assicurare la compiuta attuazione della disposizione di cui alla lettera *a*).

5. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi stabiliti dall'Unione europea per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni del comma 4 costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente, gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al citato comma 4.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo, che non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**14. 1.** Borghesi, Cambursano, Cimadoro, Messina, Barbato.

*Al comma 1 sostituire le parole entro ventiquattro mesi con le seguenti: entro dodici mesi.*

**14. 2.** Fadda, Lulli, Colaninno, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

*Apportate le seguenti modificazioni:*

*a)* al comma 1, lettera *a*), numero 1) sostituire le parole da: « che non siano » a: « finalità », con: « forme di detassazione in funzione delle seguenti tipologie di investimento »;

*b)* al comma 2, alinea:

1) le parole « amministrazioni statali » sono sostituite con « amministrazioni pubbliche » e dopo « obbligazioni tributarie », sono aggiunte le parole « e per oneri sociali »;

2) al comma 2, lettera *d*) le parole « debiti relativi a tributi statali » sono sostituite da « debiti tributari e per oneri sociali ».

*c)* nella rubrica sostituire le parole « amministrazioni statali » con le parole « amministrazioni pubbliche » e aggiungere dopo « obbligazioni tributarie » le parole « e per oneri sociali »;

\* **14. 3.** Vignali.

*Apportate le seguenti modificazioni:*

*a)* al comma 1, lettera *a*), numero 1) sostituire le parole da: « che non siano » a: « finalità », con: « forme di detassazione in funzione delle seguenti tipologie di investimento »;

*b)* al comma 2:

1) all'alinea, sostituire le parole « amministrazioni statali » sono sostituite con « amministrazioni pubbliche » e dopo « obbligazioni tributarie », sono aggiunte le parole « e per oneri sociali »;

2) alla lettera *d*) le parole « debiti relativi a tributi statali » sono sostituite da « debiti tributari e per oneri sociali ».

*c)* nella rubrica sostituire le parole « amministrazioni statali » con le parole « amministrazioni pubbliche » e aggiungere dopo « obbligazioni tributarie » le parole « e per oneri sociali ».

\* **14. 4.** Mastromauro, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

*Apportate le seguenti modificazioni:*

*a)* nella rubrica sostituire le parole « amministrazioni statali » con le parole « amministrazioni pubbliche » e aggiungere dopo « obbligazioni tributarie » le parole « e per oneri sociali »;

*b)* al comma 1, lettera *a*), numero 1) sostituire le parole da: « che non siano » a: « finalità », con: « forme di detassazione in funzione delle seguenti tipologie di investimento »;

c) al comma 2, alinea:

1) all'alinea, le parole « amministrazioni statali » sono sostituite con « amministrazioni pubbliche » e dopo « obbligazioni tributarie », sono aggiunte le parole « e per oneri sociali »;

2) alla lettera d) le parole « debiti relativi a tributi statali » sono sostituite da « debiti tributari e per oneri sociali ».

\* **14. 5.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

*Al comma lettera a), dopo il numero 1.6, aggiungere il seguente:*

1.7) per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, escludere dall'imposizione sul reddito l'importo delle spese complessivamente sostenute con riferimento alle finalità di cui ai punti da 1.1 a 1.6. Il valore degli investimenti e delle spese è al netto dell'incremento dell'indebitamento riferibile all'impresa. ».

\*\* **14. 6.** Sanga, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

*Al comma lettera a), dopo il numero 1.6, aggiungere il seguente:*

1.7) per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, escludere dall'imposizione sul reddito l'importo delle spese complessivamente sostenute con riferimento alle finalità di cui ai punti da 1.1 a 1.6. Il valore degli investimenti e delle spese è al netto dell'incremento dell'indebitamento riferibile all'impresa. ».

\*\* **14. 7.** Torazzi, Allasia, Maggioni.

*Al comma lettera a), dopo il numero 1.6, aggiungere il seguente:*

1.7) per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, escludere dall'imposizione sul reddito l'importo delle spese complessivamente sostenute con riferimento alle finalità di cui ai punti da 1.1 a 1.6. Il valore degli investimenti e delle spese è al netto dell'incremento dell'indebitamento riferibile all'impresa. ».

\*\* **14. 8.** Polidori.

*Al comma lettera a), dopo il numero 1.6, aggiungere il seguente:*

1.7) per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, escludere dall'imposizione sul reddito l'importo delle spese complessivamente sostenute con riferimento alle finalità di cui ai punti da 1.1 a 1.6. Il valore degli investimenti e delle spese è al netto dell'incremento dell'indebitamento riferibile all'impresa. ».

\*\* **14. 9.** Vignali.

*Al comma lettera a), dopo il numero 1.6, aggiungere il seguente:*

1.7) per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, escludere dall'imposizione sul reddito l'importo delle spese complessivamente sostenute con riferimento alle finalità di cui ai punti da 1.1 a 1.6. Il valore degli investimenti e delle spese è al netto dell'incremento dell'indebitamento riferibile all'impresa. ».

\*\* **14. 10.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

*Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole:* investiti dalle persone fisiche *aggiungere le seguenti:* , dalle società di persone.

\* **14. 11.** Sanga, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

*Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole:* investiti dalle persone fisiche *aggiungere le seguenti:* , dalle società di persone.

\* **14. 12.** Polidori.

*Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole:* investiti dalle persone fisiche *aggiungere le seguenti:* , dalle società di persone.

\* **14. 13.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

*All'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:*

« 3) prevedere un regime d'imposizione speciale che consenta alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa e di reddito da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, di optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti. ».

\*\* **14. 14.** Polidori.

*All'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:*

« 3) prevedere un regime d'imposizione speciale che consenta alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa e di reddito da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, di optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti. ».

\*\* **14. 15.** Vignali.

*All'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:*

2-bis) prevedere un regime d'imposizione speciale che consenta alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa e di reddito da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, di optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti. ».

\*\* **14. 16.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

*All'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:*

2-bis) prevedere un regime d'imposizione speciale che consenta alle persone

fisiche titolari di reddito d'impresa e di reddito da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, di optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti. ».

**\*\* 14. 26.** Zunino, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Testa Federico, Vico.

*All'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: « nonché per la determinazione degli imponibili, » aggiungere le seguenti. « anche superando, per i soggetti che adottano la contabilità semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il criterio della competenza economica in favore del regime di cassa per la determinazione dei redditi »;

b) sopprimere le seguenti parole: « anche in funzione del potenziamento degli studi di settore »;

c) sostituire le parole: « ovvero in ragione della particolare modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa. » con le seguenti: « eventualmente considerando le particolari modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa. ».

**\* 14. 17.** Polidori.

*Al comma 1, lettera b), numero 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: nonché per la determinazione degli imponibili, aggiun-

gere le seguenti: anche superando, per i soggetti che adottano la contabilità semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il criterio della competenza economica in favore del regime di cassa per la determinazione del reddito;

b) sopprimere le seguenti parole: anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;

c) sostituire le parole: ovvero in ragione della particolare modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa con le seguenti: eventualmente considerando le particolari modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa.

**\* 14. 18.** Vignali.

*Al comma 1, lettera b), numero 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: nonché per la determinazione degli imponibili, aggiungere le seguenti: anche superando, per i soggetti che adottano la contabilità semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il criterio della competenza economica in favore del regime di cassa per la determinazione del reddito;

b) sopprimere le seguenti parole: in funzione del potenziamento degli studi di settore;

c) sostituire le parole: ovvero in ragione della particolare modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa con le seguenti: eventualmente considerando le particolari modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa.

**\* 14. 19.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

*Al comma 1, lettera b), numero 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole da: anche fino alla fine del periodo con le seguenti: anche superando, per i soggetti che adottano la



contabilità semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il criterio della competenza economica in favore del regime di cassa per la determinazione del reddito, eventualmente considerando le particolari modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa.

\* **14. 20.** Zunino, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1), sostituire le parole del:* potenziamento *con le seguenti:* della revisione.

\* **14. 21.** Torazzi, Allasia, Maggioni.

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole:* anche in funzione del potenziamento degli studi di settore.

\* **14. 22.** Vignali.

*Al comma 1 lettera b), al numero 2, sostituire le parole:* anche in funzione del potenziamento degli studi di settore, *con le seguenti:* garantendo l'esclusione dall'IRAP e la riduzione di almeno 10 punti percentuali dell'imposizione sui redditi, in ragione del valore della produzione e del reddito eccedenti quello concordati.

\* **14. 23.** Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole:* anche in funzione del potenziamento degli studi di settore, *con le seguenti parole:* garantendo l'esclusione dall'IRAP e la riduzione di almeno 10 punti percentuali dell'imposizione sui redditi, in ragione del valore della produzione e del reddito eccedenti quelli concordati.

\* **14. 24.** Polidori.

*Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole:* anche in funzione del potenziamento degli studi di settore, *con le seguenti:* garantendo l'esclusione dall'IRAP e la riduzione di almeno 10 punti percentuali dell'imposizione sui redditi, in ragione del valore della produzione e del reddito eccedenti quelli concordati.

\* **14. 25.** Anna Teresa, Formisano, Ruggeri.

*Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

*c)* per quanto riguarda l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), prevedere la progressiva esclusione dall'imposizione delle imprese attraverso la progressiva elevazione della soglia di tassazione di cui all'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, comunque, escludere dalla base imponibile il costo del lavoro e gli eventuali ulteriori costi, con precedenza in favore delle micro, piccole e medie imprese e dei soggetti con prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri oneri.

\*\* **14. 27.** Polidori.

*Al comma 1, sostituire la lettera, c) con la seguente:*

*c)* per quanto riguarda l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), prevedere la progressiva esclusione dall'imposizione delle imprese attraverso la progressiva elevazione della soglia di tassazione di cui all'articolo 11 comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, comunque, escludere dalla base imponibile il costo del lavoro e gli eventuali ulteriori costi, con precedenza in favore delle micro, piccole e medie imprese e dei soggetti con prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri oneri.

\*\* **14. 28.** Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) per quanto riguarda l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), prevedere la progressiva esclusione dall'imposizione delle imprese attraverso la progressiva elevazione della soglia di tassazione di cui all'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, comunque, escludere dalla base imponibile il costo del lavoro e gli eventuali ulteriori costi, con precedenza in favore delle micro, piccole e medie imprese e dei soggetti con prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri oneri.

**\*\* 14. 29.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

*Al comma 2, sostituire le parole: entro diciotto mesi con le seguenti: entro dodici mesi.*

**14. 30.** Fadda, Lulli, Colaninno, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

*Dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:*

3-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per promuovere iniziative volte a favorire, anche in sede di Conferenza-unificata Stato Regioni, l'armonizzazione delle normative in materia di esercizio del commercio in sede fissa e della disciplina degli esercizi pubblici, sentite le organizzazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale, o per fatturato complessivo prodotto dagli associati in rapporto al PIL nazionale, assicurando lo sviluppo delle piccole e medie imprese e delle reti di imprese sull'intero territorio nazionale, attraverso la revisione sistematica del complesso delle normative esistenti per l'armonizzazione o la definizione di nuove norme

univoche in materia di esercizio del commercio in sede fissa e della disciplina degli esercizi pubblici.

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 4, le parole: 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti: 1, 2 e 3 e al comma 5, le parole: 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti: 1, 2 e 3.*

**14. 31.** Vincenzo Antonio Fontana.

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Riduzione dei trasferimenti alle imprese e riduzione del costo del lavoro rilevante per la determinazione dell'imponibile IRAP).*

1. A decorrere dall'anno 2011 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente, sono ridotti, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alla società Ferrovie dello Stato Spa, al fine di determinare un risparmio annuo di spesa valutato per una quota massima pari a 2 miliardi e 750 milioni di euro.

2. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al comma 1.

3. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni del comma 1, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati alla riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, con esclu-

sione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**14. 0.1.** Borghesi, Cimadoro.

#### ART. 15.

*Al comma 1, dopo le parole:* Per le nuove imprese tecnologiche *inserire le seguenti:* come definite dal decreto di cui al precedente periodo.

**15. 1.** Zunino, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

*Al comma 1, dopo le parole:* per le nuove imprese femminili *inserire le seguenti:* , per le nuove imprese miste giovanili e femminili.

**15. 2.** Marchioni, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

*Al comma 2, sopprimere le parole da:* tali aree e locali *fino alla fine del periodo.*

**15. 3.** Sanga, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche in forma

associata, garantiscono secondo un regolamento emanato dal Ministro dello sviluppo economico la formazione e l'assistenza anche operativa ai soggetti di cui al presente articolo.

**15. 4.** Zunino, Scarpetti, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico.

*Dopo l'articolo 15 aggiungere i seguenti:*

#### ART. 15-bis.

*(Investimenti per lo sviluppo dell'amministrazione e della ricerca in favore delle piccole e medie imprese).*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca in favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto per finanziare proposte progettuali di ricerca ad alto contenuto tecnologico.

2. Ai fini della presente legge, l'investimento complessivo sostenuto per finanziare le proposte progettuali di cui al comma 1 è comprensivo del costo:

- a) degli studi di fattibilità;
- b) della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento;
- c) della direzione dei lavori.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 15-*quater*, previa presentazione

delle proposte progettuali corredate da una relazione tecnica che descrive:

a) gli obiettivi generali della proposta progettuale, il vantaggio economico atteso e le implicazioni commerciali;

b) la fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

c) l'adeguatezza scientifica, culturale, tecnica e organizzativa dei proponenti e delle unità tecnico-operative partecipanti, nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;

d) la congruità del finanziamento richiesto rispetto alla proposta progettuale.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta ed è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 15-bis.

*(Investimenti in laboratori di ricerca industriale).*

1. Al fine di favorire gli investimenti in laboratori di ricerca industriale effettuati dalle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto, entro il limite delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 15-ter.

2. Ai fini della presente legge, per investimenti in laboratori di ricerca industriale si intendono:

a) i costi sostenuti a qualsiasi titolo, per terreni e per fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

b) i costi per strumenti e per attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

c) i costi per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

d) i costi per i servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti, di *know-how* e di diritti di licenza;

e) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;

f) gli altri costi d'esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta ed è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 15-ter.

*(Incremento dell'addizionale dell'IRPEF per le società operanti nel settore energetico ed altre disposizioni in materia di maggiori entrate).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 15-bis, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, e dall'articolo 15-ter pari a 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-

2012, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 81, comma 16, alinea, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 »;

2) all'articolo 82:

2.1) al comma 2, secondo periodo, le parole: « 97 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 91 per cento »;

2.2) al comma 4, secondo periodo, le parole: « 97 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 91 per cento »:

b) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6:

1.1) al comma 8, secondo periodo, le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 88 per cento »;

1.2) al comma 9, secondo periodo, le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 88 per cento »;

2) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 88 per cento »;

c) al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 88 per cento »;

2) all'articolo 106, comma 3, le parole: « 0,30 per cento », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 0,20 per cento ».

**15. 0. 1.** Mura, Cimadoro, Borghesi.

*Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

*(Istituzione del Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese femminili).*

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo strategico in favore delle piccole e medie imprese femminili, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione del Fondo avviene sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione femminile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Alla ripartizione del Fondo provvede entro il 28 febbraio di ogni anno il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per le pari opportunità ed il Ministro dell'economia e delle Finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono ogni tre anni, sentiti gli enti locali, gli ambiti territoriali d'intervento, tenuto conto della presenza dei comuni commissariati ai sensi degli articoli 143, 144, 145 e 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.

3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani d'intervento a integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo, nonché di interventi non finanziati dallo stesso Fondo.

4. Il Fondo persegue le seguenti finalità:

a) sostegno al potenziamento aziendale delle piccole e medie imprese femminili;

b) erogazione, nei confronti delle piccole e medie imprese femminili in crisi, di un sussidio in misura pari al 60 per cento del pagamento dovuto per i lavori svolti da parte delle pubbliche amministrazioni;

c) erogazione di contributi volti a sostenere la crescita dimensionale e l'aggregazione delle piccole e medie imprese femminili ai fine di consentire alle stesse di competere nell'ambito del nuovo mercato globale;

d) valorizzazione della rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle associazioni di imprese che rappresentano il punto di riferimento delle piccole e medie imprese femminili;

e) finanziamento di percorsi di formazione e di innovazione per le giovani donne imprenditrici;

f) promozione di idonee iniziative volte a favorire la cultura d'impresa.

5. Le risorse erogate a favore delle piccole e medie imprese femminili ai sensi del presente articolo devono considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste dal Fondo di finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive integrazioni e modifiche.

6. Dal presente articolo discendono oneri pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 cui si provvede con quota parte di quanto previsto dal successivo comma 7.

7. All'articolo 106, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « 0,30 per cento », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 0,20 per cento ».

**15. 0. 2.** Mura, Cimadoro, Borghesi.

*Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:*

ART. 15-bis.

*(Istituzione del Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno).*

1. Al fine di sostenere e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei confidi aventi sede legale in una delle Regioni del Mezzogiorno (l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sardegna e la Sicilia), è istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il « Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno », con una dotazione patrimoniale di 100.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, i cui contributi sono destinati a finanziare:

a) il 60 per cento delle spese inerenti la definizione dei progetti di accorpamento e di fusione dei confidi:

b) il 70 per cento delle spese derivanti dalla fornitura dei servizi di:

1) potenziamento patrimoniale dei confidi;

2) ampliamento dimensionale dei confidi;

3) sviluppo aziendale di processi di valutazione del merito del credito;

4) informatizzazione gestionale;

5) formazione professionale;

6) *marketing* associativo;

7) erogazione di servizi di assistenza tecnica alle imprese per l'accesso al credito;

8) servizi di controllo di qualità e dei rischi.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e sono finalizzati ad incrementare unicamente le riserve patrimoniali dei confidi la cui sede legale è individuata ai sensi del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro per gli Affari Regionali ed il Ministro per le Politiche Europee, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

4. Dal presente articolo discendono oneri pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con quanto disposto dal successivo comma 5.

6. All'articolo 106, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

**15. 0. 3.** Cimadoro, Messina.

*Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

*(Promozione della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese).*

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli

stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmata esposta nel documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 1 miliardo di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.

2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le regioni, entro il 31 dicembre 2010, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

3. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dello sviluppo economico per essere destinati alla promozione della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese, in conformità con le indicazioni espresse dalla Commissione europea nelle comunicazioni sulla modernizzazione delle università COM(2006)2008 del 1° maggio 2006 e COM(2009)158 del 2 aprile 2009, per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**15. 0. 4.** Mura, Cimadoro, Borghesi.

*Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

*(Delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese).*

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese, in conformità con le indicazioni espresse dalla Commissione europea nelle comunicazioni sulla modernizzazione delle università COM(2006)2008 del 1° maggio 2006 e COM(2009)158 del 2 aprile 2009, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione di azioni volte a promuovere la modernizzazione delle università italiane attraverso la cooperazione strategica tra le stesse università e le piccole e medie imprese;

b) individuazione di programmi volti a costituire forme di cooperazione o di partenariato strutturato tra università e piccole e medie imprese per l'organizzazione dei cicli di istruzione;

c) sostegno dei programmi di cooperazione tra le università e le piccole e medie imprese già esistenti in materia di istruzione e formazione;

d) individuazione di azioni volte a realizzare una concreta energia tra le università e le piccole e medie imprese nella partecipazione a programmi di ricerca comunitari e internazionali;

e) costituzione di strutture e di forme di partecipazione alla ricerca che rispondano in modo adeguato alle necessità indotte dalla cooperazione o dal partenariato strutturato tra le università e le piccole e medie imprese;

f) creazione di apposite sezioni all'interno delle università italiane dedicate allo sviluppo delle tecnologie nelle piccole e medie imprese che svolgano un ruolo di raccordo tra le università e la realtà imprenditoriale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo comma 1, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

4. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**15. 0. 5.** Mura, Borghesi, Cimadoro.

*Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

*(Sostegno alle imprese per investimenti finalizzati allo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica, ovvero finalizzati all'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente).*

1. A decorrere dall'anno 2010 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono ridotti, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale ed alle Ferrovie dello Stato s.p.a, al fine di



determinare un risparmio annuo di spesa valutato a decorrere dal 2010 fino a tre miliardi di euro.

2. Al fine di garantire la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso le quali assicurare la compiuta attuazione della disposizione medesima.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dello sviluppo economico per essere destinati a sostenere le imprese che investono:

1) nello sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico;

2) nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente;

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**15. 0. 6.** Cimadoro, Borghesi.

*Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

1. Al fine di incentivare l'imprenditoria giovanile, le persone fisiche di età inferiore

ai 35 anni che intendano avviare l'esercizio di attività di impresa, per i primi tre anni dalla data di inizio dell'attività, possono avvalersi del regime di fiscalità di cui all'articolo 1, commi 96-117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di esecuzione degli adempimenti diverse da quelle previste dal Decreto Ministeriale gennaio 2008 recante «Modalità applicative per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede entro il limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 con quota parte di quanto disposto dal successivo comma 4.

4. All'articolo 106, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

**15. 0. 7.** Borghesi, Cimadoro.

ART. 16.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 17.*

**16. 1.** Zeller, Brugger.

*Gli articoli 16 e 17 sono soppressi.*

**16. 2.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

*Gli articoli 16 e 17 sono soppressi.*

*Conseguentemente sostituire il comma 2 dell'articolo 22 con il seguente:*

« 2. Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto dagli articoli della presente legge, e in particolare dall'articolo 14, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottati i provvedimenti di attuazione previsti dalla medesima legge ».

**16. 3.** Vico, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

ART. 18.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente sopprimere gli articoli 19 e 20.*

**18. 1.** Zeller, Brugger.

*Sopprimere gli articoli 18, 19 e 20 e conseguentemente sostituire l'articolo 23 con il seguente:*

« ART. 23. – (Norma finanziaria). – 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con le risorse stanziare annualmente dalla legge finanziaria e determinate dai conseguenti provvedimenti attuativi. »

**18. 2.** Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 18.

*(Istituzione del Comitato parlamentare per l'attuazione dello Small Business Act).*

1. Le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del

Senato della Repubblica possano istituire, nell'ambito della propria autonomia uno specifico Comitato con il compito di garantire la piena attuazione e la verifica degli effetti derivanti dalla legislazione di sostegno allo sviluppo economico sulle micro, piccole e medie imprese in coerenza con i passi avanti compiuti in sede europea relativamente alla concreta applicazione dello *Small Business Act*.

*Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo VI con la seguente: « CAPO VI - ATTUAZIONE DELLE LINEE DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA « UNA CORSIA PREFERENZIALE PER LA PICCOLA IMPRESA » - SMALL BUSINESS ACT PER L'EUROPA »;*

*e conseguentemente sopprimere gli articoli 19 e 20 e sostituire l'articolo 23 con il seguente:*

« ART. 23. – (Norma finanziaria). – 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con le risorse stanziare annualmente dalla legge finanziaria e determinate dai conseguenti provvedimenti attuativi. »

**18. 3.** Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 20.

*Dopo l'articolo 20 è introdotto il seguente capo:*

CAPO VI-bis

LEGGE ANNUALE PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE

ART. 20-bis.

*(Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro e Piccole Imprese).*

1. Al fine di attuare la Comunicazione adottata dalla Commissione Europea, re-

cante « Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno « *Small Business Act* » per l'Europa), viene prevista l'adozione di una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro e Piccole Imprese.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle MPI volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, tenuto conto del rapporto annuale trasmesso al Parlamento ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), e del parere espresso dal Parlamento ai sensi dell'articolo 16, comma 6.

3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:

a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e promuovere le MPI, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, ed introdurre misure di semplificazione amministrativa;

b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;

c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;

d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzia:

a) lo stato di conformità dell'ordinamento rispetto ai principi e agli obiettivi

contenuti nella Comunicazione della Commissione europea di cui al comma 1;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per le MPI, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;

c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle MPI;

d) le specifiche misure da adottare per favorire la competitività e lo sviluppo delle MPI.

5. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello Sviluppo economico convoca il Tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria previsto dall'articolo 16, comma 5, per l'acquisizione di osservazioni e proposte.

\* **20. 0.1.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

*Dopo il Capo VI è introdotto il seguente:*

#### Capo VI-bis

### LEGGE ANNUALE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

#### ART. 20-bis.

*(Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese).*

1. Al fine di attuare la Comunicazione adottata dalla Commissione Europea, recante « Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno « *Small Business Act* » per l'Europa) », viene prevista l'adozione di una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la

tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, tenuto conto del rapporto annuale trasmesso al Parlamento ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), e del parere espresso dal Parlamento ai sensi dell'articolo 16, comma 6.

3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:

a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e promuovere le Micro, Piccole e Medie Imprese, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, ed introdurre misure di semplificazione amministrativa;

b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;

c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;

d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzia:

a) lo stato di conformità dell'ordinamento rispetto ai principi e agli obiettivi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea di cui al comma 1;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per le Micro, Piccole e Medie Imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;

c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle Micro, Piccole e Medie Imprese;

d) le specifiche misure da adottare per favorire la competitività e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese.

5. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca il Tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria previsto dall'articolo 16, comma 5, per l'acquisizione di osservazioni e proposte.

\* **20. 0. 2.** Vignali.

*Dopo il Capo VI è introdotto il seguente:*

#### Capo VI-bis

### LEGGE ANNUALE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

#### ART. 20-bis.

*(Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese).*

1. Al fine di attuare la Comunicazione adottata dalla Commissione Europea, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)», viene prevista l'adozione di una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, tenuto conto del rapporto annuale trasmesso al Parlamento ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), e del parere espresso dal Parlamento ai sensi dell'articolo 16, comma 6.

3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:

a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e promuovere le Micro, Piccole e Medie Imprese, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, ed introdurre misure di semplificazione amministrativa;

b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;

c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;

d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzi:

a) lo stato di conformità dell'ordinamento rispetto ai principi e agli obiettivi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea di cui al comma 1;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per le Micro, Piccole e Medie Imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;

c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle Micro, Piccole e Medie Imprese;

d) le specifiche misure da adottare per favorire la competitività e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese.

5. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca il Tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria previsto dall'articolo 16, comma 5, per l'acquisizione di osservazioni e proposte.

\* **20. 0. 3.** Polidori.

ART. 21.

*Sopprimere il comma 1.*

**21. 1.** Zeller, Brugger.

*Al comma 1, sostituire le parole: alla presente legge con le seguenti: agli articoli 7 e 8 della presente legge.*

**21. 2.** Zeller, Brugger.

*Al comma 1, le parole: lettera m) sono sostituite dalle seguenti: lettere e), l) ed m).*

**21. 3.** Vignali.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 182

##### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi ..... 183

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta*) ..... 183

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 188

##### SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. C. 3241 Pianetta (*Discussione e rinvio*) ..... 186

ALLEGATO 2 (*Nuovo testo della proposta di legge adottato come testo base*) ..... 189

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 187

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

##### La seduta comincia alle 14.15.

**Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.**

**C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 29 giugno 2010.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, ricorda che nella giornata odierna proseguiranno i lavori del Comitato ristretto, nominato dalla Commissione per il seguito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge in titolo. Al riguardo, comunica che – dopo l'ultima riunione dello stesso Comitato ristretto – è stata nel frattempo assegnata alla Commissione anche la proposta di legge C. 2993 Reguzzoni: poiché

tale proposta verte su materia identica a quella recata dai progetti di legge di cui è già iniziato l'esame, ne è stato disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Fa presente, pertanto, che il Comitato ristretto, convocato al termine della corrente seduta, potrà verificare la possibilità di giungere all'unificazione dei testi in esame, ivi compreso il provvedimento testé abbinato.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 22 settembre 2010.*

**Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.**

**C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.**

**Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato, e abb.** (Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione — Nulla osta).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che il relatore, nella seduta di ieri, ha formulato una proposta di parere che prevede di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Lucia CODURELLI (PD) fa presente che il suo gruppo esprime un giudizio profondamente negativo sul provvedimento in titolo, stigmatizzando l'approccio ideologico della maggioranza, che si è dimostrata, durante il corso dell'intero esame del testo approvato dal Senato, ostile a qualsiasi ragionevole proposta di modifica proveniente dall'opposizione. Ritiene, in particolare, che il provvedimento non valorizzi in alcun modo il rapporto tra medico e paziente, ledendo l'autonomia professionale degli operatori sanitari nonché la libertà di scelta dei pazienti e dei loro familiari. Sarebbe stato auspicabile, a suo avviso, piuttosto che procedere lungo la strada imboccata con la proposta in questione, che giudica una vera e propria « mostruosità giuridica », introdurre – al termine di un confronto più ampio con tutti i soggetti competenti – una normativa maggiormente flessibile e « mite », in grado di lasciare ampi margini alle valutazioni concrete dei singoli casi e di garantire una sintesi elevata degli interessi in gioco, nel rispetto dei diritti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti.

Per le ragioni esposte, nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, invita la maggioranza – la cui attenzione sembra centrarsi in modo demagogico su un concetto di difesa della vita, che definisce falso, ideologico e lesivo della laicità dello Stato – a intervenire, al contrario, su materie più urgenti, dove il diritto ad una esistenza dignitosa è ugualmente messo a rischio da elementi quali la disoccupazione, la povertà, nonché la presenza di disuguaglianze di genere e di razza.

Maria Grazia GATTI (PD) ritiene anzitutto che sia stato corretto – come richiesto ieri dal suo gruppo – dare un maggiore spazio all'esame del provvedimento, considerato anche che esso, a dispetto di

quanto dichiarato dal relatore nella seduta introduttiva, investe in modo diretto le competenze della XI Commissione. A conferma di quanto testé affermato, giudica doveroso citare l'articolo 3, comma 5, e l'articolo 4, comma 2, del testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, che incidono su aspetti di deontologia della professione medica nonché su profili attinenti al rapporto tra medico e paziente, tematiche, a suo avviso, pienamente rientranti nell'alveo della competenza della Commissione stessa. Nel merito, ritiene che tali disposizioni – dettando i contenuti e i limiti, nonché la forma e la durata, della dichiarazione anticipata di trattamento – siano gravemente lesive dell'autonomia professionale dei medici e della libertà di scelta dei pazienti e dei loro familiari e violino alla base il rapporto fiduciario tra tali soggetti, così come messo in luce dalle stesse associazioni e organizzazioni di rappresentanza professionale audite nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione di merito. Ritiene che su una materia tanto delicata sarebbe stato opportuno introdurre una normativa leggera e flessibile, suscettibile di operare un equo contemperamento degli interessi coinvolti, nel rispetto delle diverse concezioni dell'esistenza che inevitabilmente tendono a scontrarsi in occasione di eventi così drammatici, che si pongono al confine tra la vita e la morte. Nel ribadire, quindi, la sua profonda contrarietà rispetto al provvedimento in esame, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Donella MATTESINI (PD) valuta in termini fortemente critici il provvedimento in esame, che giudica potenzialmente lesivo del consenso informato del paziente e dell'autonomia deontologica dei medici, nonché suscettibile di violare il dettato costituzionale (in particolare, l'articolo 32 della Costituzione) e i principi fondamentali di uno Stato laico. Ritiene, inoltre, che il testo risultante dall'esame presso la Commissione di merito autorizzi la messa in atto di una sorta di accanimento tera-

peutico nei confronti dei pazienti, anche qualora essi versino in stato vegetativo, come peraltro sostenuto a gran voce dagli stessi rappresentanti della categoria dei medici, dimostratisi fortemente contrari a tale proposta.

Nel preannunciare il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore, auspica che l'Italia possa seguire le tendenze in atto negli altri Paesi dell'Unione europea, dando vita ad un tipo di legislazione più utile e flessibile, maggiormente rispondente ai bisogni concreti dei cittadini e degli operatori sanitari, spesso chiamati a scelte di coscienza nelle quali dovrebbe prevalere il buon senso e l'equa valutazione del caso concreto.

Silvano MOFFA, *presidente*, attesa l'esigenza di procedere anche allo svolgimento degli altri punti all'ordine del giorno della Commissione, per i quali sono stati assunti precisi accordi con i competenti rappresentanti del Governo, e considerato che il provvedimento in titolo investe un ambito oggettivamente limitato di competenza per materia, invita i deputati ancora iscritti a parlare – ferma restando l'opportunità che i gruppi esprimano compiutamente le proprie valutazioni – a contenere entro termini ragionevoli i propri interventi.

Ivano MIGLIOLI (PD), dopo aver sottolineato che il ritardo con il quale si sta svolgendo il dibattito è da imputare esclusivamente alle responsabilità della maggioranza e, in particolare, del relatore, osserva che il tema in discussione è particolarmente delicato e richiederebbe, pertanto, un adeguato approfondimento: fa presente, infatti, che il suo gruppo sarebbe stato disponibile a non concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna, rinviandone il seguito del dibattito, e la relativa deliberazione, eventualmente anche alla giornata di domani, così come avverrà – ad esempio – presso altre Commissioni in sede consultiva.

Passando al merito del testo, esprime poi contrarietà rispetto alla proposta del relatore di formulare un nulla osta: ritiene, infatti, che tale proposta riveli una



valutazione errata del contenuto del provvedimento (a suo avviso, per talune sue parti, rientrante nella competenza della XI Commissione), ponendosi anche in contrasto con le stesse determinazioni assunte sul punto dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, tese, al contrario, a sollecitare alle Commissioni un parere compiuto e ponderato sulla materia in discussione. Ritiene, inoltre, che l'approccio della maggioranza sulle rilevanti questioni di bioetica affrontate dal testo – approccio che definisce «quasi da Stato etico» – sia stato fortemente ideologico e, di conseguenza, non rispettoso dell'autonomia professionale dei medici e della libertà di scelta dei pazienti e dei loro familiari. Tale provvedimento, a suo giudizio, impone l'accanimento terapeutico come una sorta di verità assoluta, ledendo fondamentali libertà di scelta dei cittadini e degli operatori sanitari, in contrasto con gli indirizzi seguiti, al contrario, dalla maggior parte dei Paesi europei. Per tali ragioni, ribadendo una valutazione critica sul provvedimento in esame, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Luigi BOBBA (PD), dopo aver fatto notare che, a fronte di un'asserita incompetenza della XI Commissione sulla materia, sarebbe stato preferibile, a rigor di logica e di Regolamento, non esprimere alcun parere sul provvedimento, formula anzitutto l'auspicio che su materie così delicate come quelle in discussione – nelle quali si pongono questioni complesse e delicate, spesso in contrasto tra loro, attinenti all'area della bioetica e riguardanti i confini tra la vita e la morte – il Parlamento si determini a legiferare con moderazione ed equilibrio, evitando di tracciare limiti e separazioni e di cavalcare l'onda emotiva determinata da casi drammatici, balzati tristemente agli onori delle cronache. Si augura, inoltre, che il seguito dell'*iter* parlamentare del provvedimento sia caratterizzato dall'ascolto e dal rispetto reciproco, che – su tematiche di tale portata – non può che costituire il presupposto imprescindibile per l'elabora-

zione di una buona legge, in grado di rispettare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti.

Giovanni PALADINI (IdV), pur valutando il testo in esame nel complesso inadeguato e inefficace, ritiene che su tematiche tanto delicate gli atteggiamenti di chiusura degli schieramenti politici siano solo controproducenti ed inutili: invita, pertanto, maggioranza e opposizione a dare ulteriore corso all'esame del provvedimento, dialogando con spirito costruttivo nell'interesse del bene comune e contribuendo, nel seguito della discussione in Assemblea, a migliorarne la qualità giuridica. Per le ragioni esposte, preannuncia che il suo gruppo – preso atto dell'assenza di argomenti di diretta competenza della XI Commissione – non ha alcuna difficoltà a votare a favore della proposta di parere formulata dal relatore, che presenta un carattere meramente tecnico, in quanto prospetta di esprimere un mero nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Amalia SCHIRRU (PD), dopo aver stigmatizzato la proposta del relatore di esprimere un semplice nulla osta sul provvedimento in esame, auspica un supplemento di istruttoria sul testo adottato dalla Commissione di merito, attesa la rilevanza delle questioni da esso poste, che investono in pieno i difficili temi della bioetica e della libertà di coscienza individuale. Ritiene, infatti, che il provvedimento, allo stato, sia inadeguato e incapace di tutelare efficacemente sia gli operatori sanitari, la cui autonomia deontologica risulta gravemente compromessa, sia i pazienti e le loro famiglie, soprattutto laddove siano coinvolti soggetti minori o disabili.

Valutando, pertanto, il provvedimento in profondo contrasto con l'articolo 32 della Costituzione, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Teresio DELFINO (UdC), conformemente a quanto già dichiarato nella seduta

di ieri, ribadisce la disponibilità a dare ulteriore seguito all'esame del provvedimento, invitando i gruppi a confrontarsi nel merito delle diverse questioni nel corso della discussione in Assemblea, al fine di elaborare un testo di legge appropriato ed efficace. Preannuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali.**

**C. 3241 Pianetta.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata anche tramite impianti audiovisivi a circuito chiuso: ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Avverte, quindi, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di mercoledì 15 settembre, ha definito l'organizzazione della discussione del provvedimento. Al

riguardo, ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente il progetto di legge n. 3241 e, a seguito dell'espressione dei prescritti pareri, ha elaborato un nuovo testo; essendo stato, nel frattempo, richiesto il trasferimento di tale testo alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, ed essendosi verificati i necessari presupposti per dare seguito a questa richiesta, l'Assemblea ha deliberato, nella seduta di mercoledì 15 settembre, il predetto trasferimento di sede del provvedimento, che risulta ora assegnato in sede legislativa alla XI Commissione.

Dichiara, quindi, aperta la discussione sulle linee generali.

In qualità di relatore, fa espresso rinvio alla relazione già svolta in sede referente, rimarcando la particolare rilevanza che assume il provvedimento all'ordine del giorno.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI illustra le valutazioni del Governo sul provvedimento in discussione, esprimendo, in particolare, soddisfazione per il trasferimento alla sede legislativa.

Intervengono, quindi, nella discussione sulle linee generali i deputati Alessia Maria MOSCA (PD), Massimiliano FEDRIGA (LNP) e Giovanni PALADINI (IdV).

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Rinuncia, quindi, ad intervenire in sede di replica, prendendo atto che, a sua volta, anche il rappresentante del Governo rinuncia all'intervento in sede di replica.

Avverte che, non essendovi obiezioni, il seguito della discussione in Commissione verterà sul nuovo testo della proposta di legge n. 3241, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente (*vedi allegato 2*). Propone, dunque,

di adottare tale nuovo testo come testo base per il seguito della discussione.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, propone altresì che – sulla base di quanto convenuto nell’ambito della riunione, in precedenza richiamata, dell’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi – il termine per la presentazione di emendamenti al progetto di legge appena adottato come testo base sia fissato alle ore 14 di giovedì 30 settembre 2010.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**La seduta termina alle 15.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 22 settembre 2010.*

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.40.

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento (Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato, e abb.).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, come risultante dagli emendamenti approvati;

preso atto che il provvedimento non contiene norme di diretto interesse della XI Commissione;

esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali (C. 3241 Pianetta).****NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE  
ADOTTATO COME TESTO BASE**

## ART. 1.

1. La Repubblica promuove l'accesso alla funzione pubblica internazionale e riconosce il ruolo svolto dai funzionari italiani che prestano servizio presso le organizzazioni internazionali alle quali l'Italia aderisce, di seguito denominate « organizzazioni internazionali ».

2. Ai sensi della presente legge, è funzionario internazionale il cittadino italiano che ha svolto o che svolge funzioni professionali o direttive con rapporto di lavoro dipendente presso un'organizzazione internazionale.

## ART. 2.

1. Ai soli fini di cui alla presente legge, è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, l'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana, di seguito denominato « elenco ».

2. Sono iscritti nell'elenco i funzionari internazionali che svolgono o che hanno svolto funzioni professionali o direttive con rapporto di lavoro dipendente presso organizzazioni internazionali per almeno due anni continuativi ovvero per almeno tre anni non continuativi.

3. L'iscrizione nell'elenco avviene a seguito della presentazione di un'apposita domanda da parte del funzionario internazionale interessato.

4. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, e successive modificazioni, sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco.

5. La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco competono al Ministero degli affari esteri, che ne rende conto con cadenza almeno annuale a una commissione interministeriale, istituita presso il medesimo Ministero. La commissione è composta da un rappresentante designato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri e da un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed è integrata da un rappresentante designato a maggioranza delle associazioni dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana costituite nelle città estere sedi di organizzazioni internazionali. Ai componenti della commissione interministeriale non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese.

6. Il Ministero degli affari esteri provvede a pubblicizzare e a dare il più ampio risalto possibile all'elenco, sia presso le amministrazioni pubbliche sia presso le imprese private, allo scopo di facilitare la mobilità da e verso le organizzazioni internazionali.

7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro degli affari esteri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di iscrizione e di cancellazione dall'elenco e le modalità di

costituzione e di funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 5 del presente articolo.

#### ART. 3.

1. Lo Stato favorisce la formazione mirata all'ottenimento delle professionalità necessarie per l'accesso alle organizzazioni internazionali.

2. Il Ministero degli affari esteri svolge attività di promozione e diffusione delle iniziative di formazione attuate ai sensi del comma 1.

#### ART. 4.

1. Ai funzionari internazionali iscritti nell'elenco, ai fini della partecipazione a concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche per la copertura di posti vacanti, sono riconosciuti titoli di merito commisurati agli anni di effettivo servizio nelle organizzazioni internazionali, in base a criteri da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7.

#### ART. 5.

1. Il dipendente delle amministrazioni pubbliche il cui coniuge presta servizio all'estero in qualità di funzionario internazionale ai sensi della presente legge può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano

i presupposti per il suo trasferimento nella medesima località.

2. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 1 ha una durata massima di cinque anni. Il periodo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

3. Il datore di lavoro del dipendente di un'impresa privata il cui coniuge presta servizio all'estero in qualità di funzionario internazionale ai sensi della presente legge è tenuto, su richiesta del dipendente stesso, a concedergli il collocamento in aspettativa, con mantenimento del posto di lavoro, senza diritto al trattamento economico.

4. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 3 ha una durata minima di un anno.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 26, fermi restando i limiti alla facoltà di procedere ad assunzioni previsti dalla normativa vigente.

6. Ai fini di cui al presente articolo, sono comunque fatte salve eventuali misure di maggior favore per i dipendenti, contenute nei contratti collettivi di lavoro.

#### ART. 6.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato. C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco e C. 1513 Palumbo ( <i>Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà</i> ) .....	191
--	-----

#### INTERROGAZIONI:

5-02677 Vannucci e Zucchi: Sperimentazione del protocollo terapeutico per la sclerosi laterale amiotrofica predisposto dal dottor Mario Melazzini dell'ospedale di Pavia .....	201
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	203
5-02758 Vignali e Barani: Monitoraggio del prezzo dei dispositivi medici acquistati dalle ASL .....	201
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	204
5-03060 Nastri: Settimo rapporto del <i>Centre for economics and international studies</i> (Ceis) sulla sanità .....	201
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	205
5-02969 Viola e Lenzi: Contrasto del randagismo nella regione Sicilia .....	201
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	207
5-03277 Nastri e Barani: Controlli sulle carni importate e vendute in Italia, con particolare riguardo al morbo della « mucca pazza » .....	202
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	208

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago .....	202
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	202
---	-----

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

**La seduta comincia alle 14.10.**

Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato.

**C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco e C. 1513 Palumbo.**

(*Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, avverte che sono state assegnate alla

Commissione, in sede referente, la proposta di legge n. 1266, d'iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte: «Interventi a favore delle gestanti e madri per garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati», e la proposta di legge n. 3303 Lucà: «Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati». Poiché le suddette proposte di legge vertono su materia analoga a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

La Commissione prende atto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, prima di procedere all'illustrazione delle proposte di legge in esame, desidera svolgere alcune considerazioni di carattere generale sull'opportunità di un intervento legislativo in materia di salvaguardia della salute della donna e del neonato al momento del parto, ricordando come i gravi episodi verificatisi in alcune strutture ospedaliere nelle ultime settimane abbiano messo in evidenza le carenze dell'assistenza sanitaria fornita a questi soggetti, nonché le rilevanti differenze che, anche in questa materia, è dato riscontrare tra regioni settentrionali e meridionali. Sottolinea, quindi, l'importanza che la nascita di un bambino riveste nella vita di ogni famiglia e, in particolare, delle donne, ricordando come negli ultimi quaranta anni i progressi della scienza medica abbiano determinato una notevolissima riduzione del tasso di mortalità neonatale in fase di parto, passato dal 50 per mille a meno del 3 per mille. Ritiene necessario ricordare, inoltre, come al momento del parto possano determinarsi eventi imponderabili e imprevedibili, in virtù dei quali esiste un rischio di incidenti che, per quanto poco elevato, non può comunque essere eliminato del tutto. Ciò detto, è necessario intervenire, anche alla luce del lavoro

svolto nelle precedenti legislature e dei fenomeni evolutivi che interessano le gravidanze e i parti (ad esempio, innalzamento dell'età media delle partorienti, aumento dei parti prematuri), sugli aspetti organizzativi e sulla formazione ostetrica, al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti.

Tra gli obiettivi principali delle proposte in esame, sottolinea, in particolare, quello di ridurre, pur senza eccedere, il livello di medicalizzazione del parto e di adottare le necessarie misure di natura assistenziale e organizzativa al fine di ridurre l'incidenza dei parti mediante taglio cesareo, i quali, come noto, si attestano in Italia su percentuali di gran lunga superiori a quelle indicate dall'Organizzazione mondiale della sanità. Gli altri obiettivi perseguiti dai progetti di legge all'esame della Commissione consistono: nell'assicurare alle gestanti e alle partorienti un migliore livello di informazione sulla propria situazione clinica e sulle procedure mediche loro proposte; nel garantire alle partorienti e ai nascituri l'assistenza ginecologica, ostetrica, neonatologica e anestesiologicala; nel razionalizzare la distribuzione dei punti nascita sul territorio, anche al fine di favorire l'ottimale allocazione delle risorse e la disponibilità di strutture adeguate, a cominciare dalle strutture di rianimazione neonatale; nell'assicurare alle partorienti la possibilità di ricorrere all'analgesia durante il travaglio; nel perseguire l'informatizzazione della cartella clinica anche in questo particolare settore.

Passando all'illustrazione delle proposte in esame, ricorda che la proposta di legge n. 918 Marinello (che riproduce il contenuto della proposta n. 589 Lucchese, presentata nella scorsa legislatura e confluita nel testo unificato esaminato in sede referente dalla Commissione), composta di tredici articoli, disciplina l'assistenza alla nascita e la tutela della salute del neonato.

L'articolo 1 dispone che il neonato sia tutelato con: l'obbligo di notifica del rico-



vero presso i presidi ospedalieri, pubblici e privati; la compilazione della cartella clinica; le misure regionali per l'attivazione e l'attuazione del parto a domicilio o in casa.

L'articolo 2 assicura ad ogni nato alcuni *standard* assistenziali riguardanti la presenza di specifiche competenze professionali nonché l'aderenza ai requisiti previsti per la struttura ospedaliera dai progetti obiettivo materno-infantili, individuati dal Piano sanitario nazionale. L'assistenza neonatale è organizzata su tre livelli di cura, con una disponibilità, rispettivamente, di 15 e 4,5 posti letto ogni mille nati vivi nei primi due livelli e di un posto letto ogni settecentocinquanta nati vivi nel caso di cure intensive di III livello. Le regioni e le province autonome prevedono un numero adeguato di unità operative neonatologiche per bacino di utenza; tuttavia, nel caso di aree ad alta densità di popolazione, i vincoli quantitativi stabiliti per le unità di terapia intensiva neonatale possono essere derogati al fine di privilegiare il diritto alla scelta dei genitori e la competitività delle aziende sanitarie locali. Tutti gli ospedali pubblici e privati dotati di punto nascita devono disporre di posti letto per cure neonatali minime ed intermedie.

L'articolo 3 prevede che in sala parto, presso ogni punto nascita, la rianimazione primaria rappresenti il requisito essenziale dell'assistenza neonatale, quest'ultima diretta da un medico neonatologo o pediatra. Se non esiste la figura del neonatologo o del pediatra con competenze neonatologiche, le regioni e le province istituiscono corsi di formazione e di aggiornamento per il personale che ha in cura il neonato. L'isola neonatale, istituita nell'ambito della sala parto o di un locale comunicante direttamente con essa, è una zona adibita alle prime cure e all'eventuale rianimazione del neonato.

L'articolo 4 prevede per i nati apparentemente sani un'osservazione transizionale, con monitoraggio dei comuni parametri vitali.

L'articolo 5 dispone l'obbligo di predisporre per tutti i nati vivi una cartella

clinica personale. In particolare, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (da intendersi, oggi, come il Ministro della salute) emana, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le linee guida generali per la formulazione della cartella clinica da parte delle regioni e delle province autonome.

L'articolo 6 dispone sull'umanizzazione della nascita e sulle dimissioni precoci della madre e del figlio. In particolare, è prevista: la presenza, ove richiesta, di un familiare in sala travaglio e in sala parto; l'organizzazione a tale fine dei presidi ospedalieri pubblici e privati; la dimissione precoce della madre e del bambino, con la garanzia dell'assistenza domiciliare; l'iniziativa delle regioni e delle province autonome per la presa in carico del neonato da parte del medico pediatra di base; la formazione professionale di figure professionali per le patologie ostetriche e neonatali ad esordio tardivo.

L'articolo 7, al fine di incoraggiare l'allattamento al seno del neonato e la vicinanza del neonato alla madre, dispone sull'organizzazione dei presidi ospedalieri, favorendo altresì, ove è possibile, l'accesso in ospedale del pediatra di base.

Gli articoli 8 e 9 disciplinano rispettivamente i casi di ospedalizzazione del neonato e la riorganizzazione dei reparti ostetrici, pediatrici e neonatologici, per l'umanizzazione delle cure, l'allattamento al seno e l'ospedalizzazione del neonato.

L'articolo 10 detta specifiche disposizioni d'intervento per le gravidanze a rischio. In particolare, le regioni e le province autonome individuano appositi criteri di riconoscimento delle gravidanze a rischio, al fine della loro precoce individuazione e dell'accesso ai livelli superiori delle cure, e provvedono, per il trasferimento dei casi urgenti, ad organizzare un'adeguata rete di trasporto assistito con l'utilizzo di personale competente.

L'articolo 11 assicura la continuità nella prestazione delle cure, presso le medesime unità neonatali, ai bambini affetti, anche dopo l'età neonatale, da patologie connesse alla nascita.

L'articolo 12 individua nelle regioni e nelle province autonome gli organi competenti per gli interventi e i programmi di tutela della gestante e del neonato.

Infine, l'articolo 13 riconosce al personale impiegato nelle unità di terapia intensiva neonatale le agevolazioni previste per coloro che sono impiegati in lavori particolarmente usuranti.

Fa presente, poi, che la proposta di legge n. 1353 Livia Turco, composta da ventuno articoli, ripropone, con alcune modifiche, il contenuto del testo unificato delle proposte di legge n. 589 e abbinata, elaborato dal Comitato ristretto all'uopo istituito nel corso della XV legislatura e adottato come testo base nel corso dell'esame in Commissione.

L'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento, tra le quali quelle di: promuovere un'adeguata assistenza alla nascita, tutelando i diritti e la libera scelta della gestante; assicurare la tutela della salute materna, nonché il benessere del nascituro e delle famiglie; garantire livelli di assistenza adeguati in tutte le situazioni di gravidanza e parto a rischio dal punto di vista medico, psicologico e sociale, nonché un'assistenza ostetrica appropriata alla gravidanza a basso rischio, al parto fisiologico e al puerperio; potenziare l'attività dei consultori familiari, anche nell'attività di prevenzione, con l'attivazione di programmi specifici per la salute preconcezionale e riproduttiva, materna e infantile; diffondere ampiamente le conoscenze relative alle modalità di assistenza e alle pratiche socio-sanitarie raccomandate (incontri di accompagnamento, tecniche di controllo del dolore, anestesie locali e di tipo epidurale); favorire il parto fisiologico, la riduzione dei tagli cesarei e l'aumento dell'allattamento al seno; migliorare la qualità dell'assistenza ostetrica e pediatrico-neonatologica, anche attraverso l'adozione di strumenti atti a valutare i risultati delle pratiche raccomandate; ridurre le diseguaglianze territoriali e sociali nell'accesso ai servizi per la tutela materno-infantile, con particolare riferi-

mento alla popolazione più svantaggiata; promuovere la continuità assistenziale, per la durata della gravidanza, durante e dopo il parto.

Ai sensi dell'articolo 2, per la realizzazione delle predette finalità è prevista una rimodulazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEA) in favore della gestante, della partoriente e del neonato, da attuare secondo le procedure già previste dalla normativa vigente. A tale scopo sono precisate le priorità da perseguire (l'aggiornamento e la verifica delle prestazioni previste; il controllo e la gestione del dolore nel travaglio-parto; l'allattamento materno precoce e il *rooming-in*; la dimissione precoce, appropriata e condivisa della partoriente e del neonato; l'assistenza specialistica per la donna che presenti particolari difficoltà; la garanzia di un'adeguata rete di emergenza per il neonato e la gestante). Nella rimodulazione dei LEA deve essere assicurata anche l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Ai sensi dell'articolo 3, è prevista una specifica intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, che, ad integrazione del piano sanitario nazionale 2006-2008, favorisca la promozione delle attività previste dal progetto di legge. La medesima intesa definisce l'entità delle risorse per la realizzazione delle disposizioni in esame, nell'ambito dell'1,3 per cento degli stanziamenti posti nella disponibilità del Servizio sanitario nazionale e vincolati ai sensi della normativa vigente.

L'articolo 4 contempla la promozione di campagne informative nazionali, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e di intesa con la Conferenza Stato-regioni, mirate a diffondere la conoscenza in merito ad una serie di aspetti connessi all'evento-parto, anche al fine di favorire scelte consapevoli da parte delle donne. Le modalità di partecipazione dei consultori familiari a tali campagne dovranno essere poi definite dalle regioni e dalle Aziende sanitarie locali.

L'articolo 5 attribuisce alle aziende ospedaliere ed alle ASL, che, allo scopo, possono avvalersi del personale addetto ai consultori integrato da altri operatori del Servizio sanitario nazionale, il coordinamento di specifici incontri di accompagnamento alla maternità ed alla nascita con finalità informative.

L'articolo 6 definisce alcuni principi in tema di assistenza alla nascita, prevedendo, al fine di garantire l'unitarietà di questa, il collegamento funzionale tra i consultori, le strutture ospedaliere e i servizi territoriali extraospedalieri attraverso il coordinamento effettuato dai dipartimenti materno-infantili. Spetta alle Aziende sanitarie locali garantire il potenziamento degli interventi di assistenza alla donna nel periodo di gravidanza, tra i quali vengono espressamente contemplati: l'utilizzazione, su scala nazionale, di una cartella ostetrica computerizzata, nella quale sono annotati i dati relativi alla gravidanza e il cui modello base dovrà essere definito da un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge; la realizzazione degli incontri di accompagnamento alla maternità e alla nascita; l'accertamento delle gravidanze a rischio e l'individuazione dei relativi fattori di rischio; la presenza nei reparti di ostetricia di assistenti sociali e psicologi. Viene poi rimessa alle strutture specialistiche pubbliche o private accreditate di II o di III livello l'assistenza sanitaria concernente le gravidanze a rischio e viene favorita, da parte delle strutture accreditate specialistiche, la dimissione precoce e protetta della madre e del figlio, garantendo controlli ambulatoriali e domiciliari a mezzo di specifiche equipe. Viene inoltre favorita la presa in carico precoce del neonato da parte del pediatra di libera scelta.

In tema di livelli di cura, l'articolo 7 garantisce ad ogni madre e ad ogni nato, nell'ambito delle strutture ospedaliere, l'assistenza di personale qualificato e la conformità ai requisiti strutturali ed organizzativi definiti dai progetti-obiettivo in

materia materno-infantile. Al medesimo progetto-obiettivo deve conformarsi l'assistenza ospedaliera al neonato. Vengono inoltre stabiliti alcuni requisiti strutturali minimi degli ospedali pubblici e privati accreditati dotati di punti nascita, nonché dei centri di II e III livello neonatologico.

L'articolo 8 dispone in tema di requisiti organizzativi e di personale, prevedendo la presenza necessaria di alcune figure professionali presso ogni presidio sanitario pubblico o privato accreditato in presenza di un'unità operativa complessa di ostetricia. Vengono poi definite la localizzazione e le caratteristiche dell'«isola neonatale», nonché le qualifiche professionali del responsabile dell'assistenza presso l'isola medesima.

L'articolo 9 demanda ad un decreto ministeriale la definizione di un unico raggruppamento omogeneo di diagnosi e cura (DRG) per stabilire il rimborso alle strutture sanitarie per i parti vaginali e cesarei, che dovrà tener conto dei costi effettivi e differenziali per l'assistenza. Viene poi fissata al 70 per cento del DRG per il parto il tetto massimo della somma che le ASL corrispondono a chi ha partorito a domicilio. Viene poi disposto che le ASL incentivino le unità operative che si adeguano alle nuove disposizioni normative mediante iniziative di formazione e aggiornamento e finanziamento di progetti.

L'articolo 10 prevede che un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, individui i contenuti per la formazione del personale sanitario del Servizio sanitario nazionale addetto all'assistenza neonatale. La norma dispone altresì che le regioni promuovano annualmente corsi di aggiornamento in educazione continua in medicina (ECM) per il suddetto personale. In particolare, la suddetta attività di formazione deve essere orientata alla riqualificazione del personale dedicato all'assistenza al parto, all'aggiornamento specifico sulle tecniche e sulle metodologie ostetriche e sulle tecni-

che di parto-analgesia naturali e farmacologiche e alla formazione pluridisciplinare degli operatori.

L'articolo 11, in tema di parto fisiologico, consente l'accesso nei reparti ospedalieri della persona con cui la donna desidera condividere l'evento travaglio-parto-nascita e vieta, compatibilmente con le indicazioni mediche, l'imposizione di procedure e di tecniche mediche contrarie alla volontà della partoriente. La norma dispone altresì specifiche attuazioni di indicazioni dettate dall'OMS e dall'UNICEF in materia di assistenza neonatale, al fine di assicurare un parto sereno per la donna e il nascituro, favorendo in particolare la presenza del medico di fiducia e l'allattamento al seno. È altresì assicurata dai servizi socio-sanitari locali l'assistenza domiciliare al puerperio e all'allattamento.

L'articolo 12, in tema di luoghi per il parto fisiologico, stabilisce che il parto può svolgersi: in strutture sanitarie pubbliche o private; in altre strutture ristrutturare o costruite dalle regioni e dalle Aziende sanitarie locali; a domicilio. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le strutture sanitarie pubbliche e private, individuate dalle regioni, attrezzano spazi adeguati per il parto e idonei a consentire l'effettuazione delle tecniche di parto-analgesia. I suddetti spazi sono realizzati in nuovi o ristrutturati reparti ostetrici, pediatrici, neonatologici e anestesilogici ovvero tramite una riorganizzazione funzionale degli esistenti reparti.

Fa presente, quindi, che l'articolo 13 detta specifiche norme sul parto a domicilio. In particolare, tra le disposizioni previste, rilevano: la libera scelta informata della partoriente; la sottoscrizione della dichiarazione per il consenso informato; la valutazione clinica, logistica e igienico-sanitaria effettuata dal personale sanitario (medico ginecologo e ostetrica); il trasferimento della donna, in caso di gravidanza a rischio, presso le strutture sanitarie competenti e la facoltà delle regioni di sperimentare servizi di parto a domi-

cilio in determinate zone sanitarie. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede, con proprio decreto, all'adozione di linee-guida per l'assistenza al parto e al puerperio a domicilio.

L'articolo 14 stabilisce che il servizio di trasporto materno e neonatale effettuato presso i punti nascita avviene nei casi di rischio neonatale individuati secondo i criteri dell'OMS e, in casi di particolare gravità, sono attuati specifici interventi assistenziali d'urgenza.

L'articolo 15 dispone che la donazione e la raccolta del sangue del cordone ombelicale è promossa dallo Stato e dalle regioni ed è consentita sia per uso autologo sia per uso allogenico per scopi terapeutici, clinici o di ricerca. Vengono poi dettate specifiche disposizioni sulla conservazione del sangue per uso autologo.

In base all'articolo 16, per ogni nato vivo è compilata una cartella clinica contenente, oltre ai dati previsti dalle disposizioni vigenti in materia, i rilievi sulla gravidanza, sul parto e sull'andamento neonatale. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede, con proprio decreto, all'adozione delle linee guida generali per la compilazione, da parte delle regioni e delle province autonome, della predetta cartella clinica.

L'articolo 17 dispone che tutti i neonati devono essere sottoposti ai controlli dei parametri vitali durante l'osservazione transizionale. In caso di temporaneo distacco del neonato dalla madre, è assicurata, per quanto possibile, la permanenza della stessa in spazi contigui e adeguati. Per tutto il periodo di ospedalizzazione del neonato, la madre o un altro familiare in sua vece usufruisce dei servizi di pernottamento e di vitto con oneri a carico dell'azienda sanitaria locale.

L'articolo 18 dispone che le regioni e le province autonome garantiscono gli inter-

venti socio-assistenziali nei confronti delle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o meno dei loro nati e alla segretezza del parto. Alle gestanti e ai loro nati sono altresì garantiti gli interventi per la continuità assistenziale e per il loro reinserimento sociale. Tali interventi rientrano, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, tra i livelli essenziali di assistenza da garantire su tutto il territorio nazionale. Le regioni e le province autonome individuano, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli enti locali titolari degli interventi di cui al presente articolo e le modalità di esercizio degli stessi.

Ai sensi dell'articolo 19, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione della legge.

Con l'articolo 20 si estendono al personale impiegato nelle unità di terapia intensiva neonatale e nel pronto soccorso ostetrico le agevolazioni previste per coloro che sono impiegati in lavori particolarmente usuranti, ai sensi del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 (anticipazione dell'età pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione, fino ad un massimo di 60 mesi, e frazionabilità delle giornate del beneficio di cui sopra in giornate singole).

L'articolo 21, infine, reca la copertura degli oneri derivanti dalla legge, valutati in 800.000 euro per l'anno 2008 e in 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009 (periodo, evidentemente, da aggiornare).

La proposta di legge n. 1513 Palumbo (analoga, nei contenuti, alla proposta di legge n. 1237 Palumbo, presentata nella XV legislatura e confluita nel testo unificato esaminato in sede referente dalla Commissione), composta di diciassette articoli, intende garantire le seguenti finalità (articolo 1): la promozione di un'adeguata assistenza alla nascita nel rispetto dei diritti e della libera scelta della gestante; la tutela della salute materna, il benessere del nascituro e delle famiglie coinvolte;

l'individuazione di adeguati livelli di assistenza ospedaliera; l'incentivazione del parto fisiologico e l'appropriatezza degli interventi.

Ulteriori finalità riguardano la diffusione delle conoscenze relative alle modalità di assistenza e alle pratiche sanitarie in uso, comprese le tecniche di controllo del dolore del parto; la riduzione del rischio di morbilità e mortalità materna e perinatale (anche attraverso il corretto utilizzo dei professionisti addetti all'assistenza della gravidanza e del parto fisiologico); l'adozione di tutte le misure atte a garantire al neonato un corretto rapporto relazionale e psico-affettivo con la madre (articolo 4).

Ai sensi dell'articolo 2, il Ministro della salute presenta, tenuto conto dei dati rilevati dalle regioni, una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione della legge.

Le Regioni definiscono, sulla base dei criteri stabiliti dai progetti-obiettivo materno-infantili, i modelli organizzativi assistenziali (articolo 3).

Le aziende sanitarie devono, in particolare, garantire (articolo 5): l'utilizzazione di un'idonea cartella ostetrica computerizzata, dove annotare tutti i dati relativi alla gravidanza; i corsi di accompagnamento alla nascita rivolti alla donna ed alla coppia; l'accertamento e la certificazione delle gravidanze a rischio; la dimissione precoce, protetta ed appropriata, della madre e del figlio (favorendo la partecipazione dell'ostetrica nell'ambito della assistenza domiciliare integrata per il controllo del puerperio e del neonato per il sostegno dell'allattamento al seno). Le modalità di assistenza al puerperio devono essere adeguate allo stato fisico, psicologico e sociale della donna e del bambino. È inoltre favorita la presa in carico più precoce possibile del neonato da parte del pediatra di libera scelta.

Ai sensi dell'articolo 6, il parto fisiologico è definito come la spontanea evoluzione dei tempi e dei ritmi della nascita. Lo stesso articolo disciplina dettagliatamente le modalità assistenziali che devono essere garantite durante tale evento (quali

il rispetto delle esigenze biologiche della donna e del nascituro; l'assecondamento dei ritmi fisiologici del travaglio; la promozione di tecniche per il controllo del dolore; la predisposizione di un ambiente confortevole per il parto; la possibilità per la donna di essere assistita dal ginecologo di fiducia, dal padre del nascituro o da altra persona; la promozione del contatto madre-figlio e dell'allattamento al seno). Al fine di garantire che l'evento travaglio-parto-nascita si svolga in un contesto umanizzato e sicuro, il parto fisiologico può svolgersi in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate o autorizzate e in case di maternità. Entro sei mesi dalla data di approvazione della legge, le strutture autorizzate individuano spazi adeguati per il parto fisiologico e per l'effettuazione di tecniche di parto-analgesia (articoli 7 e 8). I predetti spazi devono garantire la possibilità del contatto tra la madre e il bambino e la presenza del padre.

Per il riconoscimento dei parti e delle condizioni neonatali a rischio, al fine del tempestivo ricovero nei punti nascita, si applicano i criteri individuati dall'OMS. In casi di particolare gravità, il trasporto assistito è effettuato da personale con competenze specifiche, mediante il servizio di trasporto d'emergenza (articolo 9).

Ai sensi dell'articolo 10, lo Stato e le regioni promuovono la donazione e la raccolta del sangue del cordone ombelicale. La conservazione è consentita sia per uso autologo sia per uso allogenico per scopi terapeutici, clinici o di ricerca. Alle divisioni di ostetricia è affidato il compito di diffondere la cultura della donazione del sangue del cordone ombelicale informando le gestanti sulle potenzialità della donazione, sulle possibili utilizzazioni e sull'assoluta mancanza di ogni rischio per loro e per i neonati, nonché garantendo il prelievo a tutte le partorienti. La conservazione del sangue del cordone ombelicale per uso autologo avviene senza oneri per lo Stato in istituti pubblici o privati accreditati dalle regioni e convenzionati con centri trasfusionali autorizzati. Sono fatti salvi i

casi di conservazione autologa o destinata a consanguinei per patologia in atto o previa presentazione di motivata documentazione clinico-sanitaria.

Al fine di favorire il parto fisiologico ed in considerazione dei maggiori costi derivanti dallo stesso per l'impiego di personale e di attrezzature, il rimborso alle strutture sanitarie relativo ai parti vaginali è equiparato a quello previsto per il parto cesareo. Le aziende sanitarie ospedaliere che intendono attivare e diffondere le tecniche di analgesia per il parto possono assumere, a tale fine, medici anestesisti anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche. Le attività conformi alle disposizioni della legge in commento sono incentivate dalle aziende sanitarie locali con iniziative di formazione e di aggiornamento, nonché con il finanziamento di progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge (articolo 11).

La legge individua (articolo 12) le attività svolte dalle regioni in materia di parto fisiologico (si tratta, in particolare: dell'adozione di nuove linee guida per il parto fisiologico; della verifica annuale del livello qualitativo del percorso parto-nascita; della programmazione dei corsi di accompagnamento al parto; del monitoraggio dei dati relativi alle diverse modalità di parto; dell'aggiornamento e riqualificazione del personale attualmente impiegato nell'assistenza alla nascita; della promozione di campagne informative sui diritti della partorienti, del nascituro e del padre).

I competenti organi regionali predispongono una relazione annuale per la rilevazione dei dati relativi alla morbilità ed alla mortalità materna e neonatale, alle modalità di assistenza al parto, alle complicanze in gravidanza, all'impiego dei farmaci ed alla frequenza e modalità dell'allattamento al seno. Tali relazioni, che devono contenere anche i dati statistici sulla popolazione assistita, sui livelli di assistenza neonatale e sui nati pretermine, morti e malformati, devono essere trasmesse al Ministero del lavoro,

della salute e delle politiche sociali, il quale ne cura la pubblicazione e la diffusione (articolo 13).

Per ogni nato vivo è compilata una cartella clinica contenente, oltre ai dati previsti dalle disposizioni vigenti in materia, i rilievi sulla gravidanza, sul parto e sull'andamento neonatale. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede, con proprio decreto, all'adozione delle linee guida generali per la compilazione, da parte delle regioni e delle province autonome, della predetta cartella clinica (articolo 14).

Ai sensi dell'articolo 15, tutti i neonati sono sottoposti ai controlli dei parametri vitali durante l'osservazione transizionale. In caso di temporaneo distacco del neonato dalla madre, è assicurata, per quanto possibile, la permanenza della stessa in spazi contigui e adeguati. Per tutto il periodo di ospedalizzazione del neonato, la madre o un altro familiare in sua vece usufruisce dei servizi di pernottamento e di vitto con oneri a carico dell'azienda sanitaria locale.

Ai sensi dell'articolo 16, le regioni e le province autonome garantiscono gli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o meno dei loro nati e alla segretezza del parto. Alle gestanti e ai loro nati sono altresì garantiti gli interventi per la continuità assistenziale e per il loro reinserimento sociale. Tali interventi rientrano, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, tra i livelli essenziali di assistenza da garantire su tutto il territorio nazionale. Le regioni e le province autonome individuano, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli enti locali titolari degli interventi di cui al presente articolo e le modalità di esercizio degli stessi.

Fa presente, altresì, che l'articolo 17 estende al personale impiegato nelle unità di terapia intensiva neonatale e nel pronto soccorso ostetrico le agevolazioni previste

per coloro che sono impiegati in lavori particolarmente usuranti ai sensi del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 (anticipazione dell'età pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione, fino ad un massimo di 60 mesi, e frazionabilità delle giornate del beneficio di cui sopra in giornate singole).

Quanto alle due proposte di legge abbinata nella seduta odierna, evidenzia che esse recano esclusivamente interventi in favore delle gestanti e delle madri per garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati.

In particolare, la proposta di legge n. 3303 Lucà, composta da un unico articolo, prevede che, al fine di garantire una uniforme attuazione in tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (recante disposizioni sul trasferimento di funzioni dalle regioni agli enti locali, in materia, tra l'altro, di prestazioni obbligatorie relative alle gestanti, alle madri, ai nati fuori dal matrimonio e ai bambini non riconosciuti), le regioni e le province autonome assicurano l'informazione, la consulenza e le prestazioni socio-assistenziali diurne e residenziali occorrenti alle gestanti e alle madri che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o al non riconoscimento dei loro nati e alla garanzia della segretezza del parto.

Gli interventi di cui al comma 1, che costituiscono livello essenziale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, sono promossi dagli enti locali titolari delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali e delle province autonome. Tali soggetti garantiscono, altresì, alle partorienti e ai loro nati i necessari interventi per la continuità socio-assistenziale e per sostenere il loro reinserimento sociale. Gli interventi socio-assistenziali in favore dei neonati non riconosciuti sono garantiti fino all'adozione definitiva. Gli interventi rivolti alle gestanti e alle madri sono erogati su

semplice richiesta delle donne interessate senza ulteriori formalità, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e dalla loro nazionalità.

La proposta di legge n. 1266 del Consiglio regionale del Piemonte, composta da un unico articolo, stabilisce che le regioni e le province autonome garantiscono gli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti presenti sul proprio territorio, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica, che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o meno dei loro nati ed al segreto del parto. Alle gestanti e ai loro nati sono altresì garantiti gli interventi per la continuità assistenziale e per il loro reinserimento sociale. Tali interventi costituiscono livello essenziale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Le leggi regionali e delle province autonome individuano, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli enti locali titolari degli interventi e le modalità di esercizio degli stessi.

Preannuncia, infine, l'intenzione di proporre alla Commissione, al termine dell'esame preliminare, lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, nell'ambito della quale procedere all'audizione di esperti del settore ed eventualmente recarsi in missione presso le strutture sanitarie, italiane e straniere, che presentino particolari profili di interesse per le finalità delle proposte di legge in esame.

Domenico DI VIRGILIO (Pdl), dopo aver espresso apprezzamento per la decisione di iniziare l'esame delle proposte di legge in titolo, sottolinea la delicatezza e l'urgenza del problema su cui esse vertono e auspica che tale esame possa procedere speditamente. Dichiara, quindi, di condividere la proposta di un'indagine conoscitiva da svolgere al termine dell'esame preliminare. Ritiene, infine, che sarebbe opportuno cogliere questa occasione per approvare finalmente una norma sull'utilizzo del sangue cordonale.

Luciana PEDOTO (PD), pur ritenendo che non si debba ampliare eccessivamente

l'oggetto delle proposte di legge in titolo, rileva come l'articolo 10 della proposta n. 1513 Palumbo verta sull'utilizzo del sangue cordonale e come, pertanto, tale problema potrebbe essere avviato a soluzione nell'ambito del provvedimento in esame. A tal fine, invita la presidenza a valutare l'opportunità di procedere all'abbinamento della sua proposta di legge 3691, recante disposizioni in materia di donazione e conservazione del sangue da cordone ombelicale.

Evidenzia, altresì, come il problema dell'analgesia nel travaglio di parto rientri nella tematica più generale di cui la Commissione si è occupata al momento di esaminare il provvedimento in materia di cure palliative e terapia del dolore e come la soluzione di tale problema potrebbe contribuire in modo significativo a ridurre il ricorso improprio al taglio cesareo.

Giuseppe SCALERA (Pdl) chiede al presidente e relatore come intenda procedere nell'esame delle proposte di legge in titolo e, in particolare, se intenda proporre la costituzione di un Comitato ristretto, al fine di elaborare un testo unificato delle proposte di legge in esame.

Sottolinea, altresì, l'esigenza di delimitare con chiarezza i ruoli rispettivi della XII Commissione e della Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, ritenendo che le iniziative di quest'ultima, spesso maggiormente legate a eclatanti fatti di cronaca, possano finire per oscurare il lavoro legislativo della XII Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, ringrazia il collega Scalera per aver sollevato la questione dei rapporti con l'attività della Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e ritiene che, in effetti, la rappresentazione all'esterno delle iniziative di detta Commissione rischi di far perdere di vista



la distinzione dei rispettivi ruoli, che è, invece, estremamente chiara.

Precisa quindi, rivolto ancora al collega Scalera, che è sua intenzione invitare la Commissione a procedere speditamente nell'esame preliminare delle proposte di legge in titolo, per svolgere subito dopo l'indagine conoscitiva prima descritta e procedere, poi, all'istituzione di un Comitato ristretto, per l'elaborazione di una proposta di testo unificato. Fa presente altresì, rivolto ai colleghi Di Virgilio e Pedoto, che sembra preferibile ricondurre tutte le proposte in materia di utilizzo del sangue cordonale nell'ambito dell'esame dei progetti di legge sull'argomento, già avviato dalla Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**5-02677 Vannucci e Zucchi: Sperimentazione del protocollo terapeutico per la sclerosi laterale amiotrofica predisposto dal dottor Mario Melazzini dell'ospedale di Pavia.**

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimo VANNUCCI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto per l'interesse e la sensibilità dimostrati dal rappresentante del Governo nei confronti della sperimentazione richiamata nell'atto di sindacato.

**5-02758 Vignali e Barani: Monitoraggio del prezzo dei dispositivi medici acquistati dalle ASL.**

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lucio BARANI (PdL), replicando per l'interrogazione di cui è cofirmatario, si dichiara pienamente soddisfatto, ritenendo che i provvedimenti annunciati nella risposta all'atto di sindacato siano idonei ad avviare a soluzione i problemi in esso richiamati.

**5-03060 Nastri: Settimo rapporto del Centre for economics and international studies (Ceis) sulla sanità.**

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gaetano NASTRI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto.

**5-02969 Viola e Lenzi: Contrasto del randagismo nella regione Sicilia.**

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Rileva, peraltro, come la difficile situazione in cui versa la regione Sicilia emerga anche dalla mancanza di dati attendibili sulla popolazione canina presente nel territorio regionale. Sottolinea, quindi, l'esigenza di interventi tempestivi al fine di garantire la salute dei cittadini e di salvaguardare, al tempo stesso, il benessere animale.

**5-03277 Nastri e Barani: Controlli sulle carni importate e vendute in Italia, con particolare riguardo al morbo della « mucca pazza ».**

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Lucio BARANI (PdL), replicando per l'interrogazione di cui è cofirmatario, si dichiara soddisfatto. Ritiene, peraltro, che l'episodio riportato nell'atto di sindacato evidenzia i problemi connessi all'importazione clandestina di carni per uso alimentare, anche in ragione dell'incubazione particolarmente lunga della encefalopatia spongiforme bovina.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 22 settembre 2010.*

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.**

**C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

## ALLEGATO 1

**5-02677 Vannucci e Zucchi: Sperimentazione del protocollo terapeutico per la sclerosi laterale amiotrofica predisposto dal dottor Mario Melazzini dell'ospedale di Pavia.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento ai quesiti posti nella interrogazione parlamentare in esame, si forniscono le seguenti valutazioni.

Il protocollo terapeutico posto in essere dal dottor Mario Melazzini utilizza cellule staminali autologhe emopoietiche, secondo un processo ormai validato per numerose condizioni emato-oncologiche autoimmuni.

Nel caso specifico si utilizza la ciclofosfamide come immunosoppressore.

In particolare si evidenzia che il protocollo in questione rappresenta uno studio pilota, per il quale si dovrà verificare la sicurezza del suddetto impianto cellulare nella Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA).

Si sottolinea, inoltre, che il prodotto non rientra nella categoria « farmaco » in base alla manipolazione minima delle cellule emopoietiche autologhe.

La struttura proponente è il Centro Clinico Nemo, Fondazione Serena Onlus di

Milano, un centro clinico specializzato in malattie neuromuscolari, mentre il centro coordinatore sarà il Dipartimento di Neuroscienze, Oftalmologia e Genetica dell'Università degli Studi di Genova. È prevista, altresì, la partecipazione di 5 centri clinici nazionali.

Si evidenzia, in ogni caso, che lo scopo di tutti gli studi preliminari è di verificare la sicurezza del prodotto prima di passare ad una ricerca più estesa.

Per quanto riguarda l'Ospedale di Pavia, si segnala che, se il suddetto protocollo terapeutico dovesse dimostrare risultati positivi, la nuova procedura potrà essere estesa in modo progressivo a tutti i malati di SLA.

Da ultimo, si comunica che l'Istituto Superiore di Sanità e il Centro Nazionale Trapianti avvieranno la valutazione del protocollo, una volta acquisito.

## ALLEGATO 2

**5-02758 Vignali: Monitoraggio del prezzo dei dispositivi medici acquistati dalle ASL.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alla richiesta formulata nell'atto parlamentare in esame, comunico che il Ministro della salute ha firmato, in data, 11 giugno 2010 il decreto riguardante l'istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio Sanitario Nazionale. Il decreto è stato registrato presso la Corte dei Conti in data 12 luglio 2010 ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, serie generale, n. 175 del 29 luglio 2010.

Il decreto stabilisce le informazioni (e le modalità per l'acquisizione delle stesse) che le Regioni e le Province autonome

raccogliono dalle strutture sanitarie dislocate nel loro territorio, ai fini del costante monitoraggio nazionale dei consumi di dispositivi medici acquistati ed utilizzati, in attuazione di quanto espressamente indicato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dall'Accordo 29 aprile 2010 della Conferenza Stato-Regioni.

Presso il Ministero della salute viene istituita la Banca dati dei dispositivi medici: la realizzazione e la gestione della Banca è affidata al Ministero. L'accesso alla Banca dati è consentito anche al Ministero dell'economia e delle finanze ed alle Regioni e Province autonome.

## ALLEGATO 3

**5-03060 Nastri: Settimo rapporto del Centre for economics and international studies (Ceis) sulla sanità.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Ministero della salute ritiene necessarie alcune precisazioni in merito a quanto espresso nel Rapporto CEIS Sanità 2009 in particolare nel capitolo 4, dedicato alla «*Performance* del sistema sanitario: l'equità».

Con riferimento ai dati relativi agli anni 2006 e 2007, le elaborazioni effettuate dal CEIS sui dati prodotti dall'Istat sui consumi delle famiglie italiane e sulla distribuzione delle famiglie per tipo rispetto alle soglie di povertà, nonché sugli indicatori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per individuare il peso delle spese sanitarie «catastrofiche», portano ad evidenziare che:

nel 2007 si conferma la quota di famiglie che «si impoveriscono» per effetto delle spese mediche affrontate nel corso dell'anno (spese «*out of pocket*», per prestazioni extra Servizio Sanitario Nazionale e per *ticket*): a livello complessivo e nazionale sono l'1,4 per cento del totale, ma se si differenzia per tipo di famiglia, emerge il peso degli anziani e la quota si alza molto laddove si considerano nuclei monocomponente anziani (2,6 per cento), o dove una coppia senza figli includa due anziani (2,6 per cento);

si conferma, anche, la quota di famiglie che sono state soggette a «spese catastrofiche» ossia che almeno un mese all'anno hanno dovuto sostenere spese mediche molto elevate rispetto alle proprie disponibilità: a livello complessivo e nazionale sono il 4,2 per cento del totale dei

nuclei familiari, ma se si differenzia per tipo di famiglia, emerge di nuovo il peso degli anziani e dei figli a carico: la quota diventa il 13,6 per cento nelle famiglie incluse nel primo quintile della distribuzione per reddito, ossia nelle più povere; l'8,8 per cento dei nuclei con 3 e più figli; il 7,8 per cento dei nuclei di un solo componente ultra 65enne; il 6,9 per cento delle coppie senza figli entrambi anziani.

A fronte di questi dati sicuramente preoccupanti va detto, però, che la metodologia seguita dal CEIS include nelle spese mediche «*Out of pocket*» quelle relative ai consumi per l'assistenza agli anziani non autosufficienti e ai disabili (incluse le spese per assistenti familiari o badanti), che solo in minima parte si riferiscono a prestazioni sanitarie. Va detto, inoltre, che sono proprio queste spese insieme alle spese per prestazioni odontoiatriche, quelle che risultano mettere maggiormente in difficoltà le famiglie italiane meno abbienti.

Pertanto, anche se il fenomeno rilevato rimane grave, per l'impatto in termini di equità sociale e la necessità di trovare risposte adeguate in tempi brevi, sembra trattarsi di un problema solo marginalmente imputabile al Servizio Sanitario Nazionale.

Va anche detto che le politiche sanitarie da anni perseguono, a livello nazionale e regionale, una migliore integrazione tra assistenza sanitaria e sociale.

Per quanto riguarda le differenze regionali rilevate dal Rapporto CEIS e riprese dall'interrogazione parlamentare, sembra facile ricondurle alla diversità tra

regioni, in termini tanto di composizione demografica e di peso relativo della popolazione anziana e non autosufficiente, quanto di « ricchezza relativa » delle singole regioni. Le elaborazioni che portano ad evidenziare una situazione relativamente più critica per la Regione Piemonte sono fatte prendendo a riferimento le soglie di povertà relativa specifiche delle singole regioni, piuttosto che quella nazionale, e indicherebbero che le famiglie piemontesi a rischio di impoverimento per le spese sanitarie « *out of pocket* » sono relativamente di più: « la metodologia tenta di descrivere il fenomeno per cui una famiglia può ritrovarsi, a causa di spese sanitarie private, con un tenore di vita estremamente ridotto rispetto alla propria regione (impoverendosi a livello regionale) pur mantenendo un livello superiore alla soglia nazionale (non entrando quindi nel computo dell'impoverimento generale) ». Il Piemonte ha una quota di famiglie impo-

verite che passa dallo 0,9 per cento all'1,8 per cento usando la soglia di povertà nazionale e quella regionale (non è comunque la peggiore: il Molise e la Sardegna hanno il 2,3 per cento delle famiglie impoverite, rispetto alle soglie regionali; la Provincia Autonoma di Trento, il 2 per cento); il Piemonte ha però la quota di famiglie povere relativamente più elevato (11,5 per cento), considerando la soglia regionale, seguito da Liguria, Molise, Emilia Romagna e Umbria. Considerando la soglia di povertà nazionale, invece, le quote più elevate di famiglie povere sono prevalentemente localizzate nel Centro Sud, così come le quote di famiglie impoverite dalle spese mediche e soggette a « spese catastrofiche ».

Tuttavia, occorre rilevare che gli stessi autori mettono in guardia sulla validità di questi risultati riferiti alle soglie regionali, basati su numeri di rilevazioni campionarie inferiori.

## ALLEGATO 4

**5-02969 Viola e Lenzi: Contrasto del randagismo nella regione Sicilia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto richiesto nell'interrogazione, preciso che, dai dati in possesso della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario di questo Ministero, risulta che la popolazione canina in Sicilia è così distribuita:

la popolazione canina in Sicilia, secondo dati forniti dalla stessa Regione (anno 2007) è di circa 324.000 cani (n. cani di proprietà + n. randagi ospitati nei canili + n. di presunti randagi);

il numero dei cani identificati con *microchip* e registrato in banca dati nazionale, al 4 giugno 2010, è di 244.706;

l'anagrafe canina risulta attiva e le varie anagrafi territoriali trasmettono i dati al nodo regionale che va ad implementare la banca dati nazionale istituita presso questo Ministero;

l'applicazione dei *microchip* e la successiva registrazione nella citata banca dati è consentita sia ai veterinari dell'Asl che ai liberi professionisti appositamente autorizzati, come previsto dalla specifica normativa regionale in materia;

le strutture di ricovero presenti sul territorio regionale sono così ripartite:

canili sanitari 37, canili-rifugio totale 42 (dati riferiti al 2007).

Si precisa che su tutto il territorio nazionale è ancora in corso, da parte di questo Ministero, la ricognizione delle

strutture esistenti riferita ai canili sanitari/ rifugi pubblici o privati e ambulatori veterinari. In particolare, alla Regione Sicilia è stato inoltrato un sollecito rispetto alla richiesta dati relativa al censimento di canili e di strutture per la sterilizzazione di cani e gatti;

in riferimento alla costruzione di canili sul territorio regionale, per quanto di propria competenza, vari Enti (Comuni, Unione di Comuni) insistenti sui territorio della Regione Sicilia hanno richiesto, a questo Ministero, finanziamenti per la realizzazione di canili. Infatti, ad oggi risultano già finanziati nella Regione Sicilia 6 progetti per un totale di euro 360.000, mentre altri 3 progetti, per un totale di euro 200.000, sono in corso di finanziamento (in base alla Legge 29 dicembre 2003, n. 376 «Finanziamento di interventi per opere pubbliche»);

la popolazione canina in Italia rappresenta il 10 per cento di quella umana ed è stimata in circa 6.000.000 di cani di cui 5.577.379 già identificati con *microchip*;

la legge n. 281 del 1991 istituisce un fondo nazionale per la prevenzione e lotta al randagismo, che annualmente viene ripartito tra le Regioni e le Province Autonome. La dotazione totale del suddetto fondo è stata pari a euro 4.871.525,00 per l'anno finanziario 2008, e pari a euro 3.801.681,00 per l'anno 2009.

## ALLEGATO 5

**5-03277 Nastri: Controlli sulle carni importate e vendute in Italia, con particolare riguardo al morbo della « mucca pazza ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione parlamentare in esame, si fa presente che in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) ed in particolare dell'Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE), in ottemperanza al disposto del regolamento CE n. 999/2001 del 22 maggio 2001 e successive modificazioni, il sistema di controllo nazionale prevede:

una sistematica sorveglianza attiva su tutti i capi bovini regolarmente macellati e morti (test rapidi su materiale cerebrale: obex);

il divieto di impiego delle proteine trasformate nell'alimentazione dei ruminanti;

il rintraccio e la distruzione della coorte di nascita del capo risultato positivo di BSE;

il rintraccio e la distruzione della progenie, degli ultimi due anni, del capo risultato positivo di BSE.

A partire dal 1° giugno 2001, il sistema veterinario, nello svolgimento dell'attività di vigilanza permanente sul territorio, ha operato in rigorosa osservanza alla normativa vigente.

Particolare attenzione è stata rivolta all'eliminazione di tutte le matrici contenenti la fonte d'infezione (la proteina prionica patologica, PrPs) dal circuito alimentare animale ed umano e all'individuazione dei capi infetti a mezzo delle prove di conferma diagnostica da parte del Centro di Referenza Nazionale (Centro Encefalopatie Animali – Istituto Zooprofilattico Sperimentale – Torino).

Attualmente, la situazione epidemiologica nazionale è favorevole e, ai sensi della Decisione CE 2008/908, l'Italia può testare i bovini regolarmente macellati e morti di età superiore ai 48 mesi. Sempre ai sensi della decisione sopra menzionata, tale situazione è condivisa con Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Svezia. Gli altri Stati membri U.E. che non condividono la stessa nostra situazione epidemiologica, obbligatoriamente osservano i parametri di età previsti dal citato regolamento, ossia controllo obbligatorio di tutti i bovini regolarmente macellati di età superiore ai 30 mesi e controllo obbligatorio di tutti i bovini morti o sottoposti a macellazione d'urgenza e differita di età superiore ai 24 mesi.

La sorveglianza effettuata ha dimostrato che i bovini risultati positivi erano nati antecedentemente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 999/2001. Infatti, circostanziando gli eventi all'anno 2001 ed, in particolare, a far data dal 1° giugno 2001 (data di entrata in vigore del regolamento CE 999/2001), quale limite di età massimo previsto per un bovino positivo, si precisa che in Italia l'unico animale riscontrato positivo era nato nel mese di gennaio 2001.

I dati relativi all'attività di sorveglianza, inclusi i riscontri di positività, afferiscono al Centro di Referenza Nazionale (CEA-IZS Torino) e sono comunicati dalla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario del Ministero della salute, nel mese di aprile di ogni anno, alla Com-



missione Europea, ai fini della ridefinizione del Piano nazionale di eradicazione, sorveglianza e controllo approvato annualmente dalla Commissione UE.

Infine, questo Ministero sottolinea che negli ultimi anni la decrescente notifica

dei capi positivi conferma il favorevole risultato del monitoraggio e della sorveglianza sanitaria, in linea con l'andamento degli altri Stati membri, grazie alla efficacia delle azioni intraprese per la tutela del consumatore.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260-2646-2743/A e C. 2833 Jannone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	210
ALLEGATO ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	219
AVVERTENZA .....	218

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan.*

#### La seduta comincia alle 19.30.

#### Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

**C. 2260-2646-2743/A e C. 2833 Jannone.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato da ultimo nella seduta del 21 settembre 2010.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che, secondo notizie di agenzia, nella giornata odierna il Ministro Bossi avrebbe annunciato che il Ministero delle politiche agricole andrà alla Lega, perché, a suo dire, « i più bravi ». Non comprende pertanto il motivo di tanta fretta nell'approvare il provvedimento in esame, vista la incertezza sulla stabilità ministeriale.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che il dibattito previsto per la settimana prossima in Assemblea darà certezze sulla stabilità del Governo.

Avverte che si passerà ora alla fase della formulazione del testo degli articoli.

Ricorda che il testo in esame, rinviato in Commissione da parte dell'Assemblea nella seduta dell'11 febbraio 2010, sarà riesaminato dalla Commissione, per un principio di continuità del procedimento, esattamente dal punto ove si è concluso l'esame in Assemblea, ferme restando le deliberazioni già assunte da quest'ultima. Ricorda in proposito che l'Assemblea, nella seduta del 10 febbraio scorso, ha approvato l'articolo 1, come modificato dall'emendamento 1.600 della Commissione, nonché gli articoli aggiuntivi Ruvolo 1.04. (*nuova formulazione*) e gli identici Brandolini 1.042. (*nuova formulazione*) e Ruvolo 1.043. (*nuova formulazione*).

Avverte quindi che sono state presentate 149 proposte emendative (*vedi allegato*), che in gran parte riproducono quelle già presentate lo scorso maggio.

Ricorda inoltre che nella seduta di ieri è stata discussa l'ipotesi di limitare il testo da portare all'esame dell'Assemblea agli articoli concernenti l'etichettatura e la

tracciabilità dei prodotti alimentari, proponendo lo stralcio dei restanti articoli.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, ricorda che nella seduta di ieri, da parte della maggioranza della Commissione, è emerso l'orientamento di limitare il provvedimento alle disposizioni concernenti l'etichettatura e la tracciabilità dei prodotti alimentari, e precisamente a quelle contenute negli articoli 2, 5-*bis*, 6 e 7, e di proporre all'Assemblea lo stralcio dei restanti articoli, ad eccezione degli articoli 4-*bis* e 7-*quater*, che sono invece da sopprimere in quanto superati da sopravvenuti interventi legislativi.

Paolo RUSSO, *presidente*, ritiene opportuno precisare che, per quanto riguarda l'articolo 7-*undecies*, concernente la rintracciabilità della mozzarella di bufala campana DOP, lo stralcio è motivato non dalla materia, ma da ragioni attinenti alla copertura finanziaria.

Il Ministro Giancarlo GALAN concorda con la proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di proporre all'Assemblea lo stralcio degli articoli 1-*bis*, 2-*bis*, 2-*ter*, 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 5, 7-*bis*, 7-*ter*, 7-*quinquies*, 7-*sexies*, 7-*septies*, 7-*octies*, 7-*novies*, 7-*decies* e 7-*undecies* del disegno di legge in esame.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi strettamente connessi alle disposizioni oggetto di stralcio non saranno esaminati.

Per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli di cui si è deliberato lo stralcio e che riguardano materie ulteriori sia rispetto a quelle che la Commissione ha deciso di portare all'esame dell'Assemblea sia rispetto a quelle oggetto di stralcio, ritiene che, per ragioni di coerenza nelle decisioni della Commissione e di economia procedurale, essi potranno essere considerati respinti ai fini del successivo esame in Assemblea, ad eccezione di quelli per i quali i presenta-

tori chiedano che uno specifico esame e una deliberazione da parte della Commissione. Invita pertanto i gruppi a formulare eventuali segnalazioni in tal senso.

Così rimane stabilito.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) esprime rammarico per il fatto che il provvedimento risulta ormai svuotato e soprattutto perché risulta privo di misure indispensabili, come quelle relative alle agevolazioni previdenziali e per il gasolio e quelle a sostegno del settore bieticolo-saccarifero.

Ricorda quindi che, con la manovra di luglio, il Governo ha proceduto ad un oneroso rinvio del pagamento delle multe a carico degli allevatori che avevano sfiorato le quote latte, che espone l'Italia al rischio di una procedura di infrazione in sede europea, come è ben noto al Ministro. Chiede pertanto che sia posto in votazione il suo articolo aggiuntivo 7.0800, che prevede l'abrogazione di quella proroga.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) comunica che tutti i deputati del suo gruppo sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 7.0800.

Paolo RUSSO, *presidente*, invita il relatore e il Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, avverte che esprimerà il parere sulle proposte emendative riferite ad articoli che non sono oggetto di stralcio e, eventualmente, sulle altre che saranno segnalate dai gruppi.

Con riferimento all'articolo 1, esprime parere contrario su tutti gli articoli aggiuntivi presentati.

Con riferimento all'articolo 2, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Negro 2.3 e Nola 2.702, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 2.700 e 2.701, esprime parere favorevole sull'emendamento Cenni 2.40 e parere contrario sulle restanti proposte emendative.

Con riferimento all'articolo 4-*bis*, ne propone la soppressione, con il suo emendamento 4-*bis*.1, trattandosi di disposi-

zione già contenuta nell'articolo 48, comma 5, della legge comunitaria 2009, recentemente approvata (legge n. 96 del 2010). È pertanto contraria all'emendamento Zeller 4-*bis*.41.

Con riferimento all'articolo 5-*bis* raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5-*bis*.702, esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 5-*bis*.43, a condizione che sia riformulato nel senso di premettere a tutti i commi del nuovo articolo 33 le parole: «salvo che il fatto costituisca reato». Raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 5-*bis*.700 e 5-*bis*.705. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Ferranti 5-*bis*.44 e Ferranti 5-*bis*.45, a condizione che siano riformulati nel senso di premettere le parole: «salvo che il fatto costituisca reato». Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5-*bis*.703, esprimendo parere contrario sull'emendamento Ferranti 5-*bis*.41.

Con riferimento all'articolo 6, esprime parere favorevole sull'emendamento Callegari 6.800, a condizione che l'espressione «luogo di produzione dei prodotti» sia sostituita dalle parole «Paese di produzione dei prodotti». Esprime parere contrario sugli emendamenti Trappolino 6.2, Ruvolo 6.41, Cenni 6.48, Brugger 6.3, Brandolini 6.801, sugli identici emendamenti Brandolini 6.7 e Ruvolo 6.17, sull'emendamento Brandolini 6.802, sugli identici emendamenti Ruvolo 6.42 e Cuomo 6.43. Raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 6.700, 6.803 e 6.701, esprime parere favorevole sull'emendamento Ruvolo 6.12, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi.

Con riferimento all'articolo 7 esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivo, compreso l'articolo aggiuntivo 7.0800, segnalato dal deputato Di Giuseppe.

Raccomanda infine l'approvazione del suo emendamento 7-*quater*.700, soppressivo dell'articolo 7-*quater*, che deve considerarsi superato dall'analoga disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 229, della legge finanziaria per il 2010.

Raccomanda altresì l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 7-*undecies*.0724.

Il Ministro Giancarlo GALAN esprime il parere conforme a quello del relatore.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) preannuncia che i deputati del suo gruppo interverranno su tutti gli emendamenti in esame, perché la Commissione – sulla base dei pareri del relatore e del Governo – si accinge ad approvare un testo in materia di etichettatura dei prodotti alimentari notevolmente peggiorato, che dovrà essere modificato dal Senato e che rischia di essere censurato dall'Unione europea. Ribadendo di non comprendere l'ostinazione della maggioranza a procedere in questo modo, giudica particolarmente grave che il relatore abbia modificato il parere sull'emendamento Cenni 6.48, concernente l'etichettatura dei prodotti contenenti OGM, sul quale, nella precedente fase di esame in Assemblea, il parere della Commissione era favorevole.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che in verità anche nella precedente fase di esame in Assemblea il relatore aveva espresso un parere contrario sull'emendamento Cenni 6.48 e che poi il Comitato dei nove aveva deciso a maggioranza di esprimere un parere favorevole.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, sottolinea di aver oggi proposto parere contrario sull'emendamento Cenni 6.48 non tanto per il merito, ma perché ritiene l'argomento non coerente con la decisione della Commissione di affrontare solo il tema dell'etichettatura dei prodotti alimentari. Si tratta infatti di una questione ben più complessa e importante, che peraltro è oggetto di una disciplina comunitaria. In ogni caso, ha ritenuto di esprimere una sua personale convinzione, sulla quale non ha difficoltà a trovarsi in minoranza. Si dichiara pertanto disponibile a modificare il suo parere contrario, preannunciando che si rimetterà alle valutazioni della Commissione sul citato emendamento.

Susanna CENNI (PD) osserva che il suo emendamento 6.48 riguarda invece proprio l'etichettatura dei prodotti contenenti OGM. Invita quindi il relatore ed il Governo a rendersi conto che il testo in esame è peggiorativo rispetto a quello approvato all'unanimità dal Senato e che, in generale, si sta seguendo un percorso rispetto al quale non è stata offerta alle opposizioni alcuna possibilità di pervenire almeno ad un compromesso.

Paolo RUSSO, *presidente*, rileva che la materia in discussione è oggetto di regolamentazione in sede europea.

Susanna CENNI (PD) fa presente che di recente la Commissione europea ha proposto una modifica del quadro normativo comunitario, nel senso di ipotizzare la possibilità per gli Stati membri di decidere in materia di OGM sul loro territorio. Tale proposta fa anche riferimento all'etichettatura e all'informazione del consumatore.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che la Commissione potrà ulteriormente approfondire l'argomento in seguito.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), tenuto conto della disponibilità manifestata dalla relatrice sull'emendamento 6.48, preannuncia che il suo gruppo interverrà solo sugli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che si passerà ora alle deliberazioni sulle proposte emendative.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Sani 1.046, Ruvolo 1.047 e Fiorio 1.049.

Teresio DELFINO (UdC) chiede chiarimenti sul significato e sugli effetti degli identici emendamenti Negro 2.3 e Nola 2.702, che propongono una modifica degli articoli 515 e 517 del codice penale, concernenti rispettivamente i reati di frode nell'esercizio del commercio e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Fabio RAINIERI (LNP) rileva che, secondo la legislazione vigente, il confezionamento di prodotti a denominazione protetta può avvenire oggi fuori dalle zone di origine. Si propone pertanto di specificare che «per origine si intendono anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento».

Massimo FIORIO (PD) ritiene che gli emendamenti in questione adottino una formulazione ambigua, che potrebbe dar luogo ad interpretazioni fuorvianti. Per esempio, potrebbe creare problemi per quei prodotti, come i vini, per i quali è oggi consentito che l'imbottigliamento avvenga al di fuori della zona di produzione.

Paolo RUSSO, *presidente*, rileva che gli emendamenti rendono più rigorose le fattispecie previste dal codice penale, riducendo la possibilità che il consumatore sia tratto in inganno, senza incidere sui disciplinari di produzione.

Massimo FIORIO (PD) ribadisce che le proposte in discussione si pongono in contrasto con il sistema delle denominazioni protette dei vini

Angelo ZUCCHI (PD) osserva che, con gli emendamenti in esame, vi è il rischio di dover indicare in etichetta, per non incorrere in reato, tutti i luoghi nei quali avvengono le diverse fasi di produzione, trasformazione e confezionamento, senza che sia significativamente migliorata l'informazione al consumatore. Invita perciò ad evitare di approvare norme senza valutarne attentamente gli effetti.

Viviana BECCALOSSO (PdL), *relatore*, ricorda che per la carne bovina è già previsto l'obbligo di indicare i luoghi di nascita, allevamento e macellazione dell'animale. Ritiene perciò che si possa prevedere una maggiore tutela del consumatore.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) apprezza la costruttiva discussione in

corso, rilevando la necessità di una valutazione tecnica.

Teresio DELFINO (UdC) osserva che, senza porre in discussione il diritto all'informazione del consumatore, occorre evitare che tali norme si traducano in un aggravio per i produttori o in più gravi rischi.

Paolo RUSSO, *presidente*, propone di accantonare gli identici emendamenti Negro 2.3 e Nola 2.702, che nel frattempo potranno essere oggetto di riflessione da parte dei colleghi.

La Commissione concorda.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti del relatore 2.700 e 2.701 e l'emendamento Cenni 2.40, nel quale risulta assorbito l'emendamento Ruvolo 2.41. Respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Ruvolo 2.01, Di Giuseppe 2.02, gli identici Oliverio 2.04 e Ruvolo 2.040, e l'articolo aggiuntivo Ruvolo 2.021.

La Commissione approva l'emendamento 4-bis.1 del relatore, soppressivo dell'articolo 4-bis, risultando pertanto precluso l'emendamento Zeller 4-bis.41 (*nuova formulazione*).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Ferranti 5-bis.43, 5-bis.44 e 5-bis.45 sono stati riformulati nel senso richiesto dal relatore (*vedi allegato*).

La Commissione quindi, con distinte votazioni, approva l'emendamento del relatore 5-bis.702, respinge l'emendamento Ferranti 5-bis.41, approva l'emendamento Ferranti 5-bis.43 (*nuova formulazione*), gli emendamenti del relatore 5-bis.700 e 5-bis.705, gli emendamenti Ferranti 5-bis.44 (*nuova formulazione*) e 5-bis.45 (*nuova formulazione*), e l'emendamento del relatore 5-bis.703.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che l'emendamento Callegari 6.800 è stato riformulato nel senso richiesto dal relatore (*vedi allegato*).

Angelo ZUCCHI (PD) chiede chiarimenti sull'emendamento Callegari 6.800, che restringe le informazioni da dare ai consumatori, in quanto prevede l'indicazione nell'etichetta dei prodotti trasformati solo del Paese di produzione e non più anche della zona di produzione.

Paolo RUSSO, *presidente*, precisa che l'emendamento tende a precisare e semplificare le indicazioni da riportare in etichetta, eliminando indicazioni che potrebbero risultare vaghe e indeterminate, come quelle relative alla « zona » di produzione.

Teresio DELFINO (UdC) osserva che la maggioranza sembra avere orientamenti ondivaghi. Infatti, mentre in precedenza si proponeva di aumentare le informazioni da dare ai consumatori, con questo emendamento tali informazioni sono ridotte.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente di non avere difficoltà a prevedere che sia indicata in etichetta anche la « zona » di produzione, ma fa presente che nel testo dell'articolo 6 tale indicazione è prevista come eventuale.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Callegari 6.800, nel testo riformulato, risultando precluso l'emendamento Brugger 6.3. Respinge poi gli emendamenti Trappolino 6.2 e Ruvolo 6.41.

Viviana BECCALOSSO (PdL), *relatore*, si rimette alla Commissione sull'emendamento Cenni 6.48.

Il Ministro Giancarlo GALAN fa presente che il suo parere sull'emendamento 6.48 rimane contrario, perché interviene su materia di competenza dell'Unione europea. Precisa al riguardo che la proposta della Commissione europea citata dal deputato Cenni prevede la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio e non riguarda l'etichettatura.

Susanna CENNI (PD) ribadisce che la proposta della Commissione europea riconosce la competenza degli Stati ad intervenire in materia di OGM, aprendo la possibilità di intervenire anche in tema di informazione al consumatore. Osserva che se l'emendamento 6.48 fosse stato in contrasto con la normativa europea non sarebbe stato dichiarato ammissibile.

Paolo RUSSO, *presidente*, precisa che l'eventuale contrarietà di un emendamento con la normativa dell'Unione europea non incide sulla valutazione di ammissibilità.

Teresio DELFINO (UdC) apprezza la coerenza manifestata dal Ministro Galan, come nella recente vicenda delle quotelatte, nel sostenere la necessità di rispettare gli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il Ministro dovrebbe quindi accogliere l'emendamento Cenni 6.48, in quanto l'Europa ha un orientamento chiaro in favore della più ampia informazione ai consumatori. Preannuncia perciò che su tale emendamento voterà a favore.

Il Ministro Giancarlo GALAN sottolinea che la normativa europea impone l'obbligo di indicare in etichetta la presenza di OGM al di sopra della soglia dello 0,9 per cento. Al di sotto di tale soglia non è pertanto possibile imporre un obbligo di etichettatura.

Viviana BECCALOSSO (PdL), *relatore*, ritiene che l'andamento della discussione conferma il suo timore che ogni discussione in tema di OGM finisce in un dibattito tra favorevoli e contrari agli OGM. Si tratta di un errore. In ogni caso, voterà secondo coscienza, al pari di quanto faranno i colleghi.

Paolo RUSSO, *presidente*, invita a valutare la possibilità di accantonare l'emendamento.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) è contrario, invitando la maggioranza a non

mettere l'opposizione in condizioni di dover abbandonare l'aula.

Angelo ZUCCHI (PD) osserva che, se il principio ispiratore del provvedimento è quello di tutelare il diritto all'informazione dei consumatori, la maggioranza non dovrebbe avere remore a prevedere che la presenza di OGM sia indicata nell'etichetta del prodotto alimentare. Peraltro, se la normativa europea considera contaminazione accidentale la presenza di OGM al di sotto della soglia dello 0,9 per cento, l'emendamento potrebbe anche ritenersi pleonastico. Per questo, invita ad maggioranza ad approvarlo, tenendo conto dell'importanza che ad esso attribuisce il suo gruppo.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL) propone di integrare l'emendamento con un riferimento al rispetto della normativa comunitaria.

Teresio DELFINO (UdC) rileva che, in base alle norme europee, al di sotto della soglia dello 0,9 per cento non si potrebbe parlare di presenza di OGM. Osserva inoltre che troppo spesso si parla di tutela del consumatore senza un reale fondamento.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) osserva che il consumatore dovrebbe essere informato della presenza di OGM, quale che sia la percentuale contenuta nel prodotto.

Il Ministro Giancarlo GALAN ribadisce che non si possono imporre obblighi in contrasto con le norme dell'Unione europea.

Paolo RUSSO, *presidente*, ritiene che si possa definire una formulazione condivisa sulla base della proposta della collega De Camillis.

Susanna CENNI (PD) si domanda perché la maggioranza non abbia avanzato analoga proposta anche per altre norme contrastanti con la normativa europea.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che il deputato Cenni sta ammettendo che il suo emendamento è in contrasto con le norme europee.

Sandro BRANDOLINI (PD) sottolinea che la collega Cenni intendeva richiamare l'attenzione sul fatto che l'articolo 6 nel suo complesso può potenzialmente essere oggetto di una procedura di infrazione in sede europea, come ben sanno tutti i colleghi. Si tratta tuttavia di un atto politico, che può servire a far valere in Europa la posizione dell'Italia, come avvenuto in altri casi.

Paolo RUSSO, *presidente*, propone una riformulazione dell'emendamento Cenni 6.48, che potrebbe essere accolta dal relatore e dal Governo. In particolare, propone di aggiungere, prima delle parole « dell'eventuale utilizzazione di ingredienti, le parole: « , in conformità alla normativa comunitaria, ».

La Commissione approva l'emendamento Cenni 6.48, nel testo riformulato dai presentatori. Respinge l'emendamento Brandolini 6.801 e gli identici emendamenti Brandolini 6.7 e Ruvolo 6.17.

Sandro BRANDOLINI (PD) invita ad approvare il suo emendamento 6.802, che ripristina il testo approvato dal Senato, prevedendo che l'obbligo di etichettatura di origine valga per tutte le filiere e tutti i prodotti, senza demandare ai decreti ministeriali di attuazione la facoltà di individuare le filiere e i prodotti agroalimentari soggetti all'obbligo.

La Commissione respinge l'emendamento Brandolini 6.802.

Angelo ZUCCHI (PD) raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 6.43, di cui è cofirmatario, confidando nella diversa sensibilità del nuovo Ministro. Con tale emendamento, si propone, come nel testo approvato dal Senato, che l'obbligo di etichettatura valga per tutte le filiere, salva la possibilità per il Ministro di stabilire,

relativamente a ciascuna filiera, quali prodotti dovranno essere soggetti all'obbligo medesimo. Il testo del comma 4 dell'articolo 6 prevede ora una troppo ampia discrezionalità del Ministro, che lo esporrebbe a pressioni piuttosto sostenute, come quelle che sono riuscite a fare breccia anche in questa Commissione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) invita a trovare un costruttivo punto di mediazione, come avvenuto sull'emendamento in materia di OGM. Il comma 4 dell'articolo 6 prevede una discrezionalità così ampia del Governo nell'individuazione delle filiere e dei prodotti soggetti all'obbligo dell'etichettatura di origine da rendere inutile la legge. L'emendamento 6.43, peraltro, conserva tale discrezionalità, quanto all'individuazione dei prodotti; non si comprende perciò la contrarietà ad accoglierlo. Eppure, un'intesa su questo punto renderebbe più agevole il percorso in Assemblea, dove potrebbero manifestarsi difficoltà, come già avvenuto in passato. Inoltre, con il sostegno anche delle forze di opposizione, sarebbe più facile per il Ministro difendere in Europa la posizione dell'Italia.

Massimo FIORIO (PD) ritiene che gli emendamenti in discussione pongono una questione politica seria, che dovrebbe essere compresa dalla maggioranza e dal Governo. Peraltro, lasciano ancora ampie facoltà al Governo di definire l'ambito di applicazione della nuova normativa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Ruvolo 6.42 e Cuomo 6.43 ed approva l'emendamento del relatore 6.700. La Commissione respinge altresì, con distinte votazioni, l'emendamento Ferranti 6.47, approva l'emendamento del relatore 6.803, respinge l'emendamento Rota 6.11, approva l'emendamento Ruvolo 6.12, respinge l'emendamento Di Giuseppe 6.13, approva l'emendamento del relatore 6.701 e respinge gli emendamenti Ruvolo 6.14, 6.15 e 6.16, e gli identici articoli aggiuntivi Bordo 6.040 e Ruvolo 6.041.



Massimo FIORIO (PD) segnala che il suo emendamento 6.0800, che interviene in materia di etichettatura dei vini DOCG e DOC, propone di demandare ai disciplinari di produzione la valutazione della possibilità di indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve, anziché renderla obbligatoria per legge. Sottolinea il proposito che si tratta di vini molto diversi tra loro, per i quali appare opportuna una valutazione distinta.

Viviana BECCALOSSI (PdL) osserva che l'emendamento appare in controtendenza rispetto alle finalità del provvedimento in esame, con il quale si intende migliorare l'informazione al consumatore sui prodotti alimentari.

Angelo ZUCCHI (PD) precisa che la recente normativa sulle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini ha introdotto l'obbligatorietà dell'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve per i vini DOCG e DOC, senza dettare una disciplina transitoria. Si rende perciò necessario un intervento in favore delle aziende che hanno scorte di vini legittimamente etichettati secondo le regole prevalenti.

Paolo RUSSO, *presidente*, nel riconoscere la fondatezza del problema segnalato dal deputato Zucchi, invita i gruppi a valutare una nuova formulazione dell'emendamento da esaminare nella successiva fase di esame in Assemblea.

Viviana BECCALOSSI (PdL), nel comprendere i problemi segnalati, si dichiara disponibile all'approfondimento suggerito dal Presidente.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Fiorio 6.0800.

La Commissione respinge altresì, con distinte votazioni, gli emendamenti Ruvolo 7.1, Ferranti 7.40 e 7.41, e gli articoli aggiuntivi Di Giuseppe 7.01, 7.02, 7.03 e 7.05, Ruvolo 7.07, Di Giuseppe 7.020 e 7.022, Ruvolo 7.058, Zucchi 7.059, Ruvolo 7.033 e 7.034, Fiorio 7.0702 e 7.0703.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), illustrando il suo articolo aggiuntivo 7.0800, invita ad una seria riflessione sulla vicenda delle quote latte. La proroga dei pagamenti delle cosiddette multe per il superamento delle quote assegnate, prevista dal recente decreto-legge n. 78 del 2010, è in contrasto con gli obblighi dell'Italia nei confronti dell'Unione europea, come ha chiaramente segnalato il Ministro Galan. Per giustificare tale proroga non si può invocare la mancanza di liquidità dei produttori di latte, perché si tratta di un problema che affligge l'intero comparto agricolo, che dovrebbe essere trattato con equità.

Per questi motivi, propone di abrogare la citata proroga.

Angelo ZUCCHI (PD) sottolinea il significato politico che avrebbe l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 7.0800, sottoscritto anche dal suo gruppo. Gli annunci e le dichiarazioni cui si sta assistendo, anche da parte di presidenti di enti che dovrebbero occuparsi solo dell'applicazione delle leggi, stanno generando un clima preoccupante, che fa ritenere che la vicenda possa essere riaperta. Pertanto, al di là dell'effetto normativo concreto dell'abrogazione della proroga approvata a luglio, sarebbe importante che le persone di buona volontà manifestassero insieme un chiaro segnale di intransigenza, che possa valere anche nei confronti di coloro che non sono destinatari della proroga medesima.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) ritiene che l'articolo aggiuntivo 7.0800 debba considerarsi estraneo alla materia in discussione.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che si è convenuto di esaminare le proposte oggetto di specifica segnalazione da parte dei presentatori. Osserva poi che al gruppo della Lega non dovrebbe dispiacere di votare insieme con il PdL.

Marco CARRA (PD) deve constatare che il parere contrario espresso dal relatore e dal Governo sono inaspettati ri-

spetto alle posizioni dagli stessi assunte nello scorso mese di luglio. Ricorda che il Ministro ha minacciato le dimissioni ed è stato addirittura accusato di aver provocato un intervento dell'Unione europea.

Sottolinea infine che l'articolo aggiuntivo 7.0800 costituisce un'occasione di esprimersi per quella parte della maggioranza che ha dimostrato sensibilità rispetto alla vicenda delle quote latte e che, sulla stessa vicenda, i produttori e le organizzazioni di categoria hanno dimostrato, in forme diverse, unanimità di intenti.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 7.0800.

Viviana BECCALOSSI (PdL) ricorda che all'articolo 7-*quater* è riferito solo il suo emendamento 7-*quater*.700, che ne propone la soppressione, trattandosi di una disposizione già contenuta nella legge finanziaria per il 2010.

Segnala inoltre di aver presentato l'articolo aggiuntivo 7-*undecies*.0724, di cui chiede l'approvazione.

La Commissione delibera quindi la soppressione dell'articolo 7-*quater*. Approva infine l'articolo aggiuntivo del relatore 7-*undecies*.0724.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che è stata presentata una nuova formulazione degli identici emendamenti Negro 2.3 e Nola 2.702, in precedenza accantonati (*vedi allegato*).

La Commissione approva gli identici emendamenti Negro 2.3 (*nuova formulazione*) e Nola 2.702 (*nuova formulazione*).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'esame degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 21.20.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE REFERENTE

*Sostegno agli agrumeti caratteristici.*  
*Testo unificato C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza.*

ALLEGATO

**Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare (C. 2260-2646-2743/A, C. 2833 Jannone).**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

**ART. 1.**

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1.1. – 1. Al fine di favorire l'integrazione della filiera cerealicola, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori della filiera, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

**1. 046.** Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni,

Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1.1. – 1. Al fine di incentivare l'integrazione della filiera cerealicola, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori della filiera, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento aventi carattere interprofessionale.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

**1. 047.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1.1. – (*Piani nazionali di settore*) –  
1. Per la prosecuzione e la completa attuazione dei piani nazionali di settore di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 1, commi 1082, 1083 e 1084 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

**1. 049.** Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

#### ART. 2.

*(Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata).*

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. All'articolo 515 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per origine si intendono anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento ».

1-ter. All'articolo 517 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per origine si intendono anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento ».

**\*2. 3.** Negro, Rainieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. All'articolo 515 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per origine si intendono anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento ».

1-ter. All'articolo 517 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per origine si intendono anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento ».

**\*2. 702.** Nola, Di Caterina, Gottardo, Dima.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. All'articolo 515 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per origine si intendono, per i prodotti diversi dal vino, anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento ».

1-ter. All'articolo 517 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per origine si intendono, per i prodotti diversi dal vino, anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento ».

**\*\*2. 3.** (*nuova formulazione*) Negro, Rainieri.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. All'articolo 515 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per origine si intendono, per i prodotti diversi dal vino, anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento ».

1-ter. All'articolo 517 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per origine si intendono, per i prodotti diversi dal vino, anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento ».

**\*\*2. 702.** (nuova formulazione) Nola, Di Caterina, Gottardo, Dima.

**(Approvato)**

*Al comma 1-bis, sostituire le parole da: fatta salva fino alla fine del comma con le seguenti:* tranne che tra gli ingredienti, a condizione che per ciascun formaggio DOP la percentuale utilizzata non sia inferiore al 20 per cento della miscela e che ne sia stata data comunicazione al relativo consorzio di tutela, che può verificarne l'effettivo utilizzo nella percentuale dichiarata; in ogni caso, l'indicazione tra gli ingredienti deve essere riportata utilizzando i medesimi caratteri, dimensioni e colori delle indicazioni concernenti gli altri ingredienti.

**2. 700.** Il relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 1-ter, sostituire il terzo periodo con il seguente:* Il Sistema assicura che le attività agricole e zootecniche siano esercitate in conformità a norme tecniche di produzione integrata, come definita al comma 1-*quater*; la verifica del rispetto delle norme tecniche è eseguita in base a uno specifico piano di controllo da organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti.

*Conseguentemente, al comma 1-sexies:*

*lettera c), sostituire le parole:* le produzioni ottenute in regime di Sistema *con le seguenti:* i prodotti conformi al Sistema;

*lettera d), sostituire le parole:* efficaci procedure *con le seguenti:* adeguate misure.

**2. 701.** Il relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 1-quater, secondo periodo, dopo le parole:* produzione integrata *aggiungere le seguenti:* , nonché le procedure di coordinamento da seguire da parte delle autonomie territoriali che hanno già istituito il sistema di produzione integrata nei propri territori con legge regionale,

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole:* , prevedendo un opportuno coordinamento con eventuali segni distintivi già adottati dalle regioni per la produzione integrata.

**2. 40.** Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

**(Approvato)**

*Al comma 1-quater, secondo periodo, dopo le parole:* produzione integrata *aggiungere le seguenti:* , nonché le procedure di coordinamento da seguire da parte delle autonomie territoriali che hanno già istituito il sistema di produzione integrata nei propri territori con legge regionale,

**2. 41.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2.1. – (Misure a sostegno del settore agrumicolo). – 1. Al fine di fronteggiare la crisi e di sostenere il settore agrumicolo nazionale, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, realizza, nell'anno 2010, una campagna istituzionale di promozione diretta a favorire il consumo degli agrumi. Nell'ambito di tale campagna sono previste, in particolare, misure volte ad accrescere la conoscenza delle proprietà nutrizionali e salutistiche degli agrumi.

2. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro, con la parziale utilizzazione delle disponibilità già destinate al fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere direttamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

b) quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 192, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

**2. 01.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2.1. – (*Marchi di qualità*). – 1. Nella preparazione dei prodotti agroalimentari nazionali garantiti da marchi di qualità di cui al regolamento (CEE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, ed al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, è vietato l'impiego di materie prime agricole, di mangimi animali e di additivi contenenti OGM. Il mancato rispetto del divieto comporta per le imprese interessate l'esclusione dalla possibilità di utilizzo dei suddetti marchi di qualità.

**2. 02.** Di Giuseppe, Rota.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2.1. – (*Tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine*). – 1. Al

comma 8 dell'articolo 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

« *m-bis*) promuove attività di controllo per una corretta tenuta e registrazione lungo la filiera produttiva di tutte le annotazioni e comunicazioni ai fini della tracciabilità dei vini a denominazione di origine ».

**\*2. 04.** Oliverio.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2.1. – (*Tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine*). – 1. Al comma 8 dell'articolo 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

« *m-bis*) promuove attività di controllo per una corretta tenuta e registrazione lungo la filiera produttiva di tutte le annotazioni e comunicazioni ai fini della tracciabilità dei vini a denominazione di origine ».

**\*2. 040.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2.1. – 1. All'articolo 5 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è esteso anche ai soggetti titolari di imprese agricole individuali per gli investimenti in macchinari e attrezzature agricole ».

**2. 021.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

ART. 2-bis.

(*Interventi a favore del Fondo di solidarietà nazionale*).

Al comma 2, sostituire le parole: 122 milioni con le seguenti: 300 milioni.

*Conseguentemente, sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a euro 91 milioni, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione di 250 mila tonnellate del contingente annuo per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, quanto a euro 31 milioni, mediante parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995 e quanto a 178 milioni di euro mediante le risorse di cui al comma 4.

4. Al comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « e in una misura non inferiore a 178 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. »

**2-bis. 40.** Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Al comma 2, sostituire le parole: incrementata di 122 milioni di euro per l'anno 2010 con le seguenti: stabilita nella somma di euro 330 milioni per l'anno 2010 e di euro 230 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ».

**2-bis. 13.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

*Al comma 2, sostituire le parole: 122 milioni con le seguenti: 430 milioni.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 430 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

**2-bis. 41.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

*Al comma 3, sostituire le parole da: quanto a 91 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.*

**2-bis. 44.** Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Al comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « e in una misura non inferiore a 122 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo di solidarietà nazionale di cui al-

l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. »

**2-bis. 42.** Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.1. – 1. All'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: « massima » è soppressa;

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Le disponibilità previste nel suddetto Elenco 1 relative al rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono assegnate mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

**2-bis. 040.** Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

ART. 2-ter.

*(Istituzione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari).*

*Sostituire l'articolo 2-ter con il seguente:*

ART. 2-ter. – *(Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari).* – 1. La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, può concedere alle imprese agroalimentari, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, finanziamenti a tasso

agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzati alla riduzione dell'esposizione bancaria e al rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore agroalimentare nei limiti dei finanziamenti disposti al comma 2.

2. La Cassa depositi e prestiti può costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato « Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari ». Il fondo ha una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascun anno 2010 e 2011 ed è alimentato dalle risorse di cui alla gestione separata di Cassa depositi e prestiti e dalle risorse di cui al comma 4.

3. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie degli interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.

4. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del fondo di cui al comma 2.

**2-ter. 42.** Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Al comma 1, sostituire le parole da: iniziale fino alla fine del comma con le seguenti: pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.*



*Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

**2-ter. 43.** Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Al comma 1, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 98 milioni.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 98 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

**2-ter. 41.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

*Al comma 1, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 100 milioni.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Al comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le , parole: « e in una misura non inferiore a 100 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari istituito presso la

gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. »

**2-ter. 40.** Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-quater.** – (Misure di sostegno a favore del comparto agricolo) – 1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmata esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 200 milioni di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.

2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2010, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

3. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati a perseguire le seguenti finalità:

a) razionalizzazione e riconversione della produzione del settore bieticolo-saccarifero ai sensi dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) adozione di misure volte ad ammortizzare l'elevato innalzamento dei costi di produzione e la volatilità dei prezzi delle materie prime che sono utilizzate nel comparto agricolo.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono determinate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 al fine di non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**2-ter. 0700.** Di Giuseppe, Rota.

*Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-quater.** – (Istituzione di un fondo per lo sviluppo di confidi a sostegno delle imprese operanti nel settore agroalimentare). – 1. Al fine di favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. Alle risorse di cui al comma 1 possono accedere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie alle imprese del settore agroalimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità e i criteri di accesso e ripartizione annuale delle risorse di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

**2-ter. 011.** Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-quater.** – (Istituzione di un fondo per lo sviluppo di confidi a sostegno delle imprese operanti nel settore agroalimentare). – 1. Al fine di favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. Alle risorse di cui al comma 1 possono accedere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie alle imprese del settore agroalimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte

corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

**2-ter. 040.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

*Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 2-quater. — (Credito di imposta macchinari agricoli). — 1. Per l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che nelle aree indicate nell'obiettivo convergenza ricompreso nella destinazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2007-2013, attuano entro il 30 giugno 2010 gli investimenti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009.

2. Il credito d'imposta deve essere di entità tale da assicurare un'intensità dell'aiuto in ESL del 29,5 per cento. Il comma 274 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate attiva le procedure per l'attivazione del presente articolo.

4. All'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « e 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2009 e 2010 ».

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 4, nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2010, 900 milioni per l'anno 2011 e 100 milioni per l'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse complessi-

vamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6. L'efficacia dei commi da 1 a 4 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

**2-ter. 043.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

*Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 2-quater. — (Contributi per l'acquisto di macchinari agricoli). 1. All'articolo 4, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

« 1-quater.1. I contributi del fondo di cui al comma 1 sono destinati all'acquisto di macchine agricole di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto ministeriale 26 marzo 2010 anche in sostituzione di macchine o attrezzature agricole e movimento terra di fabbricazione anteriore al 31 dicembre 2005 e indipendentemente dalla potenza del nuovo macchinario rispetto all'originale rottamato. I medesimi contributi sono altresì destinati all'acquisto di macchinari agricoli per la trasformazione e la produzione dell'olio d'oliva, del vino e del latte, alle condizioni e con le modalità applicabili disposte dall'articolo 2, comma 1, lettera l), del citato decreto ministeriale. »

**2-ter. 0701.** Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino

*Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 2-quater — (Incentivi per lo sviluppo del settore agroalimentare). — 1. Al fine di garantire un più elevato livello di competitività delle produzioni ortofrutt-

cole nazionali, le organizzazioni dei produttori (OP), riconosciute ai sensi dell'articolo 122 del Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008, che nei tre periodi d'imposta successivi alla data del 31 dicembre 2009 effettuano, nell'ambito di specifici programmi operativi, investimenti per migliorare le condizioni di commercializzazione dei prodotti al fine di distribuire direttamente agli esercizi di vendita al dettaglio i propri prodotti confezionati, fruiscono di un credito di imposta sui costi sostenuti e certificati dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del Centro di assistenza fiscale.

2. Sono ammissibili al credito di imposta le spese sostenute per la creazione o l'adeguamento di strutture logistiche, la realizzazione di impianti di condizionamento e di trasformazione, nonché la creazione di magazzini di lavorazione e stoccaggio nonché l'acquisizione di strumenti di gestione e analisi dei sistemi di rintracciabilità. Sono altresì ammissibili le spese per investimenti volti a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato, attraverso l'attivazione di contratti commerciali specifici e di azioni di promozione commerciale.

3. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 2, al netto dell'Iva, ed è fruibile nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 gennaio 2010, sono individuate le modalità operative del credito di imposta, la definizione delle spese agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

**\*2-ter. 044.** Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trapolino.

*Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-quater – (Incentivi per lo sviluppo del settore agroalimentare).** – 1. Al fine di garantire un più elevato livello di competitività delle produzioni ortofrutticole nazionali, le organizzazioni dei produttori (OP), riconosciute ai sensi dell'articolo 122 del Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008, che nei tre periodi d'imposta successivi alla data del 31 dicembre 2009 effettuano, nell'ambito di specifici programmi operativi, investimenti per migliorare le condizioni di commercializzazione dei prodotti al fine di distribuire direttamente agli esercizi di vendita al dettaglio i propri prodotti confezionati, fruiscono di un credito di imposta sui costi sostenuti e certificati dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in

quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del Centro di assistenza fiscale.

2. Sono ammissibili al credito di imposta le spese sostenute per la creazione o l'adeguamento di strutture logistiche, la realizzazione di impianti di condizionamento e di trasformazione, nonché la creazione di magazzini di lavorazione e stoccaggio nonché l'acquisizione di strumenti di gestione e analisi dei sistemi di rintracciabilità. Sono altresì ammissibili le spese per investimenti volti a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato, attraverso l'attivazione di contratti commerciali specifici e di azioni di promozione commerciale.

3. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 2, al netto dell'Iva, ed è fruibile nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'Iva, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 gennaio 2010, sono individuate le modalità operative del credito di imposta, la definizione delle spese agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

**\*2-ter. 045.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lu-setti.

*Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-quater – (Credito d'imposta per l'internazionalizzazione in agricoltura).** 1. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1088 è sostituito dal seguente:

« 1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti. »;

b) il comma 1089 è sostituito dal seguente:

« 1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore

(*de minimis*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006. »;

c) al comma 1090, ultimo periodo, le parole: « e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « , 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi sino al 2012 ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera c), pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

**\*\*2-ter. 046.** (*nuova formulazione*) Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 2-quater – (*Credito d'imposta per l'internazionalizzazione in agricoltura*). 1. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1088 è sostituito dal seguente:

« 1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese

ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti. »;

b) il comma 1089 è sostituito dal seguente:

« 1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006. »;

c) al comma 1090, ultimo periodo, le parole: « e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « , 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi sino al 2012 ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera c), pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

**\*\*2-ter. 047.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lu-setti.

**ART. 3-ter.**

(Modifica al comma 145 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

**ART. 3-quater.** – 1. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Analogamente la suddetta cumulabilità è consentita per gli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali».

**3-ter. 028.** Ruvolo, Naro, Libè, Delfino, Lusetti.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

**ART. 3-quater.** – 1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui all'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 382-bis e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma può essere adeguata conformemente alla variazione della tariffa elettrica, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole agroalimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo di tali fonti.

**3-ter. 040.** Bellotti.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

**ART. 3-quater.** – 1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui all'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 382-bis e su richiesta del produttore, alla tariffa fissa omnicomprensiva prevista dalla tabella 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

**3-ter. 041.** Bellotti.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

**ART. 3-quater.** – 1. Alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Biogas prodotto da impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali: coefficiente 1,8 ».

**3-ter. 025.** Bellotti.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

**ART. 3-quater.** – 1. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Biomasse e biogas di origine agricola vegetale e forestale, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli

vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 28 euro cent/kWh »;

b) dopo il numero 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Biomasse fermentescibili lavorate da impianti di proprietà di aziende agricole e/o gestiti in connessione con aziende agricole e/o agroalimentari, di allevamento e forestali: 30 euro cent/kWh. »;

c) il numero 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Gas da discarica e gas residuati dai processi di depurazione, biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 22 euro cent/kWh ».

**3-ter. 02.** Bellotti.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – 1. Alla tabella 3 di cui all'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, o gli oli vegetali puri per cui oggettivamente sia dimostrata l'inconfutabile produzione all'interno dei Paesi facenti parte della Comunità europea: 28 ».

**3-ter. 05.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – 1. Alla tabella 3 di cui all'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il numero 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Biomasse fermentescibili lavorate da impianti di proprietà di aziende agricole e/o gestiti in connessione con aziende agricole e/o agroalimentari, di allevamento e forestali: 30 euro cent/kWh. ».

**3-ter. 026.** Bellotti.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – 1. Alla tabella 3 di cui all'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, o gli oli vegetali puri per cui sia dimostrata l'inconfutabile produzione all'interno dei paesi facenti parte della Comunità europea: 21 ».

**3-ter. 06.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. – 1. L'energia prodotta dalle fonti di cui ai numeri 6 e 6-bis della tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha da parte del Gestore dei servizi elettrici (GSE) accesso prioritario al sistema di distribuzione dell'energia elettrica.

**3-ter. 042.** Bellotti.



*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. — 1. All'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 20 è sostituito dal seguente:

« 20. L'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e unità alimentate a biomassa di potenza elettrica netta inferiore a 1 MW, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biomasse provenienti da aree dislocate in un raggio non superiore a 70 km, sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare all'autorità competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ».

**3-ter. 04.** Ruvolo, Naro, Delfino.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. — (*Distretti agroenergetici*). — 1. Si definiscono distretti agroenergetici i sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale, anche a carattere interregionale, derivante dalla diffusione dell'attività agro-energetica e dall'utilizzo dei relativi prodotti sia per la loro trasformazione in energia che per la loro commercializzazione.

2. Le regioni, d'intesa con le categorie economiche interessate, produttori di tecnologie, tecnici, installatori e progettisti, associazioni ed enti di ricerca del settore agroenergetico, e con le loro organizza-

zioni di rappresentanza, provvedono alla promozione dei distretti agroenergetici, sulla base di criteri che assicurino la capacità dei distretti medesimi di attivare e sviluppare il settore agroenergetico nel territorio, nel rispetto della sostenibilità etica, ambientale e delle buone pratiche agricole, attraverso sistemi di generazione distribuita atti a valorizzare la multifunzionalità dell'impresa agricola.

**3-ter. 050.** Di Giuseppe, Rota.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. — (*Distretti agroenergetici*). — 1. Si definiscono distretti agroenergetici i sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale, anche a carattere interregionale, derivante dalla diffusione dell'attività agro-energetica e dall'utilizzo dei relativi prodotti sia per la loro trasformazione in energia che per la loro commercializzazione.

2. Le regioni, d'intesa con le categorie economiche interessate, produttori di tecnologie, associazioni ed enti di ricerca del settore agroenergetico, e con le loro organizzazioni di rappresentanza, provvedono alla promozione dei distretti agroenergetici, sulla base di criteri che assicurino la capacità dei distretti medesimi di attivare e sviluppare il settore agroenergetico nel territorio, nel rispetto della sostenibilità etica, ambientale e delle buone pratiche agricole, attraverso sistemi di generazione distribuita atti a valorizzare la multifunzionalità dell'impresa agricola.

**3-ter. 09.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. — (*Distretti agroenergetici*). — 1. Si definiscono distretti agroenergetici i sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale, anche a carattere interregionale, derivante dalla diffusione dell'attività agroenergetica, dall'uti-

lizzo dei relativi prodotti sia per la loro trasformazione in energia che per la commercializzazione.

2. Le Regioni, d'intesa con le categorie economiche interessate, produttori di tecnologie, tecnici, installatori e progettisti, associazioni e enti di ricerca del settore agroenergetico, e con le loro organizzazioni di rappresentanza, provvedono alla promozione dei distretti agroenergetici, sulla base di criteri che assicurino la capacità dei distretti medesimi di attivare e sviluppare il settore agroenergetico nel territorio, nel rispetto della sostenibilità etica, ambientale e delle buone pratiche agricole, anche attraverso sistemi di generazione distribuita tali da valorizzare la multifunzionalità dell'impresa agricola.

**3-ter. 017.** Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

**ART. 3-quater.** – *(Incentivi per l'energia termica prodotta dalle imprese agricole e forestali).* – 1. Alle imprese agricole e forestali che, in forma singola o associata, realizzano e gestiscono impianti di riscaldamento o teleriscaldamento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2MW, con la finalità di vendere a terzi l'energia termica ovvero del completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma UNI EN 303/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300 KW o per le potenze superiori con una efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2. L'incentivo non può essere inferiore a euro 20 al MW termico venduto a terzi o auto consumato.

2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), dall'articolo 5, comma 1, lettera f), e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e le modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali.

**\*3-ter. 045.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

**ART. 3-quater.** – *(Incentivi per l'energia termica prodotta dalle imprese agricole e forestali).* – 1. Alle imprese agricole e forestali che, in forma singola o associata, realizzano e gestiscono impianti di riscaldamento o teleriscaldamento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2 MW, con la finalità di vendere a terzi l'energia termica ovvero del completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma UNI EN 303/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300 KW o per le potenze superiori con una efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2. L'incentivo non può essere inferiore a euro 20 al MW termico venduto a terzi o auto consumato.

2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), dall'articolo 5, comma 1, lettera f), e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e le modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali.

**\*3-ter. 019.** Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra,

Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lu-  
setti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani,  
Trappolino.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il se-  
guente:*

ART. 3-*quater*. – 1. Alle imprese agri-  
cole, eventualmente consorziate con im-  
prese operanti nella produzione di energia  
o nei servizi energetici, che, in forma  
singola o associata, realizzano e gestiscono  
impianti di riscaldamento o teleriscaldamento,  
alimentati a biomasse di origine  
agricola della potenza nominale media  
annua non superiore ai 2 MW, con la  
finalità di cedere a terzi l'energia termica  
ovvero del completo o parziale autocon-  
sumo nell'ambito aziendale che prevedono  
l'impiego di caldaie certificate secondo la  
norma UNI EN 303/5 classe 3 per le  
caldaie di potenza fino ai 300 KW o per  
le potenze superiori con una efficienza  
non inferiore all'85 per cento certificata  
da ente terzo, sono riconosciuti gli incen-  
tivi previsti dall'articolo 7 del decreto  
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella  
misura e con le modalità previste dal  
comma 2. L'incentivo viene riconosciuto  
per un periodo di dieci anni.

2. L'ENEA, in conformità a quanto  
stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera  
c), dall'articolo 5, comma 1, lettera f), e  
dall'articolo 7, comma 4, del decreto legi-  
slativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone  
le proposte tecniche per l'attuazione di  
quanto previsto dal comma 1 e le modalità  
di semplificazione dei criteri di accesso al  
meccanismo dei certificati bianchi da  
parte delle imprese agricole e forestali.

**3-ter. 057.** Servodio, Oliverio, Zucchi,  
Agostini, Brandolini, Marco Carra,  
Cenni, Cuomo, Fiorio, Marrocu, Mario  
Pepe (PD), Sani, Trappolino.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il se-  
guente:*

ART. 3-*quater*. – (*Incentivi per l'energia  
termica prodotta dalle imprese agricole e*

*forestali*). – 1. Gli incentivi previsti dal-  
l'articolo 7 del decreto legislativo 30 mag-  
gio 2008, n. 115, nella misura e con le  
modalità previste dal comma 2 del pre-  
sente articolo, sono riconosciuti alle im-  
prese agricole e forestali che, singolar-  
mente o in forma associata, realizzano e  
gestiscono impianti di riscaldamento o  
teleriscaldamento, alimentati a biomasse  
di origine agricola della potenza nominale  
media annua non superiore ai 2 MW, con  
la finalità di vendere a terzi l'energia  
termica ovvero al completo o parziale  
autoconsumo nell'ambito aziendale che  
prevedono l'impiego di caldaie certificate  
secondo la norma UNI EN 303/5 classe 3  
per le caldaie di potenza fino ai 300KW o  
per le potenze superiori con un'efficienza  
non inferiore all'85 per cento certificata  
da ente terzo.

2. L'ENEA, in conformità a quanto  
stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera  
c), e dall'articolo 5, comma 1, lettera f),  
del decreto legislativo 30 maggio 2008,  
n. 115, predispone proposte tecniche per  
l'attuazione di quanto previsto dal comma  
1 del presente articolo e modalità di sem-  
plificazione dei criteri di accesso al me-  
ccanismo dei certificati bianchi da parte  
delle imprese agricole e forestali.

3. L'incentivo non può essere inferiore  
a euro 20 al MW termico venduto a terzi  
o auto consumato.

**3-ter. 011.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il se-  
guente:*

ART. 3-*quater*. – (*Incentivi per l'energia  
termica prodotta dalle imprese agricole e  
forestali*). – 1. Alle imprese agricole e  
forestali che, in forma singola o associata,  
realizzano e gestiscono impianti di riscal-  
damento o teleriscaldamento, alimentati a  
biomasse di origine agricola della potenza  
nominale media annua non superiore ai 2  
MW, con la finalità di vendere a terzi  
l'energia termica ovvero del completo o  
parziale autoconsumo nell'ambito azien-  
dale che prevedono l'impiego di caldaie  
certificate secondo la norma UNI EN

303/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300 KW o per le potenze superiori con una efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2. L'incentivo non può essere superiore a euro 20 al MW termico venduto a terzi o auto consumato.

2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e dall'articolo 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e le modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali.

3. Per la copertura degli oneri di cui al presente articolo nonché al fine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 3 milioni di euro si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

**3-ter. 047.** Di Giuseppe, Rota.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

**ART. 3-quater.** — (*Incentivi per la produzione di biometano*). — 1. Alle imprese agricole che, in forma singola o associata, producono biometano derivante dal processo di raffinazione del biogas ottenuto in impianti gestiti dalle stesse imprese agricole, da destinare all'immissione in rete o alla trazione di veicoli, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal

comma 2. L'incentivo non può essere inferiore a 56 centesimi di euro per metro cubo di biogas destinato a biometano.

2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), dall'articolo 5, comma 1, lettera f), e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. L'ENEA ha il compito di definire i criteri di standardizzazione della qualità del biometano.

**3-ter. 020.** Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

**ART. 3-quater.** — 1. Alle imprese agricole, eventualmente consorziate con imprese operanti nella produzione di energia o nei servizi energetici, che, in forma singola o associata, producono biometano derivante dal processo di raffinazione del biogas ottenuto in impianti gestiti dalle stesse imprese agricole, da destinare all'immissione in rete o alla trazione di veicoli, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le regole per consentire il ritiro del biometano da parte dei distributori di gas ad un prezzo pari a quello del gas metano.

2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), dall'articolo 5, comma 1, lettera f), e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. L'ENEA ha il compito di definire i criteri di standardizzazione della qualità del biometano.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante

corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

**3-ter. 058.** Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. — (*Incentivi per la produzione di biometano*). — 1. Alle imprese agricole produttrici di biometano derivante dal processo di raffinazione del biogas ottenuto in impianti gestiti dalle stesse imprese agricole, da destinare all'immissione in rete o alla trazione di veicoli, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2. L'incentivo non può essere inferiore a 56 centesimi di euro per metro cubo di biogas destinato a biometano.

2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), dall'articolo 5, comma 1, lettera f), e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. L'ENEA ha il compito di definire i criteri di standardizzazione della qualità del biometano.

**3-ter. 046.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. — (*Incentivi per la produzione di biometano*). — 1. Alle imprese agricole che, in forma singola o associata, producono biometano derivante dal processo di raffinazione del biogas ottenuto in impianti gestiti dalle stesse imprese agricole, da destinare all'immissione in rete o

alla trazione di veicoli, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2.

2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e dall'articolo 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. L'incentivo non può essere inferiore a 56 centesimi di euro per metro cubo di biogas destinato a biometano. L'ENEA ha il compito di definire criteri di standardizzazione della qualità del biometano.

3. Per la copertura degli oneri di cui al presente articolo nonché al fine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 3 milioni di euro si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

**3-ter. 048.** Di Giuseppe, Rota.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. — (*Assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato*). — 1. Al fine di garantire il contenimento delle emissioni di CO<sub>2</sub>, nel caso in cui, nel trasporto dal luogo di produzione al luogo di utilizzo di biomasse per conversione in *biodiesel*, la quantità di anidride carbonica equivalente emessa, associata al trasporto stesso per ogni tonnellata trasferita dal luogo di raccolta agli impianti di trasformazione, ecceda la quantità di 50 Kg, il contingente di *biodiesel* prodotto non è sottoposto a defiscalizzazione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità per il rispetto della presente norma.

2. La defiscalizzazione del contingente di *biodiesel* viene concessa solo ove sia certificata, con modalità individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la provenienza nazionale delle biomasse da cui viene ricavato il *biodiesel*. Nel caso in cui non siano raggiunti i quantitativi di contingente di 180 mila tonnellate previsti dall'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la minore spesa viene destinata all'attivazione della tariffa onnicomprensiva per la remunerazione degli impianti di produzione di energia da biogas e biomasse, di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**3-ter. 012.** Ruvolo, Naro, Delfino.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. — 1. La defiscalizzazione del contingente di *biodiesel* di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, viene concessa solo ove sia certificata, con modalità individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la provenienza nazionale delle biomasse da cui viene ricavato il *biodiesel*. Nel caso in cui non siano raggiunti i quantitativi di contingente di 180 mila tonnellate previsti dall'articolo 22-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la minore spesa è destinata alla dotazione del Fondo di solidarietà

nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

**3-ter. 043.** Bellotti.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. — 1. L'articolo 2 del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è abrogato. La minore spesa è destinata a finanziare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

**3-ter. 044.** Bellotti.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quater*. — (*Credito d'imposta per gli investimenti nel settore delle agroenergie*). — 1. Agli imprenditori agricoli e forestali che effettuano nuovi investimenti in beni strumentali, destinati alle strutture produttive, finalizzati ad aumentare la produzione di prodotti bioenergetici ovvero investimenti per la produzione di agroenergie è attribuito, a decorrere dal 2010, un contributo nella forma di credito d'imposta entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro annui.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tipologie di investimento ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché le modalità operative per l'applicazione dello stesso conformemente con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

3. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono

iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 65 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.

**3-ter. 053.** Di Giuseppe, Rota.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

**ART. 3-quater.** – (Credito d'imposta per gli investimenti nel settore delle agroenergie).

– 1. A decorrere dal 2010, è attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta, entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro annui, agli imprenditori agricoli e forestali che effettuano nuovi investimenti in beni strumentali destinati alle strutture produttive, finalizzati ad aumentare la produzione di prodotti di cui all'articolo 2 della presente legge ovvero investimenti per la produzione di agro-energie.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tipologie di investimento ammissibili al credito d'imposta di cui al presente comma, nonché le modalità operative per l'applicazione dello stesso, conformemente agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 65 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.

**3-ter. 015.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

**ART. 3-quater.** – (Misure fiscali e disposizioni in materia di accisa e produzione di energia da fonti rinnovabili). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31

dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese, oltre agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni, anche agli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-*quinquies* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e ai commi da 143 a 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

**\*3-ter. 051.** Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

**ART. 3-quater.** – (Misure fiscali e disposizioni in materia di accisa e produzione di

*energia da fonti rinnovabili*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese, oltre agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni, anche agli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-*quinquies* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e ai commi da 143 a 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

**\*3-ter. 052.** *(nuova formulazione)* Ruvolo, Naro, Delfino, Luseti.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

**ART. 3-quater.** — *(Piano nazionale d'azione sulle energie rinnovabili)*. — 1. Il

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce in via preliminare le linee strategiche per il Piano nazionale d'azione sulle energie rinnovabili, ai sensi della decisione della Commissione del 30 giugno 2009, n. 2009/548/CE, che istituisce un modello per i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 5174].

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, entro 5 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano il piano nazionale d'azione sulle energie. Il piano deve esporre nei dettagli la politica nazionale volta a sviluppare le risorse di biomassa e l'applicazione di dispositivi per la sostenibilità dei biocarburanti, tenendo conto degli effetti di altre misure connesse all'efficienza energetica. Il piano d'azione nazionale in materia di energie rinnovabili ha anche il compito di descrivere la politica nazionale sulle misure atte ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, quali procedure amministrative semplificate, codici in materia edilizia, informazione e formazione, sviluppo e disponibilità delle infrastrutture energetiche, meccanismi di sostegno e misure di flessibilità.

**3-ter. 055.** Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

**ART. 3-quater.** — 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un



decreto in cui sia definito il « Piano bioenergetico nazionale » per coordinare e definire le linee guida per definire gli interventi regolamentari locali che, tenendo conto delle specificità colturali e paesagistiche, stabilisca soglie e dislocazioni degli insediamenti di produzione di energia di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**3-ter. 08.** Bellotti.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 3-quater. — (Estensione delle attività connesse). — 1. All'articolo 2135 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Si intendono altresì connesse tutte le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia derivata da fonti rinnovabili, definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che l'energia medesima sia ottenuta prevalentemente dai fondi o dagli allevamenti degli imprenditori agricoli e delle società agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 ».

2. Le attività delle imprese agricole che producono e vendono energia attraverso attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come modificato dal comma 1, sono considerate connesse nei limiti previsti con apposita circolare dell'Agenzia delle entrate.

**\*3-ter. 07.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 3-quater. — (Estensione delle attività connesse). — 1. All'articolo 2135 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Si intendono altresì connesse tutte le attività dirette alla produzione e alla

cessione di energia derivata da fonti rinnovabili, definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che l'energia medesima sia ottenuta prevalentemente dai fondi o dagli allevamenti degli imprenditori agricoli e delle società agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 ».

2. Le attività delle imprese agricole che producono e vendono energia attraverso attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come modificato dal comma 1, sono considerate connesse nei limiti previsti con apposita circolare dell'Agenzia delle entrate.

**\*3-ter. 021.** Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 3-quater. — (Estensione delle attività connesse). — 1. All'articolo 2135 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Si intendono altresì connesse tutte le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia derivata da fonti rinnovabili, definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che l'energia medesima sia ottenuta prevalentemente dai fondi o dagli allevamenti degli imprenditori agricoli e delle società agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 ».

2. Le attività delle imprese agricole che producono e vendono energia attraverso attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come modificato dal comma 1, sono considerate connesse nei limiti previsti con apposita circolare dell'Agenzia delle entrate.

**\*3-ter. 049.** Di Giuseppe, Rota.

## ART. 4.

*(Disciplina delle attività selvicolturali).*

*Al comma 1, lettera h), numero 2), dopo la parola: « sostenibile » aggiungere le seguenti: « e per la certificazione volontaria della gestione forestale ».*

**4. 704.** Di Giuseppe, Rota.

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: « 50 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « 50 mila euro »;

*b)* al comma 2, le parole: « lire 300.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « 300 mila euro ».

*2-ter.* Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 4, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

*« 5-bis.* Al fine di promuovere la crescita delle imprese agricole forestali e qualificarne la professionalità, le regioni possono istituire elenchi e albi per l'esecuzione dei lavori, opere e servizi in ambito forestale e di difesa del territorio, nel rispetto dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

*b)* All'articolo 54, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

*4-bis.* Dal presente codice sono fatte salve, in ordine alle modalità di affidamento, le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, e al-

l'articolo 17, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 ».

**4. 0100.** Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4.1. — *(Disposizioni in materia di autoimprenditorialità).* — 1. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « i mutui accesi entro il 31 dicembre 2008 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione di 250 mila tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

**4. 040.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

## ART. 4-bis.

*(Esclusione degli imprenditori agricoli dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194).*

*Sopprimerlo.*

**4-bis. 1.** Il relatore.

**(Approvato)**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4-ter. — *(Esclusione degli artigiani e dei piccoli imprenditori dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194).* 1. Al fine di dare corretta applicazione alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e prevenire disparità di trattamento sul territorio nazionale, all'arti-

colo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché gli artigiani e i piccoli imprenditori ».

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, relative agli artigiani e ai piccoli imprenditori, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

**4-bis. 41.** (nuova formulazione) Zeller, Brugger.

#### ART. 5.

(Impiego del personale ministeriale nei controlli comunitari agricoli).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine del rafforzamento delle strutture di controllo e del potenziamento degli organici dell'AGEA, del Corpo forestale dello Stato e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è istituito un Fondo di 70 milioni di euro.

**5. 2.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

#### ART. 5-bis.

(Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni italiane di qualità nonché misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio delle sementi e degli oli).

Sopprimere i commi 1 e 2.

**\*5-bis. 702.** Il relatore.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

**5-bis. 41.** Ferranti.

Al comma 4, lettera c), capoverso ART. 33, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che il fatto non costituisca reato.

**5-bis. 43.** Ferranti, Oliverio, Cenni.

Al comma 4, lettera c), capoverso ART. 33, ai commi 1, 2 e 3, premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato.

**5-bis. 43.** (nuova formulazione) Ferranti, Oliverio, Cenni.

(Approvato)

Al comma 4, lettera d), capoverso ART. 35, comma 1, sostituire le parole: dagli articoli 19 e 55 con le seguenti: dall'articolo 19.

**5-bis. 700.** Il relatore.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso ART. 47-bis, comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) il comma 3 dell'articolo 41 è abrogato.

**5-bis. 705.** Il relatore.

(Approvato)

Al comma 6, lettera a), capoverso ART. 8, comma 1, premettere le parole: Salvo che il fatto non costituisca reato,

**5-bis. 44.** Ferranti, Oliverio.

Al comma 6, lettera a), capoverso ART. 8, comma 1, premettere le parole: Salvo che il fatto costituisca reato,

**5-bis. 44.** (nuova formulazione) Ferranti, Oliverio.

(Approvato)

*Al comma 7, capoverso ART. 4, comma 1, premettere le parole:* Salvo che il fatto non costituisca reato,

**5-bis. 45.** Ferranti, Oliverio.

*Al comma 7, capoverso ART. 4, comma 1, premettere le parole:* Salvo che il fatto costituisca reato,

**5-bis. 45.** (nuova formulazione) Ferranti, Oliverio.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

8. All'articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le parole: « e, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ».

**5-bis. 703.** Il relatore.

**(Approvato)**

ART. 6.

*(Etichettatura dei prodotti alimentari).*

*Al comma 1, dopo le parole:* non trasformati, *aggiungere le seguenti:* nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:* Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il luogo di produzione dei prodotti.

**6. 800.** Callegari, Fogliato, Rainieri, Negro.

*Al comma 1, dopo le parole:* non trasformati, *aggiungere le seguenti:* nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:* Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti.

**6. 800.** (nuova formulazione) Callegari, Fogliato, Rainieri, Negro.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo le parole:* è obbligatorio *aggiungere le seguenti:* , nei casi in cui l'omissione di tale indicazione è suscettibile di indurre in errore il consumatore in ordine all'origine o alla provenienza effettiva degli stessi prodotti alimentari.

**6. 2.** Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio.

*Al comma 1, dopo le parole:* è obbligatorio *aggiungere le seguenti:* , nei casi in cui l'omissione di tale indicazione è suscettibile di indurre in errore il consumatore in ordine alla provenienza effettiva degli stessi prodotti alimentari.

**6. 41.** Ruvolo, Naro, Delfino.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* e dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di OGM in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.

**6. 48.** Cenni, Oliverio, Di Giuseppe, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Ruvolo.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* e, in conformità alla normativa comunitaria, dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di OGM in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.

**6. 48.** (nuova formulazione) Cenni, Oliverio, Di Giuseppe, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Ruvolo, Callegari, Fogliato, Negro, Raineri.

**(Approvato)**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* ed eventualmente con le seguenti: e/o eventualmente.

**6. 3.** Brugger, Zeller.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* e il luogo aggiungere le seguenti: di nascita e, dopo le parole: di coltivazione e allevamento aggiungere le seguenti: dell'intero quantitativo.

**6. 801.** Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* , nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale.

**\*6. 7.** Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* , nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di

origine o di provenienza del territorio nazionale.

**\*6. 17.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

*Al comma 4, sostituire le parole:* individuati le filiere agroalimentari e i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui al comma 1 nonché con le seguenti: definiti le modalità per l'indicazione del luogo di origine o di provenienza e.

**6. 802.** Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Al comma 4, sostituire le parole:* individuati le filiere agroalimentari e con le seguenti: definiti, relativamente a ciascuna filiera,

**\*\*6. 42.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

*Al comma 4, sostituire le parole:* individuati le filiere agroalimentari e con le seguenti: definiti, relativamente a ciascuna filiera,

**\*\*6. 43.** Cuomo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

**5-bis.** Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali realizza, nell'anno 2010, una campagna istituzionale di promozione, anche mediante la forma della « pubblicità progresso », diretta ad accrescere il livello di conoscenza dei consumatori in merito alle informazioni contenute nelle etichette dei prodotti alimentari, ai sensi del presente articolo.

**5-ter.** Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 5-bis è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede utilizzando

parzialmente le somme di cui all'articolo 14 della legge 7 giugno 2000, n. 150, per il finanziamento di progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato, ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico.

**6. 700.** Il relatore.

**(Approvato)**

*Sopprimere i commi 6 e 7.*

**6. 47.** Ferranti, Oliverio.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale delle politiche agricole, del Corpo forestale dello Stato».

**6. 803.** Il relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 8, sostituire le parole: da 1.600 euro a 9.500 euro con le seguenti: da 2.500 euro a 15.000 euro.*

**6. 11.** Rota, Di Giuseppe.

*Al comma 8, sopprimere le parole: e con la confisca dei prodotti medesimi.*

**6. 12.** Ruvolo.

**(Approvato)**

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: e la sospensione dell'attività da parte dell'Autorità competente per un periodo da tre giorni a tre mesi.*

**6. 13.** Di Giuseppe, Rota.

*Al comma 9, dopo le parole: entrata in vigore aggiungere le seguenti: del primo.*

*Conseguentemente, al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale con le seguenti: entrata in vigore.*

**6. 701.** Il relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: entro i successivi centottanta giorni: con le seguenti: fino ad esaurimento scorte.*

**6. 14.** Ruvolo.

*Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni: con le seguenti: due anni.*

**6. 15.** Ruvolo.

*Al comma 10, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione dei prodotti di seconda gamma, che possono essere venduti entro i successivi due anni.*

**6. 16.** Ruvolo.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. – (Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare). – 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto di cui all'articolo 2, comma 356, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, come sostituito dalla relativa legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

**\*6. 040.** Bordo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trapolino, Mastromauro.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. – (Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare). – 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto di cui all'articolo 2, comma 356, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

**\*6. 041.** Ruvolo, Naro, Delfino, Ria, Lusetti.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. – (Misure in materia di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini). – 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, le parole: « devono obbligatoriamente » sono sostituite dalla seguente: « possono »;

b) al comma 11, dopo le parole: « le specificazioni, menzioni » è aggiunta la seguente: « , annate ».

**6. 0800.** Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

#### ART. 7.

*(Misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio dei mangimi).*

*Sopprimerlo.*

**7. 1.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

*Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 1, sostituire le parole: da 1.000 euro a*

*6.000 euro con le seguenti: da 1.500 euro a 15.000 euro.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: da 2.000 euro a 20.000 euro con le seguenti: da 15.000 euro a 60.000 euro.*

**7. 40.** Ferranti, Oliverio.

*Sopprimere il comma 2.*

**7. 41.** Ferranti, Oliverio.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7.1. – 1. Al fine di sostenere e rafforzare l'agricoltura biologica in Italia, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, a favore del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, istituito ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

**7. 01.** Di Giuseppe, Rota, Borghesi.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7.1. – 1. I benefici di cui all'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si estendono nei limiti della somma di 10 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 3-quater dell'articolo 13 del decre-

to-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**7. 02.** Di Giuseppe, Rota.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7.1. – 1. Per la promozione e la salvaguardia dei prodotti agroalimentari, i benefici di cui all'articolo 1, commi 1088-1092, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, si estendono nei limiti della somma di 40 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per gli anni 2010 e 2011.

**7. 03.** Di Giuseppe, Rota.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7.1. – 1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 a favore del Fondo per le crisi di mercato, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ».

**7. 05.** Di Giuseppe, Rota.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7.1. – 1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore agricolo e promuovere l'attività di ricerca e sperimentazione

in agricoltura, all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. È consentita, per le esigenze delle aziende agrarie e dei campi sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio disponibili, l'assunzione di operai agricoli a tempo determinato, secondo le norme previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti collettivi integrativi provinciali. L'operaio così assunto non acquista la qualifica di operaio dello Stato. Dall'applicazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ».

**7. 07.** Ruvolo, Naro, Delfino.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7.1. – (*Rintracciabilità dei prezzi all'origine dei prodotti agro-alimentari*). –

1. Al fine di assicurare la libera concorrenza e, conseguentemente, di favorire il contenimento dei prezzi al consumo dei prodotti agro-alimentari, nonché per consentire l'aggiornamento e la revisione annuale degli studi di settore delle relative filiere, a decorrere dal 1° gennaio 2010, per tutte le cessioni di prodotti agroalimentari, è fatto obbligo di riportare il prezzo all'origine, corrisposto al produttore, nelle fatture di vendita, fino a quella finale. È fatto altresì obbligo di indicare, con la medesima evidenza, per tutti i prodotti agro-alimentari esposti per la vendita al dettaglio, sia il prezzo unitario di vendita, sia il prezzo unitario all'origine, quale risulta dalle rispettive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.

**7. 020.** Di Giuseppe, Rota.



*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7.1. – 1. Al fine di prevenire e reprimere le frodi relative ai prodotti agroalimentari ed ai mezzi tecnici per l'agricoltura, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, a favore dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica

**7. 022.** Di Giuseppe, Rota, Borghesi.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7.1. – 1. Al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

**7. 058.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7.1. – 1. Al comma 55 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunte, in fine, le parole: « dando priorità agli interventi destinati all'avvio e al completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005 ».

**7. 059.** Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7.1. – 1. Al fine di fronteggiare le calamità naturali verificatesi nell'anno 2009, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un fondo di 50 milioni di euro per il risarcimento, da effettuarsi con analoghe modalità rispetto a quelle adottate dalle compagnie assicuratrici, delle imprese agricole prive di polizza assicurativa.

**7. 033.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7.1. – 1. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina è prorogato al 31 dicembre 2010.

2. Alle relative minori entrate provvede l'ISMEA, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

**7. 034.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:*

ART. 7.1. – (*Interpretazione autentica in materia di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina*) – 1. La condizione posta dall'articolo 4, comma 2, della legge 6 agosto 1954, n. 604, in materia di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, si intende soddisfatta qualora l'interessato risulti comunque in possesso dei requisiti richiesti fin dal momento della stipula dell'atto; analogamente si considera soddisfatta tale condizione in presenza di certificato definitivo rilasciato, a cura dell'Ente preposto, nel termine di tre anni decorrenti dalla data di registrazione dell'atto.

ART. 7.2. – 1. La disposizione di cui all'articolo 7.1 si applica altresì alle agevolazioni richieste antecedentemente alla

data di entrata in vigore della presente legge.

2. La condizione posta dall'articolo 4, comma 2, della legge 6 agosto 1954, n. 604, si ritiene soddisfatta anche nel caso di mancata o tardiva consegna del certificato definitivo già accertato dagli uffici locali dell'Agenzia delle entrate purché lo stesso risulti rilasciato dall'Ente preposto nel termine triennale di decadenza.

**7. 0702.** Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (Pd), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**ART. 7.1.** – *(Interpretazione autentica in materia di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina)* – 1. La condizione posta dall'articolo 4, comma 2, della legge 6 agosto 1954, n. 604, in materia di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, si intende soddisfatta qualora l'interessato risulti comunque in possesso dei requisiti richiesti fin dal momento della stipula dell'atto; analogamente si considera soddisfatta tale condizione in presenza di certificato definitivo rilasciato, a cura dell'Ente preposto, nel termine di tre anni decorrenti dalla data di registrazione dell'atto.

**7. 0703.** Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (Pd), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**ART. 7.1.** – *(Modificazioni al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)* – 1. L'articolo 40-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

**7. 0800.** Di Giuseppe, Rota, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (Pd), Sani, Servodio, Trappolino.

**ART. 7-ter.**

*(Proroga degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205).*

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 7-ter.** *(Proroga degli sgravi contributivi)* – 1. All'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, le parole: « 31 luglio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 » e le parole: « è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « è autorizzata la spesa di 206,2 milioni di euro »

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 della presente articolo, pari a 86 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2010, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 86 milioni di euro per l'anno 2010.

**7-ter. 701.** Di Giuseppe, Rota.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 7-ter.** – 1. All'articolo 2, comma 49, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: « è estesa al periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2010 »

sono sostituite dalle seguenti: « è estesa al periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

**7-ter. 703.** Brugger, Zeller, Nicco.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7-ter. — 1. All'articolo 2, comma 49, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: « 31 luglio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2010.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

**7-ter. 43.** Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trapolino.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7-ter. — 1. All'articolo 2, comma 49, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: « 31 luglio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 85 milioni di euro per l'anno 2010.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 85 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

**7-ter. 41.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

*Al comma 1, sostituire le parole: 28 febbraio 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2010.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, sostituire le parole: 34 milioni con le seguenti: 100 milioni;*

*sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 50 milioni di euro, mediante parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e, quanto a 50 milioni di euro, mediante le risorse di cui al comma 4.

4. Al comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "e, in una misura non inferiore a 170 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, ai capitoli relativi al finanziamento delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205.

**7-ter. 42.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

*Dopo l'articolo 7-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 7-ter.1. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le agevolazioni contributive

previste dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge n. 67 del 1988;

b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo « convergenza » di cui al Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

2. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,27 per cento ».

**7-ter. 06.** Di Giuseppe, Rota.

*Dopo l'articolo 7-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 7-ter.1. – (Disposizioni in materia di contributi previdenziali agricoli). – 1. Il termine « contenzioso » di cui all'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.

2. Per le aziende ed i lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la parte del debito stralciata concorre, ai fini

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali ovvero ai fini dell'imposta sul reddito delle società, a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i soggetti che esercitano l'opzione per la ripartizione in più esercizi, alle quote costanti imputate negli esercizi successivi al primo si applica una maggiorazione del 2,5 per cento annuo.

**\*7-ter. 013.** Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 7-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 7-ter.1. – (Disposizioni in materia di contributi previdenziali agricoli). – 1. Il termine « contenzioso » di cui all'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.

2. Per le aziende ed i lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la parte del debito stralciata concorre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali ovvero ai fini dell'imposta sul reddito delle società, a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i soggetti che esercitano l'opzione per la ripartizione in più esercizi, alle quote costanti imputate negli esercizi successivi

al primo si applica una maggiorazione del 2,5 per cento annuo.

**\*7-ter. 040.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lu-setti.

ART. 7-*quater*.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, in materia di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni).

Sopprimerlo.

**7-*quater*. 700.** Il relatore.

(Approvato)

ART. 7-*septies*.

(Modifica all'articolo 1 della legge 11 aprile 1974, n. 138).

Sopprimerlo.

**\*7-*septies*. 40.** Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trapolino.

Sopprimerlo.

**\*7-*septies*. 41.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lu-setti.

ART. 7-*novies*.

(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99).

Sopprimerlo.

**7-*novies*. 40.** Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trapolino

ART. 7-*undecies*.

(Rintracciabilità della mozzarella di bufala campana a denominazione di origine protetta).

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: « , inclusa la possibilità di utilizzare la marcatura genetica del latte di bufala per la rintracciabilità dell'origine attraverso il controllo del prodotto finito ».

**7-*undecies*. 702.** Di Giuseppe, Rota

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 7-*duodecies*. – (Disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala). 1. Al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato, gli allevatori bufalini sono obbligati ad adottare strumenti per la rilevazione, certa e verificabile, della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale, secondo le modalità disposte con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le regioni interessate.

**7-*undecies*. 0724.** Il relatore.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 7-*duodecies*. – (Sgravi fiscali). – 1. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica, nei modi e nei tempi di cui al comma 2, anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata all'emanazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che individua i soggetti destinatari dell'agevolazione nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

**\*7-undecies. 042.** (nuova formulazione) Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 7-duodecies. – (Sgravi fiscali). – 1. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica, nei modi e nei tempi di cui al comma 2, anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata all'emanazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali, che individua i soggetti destinatari dell'agevolazione nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

**\*7-undecies. 043.** Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 7-duodecies. – (Disposizioni di interpretazione autentica in materia di esenzione dall'ICI dei fabbricati rurali). – 1. All'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « nel catasto fabbricati, » sono inserite le seguenti: « indipendentemente dalla categoria catastale attribuita, »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera e), del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni ».

**\*7-undecies. 046.** Brugger, Zeller, Nicco.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 7-duodecies. (Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera). – 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 86 milioni di euro per l'anno 2010,

quale dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, per un ammontare fino a 43 milioni di euro, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi all'anno 2009.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 3.

3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0, 25 per cento ».

**7-undecies. 0709.** Di Giuseppe, Rota

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 7-duodecies. (Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera). – 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 86 milioni di euro per l'anno 2010, quale dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, per un ammontare fino a 43 milioni di euro, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi all'anno 2009.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 86 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 65 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 82, comma 55, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, compatibilmente con i vincoli di finanzia pubblica e, quanto a 21 milioni di euro, a valere sulle risorse

iscritte nello stato di previsione dell'AGEA senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**7-undecies. 0710.** Zucchi, Lulli, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 7-duodecies. (Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera). – 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 65 milioni di euro per l'anno 2010, quale dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, per un ammontare fino a 43 milioni di euro, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi all'anno 2009.

2. Alla legge 23 dicembre 2009, n.191, articolo 2, comma 48, le parole: « 100 milioni », sono sostituite dalle seguenti: « 35 milioni ».

3. Il Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è ridotto di 65 milioni per il 2010.

**7-undecies. 0712.** Di Giuseppe, Rota.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 7-duodecies. – (Credito d'imposta per il costo del gasolio impiegato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica). 1. Al fine di contrastare l'elevato innalzamento dei costi di produzione e la

volatilità dei prezzi delle materie prime nel comparto agricolo, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2011 e nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascun anno di riferimento, è riconosciuto un credito di imposta su quota parte del costo del gasolio impiegato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 4-ter, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dirette a disciplinare, tra l'altro, il rilascio di una preventiva autorizzazione per la fruizione del beneficio al fine di garantire, mediante l'attività di monitoraggio, il rispetto del limite annuo stabilito.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è concesso nei limiti di quanto disposto dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, a valere sulle quote disponibili della riserva nazionale di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 19 febbraio 2010.

4. Rimane salva la facoltà per le regioni di far fronte a eventuali ulteriori necessità eccedenti la quota nazionale mediante il

ricorso alle quote ad esse assegnate ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 2009.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 nel 2010, 20 nel 2011 e 10 nel 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191."

**7-undecies. 0718.** Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trapolino.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

**ART. 7-duodecies.** – (*Credito d'imposta per le coltivazioni sotto serra*). 1. Al fine di contrastare l'elevato innalzamento dei costi di produzione e la volatilità dei prezzi delle materie prime nel comparto agricolo, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2011 e nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascun anno di riferimento, è riconosciuto un credito di imposta su quota parte del costo del gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 4-ter, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dirette a disciplinare, tra l'altro, il rilascio di una preventiva autorizzazione per la fruizione del beneficio al fine di garantire, mediante l'attività di monitoraggio, il rispetto del limite annuo stabilito.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è concesso nei limiti di quanto disposto dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, a valere sulle quote disponibili della riserva nazionale di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 19 febbraio 2010.

4. Rimane salva la facoltà per le regioni di far fronte a eventuali ulteriori necessità eccedenti la quota nazionale mediante il ricorso alle quote ad esse assegnate ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 2009.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 7,5 milioni di euro nel 2010, 15 milioni di euro nel 2011 e 7,5 milioni di euro nel 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191."

**7-undecies. 0719.** Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trapolino

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 7-duodecies. – (Istituzione del Centro nazionale per la biodiversità agricola). – 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, definisce con proprio decreto l'istituzione presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) del Centro nazionale per la biodiversità agricola, che provvede alla raccolta, alla catalogazione e alla conservazione del germoplasma delle specie, specialmente quelle di interesse agrario e alimentare, presenti attualmente sul territorio nazionale.

**7-undecies. 0715.** Bellotti.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 7-duodecies. – (Istituzione del Consorzio Gusto Italia) – 1. In considerazione della specificità delle produzioni agricole tipiche e per il sostegno al *Made in Italy* nel settore agricolo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto l'istituzione presso Buonitalia del Consorzio «Gusto Italia» per il commercio delle produzioni italiane sui mercati nazionale ed estero.

2. Finalità primaria del Consorzio è quella di realizzare, attraverso convenzioni con i consorzi agrari provinciali, una struttura di coordinamento che, caratterizzata da un unico marchio, valorizzi la provenienza nazionale e funga da intermediario nei confronti delle realtà produttive, con speciale riferimento alle piccole e medie imprese agricole e alimentari di qualità non dotate di mezzi adeguati per rapportarsi autonomamente con i mercati nazionale ed estero.

3. Ulteriore finalità del Consorzio è quella di costituire una rete distributiva operante sui mercati nazionale ed estero per immettere direttamente al consumo le piccole e medie produzioni nazionali di eccellenza e per fornire un'efficiente struttura di distribuzione e di vendita alle imprese che ne sono sfornite.

**7-undecies. 0716.** Bellotti.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

**ART. 7-duodecies.** – (*Assistenza delle organizzazioni professionali agricole in materia di contratti agrari*) – . 1. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato dall'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, quelle rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Tali organizzazioni, per l'esercizio dell'attività di assistenza alla sottoscrizione, possono avvalersi di società di servizi da esse costituite e interamente partecipate.

**7-undecies. 0717.** Marinello.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

**ART. 7-duodecies.** – 1. All'articolo 2, comma 33, secondo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono soppresse le se-

guenti parole: « ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola »

**7-undecies. 0720.** Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (Pd), Sani, Servodio, Trapolino.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

**ART. 7-duodecies.** – 1. I giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario, in ogni stato e grado, anche a seguito di rinvio, aventi ad oggetto l'abbuono dell'imposta per reati ad opera di terzi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 59, comma 1, lettera *a*), della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono dichiarati estinti d'ufficio o su richiesta di una delle parti, con compensazione delle spese e conseguente estinzione della pretesa tributaria da parte degli Uffici.

**7-undecies. 0721.** Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trapolino.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	259
ATTI DEL GOVERNO:	
Sull'ordine dei lavori .....	259
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 236 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	260
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	270
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	260
Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. Atto n. 252 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	264
SEDE REFERENTE:	
Riforma della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi e C. 3055 Pescante ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	266
ALLEGATO 2 ( <i>Testo unificato elaborato dal relatore adottato come testo base</i> ) .....	272

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.45.

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE. —

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Mario PESCANTE, *presidente*, tenuto conto della presenza in Commissione del sottosegretario per l'Interno Alfredo Mantovano, propone di procedere subito in

sede di esame degli atti del Governo, per passare poi alla seduta in sede referente.

La Commissione concorda.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 236.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 luglio 2010.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, ricorda che nella seduta del 29 luglio scorso aveva formulato una proposta di parere favorevole con condizioni, che giudica oramai superata. Formula quindi una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*), che illustra nel dettaglio.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO concorda con le condizioni e le osservazioni formulate dal relatore, sia con riferimento ai contenuti della direttiva 2008/51/CE, che tenuto conto del particolare contesto normativo italiano in materia di armi. Rileva inoltre come alcuni tra i principi e criteri direttivi contenuti nella legge comunitaria 2008 – peraltro non richiamati nella direttiva, quali ad esempio le formalità previste in materia di ricarica delle munizioni – debbano ritenersi eccessivi e meritino un temperamento.

Sandro GOZI (PD) esprime apprezzamento per l'accoglimento, da parte del relatore e del Governo, di alcune osservazioni formulate dal suo gruppo nel corso del dibattito, con particolare riferimento

all'estensione a tutti i conviventi dell'obbligo di comunicazione del provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto di armi o la licenza di porto d'armi. Si tratta di una previsione che si pone in linea con quanto previsto dalla direttiva e che riveste una utilità concreta, in quanto potrà evitare carenze informative che potrebbero generare gravi incidenti.

Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL), nel condividere le considerazioni dei colleghi, preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere formulata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Lo schema, predisposto ai sensi dell'allegato B della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) interviene, attraverso modifiche e integrazioni sulla Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (di seguito «Codice»).

Segnala che il recente decreto legislativo n. 128 del 2010 ha già modificato numerose disposizioni del Codice in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione d'impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata, nonché relativamente alla tutela dell'aria e alla riduzione delle emissioni in atmosfera, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12 della legge n. 69 del 2009.

Ricorda inoltre che oggi stesso la Commissione avvierà l'esame anche dello schema di decreto legislativo – predisposto ai sensi dell'allegato B della legge 96/2010 (comunitaria 2009) – di recepimento della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e della direttiva 2009/90/CE sull'analisi chimica ed il monitoraggio dello stato delle acque, il quale novella alcuni articoli ed allegati del Codice.

Il provvedimento all'esame è quindi un ulteriore tassello nel processo di revisione e semplificazione della corposa normativa vigente in materia ambientale, secondo le aspettative degli operatori e delle imprese. Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, il provvedimento nasce infatti dall'esigenza di ottimizzare nel complesso le disposizioni della normativa sui rifiuti, senza peraltro modificarne la struttura essenziale e le disposizioni principali. Esso mira, anche attraverso un rafforzamento della gerarchia del trattamento dei rifiuti e l'introduzione di misure da adottare per la prevenzione dei rifiuti, a ridurre, in conformità alla strategia europea sulle risorse, gli impatti ambientali derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti e a controllarne, attraverso il sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri), la tracciabilità, al fine di prevenire la gestione illegale dei rifiuti.

Lo schema si compone di 34 articoli e 5 allegati (che sostituiscono i corrispondenti allegati alla parte IV del Codice, ad eccezione dell'allegato L, che è nuovo). Sono invece abrogati gli allegati A, G ed H alla luce della nozione « aperta » di rifiuto recata dal nuovo testo e tenuto conto del

fatto che la definizione di rifiuto pericoloso rinvia alle caratteristiche di pericolo recate dall'allegato I.

Le principali novità introdotte dal provvedimento in esame riguardano:

la definizione di sottoprodotto, (già prevista dall'ordinamento nazionale) che viene resa più aderente al disposto comunitario;

il riutilizzo di terre e rocce da scavo che, se il materiale di risulta non è contaminato, viene considerato un sottoprodotto e può essere riutilizzato con maggiore facilità in loco o in siti diversi da quelli di escavazione;

la definizione di CDR, volta a consentire la produzione di energia dai rifiuti, considerando quindi il rifiuto non più uno scarto ma una risorsa economica, con vantaggi sia in termini ambientali che di bolletta energetica;

la codificazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, Sistri, attraverso l'inquadramento nell'ambito normativo europeo del provvedimento istitutivo del sistema e con la definizione inoltre delle sanzioni per l'inosservanza delle previsioni relative al Sistri che non potevano essere contenute nel decreto ministeriale istitutivo;

la definizione di obiettivi di recupero di alcuni materiali: per vetro, carta, plastica e metalli viene fissata al 2020 una soglia tassativa minima di recupero, il 50 per cento;

la definizione di una gerarchia delle azioni di trattamento dei rifiuti, con un ordine di priorità che prevede la prevenzione, cioè misure che riducono la quantità di rifiuti anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; la preparazione per il riutilizzo, ovvero le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui i prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; il riciclaggio, il recupero (ad esempio di

energia, quando cioè i rifiuti svolgono un ruolo utile sostituendo altri materiali) e lo smaltimento.

Occorre notare come la direttiva sottolinea che, nell'applicare questa gerarchia, gli Stati membri devono adottare misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo.

Passando all'esame dei singoli articoli, ricorda che il nuovo testo degli articoli 177-178, riguardante le finalità e i principi materia di rifiuti, non si discosta, nella sostanza, da quello vigente e consente di recepire il dettato dell'articolo 1 e del secondo paragrafo dell'articolo 4 della direttiva. Segnalo l'introduzione del principio di sostenibilità e l'assoggettamento della gestione dei rifiuti a criteri di fattibilità tecnica ed economica.

L'articolo 178-*bis* introduce, recependo l'articolo 8 della direttiva, disposizioni finalizzate a consentire l'applicazione (facoltativa) del principio della responsabilità estesa del produttore del prodotto, secondo cui il produttore deve essere responsabile di tutte le varie fasi di gestione del prodotto e quindi anche del rifiuto che ne deriva. Lo stesso articolo reca la definizione di produttore del prodotto, che viene inteso come « qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti ». Il comma 4 prevede quindi la possibilità, per i decreti attuativi, di addossare i costi della gestione dei rifiuti parzialmente o interamente al produttore del prodotto causa dei rifiuti. Nel caso il produttore partecipi parzialmente, il distributore concorre fino all'intera copertura dei costi.

Il nuovo testo dell'articolo 179 introduce in modo esplicito la citata gerarchia del trattamento dei rifiuti, in linea con quanto previsto dall'articolo 4, par. 1, della direttiva. Ai sensi del comma 6, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

Le principali modifiche all'articolo 180 riguardano l'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente, di un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e delle indicazioni per l'integrazione nei piani regionali di gestione dei rifiuti.

Il nuovo articolo 180-*bis* impone, alle pubbliche amministrazioni, la promozione di iniziative volte a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti; al Ministero dell'ambiente, di adottare misure per la promozione del riutilizzo dei prodotti e della preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, anche attraverso l'introduzione della responsabilità estesa del produttore.

Il nuovo testo dell'articolo 181 prevede, al fine di recepire l'articolo 11 della direttiva: la fissazione, da parte delle regioni, dei criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata; la realizzazione entro il 2015 della raccolta differenziata almeno per carta, metalli, plastica e vetro; l'introduzione di precisi obiettivi quantitativi (in termini di peso) relativi alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio/recupero di rifiuti, da raggiungere entro il 2020.

Le modifiche all'articolo 182 sono per lo più finalizzate a migliorare il testo o ricollocarlo in altri articoli.

L'articolo 182-*bis* prevede che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati siano attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, che garantisca i principi di autosufficienza e prossimità.

Il successivo articolo 182-*ter* prevede l'adozione da parte di regioni, province autonome, comuni e ATO di misure volte ad incoraggiare, per i rifiuti organici: la raccolta separata, finalizzata a compostaggio e digestione dei medesimi; il trattamento degli stessi, in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale; l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai medesimi rifiuti, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente.

Il nuovo articolo 183 è volto a rendere le definizioni conformi a quelle previste dall'articolo 3 della direttiva. Una delle

modifiche più rilevanti è senz'altro costituita dalla nuova nozione di « rifiuto ». Pur restando inalterato il concetto di « disfarsi » nelle tre declinazioni (« si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi »), viene eliminata la seconda condizione prevista dalla normativa vigente, vale a dire l'inserimento nell'elenco delle categorie di rifiuti previsto dal vigente Allegato A (che viene quindi abrogato).

Il comma 5 dell'articolo 184 chiarisce che l'elenco dei rifiuti di cui all'Allegato D è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. Relativamente alla miscelazione dei rifiuti pericolosi, l'articolo 187 conferma il divieto di miscelazione, introducendo alcune specificazioni.

Per effetto della modifica al comma 3, lettera *b*), dell'articolo 184, dell'abrogazione dell'articolo 186 e della riscrittura dell'articolo 185, viene delineata una nuova disciplina per le terre e rocce da scavo finalizzata a consentire il riutilizzo. Il nuovo articolo 184-*bis* prevede quindi una disciplina definitoria per i sottoprodotti finalizzata a stabilire regole più semplici per il riuso. L'articolo 184-*ter*, disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto mentre l'articolo 185 elenca le sostanze escluse dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti.

Gli articoli 15 e 16 dello schema si occupano degli adempimenti documentali, integrandoli e adattandoli sia all'articolo 17 della direttiva che prevede la tracciabilità per i rifiuti pericolosi, che al decreto ministeriale 17 dicembre 2009 con il quale è stato istituito il SISTRI. Da qui le nuove formulazioni degli articoli 188 sulla responsabilità della gestione dei rifiuti, 188-*bis* sul controllo della tracciabilità dei rifiuti), 188-*ter* sul sistema Sistri, 189 sul catasto dei rifiuti, 190 sui registri di carico e scarico, 193 sul formulario di identificazione e 194 sulle spedizioni transfrontaliere.

All'articolo 195 sono introdotte ulteriori competenze in capo allo Stato, relative alla definizione di linee guida, sentita la Conferenza Unificata, sui contenuti minimi delle autorizzazioni nonché sulle

attività di recupero energetico dei rifiuti. Ai sensi dell'articolo 197 alle Province sono attribuiti controlli periodici sugli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi e le imprese che raccolgono/trasportano rifiuti a titolo professionale. Il nuovo testo dell'articolo 199 in materia di Piani regionali si caratterizza per alcune novità volte a completare il recepimento della direttiva in materia di partecipazione del pubblico.

All'articolo 201 l'attività di recupero viene ricompresa nella gestione integrata dei rifiuti urbani, mentre gli articoli 208, 209 e 211 recano – rispettivamente – modifiche in materia di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento; di recupero dei rifiuti e rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale; nonché di autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione.

Viene parzialmente modificato l'articolo 212 al fine di chiarire le modalità operative dell'Albo nazionale gestori ambientali. Sono quindi modificate le procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216.

L'articolo 216-*bis* introduce, recependo l'articolo 21 della direttiva, disposizioni relative alla gestione degli oli usati mentre, ai sensi dell'articolo 216-*ter*, alla Commissione europea dovranno essere trasmessi, a cura del Ministero dell'ambiente: i piani di gestione e i programmi di prevenzione; le informazioni sull'applicazione della direttiva; gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio di rifiuti; la Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché i provvedimenti inerenti la gestione dei rifiuti.

Il nuovo testo dell'articolo 255 modifica il regime sanzionatorio nel caso di abbandono di rifiuti. Le modifiche all'articolo 255 e i nuovi articoli 260-*bis* e 260-*ter* introducono il sistema sanzionatorio relativo al funzionamento del Sistri e per l'adeguamento all'articolo 36 della direttiva, che prevede l'adozione, da parte degli Stati membri, di sanzioni molto severe e dissuasive. Il nuovo testo dell'articolo 258 relativo alla violazione degli

obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, riguarda prevalentemente i soggetti che possono, su base volontaria, non aderire al SISTRI. Gli articoli aggiuntivi 264-bis, 264-ter e 264-quater contengono alcune disposizioni di coordinamento ed alcune abrogazioni necessarie a seguito dell'istituzione del SISTRI.

L'articolo 34 dello schema reca, infine, norme transitorie ed alcune abrogazioni.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.**

**Atto n. 252.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto in esame è stato predisposto ai sensi della legge 96/2010 – comunitaria 2009 – e, in particolare, dell'allegato B, al fine recepire due direttive comunitarie: la direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e la direttiva 2009/90/CE sull'analisi chimica ed il monitoraggio dello stato delle acque.

La principale finalità della direttiva 2008/105/CE è il raggiungimento di uno stato chimico buono delle acque superficiali attraverso l'istituzione di standard di qualità ambientale (SQA) per gli inquinanti o gruppi di inquinanti che presen-

tano un rischio significativo per l'ambiente acquatico, ossia le « sostanze prioritarie » e, all'interno di questa categoria, le sostanze « prioritarie pericolose » (articolo 1). Gli standard di qualità ambientale rappresentano « la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata, per tutelare la salute umana e l'ambiente ». Essi sono differenziati a seconda che si tratti di acque interne (fiumi e laghi) o di altre acque di superficie (di transizione, costiere e territoriali).

L'allegato II della direttiva 2008/105/CE (che sostituisce, ai sensi dell'articolo 10, l'allegato X della direttiva quadro) elenca le 33 sostanze considerate prioritarie e, tra queste, le 20 sostanze identificate come pericolose (è il caso, ad esempio, di cadmio, mercurio e degli idrocarburi policiclici aromatici).

L'articolo 3 prevede che gli Stati membri applichino gli standard di qualità ambientale ai corpi idrici superficiali; dispongano l'analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle citate sostanze prioritarie che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota, in base al monitoraggio dello stato delle acque effettuato; adottino misure atte ad impedire aumenti significativi nei sedimenti e/o nel biota di tali concentrazioni.

L'articolo 4 consente agli Stati membri di avvalersi di « zone di mescolamento » adiacenti ai punti di scarico, in cui le concentrazioni di uno o più inquinanti possano superare gli standard di qualità ambientale applicabili a condizione, però, che « tale superamento non abbia conseguenze sulla conformità del resto del corpo idrico superficiale ai suddetti standard ». Sempre ai sensi dell'articolo 4, gli Stati che ricorrono a questa possibilità, dovranno descrivere nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma della direttiva quadro sulle acque, gli approcci e le metodologie applicati per ottenere tali zone nonché descrivere le misure adottate al fine di ridurre in futuro le dimensioni delle zone di mescolamento.



In base alle informazioni raccolte o ad altri dati disponibili, gli Stati dovranno poi istituire un inventario delle emissioni, degli scarichi, delle perdite di sostanze prioritarie e degli inquinanti indicati dalla direttiva per ciascun bacino idrografico o parte di esso all'interno del loro territorio.

L'articolo 12 prevede l'abrogazione, a decorrere dal 22 dicembre 2012, di una serie di precedenti direttive, mentre l'articolo 13 indica nel 13 luglio 2010 il termine per il recepimento della direttiva.

La direttiva 2009/90/CE stabilisce, quindi, le specifiche tecniche per le analisi chimiche e il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e, fissa i criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi utilizzati dagli Stati membri per monitorare lo stato delle acque, dei sedimenti e del biota e contiene regole per comprovare la qualità dei risultati delle analisi: il termine di recepimento è il 20 agosto 2011.

Passa quindi ad indicare le modifiche introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame in attuazione delle direttive sopra richiamate.

L'articolo 1 recepisce alcune definizioni relative alla definizione di « eutrofizzazione » che viene sostituita con quella di « buono stato chimico delle acque superficiali »; vengono, poi, aggiunte ulteriori definizioni non presenti nella normativa nazionale quali quelle relative, rispettivamente, al « limite di rilevabilità », al « limite di quantificazione » e all'« incertezza di misura ». L'ultima definizione sul « materiale di riferimento », pur non essendo presente nelle direttive, è stata inserita, come sottolinea la relazione illustrativa, su espressa richiesta delle regioni, al fine di evitare differenti interpretazioni da parte degli operatori e di garantirne una omogenea applicazione sul territorio nazionale.

Viene, inoltre, sostituito il vigente articolo 78, prevedendo disposizioni più articolate sugli standard di qualità ambientale (SQA) per le acque superficiali.

Rileva, al riguardo, che, in relazione alla formulazione del nuovo comma 1 dell'articolo 78, occorrerebbe fare riferi-

mento all'articolo 74, comma 1, lettera z) del decreto legislativo n. 152 e non al comma 2 come indicato.

Vengono quindi (commi 2-6 del nuovo articolo 78) fornite alle regioni le indicazioni su come identificare il buono stato chimico delle acque e, da ultimo, viene previsto di conseguire la riduzione e l'eliminazione delle sostanze prioritarie e delle sostanze pericolose prioritarie entro il 2021 come disposto all'articolo 16 della direttiva quadro.

Viene, inoltre, attribuita alle regioni la facoltà di designare le zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico nelle quali è ammesso il superamento degli standard di qualità ambientale e vengono previste misure volte alla progressiva riduzione dell'estensione di tali zone in modo da non pregiudicare la qualità del corpo idrico recettore. La designazione delle zone di mescolamento viene subordinata all'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'ambiente (per il quale non viene però previsto un termine per l'emanazione anche se la relazione illustrativa ne indica la pubblicazione per il mese di ottobre) da redigere sulla base delle linee guida comunitarie. Rispetto all'articolo 4 della direttiva 2008/105/CE, vengono escluse le acque inserite nel registro di alcune aree protette.

All'ISPRA viene attribuito il compito di elaborare, per ciascun distretto idrografico, l'inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite sulla base delle informazioni fornite dalle regioni attraverso il sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane.

La relazione illustrativa ricorda come già con il decreto ministeriale 18 settembre 2002, alle regioni è stato attribuito il compito di inviare informazioni relative alle sostanze chimiche attraverso « ben 20 schede » le cui informazioni, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo in esame sono state notevolmente ridotte. La finalità dell'inventario è quella del perseguimento degli obiettivi, indicati dall'articolo 78, sul raggiungimento del buono

stato chimico delle acque superficiali e l'eliminazione, entro il 20 novembre 2021, delle sostanze pericolose prioritarie.

Alle regioni ed alle autorità di distretto vengono attribuiti una serie di compiti di informazione nei confronti del Ministero dell'ambiente qualora si verificano casi di inquinamento transfrontaliero.

L'obbligo di effettuare il primo aggiornamento dei programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico dovrà essere espletato entro il 22 dicembre 2013, mantenendo però ferma la previsione di procedere agli aggiornamenti successivi ogni sei anni.

Precisa infine che l'articolo 2 abroga alcune disposizioni. In particolare, al comma 1 vengono soppresse le schede con numerazione da 7 a 26 contenute nella Parte B – Scarichi industriali e da insediamenti produttivi – dell'allegato al decreto ministeriale 18 settembre 2002 recante modalità di informazione sullo stato delle acque. Come sottolinea la relazione illustrativa, sia su indicazione della Commissione europea che per evitare un aggravio di compiti a carico delle Regioni, è stato ritenuto opportuno prevedere che l'invio delle informazioni previste dal citato decreto avvenga, in conformità con le disposizioni comunitarie più recenti, ai soli sensi della lettera A.2.8-*bis*, introdotta dal decreto in esame e con i formati standard predisposti dall'ISPRA ai sensi del nuovo articolo 78-*ter* con i quali, sono richieste, come precedentemente rilevato, in maniera più sintetica e semplificata, le informazioni relative agli scarichi industriali e gli insediamenti produttivi. Il comma 2 prevede l'abrogazione del decreto ministeriale 6 novembre 2003, n. 367 recante il regolamento relativo alla fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Riforma della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi e C. 3055 Pescante.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame delle abbinate proposte di legge in oggetto, rinviate nella seduta del 27 luglio 2010.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue oggi l'esame delle proposte di legge C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi e C. 3055 Pescante e che – come è noto a tutti – l'onorevole Gottardo ha svolto informalmente, insieme a diversi membri della Commissione, un complesso lavoro preparatorio su tali proposte, al fine di pervenire ad una sintesi delle diverse posizioni. In esito a questo lavoro, l'onorevole Gottardo è pervenuto alla definizione di una bozza di testo unificato, che ha messo a disposizione dei colleghi sin dal 27 luglio scorso, e sul quale sono pervenute indicazioni unicamente da parte dell'onorevole Gozi. Sulla base di tali osservazioni, è stata predisposta dal relatore una nuova bozza di testo unificato che potrà essere oggi stesso sottoposta alla Commissione, ai fini di una sua eventuale adozione come testo base per il seguito dell'esame, tenendo conto del fatto che il Governo dovrebbe a sua volta presentare, a breve, un disegno di legge di riforma.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, desidera innanzitutto rivolgere un ringraziamento a tutti i colleghi che, con spirito serio e costruttivo hanno fornito il loro

apporto ed hanno consentito l'elaborazione di un testo unificato dei progetti di legge in esame, che ha assunto il seguente titolo: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e che sottopone alla valutazione della Commissione (*vedi allegato 2*). Punto di partenza del lavoro svolto è stata la convinzione che la riforma della legge n. 11 del 2005 possa aiutare il paese a mettersi maggiormente in sintonia con il processo normativo europeo, anche alla luce del Trattato di Lisbona. Si tratta di compiere uno sforzo culturale, nuovo per il sistema politico-istituzionale italiano, con particolare riferimento alla cosiddetta fase ascendente del diritto europeo; la partecipazione alla formazione della normativa dell'UE non può più essere vissuta in modo burocratico ma deve divenire l'occasione per una maturazione del sistema paese in ordine alle sue priorità e agli effetti delle proprie scelte sulla successiva fase attuativa. Deve rilevare come tutte le proposte di legge presentate abbiano introdotto sotto tale profilo interessanti elementi di novità.

Evidenzia quindi come lo sforzo compiuto in sede parlamentare dovrà trovare una risposta concreta e collaborativa in fase di recepimento e attuazione delle disposizioni, quando queste entreranno in vigore, affinché tutti i soggetti coinvolti possano proficuamente ed efficacemente lavorare insieme. Si riferisce, ad esempio, alle norme riguardanti il potenziamento del CIACE, o ai nuclei europei istituiti presso i ministeri. Altrettanta importanza attribuisce al ruolo del Parlamento, che dovrà dotarsi di norme regolamentari adeguate al nuovo impianto normativo; ricorda in proposito come l'attuale legge comunitaria rischia di trasformarsi definitivamente in una legge 'omnibus', anche a causa delle disomogeneità tra procedure vigenti presso i due rami del Parlamento.

Tra le novità recate dal testo unificato ricorda la scissione dell'attuale legge comunitaria in due distinti strumenti: la legge di delegazione europea (limitata al

conferimento di delega al Governo per il recepimento di direttive e decisioni quadro ovvero per l'attuazione, ove necessario, di altri atti giuridici) e la legge europea (intesa all'attuazione di sentenze della Corte di giustizia, procedure di infrazione ed altre tipologie di obblighi per i quali non è utilizzabile il ricorso alla delega legislativa), che risponde all'esigenza di creare una procedura che possa mettere 'in sicurezza' il paese rispetto agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Un ulteriore aspetto che merita di essere segnalato è la nuova definizione dei rapporti tra Parlamento, Governo, Regioni ed autonomie locali, anche con riferimento al controllo di sussidiarietà. Si è trovata a suo avviso una formulazione soddisfacente in ordine al ruolo delle regioni, anche tenendo conto della previsione contenuta nell'articolo 5 della legge La Loggia, che obbliga il Governo ad intervenire qualora ciò sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.

Alle regioni spetta inoltre, nelle materie di propria competenza legislativa, non solo il recepimento delle direttive ma anche l'adozione di misure di attuazione di regolamenti nonché di atti delegati dell'UE. Ciò al fine di dare una più compiuta attuazione all'articolo 117 della Costituzione alla luce della tipologia della produzione normativa europea e alla luce del Trattato di Lisbona. Alle regioni spetta anche, nelle materie di competenza esclusiva, dare attuazione diretta alle sentenze della Corte di giustizia. Si intende anche in questo caso rendere coerente il dettato legislativo a quello costituzionale, riconoscendo le competenze delle regioni nell'adeguamento dell'ordinamento interno a quello europeo, fermo restando il potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza.

Accanto a queste prerogative si è anche ribadito il principio della responsabilità delle Regioni. Ove queste, ad esempio, fossero causa di procedure di infrazione

non si potrebbe infatti far ricadere la relativa responsabilità unicamente sullo Stato.

Un ulteriore obiettivo perseguito è stato quello della semplificazione della legge n. 11 del 2005 definendo una proposta normativa più snella ed efficace.

Osserva infine come, rispetto alla precedente versione del testo unificato, distribuita ai colleghi della Commissione, ha ritenuto di accogliere alcune delle osservazioni formulate dal gruppo del PD. In particolare, ha valutato condivisibile la proposta di un'accresciuta composizione del CIACE, non solo dal punto di vista quantitativo ma anche sotto il profilo qualitativo, stabilendo criteri più precisi per la sua composizione, con il coinvolgimento di Esperti nazionali distaccati presso l'UE (END) e di soggetti provenienti dalle amministrazioni statali e regionali.

Le misure proposte sono volte, nel complesso, a rendere più coeso il sistema istituzionale italiano sui temi europei e, sotto tale profilo, ritiene che il testo unificato proposto operi un grande salto di qualità rispetto all'impianto della legge n. 11 del 2005. Si tratta certamente di un testo che potrà essere ulteriormente perfezionato, con le indicazioni che perverranno dal Governo e in sede emendativa.

Ritiene in conclusione particolarmente importante che si sia pervenuti, in XIV Commissione, ad una sintesi così avanzata tra le posizioni di tutti i gruppi e giudica fondamentale che il provvedimento acquisisca un consenso ampio in Parlamento, perché si tratta di una legislazione di sistema, che definisce regole ed afferma un approccio culturale che va oltre la distinzione tra maggioranza ed opposizione.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che la riforma della legge n. 11 del 2005 è stato uno dei primi impegni assunti dalla XIV Commissione all'avvio della legislatura e osserva come, ove il lavoro sin qui svolto vedesse confermata la propria solidità attraverso il voto unanime di tutti i gruppi sul testo unificato predi-

sposto dal relatore, si avrebbe una conferma del metodo e dello stile che ha sinora caratterizzato i lavori della Commissione, e del quale intende ringraziare tutti i colleghi.

Sandro GOZI (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e per il clima di collaborazione che ha caratterizzato i lavori della Commissione. Condivide le considerazioni del collega Gottardo circa la necessità di operare un salto di qualità nel modo di affrontare le politiche europee, poiché, a suo avviso, il modo in cui si fa oggi politica europea in Italia non è adeguato alle esigenze del Paese e all'interesse nazionale. Rileva come tanti in Italia, anche tra i titolari di cariche parlamentari e politiche, confondano la convergenza, necessaria, sulle regole dalla convergenza, non necessaria, sulle politiche e non abbiano mai fatto alcuno sforzo per intervenire sulle procedure. In questa legislatura, la XIV Commissione può invertire questa logica, nella consapevolezza che una migliore definizione delle regole consentirà politiche europee migliori, nell'interesse del Paese.

Auspica infine che il lavoro della Commissione possa procedere come avvenuto sinora, ricercando le più ampie convergenze in sede parlamentare, affinché si possa mantenere il clima di scambio e di collaborazione reciproca.

Nicola FORMICHELLA (PdL) rivolge al relatore un particolare ringraziamento, anche a nome del gruppo del PdL e auspica a sua volta che si possa procedere con un lavoro comune e condiviso, al fine di rendere un servizio importante al Parlamento ed al Paese.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) esprime apprezzamento per l'ottimo lavoro del relatore e la sua capacità di sintesi di diverse posizioni, auspicando un positivo confronto con il Governo e interventi emendativi contenuti.

Mario PESCANTE, *presidente*, alla luce del dibattito svoltosi e del consenso ma-

nifestato da tutti i gruppi sulla proposta di testo unificato formulata dal relatore, ne propone l'adozione come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare il testo unificato delle proposte di legge C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi,

C. 2888 Gozi e C. 3055 Pescante come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Mario PESCANTE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto n. 236)**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

rilevato che l'articolo 3, comma 1, lettera *d*), e l'articolo 3, comma 1, lettera *f*), introducono l'obbligo di comunicare il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto di armi o la licenza di porto d'armi al coniuge ed a tutti i familiari conviventi maggiorenni del titolare, mentre il relativo criterio di delega prevede un'idonea informazione alle persone conviventi con il richiedente, e che le esigenze di sicurezza sottese alla norma non giustificano una differenziazione tra la posizione del coniuge e dei familiari e quella degli altri conviventi;

rilevato che l'articolo 3, comma 1, lettera *g*), vieta l'attività di ricarica delle munizioni senza autorizzazione del questore e che tale disposizione non concerne l'attuazione della direttiva 2008/51/CE né appare imposta dai principi e criteri direttivi della legge di delega;

considerato che l'articolo 5, comma 1, lettera *b*), numero 1), estende ai puntatori laser di classe pari o superiore a 3, secondo la norma CEI EN 60825, il divieto

di portare oggetti pericolosi al di fuori della propria abitazione e delle relative appartenenze, senza giustificato motivo, previsto dall'articolo 4 della legge n. 110/1975;

rilevato in proposito che la normativa tecnica è stata modificata e che la classificazione dei puntatori laser è stata ulteriormente articolata (norme CEI EN 60825-1, CEI EN 60825-1/A11, CEI EN 60825-4): in particolare la classe 3 è stata suddivisa in classe 3° (laser con potenza inferiore ai 5 mw) e classe 3b (laser con potenza da 5 a 500 mw); la classe 3°, di uso comune sulle armi da fuoco, viene considerata pericolosa per gli occhi solo ed esclusivamente in relazione all'osservazione diretta del fascio ottico mediante strumenti di amplificazione (quali oculari o microscopi), ma non per la semplice osservazione, data la scarsa potenza e le frequenze utilizzate; da ciò consegue che devono essere considerati come oggetti atti a offendere solo i puntatori di classe 3b o con potenza superiore;

osservato che l'articolo 5, comma 1, lettera *l*), esclude dalla definizione di parte di arma, ai fini dell'obbligo di avviso di trasporto previsto dall'articolo 19 della legge n. 110 del 1975, le parti in stato di semilavorato, intendendo per tali quelle parti di arma che necessitano di ulteriori lavorazioni meccaniche e specificando che non sono considerate lavorazioni meccaniche i trattamenti superficiali dei metalli;

tale disposizione sembra dunque escludere dalle lavorazioni meccaniche i trattamenti termici; deve considerarsi tuttavia che una parte d'arma non soggetta a trattamenti termici – i quali richiedono attrezzature estremamente complesse – anche se finita sotto il profilo delle lavorazioni meccaniche, non è utilizzabile in quanto tale; la disposizione potrebbe creare notevoli difficoltà alle aziende operanti nel settore, perché il trasporto delle parti tra i diversi operatori per la realizzazione delle operazioni di finitura, che le aziende non sono in grado di svolgere autonomamente, dovrebbe essere di volta in volta autorizzato;

rilevato infine che nella nozione di « parte di arma » prevista dalla normativa comunitaria (articolo 1, par. 1-*bis*, dir. 91/477/CEE, introdotto dall'articolo 1 della dir. 2008/51/CE) e recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto legislativo in esame non rientrano esplicitamente i caricatori e che l'articolo 19 della legge n. 110/1975 include invece i caricatori tra le parti di arma il cui trasporto deve essere oggetto di avviso all'autorità;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), e all'articolo 3, comma 1, lettera *f*), l'obbligo di comunicazione del provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto di armi o la licenza di porto d'armi sia esteso a tutti i conviventi maggiorenni del titolare;

2) sopprimere articolo 3, comma 1, lettera *g*);

*e con le seguenti osservazioni:*

*a*) all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), numero 1), limitare ai puntatori laser di classe 3b o con potenza superiore il divieto di portare al di fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, puntatori laser o oggetti con funzioni di puntatori laser;

*b*) si integri l'articolo 5, comma 1, lettera *l*), che modifica l'articolo 19 della legge n. 110/1975, relativo al trasporto di parti di arma, espungendo dal citato articolo 19 il riferimento ai caricatori.

## ALLEGATO 2

**Riforma della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi e C. 3055 Pescante)**

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE  
ADOTTATO COME TESTO BASE**

« Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea »

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione e sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale cooperazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

ART. 2.

*(Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea).*

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione euro-

pea (CUE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche europee. Al CUE partecipano il Ministro degli affari esteri, accompagnato dal Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, il Ministro per gli affari regionali, e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno.

2. Alle riunioni del CUE sono invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle materie di rispettiva competenza, il Governatore della Banca d'Italia e i presidenti delle autorità di regolamentazione o vigilanza.

3. Alle riunioni del CUE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia – ANCI o un suo delegato e il presidente dell'Unione province d'Italia – UPI o un suo delegato.

4. Qualora si trattano questioni che abbiano uno specifico rilievo per le zone montane, può essere invitato alla riunioni del CUE il presidente dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani – UNCEM o un suo delegato.



5. Il CUE concorda le linee politiche del Governo ai fini della formazione della posizione italiana nella predisposizione degli atti dell'Unione europea nonché del puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge. Il CUE svolge i propri compiti in stretto raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea e nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il CUE si riunisce almeno una volta al mese e, in ogni caso, prima di ogni del Consiglio europeo.

6. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CUE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le politiche europee, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche europee o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte i dirigenti dei nuclei europei di cui all'articolo 3 nonché i direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo, dalle Camere e dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea. Alle riunioni del comitato sono invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle materie di rispettiva competenza, alti funzionari delle autorità di cui al comma 2. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche europee, in accordo con il Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del CUE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e con decreto del Ministro per le politiche europee.

7. Al fine del funzionamento del CUE, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee potrà valersi, entro un contingente massimo di cinquanta unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni statali e regionali, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

8. Il contingente di personale di cui al comma 7 è ripartito secondo i seguenti criteri:

a) un massimo di 25 unità tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) un massimo di venti unità di personale proveniente da altre amministrazioni statali, incluse le autorità di regolamentazione e di vigilanza;

c) un massimo di cinque unità tra personale proviene da amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano;

9. Nell'ambito del contingente di cui al comma 7, il numero delle unità di personale viene stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10-bis. L'esperienza maturata dal personale di cui alle lettere b) e c) del comma 8 costituisce titolo preferenziale ai fini della designazione degli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

## ART. 3.

*(Istituzione di nuclei europei presso i Ministeri).*

1. Al fine di garantire la partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto dell'Unione europea nonché l'attuazione dello stesso nell'ordinamento interno, le amministrazioni centrali istituiscono e rendono operativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, propri nuclei europei.

2. I nuclei di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica e operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione. I dirigenti preposti alla direzione dei nuclei partecipano al comitato tecnico permanente di cui all'articolo 2, comma 4.

3. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni, tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tale fine a predisporre, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e di aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.

4. Per la costituzione e il funzionamento dei nuclei di cui al presente articolo le amministrazioni possono avvalersi di stage e di tirocini formativi, previa convenzioni a titolo non oneroso con le università e gli istituti di ricerca interessati.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo.

6. I nuclei europei di cui al presente articolo predispongono le relazioni di cui all'articolo 5, comma 3.

7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee il Sistema di monitoraggio della compatibilità europea degli atti normativi, con il compito di coordinare e di supportare l'attività dei singoli nuclei europei per quanto attiene all'osservanza del diritto dell'Unione europea nell'ordinamento interno. Il Ministro per le politiche europee, con proprio decreto, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio, ne disciplina il funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività.

8. I nuclei europei di cui al presente articolo, d'intesa con gli uffici del personale del Ministero di appartenenza, provvedono alla preselezione degli esperti nazionali distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea e assicurano il collegamento con gli esperti medesimi. Gli esperti nazionali cessati dal distacco sono prioritariamente inseriti nei nuclei europei, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 2, comma 8. L'aver ricoperto il titolo di esperto nazionale distaccato costituisce titolo preferenziale per la direzione dei nuclei medesimi.

## ART. 4.

*(Esperti nazionali distaccati).*

1. L'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

« ART. 32. – *(Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati).* – 1. Per garantire il collegamento con le istituzioni internazionali e dell'Unione europea, nonché con gli Stati membri dell'Unione europea, con gli Stati candidati all'adesione all'Unione europea e con gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, lo Stato favorisce e incentiva le esperienze del proprio personale presso tali istituzioni. I dipen-

denti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso:

a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre Istituzioni ed organi dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualità di esperti nazionali distaccati;

b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce;

c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione europea e di altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimenti della funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa tra di loro:

a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali qualificati candidati già formati dal punto di vista delle competenze in materia europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche;

b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni comunitarie;

c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni comunitarie e internazionali e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea.

3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a

carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale.

4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno della pubblica amministrazione.

## CAPO II

### PARTECIPAZIONE DEL PARLAMENTO AL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLA NORMATIVA E DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

#### ART. 5.

*(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea).*

1. I progetti di atti dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione nonché con la segnalazione motivata dei progetti di atti aventi particolare rilevanza.

2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione europea.

3. Entro quindici giorni dalla trasmissione ai sensi del comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee presenta alle Camere,

una relazione su ciascun progetto di atto legislativo dell'UE che reca indicazione dei seguenti elementi:

a) rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica;

b) conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

c) stato del negoziato in seno al Consiglio dell'Unione europea;

d) osservazioni espresse da soggetti già consultati ai sensi della presente legge;

e) impatto, anche finanziario, del progetto di atto sull'ordinamento statale e regionale, sulle autonomie locali, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese;

4. Alla relazione di cui al comma 3 è allegata una tavola di concordanza che indica con riferimento a ciascuna disposizione o gruppo di disposizioni contenute nel progetto di atto normativo dell'UE le eventuali disposizioni normative nazionali vigenti.

5. Ciascuna Camera può chiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per le politiche europee, la presentazione della relazione di cui al comma 3, in relazione ad altri atti o progetti di atti, anche di natura non normativa, trasmessi ai sensi del comma 2.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente i competenti organi parlamentari:

sugli sviluppi dell'esame dei progetti di atti normativi trasmessi ai sensi del comma 1 in seno al Consiglio dell'Unione europea, anche con riferimento alle riunioni del Comitato dei rappresentanti permanenti di cui all'articolo 240 del Trattato sul funzionamento dell'Unione;

sulle posizioni assunte dal Governo nell'ambito di consultazioni pubbliche avviate dalla Commissione europea;

sulle altre iniziative o osservazioni indirizzate formalmente dal Governo alle Istituzioni UE nonché sulle iniziative degli altri Stati membri di cui il Governo abbia formale conoscenza;

sull'esame in seno al Consiglio dell'Unione europea di iniziative o questioni relative alla politica estera e di difesa comune, dando specifico rilievo a quelle aventi implicazioni in materia di difesa;

sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

7. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei regolamenti delle Camere.

8. Ai fini del presente articolo, per progetto di atto legislativo si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo nei casi previsti dal Trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

#### ART. 6.

*(Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere).*

1. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni o organi dell'Unione europea, sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 nonché su ogni altro atto o questione relativa all'Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi di cui al comma 1. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

## ART. 7.

*(Riserva di esame parlamentare).*

1. Le Camere, qualora abbiano iniziato l'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono chiedere al Governo di apporre in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare. In tal caso il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3.

2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

## ART. 8.

*(Programmi nazionali nell'ambito della strategia dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione).*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee assicurano la tempestiva consultazione ed informazione delle Camere nella predisposizione dei programmi nazionali e di ogni altro documento presentato per l'attuazione in Italia della Strategia dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione.

2. I progetti di programmi di cui al comma 1 sono trasmessi, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari.

## ART. 9.

*(Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà).*

1. Ciascuna Camera può esprimere, secondo le modalità previste nel rispettivo regolamento, un parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, le Camere consultano, secondo le modalità previste nei rispettivi regolamenti, i consigli e le assemblee delle Regioni e delle province autonome, in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

## ART. 10.

*(Procedura di revisione semplificata del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono alle Camere una tempestiva informazione sulle iniziative assunte dalle competenti Istituzioni dell'Unione europea nell'ambito della procedura di revisione semplificata di cui al primo o al secondo comma del paragrafo 7 dell'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea.

2. Il Governo fornisce tempestivamente alle Camere tutti gli elementi utili ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui all'articolo 48, paragrafo 7, comma 3.

3. Se entro 30 giorni dalla trasmissione delle informazioni di cui al comma 1, le Camere approvano atti di indirizzo in merito alle iniziative di cui al primo o al secondo comma del paragrafo 7 dell'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea, il Governo assicura che la posizione dell'Italia in sede di Consiglio europeo sia coerente con gli indirizzi stabiliti dalle Camere.

## ART. 11.

*(Poteri delle Camere in materia di misure relative al diritto di famiglia).*

1. Il Governo segnala tempestivamente alle Camere, all'atto della trasmissione di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, le proposte presentate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, comma 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il Governo fornisce tempestivamente alle Camere tutti gli elementi utili ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui all'articolo 81, paragrafo 3, comma 2.

## ART. 12.

*(Ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee).*

1. Il Governo trasmette alla Corte di giustizia dell'Unione europea i ricorsi deliberati da una delle Camere avverso un atto legislativo dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 8 Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato di Lisbona.

2. Il Governo assicura che i ricorsi di cui al comma 1 siano presentati alla Corte di giustizia dell'Unione europea nei termini di cui all'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le Camere partecipano, mediante propri rappresentanti, a tutte le fasi e gli atti del giudizio.

## ART. 13.

*(Nomina di componenti italiani di Istituzioni ed organi dell'Unione europea).*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, all'atto della proposta o designazione, secondo le rispettive competenze, di componenti italiani di Istituzioni ed organi dell'Unione europea di cui al comma 2, ne informano le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i rapporti con l'Unione europea di Camera e Senato, che, ove lo ritengano, procedono, in coerenza con i rispettivi regolamenti, all'audizione delle persone proposte o designate.

2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere trasmesse in relazione:

a) alle proposte di designazione di componenti italiani della Commissione europea, di cui all'articolo 17, paragrafo 7, del Trattato sull'Unione europea;

b) alle proposte di nomina di giudici ed avvocati generali italiani della Corte di giustizia e dei giudici del Tribunale di

primo grado, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 253 e 254 del Trattato sul funzionamento dell'Unione;

c) alle proposte di nomina di membri italiani della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 286 del Trattato istitutivo della Comunità europea;

d) alle designazioni di componenti del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti, ai sensi dell'articolo 11 del Protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato al Trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Le informazioni di cui al comma 1 devono contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla designazione o proposta, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, tenuto conto dei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione dalle pertinenti disposizioni del Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applica altresì per le proposte o le designazioni volte alla conferma di persona in carica.

#### ART. 14.

*(Relazioni annuali al Parlamento).*

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione che indica:

a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle

istituzioni dell'Unione. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;

b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;

c) le strategie di comunicazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco dei Consigli europei e dei Consigli dei Ministri dell'Unione europea tenutisi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti

in vista dell'emanazione degli atti legislativi dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo;

c) la partecipazione dell'Italia all'attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e per la pesca; politica per i trasporti e le reti transeuropee; politica per la società dell'informazione e le nuove tecnologie; politica per la ricerca e l'innovazione; politica per lo spazio; politica energetica; politica per l'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica per la salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. La relazione reca altresì i dati consuntivi, nonché una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti;

d) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione reca altresì una valutazione di merito sull'efficacia delle predette politiche di coesione;

e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

### CAPO III

#### PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI AL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLA NORMATIVA E DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

#### ART. 15.

*(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea).*

1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.

2. Con riferimento ai progetti e agli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, il Dipartimento per le politiche dell'Unione europea trasmette ai soggetti di cui al comma 1 la relazione di cui all'articolo 5, comma 3.

3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province



autonome, nelle materie di loro competenza, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche europee, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata

all'atto di trasmissione dei progetti, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8. Dall'attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta

Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

11. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

ART. 16.

*(Partecipazione delle regioni alle delegazioni del Governo).*

1. In conformità all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti dell'Unione europea, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto

comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 17.

*(Ricorso alla Corte di giustizia su richiesta delle regioni).*

1. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo propone ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso gli atti normativi dell'Unione europea ritenuti illegittimi, su richiesta della Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.

ART. 18.

*(Sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano).*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni mese, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale al fine di raccordare le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti europei con le esigenze rappresentate dalle Regioni e dalle Province autonome, nelle

materie di competenza di queste ultime. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.

2. La sessione della Conferenza di cui al comma 1, in particolare, esprime parere:

a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea che riguardano le competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali e delle province autonome all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1;

c) sugli schemi dei disegni di legge di cui all'articolo 24 della presente legge;

d) su richiesta dei presidenti delle regioni e delle province autonome e con il consenso del Governo, sugli schemi di atti amministrativi dello Stato che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11, nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome, danno attuazione alle direttive dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

3. Il Ministro per le politiche europee riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

#### ART. 19.

*(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea).*

1. In conformità agli articoli 114 e 118 della Costituzione, Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche dell'Unione europea assicurano un'adeguata consultazione di comuni, province e città metropolitane ai fini della

formazione della posizione dell'Italia in relazione ad attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali.

2. Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all'Associazione nazionale dei comuni d'Italia – ANCI, all'Unione province d'Italia – UPI e all'Unione nazionale comuni comunità enti montani – UNCEM.

3. Su tutti i progetti e gli atti di loro specifico interesse l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia – ANCI, l'Unione province d'Italia – UPI e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani – UNCEM possono trasmettere, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche europee e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.

3. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee convoca alle riunioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione a livello di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

## ART. 20.

*(Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali).*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee convoca almeno due volte l'anno, o anche su richiesta delle associazioni rappresentative degli enti locali ovvero degli enti locali interessati, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome sui risultati emersi durante tale sessione. La sessione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1.

## ART. 21.

*(Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni).*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione.

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono ripartiti tra le autonomie regionali e locali secondo i criteri definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che assicurano la rappresentanza delle assemblee legislative regionali nonché la corrispondenza tra ciascun membro titolare e il rispettivo supplente.

3. La proposta di cui al presente articolo è formulata previa intesa in sede di

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Allo scopo la Conferenza è integrata da rappresentanti della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, in qualità di osservatori.

## CAPO IV

PARTECIPAZIONE DELLE PARTI SOCIALI E DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE AL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLA NORMATIVA E DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

## ART. 22.

*(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea).*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche dell'Unione europea assicurano il più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea. A questo scopo il CUE nonché le amministrazioni interessate possono svolgere, anche mediante il ricorso a strumenti elettronici, consultazioni delle categorie produttive e delle parti 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche dell'Unione europea assicurano il più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche dell'Unione europea, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, eventualmente in collaborazione con il Consiglio

nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.

CAPO V  
ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI  
DISCENDENTI DALL'UNIONE EUROPEA

ART. 23.

*(Valutazione della compatibilità con il diritto dell'Unione europea).*

1. I nuclei europei di cui all'articolo 3 predispongono, per i disegni di legge e gli schemi di atti del Governo trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, una relazione tecnica, verificata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, relativa alla valutazione della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. La relazione può costituire parte integrante dell'analisi tecnico-normativa in tutti i casi nei quali questa venga predisposta.

2. Per i provvedimenti relativi all'attuazione del diritto dell'Unione europea la relazione di cui al comma 1 dà conto della conformità della disciplina da essi recata alle prescrizioni delle direttive da attuare, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della potestà normativa da parte del Governo.

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 1 per i progetti di legge e per gli emendamenti al loro esame ai fini della valutazione della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

ART. 24.

*(Legge di delegazione europea e legge europea).*

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione agli atti giuridici dell'Unione europea nonché alle sentenze della Corte di giustizia e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni tre mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee con riguardo alle misure da intraprendere.

4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: « Delega per il recepimento di direttive e decisioni quadro dell'Unione europea nonché per l'attuazione di regolamenti ed atti delegati dell'Unione europea », completato dall'indicazione: « Legge di delegazione europea » seguita dall'anno di riferimento.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta inoltre al Parlamento un disegno di legge recante: « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea », completato dall'indicazione: « Legge europea » seguita dall'anno di riferimento.

5. Il disegno di legge di cui al comma 4 è corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, in cui il Governo:

*a)* fornisce per ogni direttiva o altro atto dell'Unione europea di cui si prevede l'attuazione una ricostruzione del contesto nel quale è avvenuta la sua adozione in sede comunitaria e della politica legislativa nella quale si inserisce, dando conto dell'iter relativo alla sua approvazione, del negoziato intervenuto, nonché degli elementi di novità da essa introdotti e delle prospettive aperte, anche con riguardo al suo impatto sull'ordinamento interno;

*b)* dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive in uno degli allegati di cui all'articolo 25, comma 3, lettera e, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di attuazione al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

*c)* fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

*d)* dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

*e)* fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;

*f)* fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.

6. Il disegno di legge di cui al comma 5 è corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, in cui il Governo:

*a)* riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea con particolare riferimento alle eventuali procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia nonché alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative ad inadempienze e violazioni degli obblighi europei da parte della Repubblica italiana;

*b)* dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento nel disegno di legge di disposizioni volte all'attuazione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea che abbiano accertato violazioni di obblighi europei da parte della Repubblica italiana;

7. I decreti legislativi di recepimento o di attuazione di atti dell'Unione europea ovvero di modifica di disposizioni attuative dei medesimi, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale, fatti salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni della legge di conferimento della delega, ove non in contrasto con il diritto dell'Unione europea, e in aggiunta a quelli contenuti negli atti dell'Unione europea da attuare, sono adottati nel rispetto degli altri principi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge di delegazione europea per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della normativa.

ART. 25.

*(Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea).*

1. La legge di delegazione europea e la legge europea, di cui all'articolo 24 assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.

2. La legge di delegazione europea annuale reca il conferimento al Governo di delega legislativa per:

a) il recepimento delle direttive e delle decisioni quadro dell'Unione europea;

b) l'attuazione di regolamenti e di atti delegati di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dell'Unione europea che richiedano l'adozione di misure legislative o regolamentari per l'applicazione nell'ordinamento nazionale;

3. La legge di delegazione europea annuale reca altresì:

a) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive o, ove necessario, i regolamenti e gli atti delegati di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base di quanto previsto dall'articolo 29;

b) disposizioni che, nelle materia non coperte da riserva di legge, demandano l'attuazione di atti delegati di cui di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alle autorità di regolamentazione e vigilanza, secondo le modalità e le procedure per l'esercizio dei poteri regolamentari ad esse attribuiti dalla legge;

c) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome;

d) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per l'attuazione di atti di cui al comma 2 del presente articolo, autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

e) cinque allegati nei quali sono rispettivamente elencati:

1) gli atti dell'Unione europea per la cui attuazione è prevista una delega al Governo, da esercitare previa trasmissione alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

2) gli atti dell'Unione europea per la cui attuazione è prevista una delega al Governo;

3) gli atti dell'Unione europea da attuare in via regolamentare;

4) gli atti dell'Unione europea da attuare in via amministrativa;

5) gli atti dell'Unione europea da attuare con disposizioni delle autorità di regolamentazione di cui alla lettera *b*).

3. L'inclusione in ciascuno degli allegati previsti dal comma 3, lettera *e*), del presente articolo, è motivata nella relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea, anche con riferimento al tasso di discrezionalità lasciato agli Stati membri nell'attuazione di ciascun atto dell'Unione europea. La relazione illustrativa degli schemi di atti normativi di attuazione di atti dell'Unione europea trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari dà conto delle scelte discrezionali effettuate e delle loro motivazioni.

4. La legge europea annuale reca:

*a*) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di sentenze della Corte di giustizia relative all'Italia ovvero di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana;

*b*) disposizioni strettamente necessarie per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo;

*c*) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi dall'Unione europea;

*d*) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

*e*) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo

117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 36.

5. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

6. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 5 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante rassegna ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

#### ART. 26.

*(Procedure per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea).*

1. In relazione alle deleghe conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già decorso ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, il Governo adotta i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.



2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche alle deleghe conferite con la legge di delegazione europea per l'attuazione di atti dell'Unione europea diversi dalle direttive.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi di recepimento di direttive sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia.

3. La legge di delegazione europea indica, nell'allegato di cui all'articolo, 25, comma 3, lettera e), numero 1), le direttive o gli altri atti dell'Unione europea in relazione ai quali sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione è acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo

17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi di attuazione delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 27.

7. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per un secondo parere. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

8. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe contenute nella legge di delegazione annuale si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nei limiti delle risorse e con le modalità previste dall'articolo 11, comma 3-bis, della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196.

9. All'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. La legge di stabilità annuale indica altresì la quota dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze da destinare all'attuazione della legge di delegazione europea. Tale quota non può essere utilizzata per finalità difformi. In caso di mancata approvazione della legge di delegazione europea entro il 30 giugno successivo alla sua presentazione alle Camere, la quota può essere destinata ad altre finalità ».

10. All'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 al comma 1, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali nonché della quota dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze destinato alla copertura dell'attuazione della legge di delegazione europea, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 11, comma 3-bis ».

#### ART. 27.

*(Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea).*

1. Fatti salvi i principi e criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge di delegazione europea annuale, e in aggiunta a quelli contenuti negli atti dell'Unione europea da attuare, l'esercizio delle deleghe legislative di cui

all'articolo 23, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

*b)* ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi le materie oggetto di delegificazione e i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

*c)* al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o che danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o che espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse

protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati dalla presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;

d) all'attuazione di direttive o di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o altro atto modificato;

e) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive o degli altri atti dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

f) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione ammini-

strativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

g) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

#### ART. 28.

*(Misure urgenti per l'adeguamento a obblighi dell'Unione europea derivanti dall'apertura di procedure d'infrazione o di sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea).*

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee può proporre al Consiglio dei ministri l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte dell'emissione di sentenze da parte degli organi giurisdizionali dell'Unione europea o dell'avvio di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nonché dell'adozione di atti normativi, solo qualora la scadenza di tali obblighi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea e della legge europea relativa all'anno in corso.

#### ART. 29.

*(Attuazione in via regolamentare e amministrativa).*

1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive o, ove necessario, i regolamenti e gli atti delegati adottati da istituzioni dell'Unione europea possono essere attuati mediante regolamento se così dispone la legge europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge di delegazione europea, un elenco delle direttive per l'attuazione

delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 25, comma 3, lettera *a*).

2. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito, se così dispone la legge europea, il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive o negli altri atti dell'Unione europea da attuare:

*a*) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

*b*) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;

*c*) esercizio delle opzioni previste dalle direttive o negli altri atti dell'Unione europea in conformità alle peculiarità socio-economiche statali, regionali e locali e alla normativa di settore;

*d*) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche delle eventuali mo-

dificazioni della disciplina dell'Unione europea intervenute fino al momento della loro adozione.

5. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.

6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, la legge europea o un'altra legge dello Stato detta i principi e criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o per individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina.

7. La legge europea provvede in ogni caso, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *c*), ove l'attuazione delle direttive o dei regolamenti comporti:

*a*) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrativi;

*b*) la previsione di nuove spese o di minori entrate.

#### ART. 30.

*(Attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea).*

1. Agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili nell'ordinamento nazionale, adottati dal Consiglio o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data

attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento per le politiche europee.

## ART. 31.

*(Decisioni dell'Unione europea).*

1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o che comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per le politiche europee, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei ministri.

2. Il Consiglio dei ministri, se non delibera l'eventuale impugnazione della decisione, emana le direttive opportune per l'esecuzione della decisione a cura delle autorità competenti.

3. Se l'esecuzione della decisione investe le competenze di una regione o di una provincia autonoma, il presidente della regione o della provincia autonoma interessata interviene alla riunione del Consiglio dei ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette il testo delle decisioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni e atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano le stesse decisioni altresì sono trasmesse agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di eventuali osservazioni.

## ART. 32.

*(Parità di trattamento).*

1. Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e di principi dell'Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale o che vi prestino servizio ai sensi dell'articolo 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producono effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale o che vi prestino servizio ai sensi dell'articolo 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

## ART. 33.

*(Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia).*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni mese alle Camere e alla Corte dei conti un elenco, articolato per settore e per materia:

a) delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia è stata parte o che hanno rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;

b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 234 del Trattato che istituisce la Comunità europea o dell'articolo 35 del Trattato sull'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;

c) delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;

d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni tre mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1. Nel caso delle procedure d'infrazione avviate ai sensi dell'articolo 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese.

3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette tempestivamente alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni e documenti sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento.

4. Quando uno degli atti dell'Unione europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti.

#### ART. 34.

*(Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea).*

1. Il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere, alle regioni e alle province

autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati la distribuzione e lo stato di utilizzazione delle risorse erogate dal bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti.

#### CAPO VI

#### ATTUAZIONE DI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA DA PARTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

#### ART. 35.

*(Attuazione degli atti normativi e delle sentenze dell'Unione europea da parte delle regioni e delle province autonome).*

1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, danno immediata attuazione alle direttive dell'Unione europea. Nelle materie di competenza concorrente la legge di delegazione europea indica i principi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.

2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive dell'Unione europea, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in

copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche dell'Unione europea.

3. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza esclusiva danno altresì attuazione ai regolamenti e agli atti delegati di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che richiedano l'adozione di misure legislative per l'applicazione nell'ordinamento nazionale.

4. Fatta salva la previsione di cui all'articolo 36, comma 4, le regioni danno immediata esecuzione alle sentenze dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che accertino la violazione da parte dell'Italia della normativa europea per effetto di un atto di competenza delle regioni.

#### ART. 36.

*(Poteri sostitutivi dello Stato).*

1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, possono essere adottati atti normativi statali nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell'Unione europea.

2. Gli atti normativi statali adottati ai sensi del comma 1 si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.

3. Gli atti normativi di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti al preventivo esame

della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Nel caso di sentenze dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che accertino la violazione da parte dell'Italia della normativa europea, per effetto di un atto di competenza delle regioni, il Consiglio dei ministri fissa agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale l'atto oggetto della citata pronuncia perde efficacia. In tal caso di applica la normativa statale sostitutiva, ove adottata.

#### ART. 37.

*(Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea).*

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del citato Trattato.

2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendono responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 16-bis della presente legge.

3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1

indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.

4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5:

a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;

b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non

superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

9. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 8 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono



essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

10. Le notifiche indicate nei commi 7 e 8 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 107 sul funzionamento dell'Unione europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma.

#### CAPO VII

#### DISPOSIZIONI VARIE

##### ART. 38.

*(Regioni a statuto speciale e province autonome).*

1. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.

##### ART. 39.

*(Utilizzo di strumenti informatici).*

1. Per l'adempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione di cui alla presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche

europee può avvalersi di strumenti informatici.

##### ART. 40.

*(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della presente legge).*

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.

##### ART. 41.

*(Modifiche e abrogazioni).*

1. La legge 4 febbraio 2005, n. 11, è abrogata.

2. Gli articoli 5 e 8, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 sono abrogati.

3. L'articolo 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 è abrogato.

4. Nella legge 16 aprile 1987, n. 183, le parole « Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie », ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: « Dipartimento per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea ».

5. Negli atti normativi vigenti le parole « Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie », ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: « Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee ».

##### ART. 42.

*(Effetti per la finanza pubblica).*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo. Nuovo testo C. 3351 (Parere alla I Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	298
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	300
AVVERTENZA .....	299

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.*

#### **La seduta comincia alle 13.45.**

**Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo.**

**Nuovo testo C. 3351.**

(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

La senatrice Mariangela BASTICO (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, recante l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo. Riferisce che l'articolo 1 individua il 9 ottobre come Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati

dall'incuria dell'uomo, precisando che tale giornata è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 260 del 1949, senza che però la stessa determini riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici, né, qualora cada in giorno feriale, costituisca giorno festivo o comporti riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado. Fa notare che la menzionata data richiama alla memoria la tragedia del Vajont, avvenuta il 9 ottobre del 1963, che rappresenta una delle pagine più drammatiche e funeste della storia d'Italia. Rileva che l'articolo 2 stabilisce che in occasione della suddetta Giornata nazionale possono essere organizzati sul territorio nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di sensibilizzazione e di sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi connessi ad interventi che alterano gli equilibri del territorio e della necessità di tutelare il patrimonio ambientale del Paese. In ordine ai profili di competenza della Commissione, segnala che, con spe-

cifico riferimento alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, assumono rilievo, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le materie di competenza legislativa concorrente quali promozione e organizzazione di attività culturali e istruzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) dichiara di apprezzare la finalità del provvedimento in esame, teso ad istituire un'apposita giornata della memoria per le vittime dei disastri ambientali e industriali; ravvisa peraltro l'opportunità che nel testo siano elencate le altre numerose giornate istituite per celebrare analoghe ricorrenze. Esprime tuttavia una specifica valutazione critica in ordine all'intento del presentatore della proposta di legge di ricondurre la tragedia del Vajont del 9 ottobre 1963 alla categoria dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo. Nel precisare che non ritiene possibile riscontrare alcun plausibile nesso tra la predetta tragedia e l'incuria dell'uomo, dichiara che per tale motivo non intende partecipare al voto sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Claudio MOLINARI (PD), pur valutando favorevolmente il contenuto della proposta di legge in oggetto, sottolinea che in materia di tutela ambientale e industriale si pone la necessità di approntare adeguate iniziative, non solo di carattere legislativo, che consentano, agli enti preposti, di poter disporre delle necessarie risorse da impiegare nella prevenzione dei rischi di disastro ambientale e industriale.

Fa presente che in tale ambito assume una particolare valenza l'operato di regioni ed enti locali.

La senatrice Mariangela BASTICO (PD), *relatore*, evidenzia che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel 2008, ha inserito il disastro del Vajont tra i cinque più esemplari casi di «disastro evitabile» causato dall'incuria dell'uomo. In ordine alle competenze assegnate alla Commissione, sottolinea l'opportunità che le autonomie territoriali vengano coinvolte nell'attuazione delle iniziative contemplate dalla proposta di legge in esame. Rileva che l'istituzione di una giornata di celebrazioni e di memoria riveste l'utile funzione di sensibilizzare l'opinione pubblica e di indurre scuole ed altri enti ad impegnarsi nelle attività educative e formative in relazione ai rischi che si verificano disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE CONSULTIVA

*Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.*

*C. 2260-2646-2743/A.*

*(Parere alla XIII Commissione della Camera).*

ALLEGATO

**Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei  
disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo.  
(Nuovo testo C. 3351).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3351 e abb., in corso di esame presso la I Commissione della Camera, recante « Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo »;

considerato che il provvedimento stabilisce che in occasione della suddetta Giornata nazionale possono essere organizzati sul territorio nazionale eventi, manifestazioni, cerimonie, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di sensibilizzazione e di sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi connessi ad interventi che alterano gli equilibri del territorio e della necessità di tutelare il patrimonio ambientale del Paese;

rilevato che la disciplina recata dal provvedimento, pur collocandosi nell'ambito della materia « ordinamento civile », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, afferisce altresì a profili riconducibili alla competenza legislativa concorrente relativamente alle previsioni di cui all'articolo 2, inerenti alla promozione e organizzazione di attività culturali e istruzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare all'articolo 2 che l'attuazione delle iniziative ivi richiamate debba avvenire d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

Sui lavori della Commissione .....	301
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: « Rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alla Regione Liguria a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della Rete stradale di interesse nazionale » (n. 243) (Parere ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	302
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Riordino dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione » (n. 248) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	302
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali » (n. 247) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	303

*Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE.*

### La seduta comincia alle 14.

#### Sui lavori della Commissione

Il presidente PASTORE riferisce gli esiti della riunione dell'ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che ha avuto luogo mercoledì 15 settembre. In quella sede, preso atto delle assegnazioni alla Commissione di schemi di regolamento attuativi del procedimento « taglia-enti » e della probabile prossima trasmissione alle Camere di altri atti della stessa natura, all'approssimarsi del termine del 31 ottobre scaduto il quale gli enti non riordinati

sono automaticamente soppressi, si è convenuto che eventuali audizioni connesse al riordino degli enti saranno svolte, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa ovvero in sede informale, compatibilmente con i tempi – ormai assai ridotti – imposti dalle scadenze ricordate.

Ricorda che è in fase avanzata di elaborazione la relazione sullo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge n. 246 che la Commissione deve periodicamente redigere; a tale riguardo, riferisce come manchino ancora alcune risposte alla lettera a suo tempo inviata a tutti i Ministri interessati, per acquisire gli elementi informativi sul procedimento « taglia-leggi » necessari per la redazione della relazione stessa. Consi-

derata tale circostanza, l'Ufficio di Presidenza ha concordato sull'opportunità di attendere l'invio delle documentazioni mancanti fino alla fine del mese di settembre, e di avviare l'esame della proposta di relazione nel mese di ottobre, con l'obiettivo di approvarla e trasmetterla alle Presidenze delle Camere auspicabilmente entro la fine di quel mese.

Comunica infine alla Commissione che il Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera, ha trasmesso alla Commissione il parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato concernenti lo schema di decreto legislativo e lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recanti il riordino della normativa sull'attività agricola (atti del Governo n. 164 e 168), sui quali la Commissione non si era potuta esprimere nei termini originariamente assegnati, per l'assenza di quei pareri; è stato inoltre trasmesso il parere del Consiglio di Stato concernente l'applicazione delle disposizioni di delega di cui ai commi 14, 15, 18 e 18-bis dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005. In ragione dei chiarimenti forniti dal Governo circa l'intendimento di proseguire nel procedimento di adozione dei decreti e acquisiti i prescritti pareri, il Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera, ha pertanto trasmesso gli atti in questione, al fine di una prosecuzione dell'esame parlamentare degli atti del Governo n. 164 e 168, che dovrà concludersi entro il nuovo termine del 20 ottobre 2010.

La Commissione prende atto.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: « Rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alla Regione Liguria a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della Rete stradale di interesse nazionale » (n. 243).** (Parere ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

*(Esame e rinvio).*

Il relatore, senatore ORSI (*PdL*) riferisce sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, con il quale si rideterminano le risorse da trasferire annualmente alla regione Liguria e alle province interessate a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della rete stradale di interesse nazionale; in particolare, il provvedimento fa seguito alla riclassificazione come strade statali di alcuni tratti di viabilità, oggetto a suo tempo di conferimento ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, e risponde all'esigenza di ripristino, a carico dell'Anas, di un tratto della strada statale Aurelia. Dopo aver segnalato che sullo schema di decreto sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Anas, del Dipartimento della pubblica amministrazione e l'innovazione, della Regione Liguria e dell'UPL, nonché della Conferenza unificata, preannuncia che proporrà di esprimersi in senso favorevole, auspicando una rapida conclusione dell'esame che ponga fine a un'*impasse* che si protrae ormai da tempo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Riordino dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione » (n. 248).**

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

*(Esame e rinvio).*

L'onorevole TORRISI (*PdL*), *relatore*, illustra lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, adottato nell'ambito del procedimento cosiddetto « taglia-enti », con il quale si provvede al riordino dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; segnala

che il Governo ha trasmesso, a fini collaborativi, in allegato al provvedimento in titolo, un testo che contiene le modifiche che saranno apportate a seguito del parere del Consiglio di Stato e per dare attuazione alle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010. Conclude riservandosi di formulare una proposta di parere alla luce del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali» (n. 247).**

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

*(Esame e rinvio).*

Il presidente PASTORE (PdL), riferisce in sostituzione del relatore designato sul provvedimento in titolo, che novella integralmente la disciplina organizzativa del Banco di prova. Dopo aver ricordato le funzioni svolte dall'ente, istituito all'inizio del '900 e richiamato il combinato disposto dalle norme in materia di «taglia-enti» e dall'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, si sofferma sulle disposizioni concernenti la composizione degli organi collegiali, che sono state oggetto di rielaborazione da parte dello stesso Governo, il quale anche in questo caso ha trasmesso, a fini collaborativi, in allegato al provvedimento in titolo, un testo che contiene le modifiche che saranno apportate a seguito del parere del Consiglio di Stato e per dare attuazione alle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi di cui all'articolo 6 citato. A tale riguardo rileva, con particolare riferimento al consiglio di amministrazione, come la sua composizione ridotta, con la previsione di 5 componenti, pur rispon-

dendo a quanto prescritto dal citato articolo 6, potrebbe presentare alcune criticità per la rappresentanza minoritaria cui sarebbe ricondotta la sua componente di natura privatistica, alterando il tal modo gli equilibri attualmente assicurati dalla normativa vigente.

Il Sottosegretario per lo sviluppo economico SAGLIA sottolinea come il regolamento in titolo sia stato adottato nei tempi imposti dal procedimento «taglia-enti» e ricorda che il Banco di prova è integralmente finanziato dalle imprese di settore: l'aspetto evidenziato dal presidente Pastore potrebbe porre quindi, a suo giudizio, seri problemi in termini di *governance* dell'ente, ponendo la rappresentanza dei soggetti privati in una posizione di minoranza all'interno del consiglio di amministrazione. Egli riterrebbe inoltre preferibile individuare una soluzione che consenta di ricondurre il Banco nella competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, analogamente a quanto previsto – per alcuni enti – dal decreto-legge n. 78 prima ricordato.

Il senatore ORSI (PdL) prende atto con soddisfazione di quanto affermato dal rappresentante del Governo; nel sottolineare come l'ormai prossimo recepimento della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi possa richiedere una riconsiderazione del testo in esame, propone di svolgere l'audizione dell'Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni (ANPAM) e della Associazione nazionale dei commercianti, intermediari e appassionati di armi comuni da sparo (ASSOARMIERI).

Il suggerimento, formulato dal Sottosegretario per lo sviluppo economico SAGLIA, di valutare la possibilità di ascoltare anche il direttore del Banco di prova per le armi da fuoco, viene raccolto dall'onorevole BECCALOSSO (PdL), la quale propone di svolgere tale audizione e sottolinea

come l'ente in questione svolga un importante servizio in un settore strategico, dal quale non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

Il presidente PASTORE interviene incidentalmente per segnalare l'esigenza di verificare se l'eventuale recepimento della direttiva europea già ricordata e l'effettiva insussistenza di oneri a carico della finanza pubblica derivanti dal funzionamento del Banco non possano indurre a riconsiderare la necessità di adottare il regolamento di riordino in titolo ai fini del procedimento « taglia-enti ».

Ha quindi la parola l'onorevole FERRARI (PD), il quale concorda sull'opportunità di svolgere audizioni e condivide la preoccupazione emersa negli interventi fin qui svolti per l'eventuale arretramento della rappresentanza dei soggetti privati e della rappresentanza dei territori all'interno dell'ente.

Anche l'onorevole LOVELLI (PD) concorda sull'opportunità di verificare l'effettiva necessità di provvedere al riordino nell'ambito del procedimento « taglia-enti » del Banco di prova, ritenendo determinante a tal fine la sua presenza nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Il senatore ORSI (PdL) ribadisce l'esigenza di evitare che permanga per le sole armi prodotte – o commercializzate – in Italia un obbligo di verifica non previsto in altri Paesi dell'Unione, paventando il rischio di penalizzare le imprese italiane.

L'onorevole FERRARI (PD) osserva come al Banco di prova potrebbe comunque essere riconosciuto un ruolo di certificazione della qualità delle armi italiane, prevedendo semmai che le verifiche da questo svolte siano facoltative: ciò consentirebbe – a suo giudizio – di superare le obiezioni in termini di parità di condizioni assicurate alle imprese e agli operatori italiani.

Il presidente PASTORE, raccogliendo le segnalazioni fin qui formulate, propone di svolgere le audizioni del direttore del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, dell'Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni (ANPAM) e della Associazione nazionale dei commercianti, intermediari e appassionati di armi comuni da sparo (ASSOARMIERI) nella prossima settimana.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**La seduta termina alle 15.**



## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

**per l'attuazione del federalismo fiscale**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	305
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 22 settembre 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.20 alle 15.45.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

#### PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del direttore generale della RAI (*Audizione svolta*) ..... 306

*Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI il direttore generale, professor Mauro Masi, il direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Marco Simeon, il direttore degli Affari Legali e Societari, avvocato Salvatore Lo Giudice, il direttore dello staff del direttore generale, dottor Andrea Sassano, e il dottor Daniele Mattaccini.*

#### **La seduta comincia alle 20.25.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso e che dell'odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

#### **Audizione del direttore generale della RAI.**

*(Audizione svolta).*

Il PRESIDENTE introduce gli argomenti oggetto dell'audizione odierna,

dando quindi la parola al direttore generale della RAI.

Il professor MASI svolge una relazione preliminare, dando notizie sui criteri in materia di garanzia del pluralismo, con riferimento ai recenti richiami alle disposizioni interne indirizzati ai direttori delle reti e delle testate.

IL PRESIDENTE chiarisce alcune delle considerazioni svolte in premessa.

Pongono quesiti sulla base di alcune considerazioni i deputati BELTRANDI (PD), LUPI (PdL), MERLO (PD), SARDELLI (Misto-Noi Sud LA-PLI), DE ANGELIS (PdL), LAINATI (PdL), FORMISANO (IdV) e RAO (UdC) e i senatori GASPARRI (PdL), MORRI (PD), VIMERCATI (PD), MILANA (PD), VITA (PD) e PARDI (IdV).

Ai vari interrogativi risponde quindi il direttore generale MASI, fornendo anche dati aggiornati sugli ascolti del TG1 e sulle presenze delle forze politiche nei programmi di informazione.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 22.45.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.	
Audizione di rappresentanti della Confederazione sindacale italiana libere professioni (Confprofessioni) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	307

*Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giorgio Jannone.*

#### **La seduta comincia alle 8.35.**

**Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.**

**Audizione di rappresentanti della Confederazione sindacale italiana libere professioni (Confprofessioni).**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Confprofessioni è la principale organizzazione di rappresentanza dei liberi professionisti in Italia. Riunisce quindici sigle associative di settore suddivise in quattro comparti d'area: area economia e lavoro (Ragionieri, Dottori commercialisti, Consulenti del lavoro, Revisori contabili); area diritto e giustizia (Avvocati e Notai); area ambiente e territorio (Ingegneri, Architetti, Dottori Agro-

nomi, Geologi); area sanità e salute (Medici di medicina generale, Dentisti, Veterinari, Psicologi). Quale parte sociale riconosciuta, la Confprofessioni sigla il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli studi professionali e conta un numero di iscritti pari ad oltre un milione e mezzo di liberi professionisti.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, comunica che per la Confprofessioni sono presenti: il dottor Gaetano Stella, presidente, il professor Mauro Scarpellini, coordinatore del comitato scientifico, il dottor Roberto Tretti, area ambiente e territorio, il ragioniere Leonardo Pascazio, area economia e lavoro, il dottor Carlo Scotti, area sanità e salute, e l'avvocato Mina Maisto, consulente legislativo.

Il dottor Gaetano STELLA, *presidente della Confederazione sindacale italiana libere professioni (Confprofessioni)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il professor Mauro SCARPELLINI, *coordinatore del comitato scientifico della*

*Confprofessioni*, integra la relazione svolta, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Elio LAN-  
NUTTI (IdV) e i deputati Antonino LO  
PRESTI (FLI), Nedo Lorenzo POLI (UdC)  
a più riprese, la deputata Carmen MOTTA  
(PD), e Giorgio JANNONE, *presidente*.

Il dottor Gaetano STELLA, *presidente  
della Confederazione sindacale italiana li-  
bere professioni (Confprofessioni)*, e il pro-  
fessor Mauro SCARPELLINI, *coordinatore*

*del comitato scientifico della Confprofes-  
sioni*, replicano ai quesiti posti suggerendo  
ulteriori spunti di riflessione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presi-  
dente*, nel ringraziare gli auditi per la loro  
partecipazione all'odierna seduta, dichiara  
conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della se-  
duta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di vigilanza sull'anagrafe tributaria

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del Prof. Francesco Pizzetti, Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (*Svolgimento e conclusione*) ..... 309

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 22 settembre 2010. – Presidenza del presidente Maurizio LEO.*

**La seduta comincia alle 8.50.**

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.**

**Audizione del Prof. Francesco Pizzetti, Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che sono presenti il dottor Daniele De Paoli, segretario generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati

personali, il dottor Claudio Filippi, vice segretario generale e dirigente del Dipartimento libertà pubbliche e sanità, il dottor Mario de Bernart, dirigente del Servizio relazioni istituzionali e il dottor Baldo Meo, dirigente del Servizio relazioni con i mezzi di informazione.

Il professor PIZZETTI svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, il senatore Lucio D'UBALDO (PD) e il deputato Gianpaolo FOGLIARDI (PD).

Il professor PIZZETTI, risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato il professor Pizzetti, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.40.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	310
Comunicazioni del Presidente .....	310
Elezione di un Vicepresidente .....	310

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 22 settembre 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 9.

*Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO.*

**La seduta comincia alle 9.**

#### Comunicazioni del Presidente.

Leoluca Orlando, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera, in data 16 settembre 2010, ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Massimo Polledri, in sostituzione del deputato Matteo Brigandì, cessato dal mandato parlamentare.

Leoluca Orlando, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dell'8 settembre 2010 ha approvato, in via d'urgenza, per conto della Commissione plenaria, un decreto di esibizione e consegna di documenti nei confronti del di-

rettore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico « G. Martino » di Messina, incaricando dell'esecuzione ufficiali di polizia giudiziaria del Nucleo speciale Commissioni parlamentari d'inchiesta della Guardia di finanza. Tale decreto ha avuto esecuzione il 14 settembre 2010.

La Commissione ratifica il provvedimento adottato in via d'urgenza dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**La seduta termina alle 9.05.**

*Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO.*

**La seduta comincia alle 9.05.**

#### Elezione di un Vicepresidente.

Leoluca Orlando, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per l'elezione del Vicepresidente, essendo cessato da tale carica il deputato Matteo Brigandì.

Fa presente che risulterà eletto il componente della Commissione che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di

parità di voti risulterà eletto l'anziano come deputato e, tra deputati di pari anzianità, il più anziano per età.

Indice quindi la votazione.

*(Segue la votazione).*

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di un Vicepresidente:

Presenti: ..... 17

Votanti: ..... 17

Astenuti: ..... 0

Hanno riportato voti:

Polledri ..... 14

Schede bianche: ..... 3

Proclama, quindi, eletto Vicepresidente della Commissione il deputato Massimo Polledri.

**La seduta termina alle 9.20.**

## INDICE GENERALE

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

#### GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in merito all'opzione tardiva formulata dal deputato Marcello Tagliatela .....	3
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	4

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Esame di una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del deputato Pietro Lunardi (Doc. IV-bis, n. 1) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	5
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	7
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)

#### SEDE REFERENTE:

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. C. 54 Realacci ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	8
<i>ALLEGATO (Nuovo testo adottato come testo base)</i> .....	9

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 236 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	16
Sull'ordine dei lavori .....	19

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. C. 3572 Reguzzoni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	19
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	21



Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali. Testo base C. 3351 Rossa e C. 197 Murgia ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	21
Sui lavori della Commissione .....	21
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province. Atto n. 240 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	22
<b>COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:</b>	
Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. Nuovo testo C. 2774 Barbieri (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	27
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	30
Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all'Italia. Nuovo testo C. 3472 Paolo Russo (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) ....	28
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	31
<b>AVVERTENZA</b> .....	29
<b>II Giustizia</b>	
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini .....	33
<b>AVVERTENZA</b> .....	33
<b>III Affari esteri e comunitari</b>	
<b>INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:</b>	
Incontro informale con una delegazione della Commissione Esteri del Consiglio grande e generale della Repubblica di San Marino .....	34
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
Variatione nella composizione della Commissione .....	34
5-00158 Zacchera: Sulla situazione in Zimbabwe .....	35
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	37
5-00606 Zacchera: Sulle relazioni tra il Ruanda e l'Unione europea .....	35
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	39
5-03328 Ginefra: Sul ferimento di un cittadino italiano a Barcellona .....	35
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	41
5-03298 Renato Farina: Sulla detenzione di un dissidente cubano in regime di isolamento totale .....	35
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	42
5-03360 Burtone: Sulla carcerazione preventiva di un cittadino italiano a Belgrado .....	35
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	44
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	36
<b>IV Difesa</b>	
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	45
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436: esame del documento conclusivo ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	45

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Nuovo testo unificato C. 2184 e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	46
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Ulteriore nuovo testo C. 2424 e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	48
Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. Nuovo testo C. 2774 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ....	49
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	51
ERRATA CORRIGE .....	51

**VI Finanze**

## RISOLUZIONI:

7-00383 Soglia: Garanzia fideiussoria richiesta ai concessionari del gioco « Bingo » ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i> ) .....	52
ALLEGATO 1 (Nuovo testo approvato della risoluzione) .....	57

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03430 Fluvi: Gettito del prelievo erariale unico sui proventi degli apparecchi di gioco automatici .....	53
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	59
5-03431 Bragantini: Applicazione della disciplina sull'installazione delle videolotterie in pubblici esercizi .....	54
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	61
5-03432 Barbato: Acquisizione di partecipazioni rilevanti nel capitale di Unicredit da parte della Banca centrale di Libia e della Libyan Investment Authority .....	54
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	63
Sull'ordine dei lavori .....	55

## COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini .....	55
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	56
---	----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Segretario generale del Comitato europeo dei regolatori dei valori mobiliari (CESR), Carlo Comporti, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di <i>rating</i> del credito (COM (2010) 289 definitivo) .....	56
---	----

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	64
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo. Nuovo testo C. 3351 Rossa (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	64
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) .....	83

## SEDE REFERENTE:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abbinate C. 591 Tassone, C. 1143 Ghizzoni, C. 1154 Barbieri, C. 1276 Grimoldi, C. 1397 Barbieri, C. 1578 Mario Pepe (Pdl), C. 1828 Narducci, C. 1841 Grassi, C. 2218 Picierno, C. 2220 Fucci, C. 2250 Garagnani, C. 2330 Garavini, C. 2458 Fioroni, C. 2460 Goisis, C. 2726 Carlucci, C. 2748 La Loggia, C. 2841 Lorenzin e C. 3408 Anna Teresa Formisano ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	82

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo. Nuovo testo C. 3351 Rossa ed abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	85
---	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori .....	85
Schema di delibera del CIPE n. 83/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Quadro aggiornato di dettaglio degli interventi da avviare nel triennio ». Atto n. 244 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio</i> ) .....	85
Schema di delibera del CIPE n. 103/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Assegnazione finanziamento per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno ». Atto n. 245 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio</i> ) .....	86
Schema di delibera del CIPE n. 121/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Assegnazione in vista della realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina ». Atto n. 246 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio</i> ) .....	87
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	88

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni relative all'ambiente .....	88
5-03433 Guido Dussin: Sulle attività di rigenerazione delle cartucce di toner per stampanti ...	88
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	91
5-03434 Libè: Verifica nel rispetto delle normative ambientali comunitarie e rilevamento di eventuali fenomeni di inquinamento elettromagnetico nell'area di Monte Canate .....	89
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	93
5-03435 Piffari: Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per un impianto industriale nell'ILVA di Taranto .....	89
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	95
5-03436 Mariani: Utilizzazione delle risorse del Fondo rotativo per Kyoto .....	89
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	100
5-03437 Ghiglia: Sui motivi del ritardo nella pubblicazione di un decreto ministeriale recante parziale revisione dei criteri di inammissibilità nei rifiuti in discarica .....	90
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	103

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive di rappresentanti di Confindustria, FISE/UNIRE, FISE/Assoambiente, Consorzio italiano compostatori, Corepla, Comieco, Consorzio Eco-lamp, Assocarta, Confagricoltura, Coldiretti e Confederazione italiana agricoltori (CIA) .	90
--	----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confitarma (Confederazione italiana armatori) sugli sviluppi del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia .....	104
---	-----

## ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori .....	104
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. Atto n. 234 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	105
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	107
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni. Atto n. 238 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	106
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-Trasporti e UGL-Trasporti sugli sviluppi del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia .....	106
Audizione di rappresentanti di Federmar-Cisal, Or.S.A. e U.S.C.L.A.C.-U.N.C.Di.M/Federmanager sugli sviluppi del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia .....	106

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## INTERROGAZIONI:

5-02455 Pili: Posizione dominante dei produttori elettrici in Sardegna .....	111
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	121
5-02623 Schirru: Crisi dello stabilimento Eurallumina di Portovesme .....	111
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	122
5-02764 Nastri: Incentivi per l'acquisto di motocicli .....	111
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	124
5-02786 Vannucci: Controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito .....	111
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	126
5-02829 Vaccaro: Promozione dell'utilizzo del gas metano come carburante per autotrazione ..	112
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	128
5-02865 Nastri: Iniziative a favore di PMI manifatturiere che investono in operazioni di riconversione ecosostenibile .....	112
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	129
5-02917 Tullo: Blocco delle nomine in società pubbliche che operano nell'ambito della tecnologia nucleare .....	112
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	131
5-03057 Benamati: Prospettive produttive dello stabilimento Oerlikon-Graziano di Porretta Terme, in provincia di Bologna .....	112
ALLEGATO 8 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	133

## SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori .....	113
Disciplina delle professioni non regolamentate. C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione e C. 3488 Della Vedova ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	113

## SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo. Nuovo testo C. 3351 e abb. ( <i>Parere alla I Commissione</i> ) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	115
Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Testo unificato C. 2184 e abb. ( <i>Parere alla IX Commissione</i> ) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	115
ALLEGATO 9 ( <i>Parere proposto dal relatore</i> ) .....	135
ALLEGATO 10 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	136

## SEDE REFERENTE:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	116
ALLEGATO 11 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	120

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	182
--	-----

## COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi .....	183
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	183
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	188

## SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. C. 3241 Pianetta ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	186
ALLEGATO 2 ( <i>Nuovo testo della proposta di legge adottato come testo base</i> ) .....	189
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	187

**XII Affari sociali**

## SEDE REFERENTE:

Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato. C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco e C. 1513 Palumbo ( <i>Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà</i> ) .....	191
--	-----

## INTERROGAZIONI:

5-02677 Vannucci e Zucchi: Sperimentazione del protocollo terapeutico per la sclerosi laterale amiotrofica predisposto dal dottor Mario Melazzini dell'ospedale di Pavia .....	201
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	203
5-02758 Vignali e Barani: Monitoraggio del prezzo dei dispositivi medici acquistati dalle ASL .....	201
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	204
5-03060 Nastri: Settimo rapporto del <i>Centre for economics and international studies</i> (Ceis) sulla sanità .....	201
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	205
5-02969 Viola e Lenzi: Contrasto del randagismo nella regione Sicilia .....	201
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	207
5-03277 Nastri e Barani: Controlli sulle carni importate e vendute in Italia, con particolare riguardo al morbo della « mucca pazza » .....	202
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	208

**COMITATO RISTRETTO:**

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago .....	202
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	202

**XIII Agricoltura****SEDE REFERENTE:**

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260-2646-2743/A e C. 2833 Jannone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	210
ALLEGATO ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	219
AVVERTENZA .....	218

**XIV Politiche dell'Unione europea**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	259
---	-----

**ATTI DEL GOVERNO:**

Sull'ordine dei lavori .....	259
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 236 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	260
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	270
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	260
Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. Atto n. 252 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	264

**SEDE REFERENTE:**

Riforma della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi e C. 3055 Pescante ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	266
ALLEGATO 2 ( <i>Testo unificato elaborato dal relatore adottato come testo base</i> ) .....	272

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI****SEDE CONSULTIVA:**

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo. Nuovo testo C. 3351 ( <i>Parere alla I Commissione della Camera</i> ) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	298
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	300
AVVERTENZA .....	299

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**

Sui lavori della Commissione .....	301
------------------------------------	-----

## IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: « Rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alla Regione Liguria a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della Rete stradale di interesse nazionale » (n. 243) (Parere ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	302
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Riordino dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione » (n. 248) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	302
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali » (n. 247) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	303

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	305
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

## PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del direttore generale della RAI ( <i>Audizione svolta</i> ) .....	306
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.

Audizione di rappresentanti della Confederazione sindacale italiana libere professioni (Confprofessioni) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	307
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del Prof. Francesco Pizzetti, Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	309
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	310
Comunicazioni del Presidente .....	310
Elezione di un Vicepresidente .....	310

PAGINA BIANCA



XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO**  
**DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE**  
**PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

---

**INDICE**

---

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE . . . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

## DELEGAZIONE

### presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa

---

*Mercoledì 22 settembre 2010. – Presidenza del Presidente Riccardo MIGLIORI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Comunicazioni del Presidente sulla Riunione autunnale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE**  
*(Palermo, 8-11 ottobre 2010).*

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, illustra la bozza del programma dei lavori della prossima Riunione autunnale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, a Palermo dall'8 all'11 ottobre 2010. Evidenzia come si tratti ancora di una bozza che subisce frequenti aggiornamenti, ma la cui struttura, con i relatori delle diverse sessioni, è ormai delineata e concordata con il segretariato internazionale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Illustra altresì il programma culturale collegato alla Riunione.

Laura ALLEGRINI (PDL) manifesta il proprio apprezzamento per lo schema presentato, rilevandone la qualità rispetto alle riunioni autunnali dell'Assemblea OSCE degli anni passati.

Mauro DEL VECCHIO (PD) dichiara il proprio apprezzamento per il lavoro svolto, sottolineando tuttavia l'esigenza di un maggiore equilibrio nella presenza di esponenti della maggioranza e dell'opposizione tra i relatori.

Claudio D'AMICO (LNP), sottolineata l'esigenza della presenza di un rappresentante del Ministero degli affari esteri alla Riunione di Palermo, osserva che, nella sessione dei lavori dedicata al traffico di esseri umani, sarebbe opportuno assegnare una relazione ad un rappresentante del Governo italiano, visto che l'Italia, anche a causa della propria posizione geografica, ha una propria peculiarità rispetto a tale questione.

Pierluigi MANTINI (UDC) sollecita una riflessione sul merito delle tematiche che verranno affrontate nel corso della Riunione autunnale di Palermo, al fine di valutare la possibilità di pervenire a posizioni comuni della Delegazione italiana od altrimenti di evidenziare invece le diverse posizioni politiche.

Matteo MECACCI (PD) sottolinea come la prevista presenza, tra gli oratori delle diverse sessioni, di alcuni ministri esponenti della maggioranza dovrebbe comportare una maggiore rappresentazione anche delle posizioni politiche dell'opposizione.

Nino RANDAZZO (PD) condivide il rilievo dell'on. Mecacci, sottolineando l'esigenza di inserire tra i relatori almeno un esponente dell'opposizione.

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, evidenzia come la partecipazione di ministri alla Riunione di Palermo debba essere consi-

derato un buon risultato per l'intera Delegazione, a prescindere dalla collocazione dei suoi componenti nella maggioranza o nell'opposizione parlamentare. Peraltro, nel dibattito che seguirà agli interventi programmati, tutti i parlamentari presenti, di maggioranza e di opposizione, avranno modo di illustrare le proprie posizioni.

Quanto alla questione sollevata dall'onorevole Mantini, ritiene che la Delegazione potrà discutere sulla possibilità di presentare posizioni comuni, anche a Palermo, sulla base dell'andamento dei dibattiti che si svolgeranno: preannuncia peraltro di stare lavorando ad una proposta di posizione comune sui temi del Mediterraneo e che lo stesso potrebbe avvenire per quanto attiene al contrasto alla criminalità organizzata transnazionale.

Evidenziato quindi come il tema del traffico di esseri umani non coincida pienamente con quello dell'immigrazione, che potrebbe essere affrontato nell'ambito di diverse sessioni dei lavori, sottolinea, con riferimento all'esigenza presentata dall'opposizione di vedersi maggiormente rappresentata, di avere sempre tenuto presente tale esigenza. Essendo venuta meno un'iniziale ipotesi di relazione da parte di un esponente dell'opposizione con una posizione istituzionale, si dichiara disponibile ad accogliere una nuova proposta dell'opposizione.

Ringrazia infine i colleghi per i contributi offerti e dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

